SENATO DELLA REPUBBLICA

– XIV LEGISLATURA –

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

313° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 2 LUGLIO 2003

TIPOGRAFIA DEL SENATO (300)

INDICE

Commissioni permanenti		
1 ^a - Affari costituzionali	Pag.	15
2ª - Giustizia	»	27
3 ^a - Affari esteri	»	46
4 ^a - Difesa	»	54
5 ^a - Bilancio	»	62
6 ^a - Finanze e tesoro	>>	71
7 ^a - Istruzione	»	83
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	»	91
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	>>	156
10 ^a - Industria	>>	164
11 ^a - Lavoro	»	166
12 ^a - Igiene e sanità	»	184
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	>>	198
Commissioni riunite		
2ª (Giustizia) e 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali)	Pag.	11
5 ^a (Bilancio) e 10 ^a (Industria)	»	13
Commissione straordinaria		
Diritti umani	Pag.	206
Giunte		
Affari Comunità europee	Pag.	210
Elezioni e immunità parlamentari	»	3
Regolamento		5
Organismi bicamerali		
Anagrafe tributaria	Pag.	225
Riforma amministrativa	»	227
Sull'affare Telekom-Serbia	»	228
Mitrokhin	»	233
Sottocommissioni permanenti		
1 ^a - Affari costituzionali - Pareri	Pag.	235
5^a - Bilancio - Pareri	πας. »	238
7^a - Istruzione - Pareri	<i>"</i>	251
13^a - Territorio, ambiente, beni ambientali - Pareri	»	252
		
CONVOCAZIONI	P_{aa}	253

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

MERCOLEDÌ 2 LUGLIO 2003

43^a Seduta

Presidenza del Presidente CREMA

La seduta inizia alle ore 8,40.

IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Seguito dell'esame del seguente documento:

Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità delle opinioni espresse, avanzata dal senatore Michele Florino, in relazione ad un procedimento civile pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Napoli

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 18 giugno 2003.

Il PRESIDENTE riassume i termini della questione.

Prosegue quindi la discussione nel corso della quale prende la parola il senatore FASSONE.

Il PRESIDENTE, premesso che le interrogazioni del senatore Florino nn. 4-00931 e 4-01040 – poi riprese, quanto ai contenuti, nella denuncia presentata, a sua firma, al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli il 10 febbraio 2003 – lamentavano che le procedure attivate per il programma integrato di riqualificazione urbanistico-edilizia-ambientale di Pianura davano luogo ad evidenti difformità ed incongruenze sulle superfici e sulle cubature oggetto della convenzione tra la società Campanile S.r.l. (di proprietà del signor Baiano) ed il comune di Napoli, propone di riconoscere l'insindacabilità delle dichiarazioni rese dal senatore Florino nell'ufficio del Presidente della Commissione urbanistica circoscrizionale di Pianura nel febbraio 2003, contestate nell'atto di citazione in sede civile intentato dal presidente della regione Campania Antonio Bassolino, dal deputato Riccardo Marone e dal consigliere regionale Antonio Amato, relative alla convenzione con la quale il comune di Napoli avrebbe consen-

tito una cementificazione di oltre 160mila metri cubi' per favorire una mera speculazione edilizia nonché ai possibili intrecci affaristici tra le procedure amministrative locali ed i clan camorristici della zona, citate nell'articolo a firma Alessandro Barbato pubblicato su «Cronache di Napoli» del 18 febbraio 2003.

Dopo interventi dei senatori CONSOLO, ZICCONE, PETERLINI, FASSONE e MARITATI, il PRESIDENTE, accertata la presenza del numero legale, pone in votazione la proposta testé avanzata.

La Giunta approva quindi a maggioranza la proposta messa ai voti dal Presidente ed incarica il senatore Ziccone di redigere la relazione per l'Assemblea.

La seduta termina alle ore 9.

GIUNTA PER IL REGOLAMENTO

MERCOLEDÌ 2 LUGLIO 2003

10^a Seduta

Presidenza del Presidente PERA

La seduta inizia alle ore 13.10

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il PRESIDENTE ricorda preliminarmente che nella seduta della Giunta del 18 dicembre 2002, dedicata ad un primo dibattito sulle linee direttrici per una riforma del Regolamento del Senato, contenute in un documento da lui predisposto, si era convenuto riguardo alle modalità con le quali, per un verso, pervenire ad una più precisa individuazione delle posizioni delle singole forze politiche sui temi in discussione e, per altro verso, procedere ad un successivo approfondimento istruttorio.

Il primo punto ha trovato attuazione con l'ampio ed articolato dibattito svoltosi in Aula, congiuntamente ai temi delle riforme istituzionali, nelle sedute del 21 e del 22 gennaio scorso.

Il secondo profilo concerne invece la prevista aggregazione della Giunta – al solo scopo di un esame istruttorio dei documenti di riforma – con ulteriori rappresentanti dei Gruppi parlamentari. A tale fine, il Presidente indica quali componenti aggregati i senatori Andreotti, Boco, Boldi, D'Amico, Dentamaro, Malan, Tonini e Valditara.

A seguito di tale aggregazione sarà possibile pertanto organizzare i lavori della Giunta – come stabilito in precedenza – in tre comitati di sei membri ciascuno (tre della maggioranza e tre dell'opposizione). Il primo comitato, che si occuperà dello statuto del Governo in Parlamento, sarà composto dal senatore Villone, con incarico di coordinatore, e dai senatori D'Amico, Manieri, Pastore, Peruzzotti e Valditara. Il secondo comitato, che avrà ad oggetto lo statuto dell'opposizione, sarà formato dal senatore D'Onofrio, con incarico di coordinatore, e dai senatori Giuliano, Malan, Mancino, Manzella e Tonini. Il terzo comitato, chiamato ad esaminare gli altri profili di riforma delineati nel predetto documento (quali, a titolo di esempio, la revisione del numero e della competenza delle Commissioni permanenti, nonché la modifica dei presupposti per la costitu-

zione dei Gruppi parlamentari), sarà composto dal senatore Antonino Caruso, con incarico di coordinatore, e dai senatori Andreotti, Boco, Boldi, Dentamaro e Ioannucci.

Nel ricordare, inoltre, come già nel corso delle precedenti riunioni si fosse convenuto che i costituendi comitati avrebbero proceduto alla audizione di esperti aventi competenze specifiche in materia costituzionale e parlamentare, il Presidente rileva che occorre valutare se non sia più funzionale all'attività da svolgere che tali audizioni – per le quali alcuni autorevoli costituzionalisti si sono già candidati – si tengano in riunioni plenarie della Giunta integrata.

Il Presidente ricorda infine come su un tema più specifico, relativo alla disciplina della sessione di bilancio, sia emersa anche in precedenti riunioni della Giunta la necessità di predisporre interventi di modifica regolamentare, con l'obiettivo di rendere più agile ed efficace l'*iter* della legge finanziaria e di far risaltare con maggiore evidenza, nel corso dello stesso, le responsabilità ed il ruolo, rispettivamente, del Governo e dell'opposizione. Ritiene pertanto opportuno affidare ai senatori Mancino e Pastore un incarico di esplorazione e di consultazione, in primo luogo presso i colleghi, sia di maggioranza che di opposizione, maggiormente esperti della materia e componenti la 5ª Commissione permanente, al fine di valutare se sussistano le condizioni per poter procedere ad una riforma concordata, da attuare fin dalla prossima sessione di bilancio.

Il senatore MANZELLA, dopo aver rilevato una certa indeterminatezza nella definizione dei compiti del terzo comitato, ricorda che, se per un verso la logica bipolare richiede garanzie paritetiche per i due poli, per altro verso l'identificazione nel bipolarismo può non essere totale. Si rende pertanto necessario delineare anche uno statuto dei diritti fondamentali, che contempli procedure speciali per la trattazione di determinate materie, quali quelle riguardanti i diritti di libertà, il pluralismo, l'ordinamento giudiziario.

In un regime maggioritario, infatti, lo statuto dei diritti deve essere circondato da particolari tutele, dal momento che la riserva di legge, che pure ha svolto una tradizionale funzione di garanzia, risulta oggi strumento insufficiente a tale scopo. Nei regolamenti di Camera e Senato è già presente del resto un istituto – il voto segreto, introdotto con le novelle del 1988 – che costituisce un primo punto di sviluppo di tali garanzie.

A suo avviso, inoltre, sarebbe opportuno che, nell'approccio alle riforme regolamentari, si avesse presente l'orizzonte federale di una riforma costituzionale che sembra prefigurare un diverso assetto e diverse competenze per il Senato. Se non si operasse in tale direzione si correrebbe il rischio di prospettare una riforma *inutiliter data*.

Il senatore VILLONE, dopo aver ringraziato il Presidente per la fiducia accordatagli nel designarlo coordinatore del primo comitato, sottolinea come i due comitati che si occuperanno dello statuto della maggioranza e dello statuto dell'opposizione siano chiamati a collaborare in stretta sinergia, dovendo trattare questioni tra loro complementari. D'altra parte, non sfuggono le connessioni tra tali questioni ed i temi che saranno affrontati dal terzo comitato, ad iniziare dalla disciplina dei Gruppi parlamentari, la cui costituzione è la premessa per la formazione di maggioranza ed opposizione.

Riferendosi quindi alle osservazioni svolte dal senatore Manzella, il senatore Villone è dell'avviso che si debba preliminarmente valutare se convenga operare facendo riferimento all'attuale assetto bicamerale o se sia più utile ragionare nella prospettiva di un ipotetico Senato delle regioni. In questa seconda ipotesi, infatti, sarebbe necessario chiarire cosa debba intendersi per maggioranza ed opposizione in una Camera alta di tipo federale. È per questo che egli ritiene auspicabile dedicare una prima riunione della Giunta integrata ad una riflessione sulla possibilità di coordinamento tra modifiche regolamentari e proposte di riforma del bicameralismo, al fine di predisporre un impianto normativo che possa eventualmente accogliere, senza forti traumi, anche realtà istituzionali radicalmente alternative rispetto a quelle attuali.

Quanto infine alle audizioni programmate, suggerisce di interpellare anzitutto il presidente dell'Associazione tra i costituzionalisti.

Il senatore MANCINO, pur nella consapevolezza che discutere di statuto del Governo in Parlamento significhi sostanzialmente ricercare gli strumenti per consentire ad esso ed alla sua maggioranza di portare a compimento il programma espresso alle Assemblee parlamentari e da queste approvate con un voto di fiducia, ritiene opportuno che il tema oggetto di studio da parte del primo comitato sia non tanto lo statuto del Governo quanto piuttosto lo statuto della maggioranza. Questo al fine di ricondurre all'ambito parlamentare ogni discorso di modifica regolamentare e di evitare una forzata identificazione tra Governo e maggioranza che conduca ad escludere il rapporto dialettico esistente tra quest'ultima e l'opposizione.

Fermo restando che, a suo avviso, il nuovo regolamento non potrà entrare in vigore se non nella prossima legislatura, egli osserva che, se si perverrà alla definizione di un diverso assetto del Senato nel quadro di una riforma costituzionale del bicameralismo, si renderà necessario valutare il nuovo ruolo di questo ramo del Parlamento, soprattutto in riferimento al rapporto fiduciario, al fine di apportare i necessari adeguamenti alle disposizioni regolamentari.

Per altro verso, si pone anche l'esigenza di una rilettura di quella parte della Costituzione che si basa su un impianto proporzionalista, essendo necessario prevedere, in un assetto di tipo maggioritario, ulteriori garanzie per le opposizioni, anche attraverso la previsione di maggiori spazi nei diversi procedimenti parlamentari.

Il senatore Mancino si chiede altresì – con riferimento all'attività di esplorazione affidata a lui e al senatore Pastore in ordine alla modifica della disciplina della sessione di bilancio – se ci si debba limitare a ragionare all'interno delle procedure ispirate agli articoli 81 e 72 della Costitu-

zione o se si debba ampliare l'orizzonte d'esame, valutando l'opportunità di una possibile modifica degli spazi d'intervento riconosciuti all'opposizione.

Muovendo infatti dal presupposto secondo il quale è il Governo il responsabile dei conti pubblici nei confronti del Parlamento e del Paese, sarebbe ipotizzabile l'approvazione dei provvedimenti di finanza pubblica con un coinvolgimento molto limitato delle opposizioni, le quali dovrebbero piuttosto essere poste in condizione di contrapporre all'atto del Governo una propria proposta complessivamente alternativa.

Il senatore D'ONOFRIO rileva anzitutto come al fondo delle modifiche regolamentari prospettate vi sia una questione di carattere eminentemente politico, consistente nell'assetto istituzionale di una Camera funzionale ad un sistema di tipo bipolare, che si presenta pertanto radicalmente mutato rispetto a quello in cui sono nati gli attuali regolamenti parlamentari.

È vero, per un verso, che questo assetto – come è stato ricordato dai senatori precedentemente intervenuti – potrebbe non riguardare in futuro il Senato, nel caso in cui la sua composizione venisse a rispondere ad una logica non più politica, ma, ad esempio, territoriale. E a tale profilo sarebbe forse opportuno dedicare uno specifico dibattito politico, preliminare all'attività istruttoria che i comitati della Giunta sono chiamati a svolgere. Ma è pur vero, per altro verso, che se l'idea del Senato come Camera delle regioni discende da un tralatizio richiamo alla norma della Costituzione che ne prevede l'elezione su base regionale, a partire dal 1994 è stato proprio il Senato a sviluppare, più della Camera, una logica bipolare, favorita dal sistema elettorale in base al quale, di norma, i senatori risultano espressi da coalizioni e non da singoli partiti.

È bene, pertanto, che i comitati lavorino ponendosi come obiettivo la stesura di un regolamento improntato ad una logica bipolare, astraendo per il momento dalla possibile riforma in senso federale del Senato. Si tratterebbe in ogni caso di un rilevante impulso all'affermazione di una cultura istituzionale di tipo bipolare.

Il senatore GIULIANO, pur convenendo con il senatore Manzella sulla inevitabile interconnessione fra i temi oggetto del dibattito e sulla necessità di un coordinamento con le proposte di revisione costituzionale già presentate, ritiene in ogni caso opportuno procedere, ad assetto costituzionale invariato, ad una riforma regolamentare sulla cui necessità si registra un'ampia convergenza.

Il senatore PERUZZOTTI ritiene che sia necessario iniziare subito a lavorare alle ipotesi di riforma prospettate dal Presidente e si dichiara convinto che il successo dell'attività della Giunta integrata possa essere favorito dall'individuazione di precisi limiti temporali per i lavori della stessa.

La senatrice IOANNUCCI esprime perplessità in merito alla definizione di uno statuto del Governo in Parlamento, ritenendo in ogni caso più congruo prospettare accanto ad esso anche uno statuto della maggioranza, in considerazione della possibilità – pur remota – che non vi sia coincidenza tra questa e il Governo. È altresì a suo avviso necessario interrogarsi su quale sia lo *status* riconosciuto al singolo senatore nell'ipotesi di un regolamento basato sulla pura logica di coalizione, dovendosi evitare il rischio di comprimerne il ruolo.

Il senatore PASTORE dopo aver ribadito la propria convinta adesione al processo di riforma regolamentare prospettato, si dice convinto dell'utilità di un concreto confronto sulle diverse ipotesi di modifica che prescinda, per il momento, dalle implicazioni derivanti da possibili riforme costituzionali.

Il PRESIDENTE auspica conclusivamente che l'attività dei comitati non abbia soltanto una finalità accademica ma che sia operativa ed utile per il funzionamento del Senato, anche se tale riforma dovesse entrare in vigore a partire dalla XV Legislatura.

Occorre riconoscere che la teoria della centralità del Parlamento assume talvolta connotati nostalgici rispetto alla realtà effettuale in cui lo stesso opera, se solo si pensi all'affermazione di sempre più rilevanti centri di produzione normativa al di fuori di esso. La necessità di una riforma del Parlamento è pertanto innegabile, così come ormai sulla necessità di procedere a rapide riforme anche di altre istituzioni vi è un'ampia condivisione non solo in sede accademica ma anche in sede politica.

Se tuttavia si facesse propria la logica in base alla quale occorre cartesianamente procedere dapprima alla riforma costituzionale dello Stato per poi intervenire sui regolamenti parlamentari, si rischierebbe di non dare mai inizio a tale processo di riforma. Al contrario, l'obiettivo ambizioso sotteso all'iniziativa di riforma regolamentare all'esame della Giunta è che una convergenza tra maggioranza e opposizione su tale materia possa produrre un positivo effetto di trascinamento sulle riforme di natura costituzionale necessarie a superare l'attuale situazione di transizione e di disagio istituzionale.

Premesso che il bipolarismo deve rimanere comunque il caposaldo di qualsiasi processo di modifica regolamentare, e senza volere entrare nel merito della questione dell'assetto futuro del Senato, egli reputa opportuno che si ragioni sulla base della Costituzione attualmente vigente, la quale prevede un Senato che ancora esprime la fiducia al Governo.

Il Presidente ritiene altresì che potrebbe risultare utile associare il Governo ai lavori dei comitati e della Giunta integrata, in modo che già *in itinere* l'esecutivo conosca le ipotesi che si vanno elaborando.

Ad avviso del senatore VILLONE, il Governo non dovrebbe partecipare a tutta l'attività della Giunta, bensì dovrebbe essere presente soltanto qualora si discuta dei meccanismi procedurali che lo riguardino direttamente, al fine di garantire una necessaria flessibilità al rapporto fra lo stesso e la maggioranza parlamentare.

Il PRESIDENTE, nel concordare sull'esistenza di una certa dialettica tra maggioranza parlamentare e Governo, sottolinea tuttavia come, a suo avviso, nella fisiologia dei rapporti istituzionali non si possano considerare come nettamente diversificate e distinte le loro rispettive responsabilità. Parimenti, non possono esservi dubbi sul fatto che l'esecutivo debba essere presente in alcuni momenti dell'esame delle proposte di modifica regolamentare. A titolo esemplificativo, in merito alla riforma della sessione di bilancio, si rende sicuramente necessario l'intervento del Governo, in quanto è essenziale che nel corso dell'esame della legge finanziaria esso possa far valere la sua responsabilità politica anche in rapporto alla maggioranza che lo sostiene.

Per quanto riguarda le questioni prospettate dal senatore Manzella, il Presidente rileva come il tema dello statuto dei diritti interessi trasversalmente le competenze dei tre comitati, ed anche in considerazione di tale trasversalità egli invita i senatori coordinatori dei tre comitati ad incontrarsi prima della riunione della Giunta integrata, che dovrebbe svolgersi la prossima settimana, al fine di predisporre linee direttive più precise che aiutino a guidare la discussione.

Il senatore MANZELLA ribadisce che i due anni e mezzo di legislatura che ci aspettano sono più che sufficienti per modificare il regolamento ad assetto costituzionale invariato, ma sono un tempo molto breve per realizzare una riforma costituzionale. Pertanto sarebbe opportuno sentire i Presidenti dei Gruppi parlamentari e lo stesso Ministro delle riforme, in merito alle intenzioni che essi hanno relativamente ad una possibile riforma del bicameralismo.

Il PRESIDENTE, dopo aver ribadito la necessità di individuare termini ben definiti per l'attività dei comitati, si riserva di far conoscere quanto prima la data della prima riunione della Giunta integrata, alla quale, sulla base di quanto emerso dal dibattito, saranno pertanto invitati a partecipare anche rappresentanti del Governo.

La seduta è tolta alle ore 14,35.

COMMISSIONI 2^a e 13^a RIUNITE

2^a (Giustizia)

13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)

MERCOLEDÌ 2 LUGLIO 2003

10^a Seduta

Presidenza del Presidente della 2ª Commissione CARUSO

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Valentino.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE REFERENTE

- (406) MAGNALBÒ. Legge quadro in materia di usi civici e proprietà collettive
- (621) PASTORE ed altri. Nuove norme in materia di usi civici
- (653) MANFREDI ed altri. Usi civici
- (1131) DI SIENA ed altri. Disposizioni in materia di riordino di usi civici
- (1183) VICINI e GIOVANELLI. Usi civici
- (1241) BONATESTA. Legge quadro in materia di usi civici e proprietà collettive (Esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta del 10 giugno scorso.

Il presidente CARUSO avverte che il senatore MORO, con lettera in data 25 giugno scorso, ha chiesto la convocazione delle Commissioni riunite allo scopo di prorogare il termine per la presentazione degli emendamenti alla proposta di testo unificato dei provvedimenti in titolo.

Propone pertanto di fissare il nuovo termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 15 di martedì 15 luglio p.v.

Non facendosi osservazioni così rimane stabilito.

Il senatore GIOVANELLI, in considerazione dell'estrema complessità della materia degli usi civici, chiede che il Servizio studi del Senato predisponga un apposito *dossier*.

Il presidente Antonino CARUSO prende atto della richiesta avanzata dal senatore Giovanelli e lo assicura che gli Uffici provvederanno ad inoltrare tale richiesta al Servizio studi.

Il seguito dell'esame congiunto viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,50.

COMMISSIONI 5^a E 10^a RIUNITE

5ª (Programmazione economica e bilancio)10ª (Industria, commercio e turismo)

MERCOLEDÌ 2 LUGLIO 2003

2ª Seduta

Presidenza del Presidente della 5^a Commissione AZZOLLINI

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il professor Gros-Pietro, presidente della Autostrade S.p.A., l'ingegner Gamberale, amministratore delegato, accompagnati dall'ingegner Castellucci, direttore generale, e dal dottor Sonego, responsabile rapporti con gli investitori istituzionali.

La seduta inizia alle ore 15,15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente AZZOLLINI avverte che è stata avanzata la richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, di attivazione dell'impianto audiovisivo, in modo da consentire la speciale forma di pubblicità delle audizioni da tenersi nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla competitività del sistema Paese sotto il profilo della programmazione economica e avverte che, ove la Commissione aderisca a tale richiesta, il Presidente del Senato ha già preannunciato il suo assenso.

La Commissione si esprime favorevolmente e, di conseguenza, tale forma di pubblicità viene adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla competitività del sistema Paese sotto il profilo della programmazione economica: audizione del presidente, dell'amministratore delegato e del direttore generale della Autostrade S.p.a.

Riprende l'indagine, sospesa il 25 giugno scorso.

Dopo un breve indirizzo di saluto del presidente AZZOLLINI, intervengono il professor GROS-PIETRO e l'ingegner GAMBERALE, i quali svolgono una relazione sul tema oggetto dell'indagine conoscitiva, anche con l'ausilio della proiezione di diapositive.

Intervengono, successivamente, ponendo quesiti e svolgendo osservazioni, i senatori FERRARA, MUGNAI, NOCCO, CAMBURSANO, PIZZINATO, CICCANTI, TAROLLI, i presidenti AZZOLLINI e PONTONE, ai quali replica l'ingegner GAMBERALE.

Il presidente AZZOLLINI, infine, ringrazia il presidente, l'amministratore delegato e il direttore generale della Autostrade S.p.A. e dichiara, pertanto, conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,20.

AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

MERCOLEDÌ 2 LUGLIO 2003

281^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente PASTORE

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il professore Luciano Vandelli, coordinatore per gli affari istituzionali della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, accompagnato da Paolo Alessandrini, Alessia Grillo e Stefano Mirabelli, funzionari della Conferenza e da Marisa Rotondi, dirigente della Regione Campania.

La seduta inizia alle ore 8.40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente PASTORE rammenta il regime di pubblicità dei lavori, mediante trasmissione audiovisiva a circuito interno, già seguito nelle precedenti audizioni della stessa indagine conoscitiva e propone di adottarlo anche per l'audizione che sta per iniziare, avendo già acquisito, in proposito, il consenso del Presidente del Senato.

La Commissione concorda.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sui provvedimenti in itinere di attuazione e di revisione del Titolo V della Parte II della Costituzione: audizione di rappresentanti della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome in merito allo stato di elaborazione e di approvazione dei nuovi statuti regionali

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 17 ottobre 2002.

Il professore Luciano VANDELLI svolge alcune considerazioni sul tema dell'audizione.

Seguono gli interventi, per commenti e richieste di chiarimento, del presidente PASTORE e dei senatori VITALI e MAFFIOLI.

Risponde il professore VANDELLI.

Il PRESIDENTE ringrazia i convenuti e li congeda, dichiarando conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,20.

282^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente PASTORE

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Brancher e Ventucci, per le comunicazioni Baldini e per il lavoro e le politiche sociali Grazia Sestini.

La seduta inizia alle ore 14,35.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente PASTORE riferisce delle determinazioni assunte, di comune accordo, in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, nella riunione che si è appena conclusa: in relazione all'esame dei disegni di legge per la revisione dell'articolo 68 della Costituzione, si è convenuto di svolgere alcune audizioni informali, richiedendo il contributo di studiosi di diritto costituzionale esperti in materia, dell'Associazione nazionale dei magistrati e altri contributi di natura istituzionale e scientifica. Una proposta in tal senso, avanzata dal senatore D'Onofrio, relatore alla Commissione sui disegni di legge, è stata condivisa dal senatore Villone e, quindi, dall'Ufficio di Presidenza.

Su proposta del senatore Petrini, si è stabilito di inserire nell'ordine del giorno, dalla settimana prossima, il disegno di legge n. 1890 («Manzione ed altri – Norme per l'accesso dei membri del Parlamento ai luoghi di ricovero e cura del Servizio sanitario nazionale»), assegnato in sede referente. Infine, su proposta del senatore Maffioli, l'ordine del giorno sarà integrato, dalla prossima settimana, anche con l'esame del disegno di

legge n. 1283 («Bergamo ed altri – Contributo statale all'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili, con destinazione all'Istituto formativo per disabili e disadattati sociali»), assegnato in sede referente.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(1014) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CONSOLO ed altri. – Modifica dell'articolo 68 della Costituzione

(1733) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – FALCIER ed altri. – Modifica dell'articolo 68 della Costituzione

(1852) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – COSSIGA. – Integrazione dello status dei membri del Parlamento in materia di prerogative e immunità parlamentari

(2304) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PASTORE. – Integrazione dell'articolo 68 della Costituzione in tema di sospensione dei procedimenti penali nei confronti dei membri del Parlamento

(2333) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CREMA ed altri. – Revisione dell'articolo 68 della Costituzione

- e petizione n. 485 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 25 giugno.

Il relatore D'ONOFRIO, integrando la relazione svolta nella precedente seduta, rileva che i disegni di legge costituzionale in esame intervengono sostanzialmente su due oggetti: una revisione variamente articolata del principio di insindacabilità delle opinioni e dei voti espressi nell'esercizio dell'attività parlamentare, intesa in senso lato nel senso di manifestazione del pensiero in connessione al mandato parlamentare; l'introduzione di nuovi principi per regolare l'attività giurisdizionale nei confronti dei parlamentari, al fine di realizzare un nuovo equilibrio costituzionale tra la funzione parlamentare e la posizione del potere giudiziario.

Egli ritiene che la Commissione non dovrebbe considerare il primo argomento, poiché il Parlamento si è recentemente pronunciato sulla questione dell'insindacabilità, definendo la legge di attuazione del vigente articolo 68, mentre dovrebbe confrontarsi sulle questioni delle immunità parlamentari. Il disegno di legge costituzionale n. 2333, ultimo in ordine di tempo tra quelli presentati, propone, fra l'altro, che un'indagine o un procedimento penale nei confronti di un membro del Parlamento debbano essere sospesi, qualora la Camera di appartenenza lo richieda.

Propone, infine, che i Gruppi parlamentari si pronuncino preliminarmente circa la loro volontà di operare affinché si determini un nuovo equilibrio costituzionale, individuando un nuovo assetto dell'immunità parlamentare senza che si ripristini l'istituto dell'autorizzazione a procedere.

Il presidente PASTORE propone quindi di rinviare l'apertura della discussione generale, dopo le audizioni già programmate.

Il senatore VILLONE precisa che la sua parte politica, indipendentemente dal contenuto delle audizioni potrebbe esprimersi sin da ora sulla questione posta dal relatore. Tuttavia, aderisce alla proposta del Presidente di rinviare la fase della discussione generale sull'argomento in esame ad un momento successivo all'acquisizione delle opinioni delle organizzazioni e degli esperti che la Commissione ha deciso di ascoltare.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2354) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 maggio 2003, n. 112, recante modifiche urgenti alla disciplina degli esami di abilitazione alla professione forense, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2ª Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Esame: parere favorevole)

Il relatore BOSCETTO espone i motivi di necessità e urgenza del decreto-legge, che modifica le disposizioni concernenti lo svolgimento della pratica forense e dell'esame di abilitazione alla professione legale, al fine di razionalizzare le modalità e i contenuti della prova d'esame ed evitare sin dalla prossima sessione il persistere della costante e significativa disomogeneità tra le percentuali di promossi nelle diverse sedi.

Conclude, proponendo un parere favorevole circa la sussistenza dei presupposti costituzionali.

Il senatore VILLONE ritiene che, indipendentemente dalla sussistenza di un problema di merito, non possano riconoscersi i presupposti costituzionali di un decreto-legge che, a pochi mesi dalla prova d'esame, modifica radicalmente le condizioni della partecipazione al concorso, determinando, a suo avviso, una grave violazione di principi costituzionali.

Preannuncia pertanto un voto contrario.

Il senatore MAGNALBÒ manifesta perplessità circa la sussistenza dei presupposti costituzionali del decreto n. 112 che, dopo la discussione presso l'altro ramo del Parlamento, ha ormai un contenuto del tutto diverso dal testo originario. Residua, infatti, solo una normativa regolamentare, tra l'altro in una materia, quella delle professioni, che rientra nella legislazione concorrente e dunque spetta, per la normativa secondaria, alla competenza delle Regioni.

Preannuncia, quindi, un voto contrario sulla proposta di parere avanzata dal relatore, sottolineando l'incongruenza di un esame che non può prendere in considerazione le rilevanti modifiche introdotte dalla Camera

dei deputati, ma soprattutto quella che incide sulla disposizione che ne avrebbe giustificato l'urgenza, contraddicendola in modo evidente.

Il presidente PASTORE osserva che la verifica da parte della Commissione sulla sussistenza dei presupposti costituzionali è limitata al testo originario del decreto-legge per la ragione che le modifiche apportate dalle Camere in sede di conversione devono considerarsi rientranti nella produzione legislativa ordinaria, entrando in vigore con il perfezionamento della legge di conversione.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore, favorevole al riconoscimento dei presupposti costituzionali.

IN SEDE REFERENTE

- (132) PEDRINI e FILIPPELLI. Modifiche all'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di rieleggibilità del sindaco e del presidente della provincia
- (301) EUFEMI ed altri. Disposizioni in materia di eleggibilità alla carica di sindaco nei piccoli comuni
- (1109) CAVALLARO ed altri. Abrogazione dei commi 2 e 3 dell'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di limitazione dei mandati del sindaco e del presidente della provincia
- (1431) GUERZONI. Norme in materia di mandati dei sindaci e dei presidenti delle province
- (1434) MANZIONE. Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di rieleggibilità del sindaco e del presidente della provincia
- (1588) RIGONI ed altri. Modifiche all'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di limite per i mandati a sindaco e presidente della provincia
- (1716) STIFFONI ed altri. Modifiche all'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concernente l'abolizione dei limiti temporali per l'esercizio del mandato di sindaco e presidente della provincia

- e petizione n. 301 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio. Costituzione di un comitato ristretto)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 26 febbraio.

Il relatore FALCIER riferisce sulle audizioni delle associazioni degli enti locali, svolte in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari.

In particolare, l'Unione delle Province d'Italia, dopo aver ricordato che l'attuale normativa è compresa nella legge n. 81 del 1993, nel testo

unico dell'ordinamento degli enti locali e in una norma del 1999, che ha portato la durata dei mandati da quattro a cinque anni, ha espresso la propria opinione nel senso che la materia, anche dopo la modifica del Titolo V della Costituzione, suscita l'esigenza di una riflessione complessiva. Ha quindi manifestato la propria perplessità sul limite di mandati attualmente esistente, ricordando che tale vincolo era frutto del proposito di favorire il ricambio delle classi dirigenti locali e di una sperimentazione sulle regole sulla ineleggibilità che non ha, però, trovato applicazione per altre istituzioni. Inoltre, l'esigenza di arginare possibili derive plebiscitarie proprie del sistema di elezione diretta potrebbe trovare soluzione nell'ambito dell'autonomia statutaria e regolamentare degli enti, attraverso il rafforzamento delle garanzie dei Consigli e delle minoranze consiliari. Dal punto di vista funzionale, si ritiene che il limite dei mandati vincoli i cittadini, ai quali dovrebbe spettare il giudizio sull'operato degli amministratori e sia di ostacolo alla realizzazione dei programmi; la sua rimozione, quindi, non dovrebbe essere limitata ai piccoli comuni né a tre mandati. L'UPI, in conclusione, ritiene preferibile l'abolizione del limite dei mandati, eventualmente lasciando all'autonomia decisionale degli enti locali un'ampia autonomia.

L'Unione nazionale degli enti e delle comunità montane si è fatta interprete di una generalizzata istanza di eliminazione del vincolo alla rieleggibilità del sindaco, istanza proveniente in particolare dai comuni di minore dimensione demografica. In tali comuni, in particolare, è sempre più difficile e impegnativo svolgere le funzioni di sindaco, la carica diventa una sorta di missione e l'obbligo di rinuncia per legge e non per decisione popolare si risolve in un *deficit* di democrazia.

Il vincolo attualmente in vigore, proprio di una particolare stagione politica e istituzionale, ha contribuito alla formazione di una nuova leva di amministratori fortemente legittimati, e ha scongiurato nuovi fenomeni di notabilato locale, ma va ora superato. L'UNCEM, infine, ha sottolineato la sostanziale disparità di trattamento riservata ai sindaci e presidenti di provincia rispetto ad altre cariche elettive, auspicando, in conclusione, l'abolizione del divieto.

L'Associazione nazionale dei comuni italiani ha confermato la propria posizione, di ritenere necessario il superamento dei limiti dei mandati elettivi, che creano situazioni di iniquità, non rispettose della libertà dell'elettorato e lesive della sovranità popolare. L'ANCI ritiene opportuna, quindi, la rimozione, per tutti i comuni, dei vincoli di cui all'articolo 51 del decreto legislativo n. 267 del 2000, sottolineando, tuttavia, che una prima soluzione potrebbe riguardare i comuni di minore dimensione demografica.

Ricorda, quindi, che l'Associazione dei piccoli comuni d'Italia, ha svolto alcune considerazioni sull'argomento, proponendo l'eliminazione dell'attuale vincolo dei due mandati per i comuni inferiori a 5.000 abitanti.

Il relatore, infine, propone di proseguire l'esame dei disegni di legge in una sede informale, al fine di elaborare un testo unificato. La Commissione consente e il PRESIDENTE invita i Gruppi parlamentari a designare i rispettivi rappresentanti nel comitato ristretto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(1472) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifica all'articolo 27 della Costituzione concernente l'abolizione della pena di morte, approvato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionali d'iniziativa dei deputati Boato ed altri; Piscitello ed altri; Pisapia; Zanettin ed altri; Bertinotti ed altri; rinviato in Commissione dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del 25 febbraio 2003

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 24 giugno.

I senatori PETRINI, VILLONE e BOSCETTO, a nome dei rispettivi Gruppi parlamentari, preannunciano un voto favorevole a un mandato al relatore per l'approvazione del disegno di legge.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva quindi la proposta di conferire al relatore Maffioli il mandato a riferire all'Assemblea per l'approvazione, in prima deliberazione, del disegno di legge costituzionale in titolo e a richiedere l'autorizzazione per una relazione orale.

- (340) CADDEO ed altri. Modifica alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Democratici di sinistra-l'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento e dai Gruppi parlamentari di opposizione ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del Regolamento
- (363) ROLLANDIN ed altri. Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo
- (911) MULAS ed altri. Modificazioni alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, sull'elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo
- (1913) CONSIGLIO REGIONALE DEL MOLISE. Proposta di modifiche ed integrazioni alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, recante «Norme per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo»
- (1929) DATO. Proposta di modifiche ed integrazioni alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, recante norme per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo
- (2068) CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA. Modifica alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo (Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 24 giugno.

Il presidente PASTORE ricorda che a seguito della richiesta dei Gruppi dell'opposizione il disegno di legge n. 340 sarà presto discusso in Assemblea.

In qualità di presidente della Commissione e nell'impossibilità di concludere l'esame conferendo un mandato al relatore, egli proporrà all'Assemblea che la trattazione del disegno di legge prosegua in Commissione e riferirà sull'andamento dei lavori, dai quali è emersa l'esigenza di una revisione complessiva del sistema di elezione del Parlamento europeo, anche per assicurare un'adeguata rappresentanza a tutti i territori, in particolare alla Regione Sardegna, che risulta svantaggiata in favore della Regione Sicilia con la quale condivide una circoscrizione elettorale. D'altra parte, a suo giudizio, dovrebbe comunque essere salvaguardato il principio della rappresentatività del parlamentare europeo, prevedendo un certo equilibrio fra gli elettori e il numero di eletti, nonché il principio proporzionale.

Il senatore VILLONE osserva che delimitando con maggiore dettaglio l'ambito della rappresentanza territoriale si corre il rischio, fra l'altro, di alterare il corretto rapporto di rappresentanza fra le forze politiche, per cui egli dubita dell'opportunità di introdurre misure che garantiscano l'elezione di rappresentanti per territori anche molto piccoli.

Il senatore D'ONOFRIO sottolinea che l'evoluzione in senso federale dell'ordinamento repubblicano dovrebbe indurre ad assicurare a ciascuna Regione una rappresentanza nel Parlamento europeo. Per tale motivo, auspica che in Commissione si svolga comunque un esame approfondito del sistema per l'elezione del Parlamento europeo, anche in considerazione della evoluzione costituzionale dell'Unione. In quella sede egli ritiene che si debba considerare con favore la proposta, contenuta in alcuni dei disegni di legge in titolo, tendente a garantire che ciascuna Regione sia rappresentata almeno da un deputato europeo, riservando tutti gli altri seggi a un collegio unico nazionale, nel quale sarebbe pienamente dispiegato il sistema elettorale proporzionale.

Il senatore PETRINI ritiene opportuno procedere con particolare cautela in materia, sottolineando la necessità di salvaguardare il principio della proporzione fra elettori ed eletti, anche se si vuole assicurare una rappresentanza articolata degli enti territoriali: in proposito, ricorda che le Regioni italiane hanno situazioni demografiche molto disomogenee.

Il senatore VILLONE riconosce la necessità di trattare con prudenza la materia elettorale, dato che le elezioni per il Parlamento europeo sono ormai prossime, per cui si rischierebbe di alterare il confronto a pochi mesi dalla chiamata alle urne. Una revisione del sistema elettorale, a suo avviso, dovrebbe consentire di bilanciare la rappresentanza politica e quella territoriale, ma a tal fine non sarebbe adeguato il modello vigente, articolato per circoscrizioni: esso, peraltro, se alterato nel senso proposto

dal senatore D'Onofrio, rischia di pregiudicare il principio di proporzionalità a cui deve attenersi la legislazione per l'elezione del Parlamento europeo. Ben consapevole che la materia deve essere affrontata in modo organico, la sua parte politica, chiedendo la discussione in Assemblea del disegno di legge n. 340, ha inteso sottolinearne la rilevanza politica, anche nella prospettiva delle nuove scadenze europee.

Il relatore MALAN ricorda che la decisione del Consiglio europeo sul sistema di elezione del Parlamento stabilisce il principio di proporzionalità della rappresentanza, concedendo agli Stati di prevedere una articolazione al loro interno, a condizione di non inficiare in alcun modo la proporzionalità del sistema nel suo insieme.

Ciò premesso, appare difficile garantire un'adeguata rappresentanza ai territori minori anche se è evidente, a suo avviso, la necessità di un riequilibrio per evitare che determinati territori o circoscrizioni siano favorite dal sistema dei resti, a danno di altre parti del territorio.

Si conviene, infine, di affidare al Presidente l'incarico di riferire in Assemblea sul disegno di legge n. 340, indicato dai Gruppi parlamentari di opposizione, ai sensi dell'articolo 53, comma 3, penultimo periodo, del Regolamento, nei termini già esposti dallo stesso Presidente, escludendo, allo stato, una proposta di merito ma riservandosi una tempestiva ripresa dei lavori in Commissione, nel contesto dell'esame congiunto di tutti i disegni di legge in titolo.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(1073) SEMERARO. – Riconoscimento dell'interesse pubblico nazionale delle associazioni di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616

(1095) BERGAMO ed altri. – Riconoscimento dell'interesse pubblico nazionale delle associazioni di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616

(1465) MANCINO ed altri. – Riconoscimento dell'interesse pubblico nazionale in favore di talune associazioni di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 18 settembre 2002.

Il relatore FALCIER ricorda che sulla prima proposta di testo unificato, avanzata nel settembre 2002, non è stato possibile acquisire il consenso del Governo per cui egli ha elaborato un nuovo testo – allegato al resoconto della presente seduta – che propone all'attenzione della Commissione. In base all'articolo unico, le associazioni storiche esercitano nei confronti dei soggetti portatori di *handicap* le attività di informazione,

assistenza e tutela, con i poteri di rappresentanza e con le attribuzioni e prerogative garantite dalla legge n. 152 del 2001 che reca la disciplina degli enti di patronato. Alle altre associazioni, in base al comma 2, è riconosciuto l'esercizio delle stesse attività, qualora abbiano i requisiti previsti dall'articolo 2 della citata legge n. 152.

Il presidente PASTORE, quindi, propone di fissare per martedì 15 luglio alle ore 18, il termine per la presentazione di eventuali emendamenti, da riferire al nuovo testo unificato.

La Commissione consente.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(1606-14-B) Disposizioni per il riconoscimento della funzione sociale svolta dagli oratori e dagli enti che svolgono attività similari e per la valorizzazione del loro ruolo, approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa dei deputati Volontè ed altri e di un disegno di legge d'iniziativa dei senatori Eufemi ed altri e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati (Esame e rinvio)

Il relatore MAFFIOLI dà conto delle modifiche apportate dalla Camera dei deputati al testo a sua volta approvato dal Senato della Repubblica. L'articolo 2 è stato emendato nel senso di prevedere che il minor gettito ICI derivante ai comuni dall'assimilazione degli oratori alle pertinenze degli edifici di culto, è rimborsato dallo Stato, con modalità che saranno stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto col Ministro dell'interno. E' stato specificato, inoltre, all'articolo 4, che le Regioni a statuto speciale e le Province autonome provvedono alle finalità di cui al disegno di legge senza oneri a carico della finanza pubblica.

Conclude, auspicando l'approvazione definitiva del disegno di legge, eventualmente richiedendo alla Presidenza del Senato il trasferimento in sede deliberante.

Il sottosegretario Grazia SESTINI ricorda che in sede di discussione del disegno di legge presso la Camera dei deputati è emersa l'esigenza di dare copertura finanziaria al minore gettito che deriverebbe ai comuni a seguito dell'inclusione degli oratori fra le pertinenze degli edifici di culto, esenti ai fini ICI; una copertura che per il momento non può essere quantificata con certezza e che è stata indicata temporaneamente in 2,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2003.

A nome del Governo, auspica che il disegno di legge sia approvato definitivamente dal Senato.

Il senatore VILLONE preannuncia il consenso del suo Gruppo alla proposta di richiedere il trasferimento del disegno di legge in titolo in sede deliberante. Ribadisce, tuttavia, le riserve della sua parte politica sul contenuto del provvedimento.

Dopo che i senatori PETRINI e BOSCETTO hanno espresso per conto dei rispettivi Gruppi l'adesione alla proposta di richiedere il trasferimento del disegno di legge in sede deliberante, il presidente PASTORE si riserva di acquisire il parere dei rappresentanti degli altri Gruppi non presenti alla seduta e, successivamente, di inoltrare la richiesta alla presidenza del Senato, una volta acquisito il parere della Commissione bilancio. Propone, infine, che la presentazione di eventuali emendamenti sia fissato alle ore 13 di domani, giovedì 3 luglio.

La Commissione consente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,50.

NUOVO TESTO UNIFICATO PROPOSTO DAL RELATORE PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 1073, 1095 e 1465

Disposizioni sulle associazioni di tutela delle persone disabili

Art. 1.

- 1. L'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili (ANMIC), l'Associazione nazionale tra mutilati e invalidi del lavoro (ANMIL), l'Ente nazionale protezione e assistenza dei sordomuti (ENS), l'Unione italiana dei ciechi (UIC) e l'Unione nazionale mutilati per servizio, di cui all'articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, esercitano nei confronti dei soggetti portatori di *handicap* fisico, psichico e sensoriale, ciascuno per la specifica categoria di propria competenza, l'attività di informazione, di assistenza e di tutela, con i poteri di rappresentanza e con le attribuzioni e prerogative garantite dagli articoli 7, 8, 9, 10, 12, e 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152. Si applicano inoltre gli articoli 14, 15, 16,17 e 18 della stessa legge 30 marzo 2001, n. 152.
- 2. Le altre associazioni nazionali per la tutela di disabili fisici, psichici e sensoriali erette in enti morali a norma degli articoli 123 e seguenti del codice civile con decreto del Presidente della Repubblica, che hanno i requisiti di cui all'articolo 2 della legge 30 marzo 2001, n. 152, possono esercitare le attività di cui al comma 1 del presente articolo, nel rispetto degli adempimenti, degli obblighi e delle condizioni previsti dallo stesso comma nonché dall'articolo 2, comma 1, dall'articolo 3, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, dall'articolo 4 e dall'articolo 6, commi 1, 2 e 3, della stessa legge 30 marzo 2001, n. 152.

GIUSTIZIA (2^a)

MERCOLEDÌ 2 LUGLIO 2003

235^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente Antonino CARUSO indi del Vice Presidente ZANCAN

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Valentino.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE DELIBERANTE

- (78) Modifiche alle disposizioni di attuazione del codice civile in materia di condominio
- (528) Modifica dell'articolo 70 delle disposizioni di attuazione del codice civile (Discussione congiunta e rinvio)

Il presidente Antonino CARUSO, ricordato che la Presidenza del Senato ha disposto il trasferimento dei disegni di legge in titolo alla sede deliberante, propone di dare per acquisite le precedenti fasi procedurali, di procedere alla congiunzione dei due disegni di legge in titolo e di assumere quale testo base per il seguito dell'*iter* nella nuova sede il testo già approvato in sede referente il 6 maggio scorso, che viene pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna.

Conviene la Commissione.

Il relatore, senatore MUGNAI, propone quindi fissare quale termine per la presentazione di eventuali emendamenti martedì 8 luglio, alle ore 20.

La Commissione concorda e quindi il PRESIDENTE rinvia il seguito della discussione congiunta.

SULLE CONDIZIONI DI LAVORO NELL'AULA DELLA COMMISSIONE

Il senatore CENTARO sollecita l'intervento del Presidente al fine di garantire nell'aula nella quale si riunisce normalmente la Commissione giustizia condizioni di lavoro analoghe a quelle che i senatori stanno verificando oggi in un'Aula diversa dove, casualmente, la Commissione medesima si trova a svolgere la sua attività.

Il PRESIDENTE, dopo aver ricordato di avere ripetutamente sollecitato in tal senso i senatori questori, assicura comunque il suo interessamento.

IN SEDE REFERENTE

- (1296) Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e disposizioni in materia di organico della Corte di cassazione e di conferimento delle funzioni di legittimità
- (104) MARINO ed altri. Modifica alle circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari della corte d'appello di Genova e della corte d'appello di Firenze
- (279) PEDRIZZI ed altri. Istituzione in Latina di una sezione distaccata della corte di appello di Roma
- (280) PEDRIZZI. Istituzione del tribunale di Gaeta
- (344) BATTAFARANO ed altri. Istituzione delle corti d'appello di Sassari, Taranto e Bolzano
- (347) MARINI. Istituzione in Cosenza di una sezione distaccata della corte di appello di Catanzaro, di una sezione in funzione di corte d'assise di appello e di una sezione distaccata del tribunale amministrativo regionale della Calabria
- (382) VALDITARA. Istituzione di nuovo tribunale in Legnano
- (385) SEMERARO ed altri. Istituzione della corte d'appello di Taranto
- (454) GIULIANO. Istituzione del tribunale di Aversa
- (456) GIULIANO. Istituzione in Caserta degli uffici giudiziari della corte di appello, della corte di assise di appello e del tribunale per i minorenni
- (502) VIVIANI. Istituzione di una sede di corte d'appello, di una sede di corte di assise d'appello e di un tribunale dei minori a Verona
- (578) FASOLINO. Delega al Governo per l'istituzione del tribunale di Mercato San Severino.
- (740) CALDEROLI. Istituzione della corte d'appello di Lucca
- (752) VISERTA COSTANTINI. Istituzione in Pescara di una sezione distaccata della corte d'appello di L'Aquila
- (771) PASTORE ed altri. Istituzione in Pescara di una sezione distaccata della corte d'appello de L'Aquila
- (955) MARINI ed altri. Delega al Governo in materia di diversificazione dei ruoli nella magistratura

- (970) FILIPPELLI. Istituzione della corte di assise presso il tribunale di Crotone
- (1050) MARINI ed altri. Norme in materia di reclutamento e formazione dei magistrati e valutazione della professionalità
- (1051) FEDERICI ed altri. Istituzione della corte d'appello di Sassari
- (1226) FASSONE ed altri. Distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti
- (1258) COSSIGA. Delega al Governo in materia di giudici e pubblici ministeri: ruoli, funzioni, carriere
- (1259) COSSIGA. Delega al Governo per la istituzione della Scuola superiore delle professioni legali
- (1260) COSSIGA. Delega al Governo in materia di carriere dei giudici e dei pubblici ministeri, qualificazioni professionali dei magistrati, temporaneità degli uffici giudiziari direttivi nonchè di composizione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura
- (1261) COSSIGA. Delega al Governo in materia di adozione di un codice etico dei giudici e dei pubblici ministeri e relativa disciplina e incompatibilità
- (1279) IERVOLINO ed altri. Accorpamento delle citta'di Lauro, Domicella, Taurano, Marzano di Nola, Moschiano e Pago del Vallo di Lauro, nel circondario del tribunale di Nola
- (1300) CICCANTI. Modifica alla tabella A allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354, con riferimento alla sede dell'ufficio di sorveglianza per adulti di Macerata
- (1367) FASSONE ed altri. Norme in materia di funzioni dei magistrati e valutazioni di professionalità
- (1411) FASSONE. Delega al Governo per la revisione e la razionalizzazione delle sedi e degli uffici giudiziari
- (1426) CALVI ed altri.- Norme in materia di istituzione di un centro superiore di studi giuridici per la formazione professionale dei magistrati, in materia di tirocinio, di distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti, di funzioni di magistrati e valutazioni di professionalità e norme in materia di responsabilità disciplinare dei magistrati ordinari, di incompatibilità e di incarichi estranei ai compiti di ufficio e di temporaneità degli incarichi direttivi
- (1468) CIRAMI ed altri. Istituzione in Agrigento di una sezione distaccata della corte d'appello e della corte d'assise d'appello di Palermo
- (1493) Antonino CARUSO e PELLICINI. Delega al Governo per l'istituzione della corte d'appello di Busto Arsizio e del tribunale di Legnano e per la revisione dei distretti delle corti d'appello di Milano e Torino
- (1519) CALLEGARO. Accorpamento dei comuni di Aiello del Friuli, Aquileia, Campolongo al Torre, Cervignano del Friuli, Chiopris, Viscone, Fiumicello, Ruda, San Vito al Torre, Tapogliano, Terzo d'Aquileia, Villa Vicentina e Visco, nel circondario del tribunale di Gorizia
- (1555) CALDEROLI. Istituzione della corte d'appello di Novara
- (1632) CICCANTI. Modifica della Tabella A, allegata al decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, con riferimento ai tribunali di Ascoli Piceno e di Fermo
- (1536) ALBERTI CASELLATI ed altri.- Separazione delle carriere dei magistrati.
- (1668) CURTO.- Istituzione in Brindisi di una sezione distaccata della corte di appello e della corte di assise di appello di Lecce.

(1710) GUASTI. – Istituzione in Parma di una sezione distaccata della Corte d'appello di Bologna

(1731) CAVALLARO. -Istituzione del tribunale di Caserta

(1765) CUTRUFO e TOFANI. – Istituzione in Frosinone di una sezione distaccata della Corte di appello di Roma e della Corte di assise d'appello di Roma

(1843) MONTAGNINO ed altri. – Ampliamento del distretto della Corte d'appello di Caltanissetta

(2172) DETTORI. - Istituzione della Corte d'appello di Sassari

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo sospeso nella seduta del 26 giugno scorso.

Il presidente Antonino CARUSO avverte che si proseguirà nell'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3 del disegno di legge n. 1296 e dei subemendamenti ad essi relativi.

Il senatore DALLA CHIESA interviene per illustrare gli emendamenti di cui è primo firmatario, pur nella consapevolezza che i medesimi, in quanto, formulati con riferimento al testo dell'articolo 3 del disegno di legge n. 1296, risulteranno preclusi con l'approvazione dell'emendamento 3.1000 del Governo, interamente sostitutivo del citato articolo, e osservando come sia opportuno in ogni caso richiamare l'attenzione su alcune delle proposte emendative.

Con riferimento all'emendamento 3.4, identico all'emendamento 3.5, osserva innanzitutto come sia più coerente con le sue funzioni che la Scuola della magistratura sia istituita presso il Consiglio superiore della Magistratura e non presso la Corte di Cassazione. Ritiene poi non opportuno, per le attività della istituenda scuola, il riferimento «ai fini della progressione in carriera» – contenuto nell'ultimo capoverso dell'articolo 3, comma 1, lettera a) – trattandosi di una finalità che, in aggiunta alle altre, potrebbe dar luogo ad una commistione di compiti che invece dovrebbero essere tenuti distinti al fine di evitare conseguenze non prevedibili rispetto allo svolgimento della funzione primaria della scuola, quale è quella di organizzazione delle attività di tirocinio e di aggiornamento professionale dei magistrati.

Appare poi necessario prevedere una differente composizione del Comitato direttivo della scuola della magistratura, rispetto alla proposta contenuta nell'articolo 3, comma 1 lettera c) del disegno di legge n. 1296, rafforzando all'interno dello stesso la presenza dei magistrati e assicurando un maggior coinvolgimento del mondo accademico nell'ambito delle attività di programmazione dell'attività didattica.

Dà poi per illustrato l'emendamento 3.6.

Il senatore Dalla Chiesa non comprende inoltre per quale ragione si preveda all'articolo 3, comma 1, lettera b) del disegno di legge n. 1296 che la Scuola della magistratura possa utilizzare anche personale comandato da amministrazioni diverse dal Ministero della giustizia e conseguentemente raccomanda l'approvazione dell'emendamento 3.9 che elimina tale possibilità.

Con riferimento all'emendamento 3.26 che propone la soppressione della lettera e) del comma 1 dell'articolo 3, il senatore Dalla Chiesa osserva come non si comprenda la necessità di stabilire un limite massimo di due mesi per la durata dei corsi per i magistrati in quanto potrebbero venire in rilievo esigenze formative straordinarie occasionate da situazioni contingenti rispetto alle quali la previsione di un termine costituirebbe una rigidità non sorretta da sufficienti giustificazioni. Le richiamate considerazioni sono poi alla base della proposta di elevare a quattro mesi il termine massimo di durata dei corsi contenuta nell'emendamento 3.29.

La proposta di sopprimere la lettera f) del comma 1 dell'articolo 3 contenuta nell'emendamento 3.32 si giustifica per la considerazione che la materia della regolamentazione del diritto del magistrato partecipante ad un corso a fruire di un periodo di congedo, compatibilmente alle comprovate e motivate esigenze organizzative e funzionali degli uffici giudiziari, potrebbe trovare la propria regolamentazione al di fuori della legge nell'ambito del normale esercizio delle potestà organizzative degli uffici giudiziari.

Il senatore Dalla Chiesa, illustrando l'emendamento 3.35, volto alla soppressione della lettera g), del comma 1 dell'articolo 3, sottolinea di non condividere l'idea che il parere rilasciato al termine del corso, da inserire nel fascicolo personale del magistrato, contenga elementi di verifica attitudinale da utilizzare per le valutazioni concernenti la progressione in carriera.

Le linee ispiratrici delle proposte contenute negli emendamenti 3.41, 3.43, 3.44 – continua il senatore Dalla Chiesa – sono invece quelle della inopportunità di predeterminare sin d'ora e con legge limiti alla possibilità di nuove partecipazioni ai corsi di aggiornamento e più in generale di porre sul tema restrizioni e rigidità che potrebbero risultare eccessive. Si tratta infatti di aspetti che dovrebbero trovare adeguata risposta nell'ambito di valutazioni successive in quanto maggiormente in grado di assicurare una risposta adeguata alle nuove esigenze formative di volta in volta emergenti.

Il senatore Dalla Chiesa ritira infine gli emendamenti 3.14, 3.15, 3.21, 3.22, 3.23, 3.24, 3.25, 3.28, 3.30, 3.34, 3.37, 3.38, 3.39, e conclude invitando la Commissione a riservare una particolare attenzione alle proposte espresse dagli emendamenti 3.4 e 3.9 sopra illustrati.

Il presidente Antonino CARUSO avverte che gli emendamenti diversi da quelli illustrati nella seduta odierna dal senatore Dalla Chiesa, nonché tutti i subemendamenti relativi all'emendamento 3.1000, sono già stati pubblicati in allegato al resoconto della seduta notturna di mercoledì 25 giugno 2003 e al resoconto della seduta di giovedì 26 giugno 2003.

Il senatore FASSONE, recependo un suggerimento del relatore Luigi BOBBIO, modifica poi il subemendamento 3.1000/49 riformulandolo nel subemendamento 3.1000/49 (nuovo testo).

Il relatore Luigi BOBBIO esprime quindi parere contrario su tutti gli emendamenti e i subemendamenti riferiti all'articolo 3, fatta eccezione che per i subemendamenti 3.1000/800, 3.1000/49 (nuovo testo), 3.1000/57, 3.1000/58, 3.1000/59 (nuovo testo), 3.1000/72, 3.1000/78 (ad esclusione della parte soppressiva della lettera n)), 3.1000/79, 3.1000/81, 3.1000/83 e 3.1000/92, sui quali invece il parere è favorevole. Per quanto riguarda il subemendamento 3.1000/22, il parere è favorevole ove lo stesso sia riformulato nel senso di prevedere che del Comitato direttivo facciano parte il primo Presidente di cassazione e il Procuratore generale presso la stessa, con facoltà di delega delle relative funzioni. Esprime altresì parere favorevole sugli emendamenti 3.1000, 3.1 e 3.31.

Propone infine il temporaneo accantonamento dei subemendamenti 3.1000/7, 3.1000/76, 3.1000/15(nuovo testo) e 3.1000/16 (nuovo testo).

Il sottosegretario di Stato VALENTINO concorda con il relatore.

Il PRESIDENTE dispone l'accantonamento dei subemendamenti 3.1000/7, 3.1000/15 (nuovo testo), 3.1000/16 (nuovo testo), e 3.1000/76.

Posti separatamente ai voti sono respinti i subemendamenti 3.1000/3, 3.1000/4, 3.1000/5, di contenuto identico al subemendamento 3.1000/6, 3.1000/8 e 3.1000/9.

Posto ai voti è approvato il subemendamento 3.1000/800.

Posti separatamente ai voti sono respinti i subemendamenti 3.1000/10, 3.1000/11, 3.1000/12 e 3.1000/13.

Il presidente Antonino CARUSO pone ai voti la prima parte del subemendamento 3.1000/17 fino alle parole «quattro anni». La prima parte del subemendamento è quindi respinta. Risultano conseguentemente preclusi la restante parte del subemendamento, nonché il subemendamento 3.1000/18.

Il PRESIDENTE pone poi ai voti la prima parte del subemendamento 3.1000/19 fino alle parole «un magistrato che eserciti funzioni giudicanti di legittimità». La prima parte del subemendamento è quindi respinta e risultano conseguentemente preclusi la restante parte del subemendamento, nonché i subemendamenti 3.1000/20 e 3.1000/21.

Il relatore Luigi BOBBIO invita i presentatori del subemendamento 3.1000/22 a riformularlo nei termini da lui suggeriti in sede di espressione del parere.

Il senatore FASSONE dichiara di non condividere la riformulazione proposta dal relatore Luigi Bobbio per il subemendamento 3.1000/22, ritenendo che la stessa rafforzi eccessivamente il ruolo dei vertici della Cassazione nell'ambito dell'istituenda Scuola della magistratura.

Il senatore CENTARO ritiene invece che la riformulazione proposta dal relatore per l'emendamento 3.1000/22 corrisponda all'esigenza di assicurare una composizione di elevato profilo al Comitato direttivo della istituendo Scuola, mentre la previsione della possibilità della delega assicura a tale soluzione la flessibilità indispensabile per evitare che essa possa risultare, sul piano pratico, di scarsa funzionalità.

Il presidente Antonino CARUSO rinvia infine il seguito dell'esame congiunto.

La seduta termina alle ore 16,40.

236^a Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente Antonino CARUSO

indi del Vice Presidente ZANCAN

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Valentino.

La seduta inizia alle ore 21,15.

IN SEDE REFERENTE

(2354) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 maggio 2003, n.112, recante modifiche urgenti alla disciplina degli esami di abilitazione alla professione forense, approvato dalla Camera dei deputati (Esame e rinvio)

Il presidente Antonino CARUSO dà lettura dei pareri pervenuti.

Il relatore CALLEGARO osserva come la disciplina dell'accesso alla professione forense contenuta nel Regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37 debba essere ormai rivista in considerazione dei notevoli cambiamenti

che hanno interessato l'avvocatura dal 1934 ad oggi. È questo un problema reale che andrebbe affrontato regolando anzitutto la pratica forense per garantire che la stessa sia effettiva ed utile non solo per il praticante ma anche per il *dominus*. Si potrebbe in proposito realizzare il superamento dell'attuale disciplina del patrocinio che appare insufficiente ad assicurare un effettivo interesse del *dominus* alla formazione del praticante, consentendo ad esempio al praticante, dopo un certo periodo di praticantato, di sostituire l'avvocato presso il quale fa pratica nella sua attività processuale.

Il tema affrontato dal disegno di legge in titolo si inserisce nel più ampio contesto della riforma delle professioni, ma rispetto ad essa mira ad affrontare un problema peculiare dell'accesso alla professione forense, quello del cosiddetto turismo forense, che da molti anni interessa l'accesso alla professione: ossia il fenomeno della migrazione di molti praticanti verso sedi d'esame ritenute più facili, in particolare nel sud del Paese. Ed in effetti si nota come non vi sia omogeneità dei dati espressi dalle diverse sedi d'esame, risultando a dir poco anomalo che talune corti d'appello, ad esempio Catanzaro, esprimano percentuali altissime di idonei, in certi casi fino al 95 per cento dei candidati, ed in altre sedi invece non si riesca a raggiungere una percentuale ricompresa fra il 10 e il 15 per cento degli aspiranti. È necessario quindi assicurare omogeneità nelle valutazioni dei candidati e trasparenza nelle procedure d'esame che non sono sufficientemente garantite dalla vigente disciplina.

Il relatore Callegaro ripercorre quindi le linee dell'intervento del Governo, espresse nel decreto legge 21 maggio 2003, n. 112, e si sofferma analiticamente sulle modifiche apportate dalla Camera dei deputati che appaiono a suo avviso notevoli ed importanti, pur lasciando inalterati gli obiettivi del provvedimento che sono quelli di affrontare il fenomeno sopra ricordato assicurando omogeneità nelle valutazioni e trasparenza nelle procedure d'esame.

Osserva quindi come la Camera dei deputati ha ritenuto in maniera corretta ed equa di modificare le disposizioni del decreto-legge preferendo far svolgere nella stessa sede le prove scritte e quelle orali, cercando di assicurare la necessaria omogeneità delle valutazioni attraverso la previsione di una commissione nazionale, tenuta a fissare i criteri di valutazione che sono specificatamente elencati al comma 9 dell'articolo 1-bis, e di sottocommissioni d'esame presso le corti d'appello, e regolandone altresì la composizione. È venuto altresì meno opportunamente, in quanto contrasta con ciò che avviene normalmente nell'esercizio della professione, il divieto per i candidati di utilizzare i codici commentati con la giurisprudenza; inoltre il diritto comunitario è stato indicato come materia d'esame aggiuntiva e non più sostitutiva del diritto ecclesiastico.

Molto importante è poi la modifica, introdotta all'articolo 6-*ter*, che dichiara non applicabili numerose disposizioni del provvedimento governativo in esame alla prima sessione d'esame successiva alla data di entrata in vigore del decreto, rispetto alla quale si è posto il problema se il decreto legge possa dirsi ancora sorretto dai presupposti di necessità ed ur-

genza che ne legittimano la emanazione. Al riguardo il relatore Callegaro osserva come, da un lato, tale differimento sia corretto alla luce della inopportunità di modificare, per così dire in corsa, le regole di un esame ormai imminente e, dall'altro, come sia necessario ed urgente intervenire sin d'ora sul fenomeno del cosiddetto turismo forense, pur auspicando che tutta la materia dell'accesso alle professioni sia riordinata nel più generale contesto della riforma delle professioni.

Aperta la discussione generale seguono brevi interventi del senatore CALVI – il quale contesta l'affermazione del relatore per cui in certe sedi del sud Italia gli esami sarebbero più facili – del presidente Antonino CARUSO e del senatore BUCCIERO il quale, con riferimento alle incompatibilità indicate al secondo comma dell'articolo 6-ter, invita a considerare anche i componenti del Consiglio nazionale forense.

Interviene il senatore ZANCAN il quale, dopo aver premesso la personale contrarietà rispetto ad un'ipotetica disciplina che faccia degli avvocati un ordine professionale chiuso ed aver manifestato favore per una selezione severa degli aspiranti, osserva come il disegno di legge in titolo non sia condivisibile per molti aspetti, presentando poche novità apprezzabili.

Ricorda poi che da sempre il problema si è incentrato sulla individuazione della sede competente a rilasciare il certificato di compiuta pratica e con essa quella d'esame, alla prima correlata, e come dall'iniziale rigido criterio del luogo di inizio pratica si sia giunti a preferire la sede presso cui si è svolta la pratica nell'ultimo semestre, da cui poi origina il ricordato fenomeno del turismo forense che va estirpato.

La soluzione espressa nel testo all'esame, ossia quella di considerare come sede d'esame e di rilascio del certificato quella in cui il praticante ha svolto la maggior parte della pratica, costituisce, da questo punto di vista, una soluzione tampone poiché non affronta il vero problema che è quello di assicurare una pratica effettiva.

Il vero nodo – continua il senatore Zancan – risiede peraltro nella completa erroneità del meccanismo delineato nel disegno di legge in titolo, riferendosi in particolare all'articolazione delle commissioni d'esame, in quanto la previsione di una commissione centrale chiamata a dettare criteri per la valutazione alle sottocommissioni è idonea a generare prevedibili contrasti che appaiono non commendevoli. Rinviene poi un' altra incongruenza nel fatto che nel sistema delineato le due prove d'esame, quella scritta e quella orale, non sono valutate dalla medesima sottocommissione così come invece oggi avviene.

Tale aspetto ed il fatto che la sottocommissione che vigila sul regolare svolgimento delle prove non sarà la stessa chiamata a correggere gli elaborati potrebbero determinare distorsioni e contrasti.

Esprime inoltre perplessità – in particolare – sulla previsione di cui all'articolo 1-bis, comma 9, lettera e) che, con riferimento ai criteri di valutazione che la commissione centrale è tenuta a comunicare, indica, rela-

tivamente all'atto giudiziario, «la dimostrazione delle tecniche di persuasione», interrogandosi se ciò possa ritenersi corretto ed opportuno.

Conclude osservando come non sia accettabile la determinazione di differire di un anno l'applicazione delle principali disposizioni del provvedimento in esame in quanto ciò incide sull'esistenza dei requisiti costituzionali di necessità e di urgenza che, a questo punto, dovrebbero ritenersi non più sussistenti e fa del decreto in esame una sorta di prova tecnica generale in contrasto con la sua funzione.

Il relatore CALLEGARO replicando alle osservazioni del senatore Zancan, sottolinea come il sistema delle sottocommissioni, delineato nel disegno di legge, riproduce nella sostanza su scala nazionale quello che già oggi avviene nelle sedi di corte d'appello che hanno un gran numero di candidati in cui si procede alla creazioni di più sottocommissioni.

Il presidente Antonino CARUSO, pur sottolineando l'importanza di assicurare una selezione severa degli aspiranti avvocati in considerazione della rilevanza della funzione che gli stessi saranno chiamati a svolgere, invita la Commissione a considerare il fatto che si sta parlando comunque di una libera professione rispetto alla quale un ruolo importante è svolto, per così dire, dal mercato ossia, in altri termini, dall'esercizio effettivo della professione e dalla «concorrenza» con i colleghi. Il problema che il sistema attuale in tale ottica presenta è che gli aspiranti avvocati sono valutati dagli stessi professionisti che dopo il superamento dell'esame saranno i futuri «concorrenti». Invita quindi gli avvocati a riflettere attentamente su tali aspetti ed in particolare sul fatto che in tale contesto non possano non costituire una anomalia le altissime percentuali di non ammessi che hanno contraddistinto e tuttora contraddistinguono alcune sedi, considerando che si tratta pur sempre di candidati laureati, talora brillantemente. Ricorda, di contro, come questo Parlamento si sia più volte espresso in difesa degli ordini professionali, ad esempio, contro la tendenza espressa dal diritto comunitario di restrizione degli ordini professionali esistenti, ma osserva che è anche necessario intervenire sulla materia in questione trattandosi di un problema esistente.

Può anche darsi – continua il presidente Antonino Caruso – che il ministro Castelli non abbia affrontato in modo compiuto e con soluzioni pienamente adeguate il problema, ma è pur vero che ha fatto propria una proposta espressa dalla stessa categoria interessata. Non può costituire invece un rimedio la proposta, avanzata in altre sedi, di introdurre il numero chiuso alla facoltà di giurisprudenza, trattandosi di discipline di carattere generalista, ma riconosce fondato il problema di regolamentare l'accesso alla professione in quanto è legittimo l'interesse degli avvocati a tutelare una professione che diventa sempre meno remunerativa.

Ricorda come una soluzione adeguata sotto quest'ultimo profilo sarebbe potuta essere, tra l'altro, quella di affidare ad avvocati e commercialisti piuttosto che ai notai – che, sottolinea, costituiscono un ristretto numero di professionisti già ampiamente tutelati sotto il profilo economico e

professionale – le espropriazioni immobiliari, non comprendendosi come i primi possano adeguatamente curare la liquidazione di grandi aziende nella veste di curatori fallimentari loro consentita e non invece quella di un singolo immobile.

Conclude osservando come gli interventi operati dalla Camera dei deputati suggeriscano un approccio diverso nei confronti del disegno di legge in esame e sottolineando come in conseguenza di quanto si è determinato non venga più in rilievo la necessità di sostenere la posizione politica espressa dal Governo o comunque di decidere in ordine alla stessa. Si tratta piuttosto di una occasione da cogliere, come se si trattasse di un normale disegno di legge posto all'attenzione della Commissione e non già della conversione di un decreto legge, per un approfondimento necessario sul tema.

Il senatore CALVI sottolinea come il decreto-legge in conversione intervenga su un problema reale da anni oggetto di discussione all'interno dell'avvocatura. Pur dovendosi riconoscere, pertanto, che il Ministro della giustizia assumendo l'iniziativa che ha portato all'emanazione del decreto-legge medesimo ha affrontato una questione effettiva, non può, però, non rilevarsi come il tema della sede in cui si svolgono gli esami di abilitazione all'esercizio della professione forense e le modalità degli stessi abbiano, a suo avviso, una rilevanza assolutamente marginale di fronte ad una crisi dell'avvocatura che è di portata ben più ampia e che si sostanzia innanzitutto in una crisi di formazione. In Italia è infatti necessario avere consapevolezza di come l'università non sia in grado oggi di svolgere adeguatamente una funzione di concreta preparazione all'esercizio dell'attività professionale. D'altro canto, neppure la pratica riesce a fornire un adeguato correttivo su questo versante.

Accanto alle carenze che attengono specificamente alla fase formativa, l'altro profilo problematico di rilievo centrale è rappresentato dall'assenza di un adeguato controllo deontologico. Da questo punto di vista deve ritenersi insufficiente il ruolo svolto dagli ordini professionali e indispensabile un intervento incisivo al riguardo.

Conclusivamente l'oratore, pur ribadendo ancora una volta che la problematica sottesa al decreto-legge in conversione è senza dubbio una problematica reale, richiama con forza l'attenzione sul pericolo che il provvedimento d'urgenza in titolo possa, dando l'impressione che qualcosa comunque si è fatto, sortire un effetto dilatorio e controproducente rispetto all'adozione di misure più incisive e più organiche che, per le ragioni esposte, appaiono invece assolutamente indispensabili.

Il senatore CENTARO, nel condividere le considerazioni svolte dal presidente Antonino Caruso, sottolinea come il decreto-legge in conversione rappresenti, nei fatti,una vera e propria sconfitta per l'avvocatura che non è stata capace di elaborare al proprio interno una riforma dei meccanismi di selezione per l'accesso alla stessa in grado di porre rimedio alle storture che, ormai da molto tempo, la prassi ha evidenziato. In questa

prospettiva il provvedimento d'urgenza in esame certo non può considerarsi una soluzione definitiva – anche se il meccanismo che fa perno sull'attribuzione, ad una commissione avente sede presso una diversa corte d'appello, della correzione degli scritti che hanno avuto luogo presso un'altra corte d'appello potrebbe rappresentare, forse, un utile correttivo – ma c'è da augurarsi che esso comunque rappresenti un motivo per un'ulteriore e approfondita riflessione all'interno dell'avvocatura e il punto di partenza per arrivare in futuro ad un intervento più incisivo ed organico sulla materia in questione.

Prende quindi la parola il senatore BUCCIERO il quale giudica necessario innanzitutto richiamare con forza l'attenzione sulla estrema gravità della situazione in cui versa l'avvocatura italiana. Al riguardo, ricorda anche alcuni specifici episodi sintomatici di uno stato di cose nel quale troppo spesso l'avvocatura non riesce ad esprimere un adeguato livello di preparazione professionale ed in cui non sussistono meccanismi idonei in grado da indurre gli ordini ad effettuare scelte coerenti con la finalità di assicurare un livello qualitativamente elevato all'avvocatura medesima.

È innegabile pertanto la necessità di interventi incisivi volti a porre rimedio ad una situazione inaccettabile e, certamente, da questo punto di vista, le misure contenute nel disegno di legge in titolo rappresentano, di fatto, una «soluzione tampone». Allo stato non vi sono però alternative diverse da quella di accontentarsi di questa soluzione, ma in prospettiva ciò di cui vi è bisogno è che, dopo l'approvazione della legge quadro sulle professioni sulla quale proprio in questi mesi sta lavorando la Commissione, si ponga finalmente mano ad una riforma dell'ordinamento della professione forense che dovrà essere incentrata, tra l'altro, su una valorizzazione effettiva del ruolo formativo della pratica e sulla elaborazione di meccanismi che valgano ad assicurare controlli più efficaci sul versante del rispetto della deontologia professionale.

La Commissione conviene quindi di fissare a martedì 8 luglio 2003, alle ore 13, il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge di conversione del decreto-legge in titolo.

Il presidente ZANCAN rinvia infine il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 22,45.

TESTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE IN SEDE REFERENTE PER IL DISEGNO DI LEGGE N. 78

Art. 1.

1. All'articolo 70 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, le parole: «lire cento» sono sostituite dalle seguenti: «cinquanta euro».

Art. 1-*bis*.

1. All'articolo 70 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «La sanzione può essere aumentata fino al triplo in caso di infrazione ripetuta nonostante i richiami».

Art. 2.

1. All'articolo 70 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«La somma di cui al primo comma può essere rivalutata dall'amministratore del condominio secondo l'indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale, determinato dall'Istituto nazionale di statistica, su base annua, senza necessità di delibera assembleare o modifica del regolamento».

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1296

Art. 3.

3.1000/49 (nuovo testo)

FASSONE, CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, MARITATI, ZANCAN

All'articolo 3, comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) prevedere che i compiti della scuola consistano nel curare l'aggiornamento professionale permanente dei magistrati durante l'esercizio delle funzioni giudiziarie, sotto l'aspetto tecnico-giuridico, operativo e deontologico, nonché nell'organizzare e gestire il tirocinio degli uditori giudiziari;».

3.4

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 1:

nella lettera *a)* sostituire le parole «la Corte di Cassazione» con le parole «il Consiglio superiore della Magistratura»; dopo le parole «delle attività di» aggiungere le parole «preparazione ai concorsi per uditore giudiziario, di»; sopprimere le parole «anche ai fini della progressione in carriera»;

nella lettera b) dopo la parola «personale» aggiungere l'altra «amministrativo»;

Sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) prevedere che la scuola della magistratura sia diretta da un comitato direttivo composto da quattro magistrati della Corte di Cassazione e della Procura generale presso la stessa designati dal primo presidente, da tre avvocati con almeno venti anni di esercizio professionale designati dal Consiglio nazionale forense e da quattro magistrati con almeno venti anni di servizio, nell'ambito di tutti i quali è eletto il presidente che designa il vice presidente; prevedere che il comitato direttivo duri in carica quattro anni e che, per tale periodo i componenti magistrati siano posti fuori dal ruolo organico della magistratura»;

nella lettera *d*) dopo le parole «attivita didattica» aggiungere le parole «, disposta sulla base degli obiettivi indicati dal Consiglio Superiore della Magistratura e sopprimere le parole «del Consiglio superiore della Magistratura».

3.6

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI

Al comma 1, lettera a) sopprimere le parole: «anche ai fini della progressione in carriera».

3.9

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 1, lettera b), sopprimere il seguente periodo: «ovvero comandato da alte amministrazioni con risorse finanziarie a carico del bilancio dello stesso Ministero;».

3.14

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «, e da tre componenti,» con le seguenti: «, e da due componenti».

3.15

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «avvocati con non meno di venti anni di esercizio della professione, e».

3.19

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: «del Consiglio nazionale forense».

3.22

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: «del Ministro della giustizia».

3.23

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: «dei consigli giudiziari».

3.24

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 1, lettera d), *sopprimere le parole*: «del Consiglio direttivo della Corte di cassazione».

3.25

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: «e di quelle dei componenti del Consiglio universitario nazionale esperti in materie giuridiche;».

3.26

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 1, lettera e), sostituire la parola: «annuale» con la se-guente: «semestrale».

3.29

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «due mesi» con le se-guenti: «quattro mesi».

3.30

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole: «formulando i criteri generali per la partecipazione ad essi da parte degli interessati».

3.32

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

3.34

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 1, lettera f), sopprimere le seguenti parole: «compatibilmente alle comprovate e motivate esigenze organizzative e funzionali degli uffici giudiziari, ed».

3.35

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 1, lettera g), sopprimere le seguenti parole: «al fine di costituire elemento per le valutazioni operate dal Consiglio superiore della magistratura concernenti la progressione in carriera dei magistrati, nonché i tramutamenti ed i conferimenti di incarichi direttivi e semi-direttivi;».

3.38

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 1, lettera g), sopprimere le seguenti parole: «nonché i tramutamenti ed i conferimenti di incarichi direttivi e semi-direttivi;».

3.39

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 1, lettera g), sopprimere le seguenti parole: «ed i conferimenti di incarichi direttivi e semi-direttivi».

3.41

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 1, sopprimere la lettera h).

3.43

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 1, lettera h), sopprimere le parole: «trascorsi almeno tre anni».

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 1, lettera h), sostituire la parola «tre» con la seguente: «due».

3.45

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 1, sopprimere la lettera i).

3.47

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 1, lettera i), sostituire le parole: «abbia validità per un periodo non superiore ai sei anni» con le seguenti: «non abbia termine di validità».

3.48

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 1, lettera i), sostituire la parola: «sei» con la seguente: «dieci».

3.49

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 1, lettera i), sostituire la parola: «sei» con la seguente: «tre».

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3a)

MERCOLEDÌ 2 LUGLIO 2003

124^a Seduta

Presidenza del Presidente PROVERA

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Margherita Boniver.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale concernente interventi per l'esercizio finanziario 2003 destinati all'acquisto, alla ristrutturazione e alla costruzione di immobili da adibire a sedi di rappresentanze diplomatiche e di uffici consolari, nonché di alloggi per il personale (n. 233)

(Parere al Ministro degli affari esteri, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 1998, n. 477. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 18 giugno scorso.

Nessuno chiedendo di intervenire, il presidente relatore PROVERA dà lettura del seguente schema di parere:

«La Commissione, esaminato lo schema di decreto ministeriale in titolo,

esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

appare certamente apprezzabile la scelta del Ministero di fornire, con la relazione illustrativa, una documentazione più analitica delle spese e dei progetti di ristrutturazione, che consente finalmente di valutare in dettaglio le singole voci di impiego e le motivazioni sottese alle singole operazioni;

non si possono però non ribadire le considerazioni svolte lo scorso anno in occasione dell'esame del precedente schema di decreto circa l'esigenza di una puntuale verifica della possibilità di dar luogo all'applicazione della legge n. 109 del 1994, che regola la disciplina degli appalti di opere, servizi e forniture (la c.d. legge Merloni), anche in relazione all'attività contrattuale posta in essere all'estero in vista della ristrutturazione e manutenzione degli immobili delle rappresentanze diplomatiche. Ciò, in funzione di una più adeguata trasparenza – attraverso il ricorso più generale possibile al metodo delle gare di appalto – e di una maggiore aderenza al metodo della programmazione delle spese;

appare inoltre necessario intervenire, anche attraverso appropriate misure di razionalizzazione del patrimonio immobiliare, per assicurare alle Regioni, nell'ambito delle rappresentanze diplomatiche, la possibilità di avvalersi di spazi e servizi idonei ad assicurare l'espletamento delle importanti funzioni ad esse attribuite nel campo delle relazioni internazionali dopo la riforma del titolo V della Costituzione;

per ciò che attiene alle situazioni locali, appare urgente promuovere un programma di riorganizzazione funzionale delle diverse strutture diplomatiche e di rappresentanza presenti a New York, eventualmente attraverso la costruzione di un unico complesso immobiliare nel quale raggruppare le diverse attività, procedendo se del caso alla vendita degli immobili in proprietà (in proposito, sarebbe opportuno che il Governo presentasse al Parlamento quanto prima il programma in questione);

andrebbe infine promossa con la massima priorità l'apertura nella Repubblica di Moldova di una Rappresentanza diplomatica, o quanto meno di un Consolato generale».

Nella discussione sullo schema di parere testé letto dal presidente relatore, interviene quindi il senatore BUDIN, richiamando l'attenzione della Commissione sull'ingente importo della spesa per l'acquisto dell'immobile sede della rappresentanza permanente presso le organizzazioni internazionali a Ginevra; sottolinea in particolar modo come siano previsti ben 11 milioni di euro per l'acquisto della Residenza del Rappresentante permanente dell'Italia presso le Organizzazioni internazionali che hanno sede nella stessa città svizzera.

Il sottosegretario Margherita BONIVER rileva come due siano le cause alla base di una tale previsione di spesa: l'una è da rinvenirsi nell'elevato livello dei prezzi dei beni immobili in Svizzera; l'altra risiede nel
fatto che lo splendido edificio, Villa Tournay, che si intende acquistare è
posto in vendita dalla fondazione proprietaria ad un prezzo certamente alto
ma da ritenersi, comunque, assai conveniente, anche dovendosi considerare che nel caso in cui l'acquisto non si perfezioni, sarebbe necessario
lasciare l'immobile, a causa della scadenza del contratto di locazione.

Si passa alla votazione del mandato al relatore.

Il senatore DANIELI nel dichiarare il proprio voto favorevole, manifesta apprezzamento per il fatto che, dopo molti anni, si avrà l'opportunità di aprire nuove sedi rilevanti collocandole in un contesto ambientale finalmente consono al prestigio che esse devono garantire.

Si dichiara poi particolarmente soddisfatto dell'accoglimento della proposta da lui fatta pervenire al relatore di inserire nel parere un chiaro e puntuale invito ad aprire una sede diplomatica italiana in Moldova, tenuto conto che, in quel Paese le più importanti nazioni europee hanno già da tempo aperto proprie sedi diplomatiche. Inoltre, rilevando come nella Repubblica di Moldova si siano aperti scenari assai favorevoli per iniziative imprenditoriali, ricorda come fino ad ora per ottenere un visto d'ingresso in Italia i cittadini moldavi siano corretti a recarsi presso gli uffici consolari italiani in Romania, con le immaginabili ricadute sulla fluidità dei rapporti tra l'Italia e la Repubblica di Moldova. Dichiarando, inoltre, il proprio favore per iniziative volte a razionalizzare l'impiego degli immobili adibiti a sede di rappresentanza dell'Italia a New York (Rappresentanza permanente presso l'ONU, Istituto italiano di cultura, ICE, ed altre) auspica che si dia seguito in un prossimo futuro al progetto di una «Torre Italia» che possa accogliere l'insieme degli uffici e delle strutture in questione. Esprime, infine, un forte dissenso sull'elevato ammontare della spesa prevista per l'acquisto dell'immobile.

Il senatore BUDIN, nel dichiarare il proprio voto favorevole al testo proposto dal presidente Provera, conviene con quanto espresso dal senatore Danieli sull'opportunità di aprire una sede diplomatica in Moldova, pur ricordando come con il parere che si è chiamati ad esprimere nella seduta odierna, si tratti di adottare scelte di carattere strettamente logistico e non propriamente diplomatico.

Il senatore SERVELLO si dichiara contrario all'impiego di una somma che ritiene esorbitante per l'acquisto dell'immobile adibito alla Residenza del Rappresentante permanente dell'Italia a Ginevra. Preannuncia il proprio voto contrario su uno schema di parere che non preveda una chiara formula di dissenso verso una previsione di spesa che, specialmente in un periodo di scarsità di risorse finanziarie, rischia di stridere con la contrazione delle spese decise in ambiti ben più rilevanti per gli interessi dei cittadini.

Anche il senatore Calogero SODANO manifesta forti riserve sulla scelta di prevedere l'assunzione di rilevantissimi oneri finanziari per l'acquisto dell'immobile adibito alla Residenza del Rappresentante dell'Italia a Ginevra; annuncia quindi il proprio voto contrario su un parere che non formuli con chiarezza un'osservazione critica sulla previsione di spesa di 11 milioni di euro per l'acquisto non già di una Sede diplomatica, ma di una Residenza.

Il presidente relatore PROVERA modifica lo schema di parere da lui precedentemente illustrato inserendovi una ulteriore osservazione del seguente tenore:

«è necessario poi, con riferimento all'ipotizzato acquisto della sede della Residenza del Rappresentante permanente dell'Italia presso le Organizzazioni internazionali a Ginevra, verificare attentamente se sia davvero giustificato un impegno economico tanto massiccio come quello programmato alla stregua dello schema di parere in esame, pari a 11 milioni di euro, e comunque vagliare la congruità del prezzo previsto».

La proposta di parere del relatore, come integrata, è quindi posta ai voti ed approvata.

IN SEDE REFERENTE

(1842) Ratifica ed esecuzione dei Protocolli di attuazione della Convenzione internazionale per la protezione delle Alpi, con annessi, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991, approvato dalla Camera dei deputati

(1157) Ratifica ed esecuzione dei Protocolli alla Convenzione per la protezione delle Alpi, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 27 marzo scorso.

Prende la parola il presidente relatore PROVERA il quale passa ad illustrare l'emendamento 1.1, volto a sopprimere la lettera *i*) nel testo dell'articolo 1 del disegno di legge.

In proposito, rileva innanzitutto, che la sottoscrizione dei Protocolli è avvenuta precedentemente all'approvazione della riforma del titolo V della Costituzione che ha determinato una modifica delle competenze delle regioni e delle autonomie locali. Da ciò deriva la necessità di approfondire attentamente l'impatto sulle regioni e degli enti locali derivante dall'attuazione dei Protocolli. Venendo più precisamente al contenuto dell'emendamento 1.1, osserva che la questione più problematica inerisce all'articolo 11 del Protocollo trasporti, in base al quale si prevede che le parti contraenti si astengano dalla costruzione di nuove strade di grande comunicazione per il trasporto transalpino. Pur rilevando che queste disposizioni vanno lette in combinato disposto con quelle contenute nell'articolo 8 comma 2 del Protocollo, in base al quale non risulterebbe pregiudicato il diritto di procedere alla costruzione di infrastrutture di trasporti in determinati casi, ritiene che vi sia il rischio di porre in dubbio la realizzazione delle infrastrutture previste dalla delibera CIPE n. 121 del 2001. Inoltre prospetta l'eventualità che anche in futuro questo vincolo pregiudichi le vie di sbocco della produzione nord italiana verso i mercati europei.

Ricorda, inoltre, che sia nell'ambito dei lavori della Camera dei deputati, sia da alcune dichiarazioni del sottosegretario Martinat, il Protocollo trasporti risulta essere un'ulteriore fonte di limitazione al trasporto su strada; quest'ultimo, tra l'altro, attraversa già una fase di difficoltà dovuta a regolamentazioni restrittive in materia di trafori e valichi alpini. Per queste ragioni, la soppressione del riferimento, nell'ambito del presente disegno di legge di ratifica, al Protocollo trasporti può risultare la soluzione più idonea ad evitare che il settore dei trasporti segni in un prossimo futuro preoccupanti battute di arresto.

Preannuncia, inoltre, la presentazione in Assemblea di un ordine del giorno volto ad impegnare il Governo ad un'interpretazione degli obblighi derivanti dai Protocolli che sia rispettosa delle nuove competenze legislative e amministrative regionali previste dal nuovo titolo V della Costituzione ed a promuovere la concertazione con gli enti locali per l'attuazione delle politiche connesse alla disciplina contenuta nei Protocolli della Convenzione.

Interviene il senatore PELLICINI, richiamando l'attenzione della Commissione su un interessante e approfondito articolo riguardante il piano di trasporti su gomma e ferrovia all'esame del Consiglio europeo apparso pochi giorni fa sul Corriere della Sera. Si tratta di una sorta di quadro generale delle vie di trasporto che comprendono tra l'altro la cosiddetta Genova-Rotterdam e il progetto di Alta velocità Napoli-Torino-Lione, progetti entrambi deliberati. Rileva, comunque l'opportunità di procedere ad ulteriori approfondimenti prima dell'approvazione del disegno di legge. Si rischia, infatti, di adottare decisioni in controtendenza rispetto alle politiche europee in ambito di trasporti.

Il senatore SERVELLO rileva come allo stato dei lavori l'opzione preferibile sia quella di terminare l'esame del provvedimento e rinviare l'esame approfondito dell'articolato in Assemblea.

Prende la parola la senatrice DONATI la quale concorda con quanto espresso dal senatore Pellicini sull'opportunità di valutare con attenzione l'impatto che avrebbe un'eventuale soppressione del riferimento al Protocollo trasporti sull'impianto delineato dell'insieme dei Protocolli in ratifica.

Ricorda come il Protocollo trasporti che l'emendamento 1.1 intenderebbe sopprimere è perfettamente in linea con le direttrici dello sviluppo ferroviario che sono programmate in ambito europeo ed in specie nel piano Van Miert.

Ricorda in particolar modo i progetti del «corridoio 5», delle linee Verona-Monaco e Torino-Lione; tutti progetti che disegnano una fitta rete di comunicazioni su ferro che coinvolgeranno l'arco alpino, e rispetto alle quali è necessario mantenere un'azione coerente in campo nazionale e in sede di ratifica degli accordi internazionali di cui la Convenzione oggi in esame è un tassello decisivo. Aggiunge, poi, che pur dovendosi riconoscere che la delibera n. 121 del 2001 del CIPE sembra prevedere un forte sviluppo del trasporto su gomma, non si può rischiare di muoversi in con-

trotendenza con gli altri Paesi firmatari della Convenzione sulla protezione dell'arco alpino. Questi hanno chiaramente imboccato la via del potenziamento delle reti ferroviarie rinunciando, in sostanza, allo sviluppo dei trasporti su gomma. Oltre all'Austria che ha già ratificato la Convenzione ed il Protocollo trasporti, ricorda come anche la Francia abbia mostrato di non credere ai progetti di allargamento del valico stradale del Frejus.

Infatti, fa notare che in Francia non si sta ipotizzando in sede di ratifica della Convenzione di stralciare il Protocollo sui trasporti. Aggiunge che ci si deve collocare nella giusta prospettiva strategica verso un forte sviluppo del trasporto ferroviario integrato in una dimensione europea. Tra l'altro, segnala l'opportunità di non contribuire ad un *deficit* di competitività dell'Italia nel settore del trasporto ferroviario; tale *deficit* si realizzerebbe senz'altro qualora si mancasse di ratificare il Protocollo trasporti. Lo stralcio infatti, collocherebbe l'Italia una posizione di chiaro svantaggio nella corsa alla realizzazione dei grandi snodi viari che ruotano intorno all'arco alpino, ed in particolare alla problematica della realizzazione del «corridoio 5». Per tali ragioni, annuncia il proprio voto contrario sull'emendamento 1.1.

La senatrice DE ZULUETA dichiara di concordare con le considerazioni svolte dalla senatrice Donati, ritenendo che la soppressione della lettera *i*) non sia una scelta opportuna poiché indebolirebbe anche la capacità negoziale dell'Italia nel contesto delle grandi decisioni in ambito europeo sullo sviluppo delle infrastrutture ed in particolare di quelle su ferro. Rileva, inoltre, come la credibilità italiana sarebbe pesantemente intaccata in caso di mancata ratifica del Protocollo sui trasporti, specialmente nella prospettiva di usufruire degli importanti finanziamenti comunitari stanziati per la realizzazione delle opere infrastrutturali che coinvolgono l'arco alpino. Per tali ragioni dichiara il proprio voto contrario all'emendamento soppressivo del riferimento al Protocollo trasporti.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1842

Art. 1.

1.1

IL RELATORE

Ai commi 1 e 2, sopprimere la lettera i).

1.2

IL GOVERNO

Ai commi 1 e 2, sopprimere la lettera i).

Art. 2.

2.1

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire le parole: «a decorrere dal 2002» con le seguenti: «a decorrere dal 2003»; sostituire inoltre le parole: «ai fini del bilancio triennale 2002-2004» con le seguenti: «ai fini del bilancio triennale 2003-2005»; sostituire infine le parole: «per l'anno 2002» con le seguenti: «per l'anno 2003».

2.2

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire le parole: «462.765 euro» con le seguenti: «456.565 euro».

Il Governo

Al comma 1, sostituire le parole: «462.765 euro» con le seguenti: «456.565 euro».

DIFESA (4^a)

MERCOLEDÌ 2 LUGLIO 2003

82^a Seduta

Presidenza del Presidente CONTESTABILE

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Bosi. Interviene altresì, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il Capo di Stato maggiore dell'Esercito, tenente generale Gianfranco Ottogalli, accompagnato dal brigadier generale Domenico Rossi, dal colonnello Luigi De Leverano e dal tenente colonnello Vito Zingarello.

La seduta inizia alle ore 15,05.

SULLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente CONTESTABILE informa la Commissione che il senatore Zanda è entrato a far parte della stessa.

SU UNA MISSIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente CONTESTABILE propone di effettuare, nella prima metà del mese di settembre, una missione di una delegazione della Commissione, in Iraq ed Afghanistan.

Conviene la Commissione.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sul reclutamento e la formazione dei militari di lunga ferma nelle Forze armate: audizione del Capo di Stato maggiore dell'Esercito, tenente generale Gianfranco Ottogalli

Riprende l'indagine conoscitiva, rinviata nella seduta del 15 maggio 2003.

Il generale OTTOGALLI ringrazia preliminarmente la Commissione per le numerose visite ed audizioni che la stessa ha condotto, indici della sicura attenzione che la classe politica nutre nei riguardi dei volontari, vero asse portante del progetto di professionalizzazione delle Forze armate e conseguentemente risorsa essenziale per l'assolvimento dei compiti istituzionali delle stesse.

L'oratore si sofferma sul vigente quadro normativo, il quale prevede che l'Esercito consegua entro il 1º gennaio 2007 un volume organico totale di 112 mila unità, di cui circa 12 mila ufficiali, 24 mila sottufficiali e 76 mila volontari di truppa – dei quali 44 mila in servizio permanente e 32 mila in ferma breve –. Le consistenze nei singoli ruoli dovranno essere a regime entro il 2020. Al momento, la Forza armata dispone di tutti gli ufficiali ed i sottufficiali necessari e l'andamento dei relativi reclutamenti è pienamente soddisfacente, sia sotto il profilo quantitativo che qualitativo. Per quanto concerne invece i volontari, è presente oggi circa il 50 per cento del personale necessario nella fase conclusiva del processo di transizione verso l'esercito professionale e tale «gap» è attualmente compensato con militari di leva e con volontari in ferma annuale.

Relativamente ai volontari in ferma breve – prosegue l'oratore – l'attuale fabbisogno, pari a circa 7 mila-8 mila unità all'anno, risulta al momento sostanzialmente soddisfatto grazie al ricorso a concorsi straordinari nonché in virtù di una mirata campagna promozionale e altresì della maggiore visibilità acquisita dalle Forze armate attraverso il costante impegno in missioni internazionali.

In relazione alla situazione organica precedentemente delineata, all'atto della sospensione del servizio obbligatorio di leva nelle Forze armate verrebbe a determinarsi un «gap» di circa 20 mila unità, rispetto
al volume organico totale di 112 mila unità, che non può essere colmato
né con volontari in ferma breve, essendo evidente l'impossibilità di raddoppiare mediamente i reclutamenti annuali, né con i volontari in servizio
permanente. Infatti, se si immettessero tutti i volontari in ferma breve nell'ambito del servizio permanente, senza seguire un'adeguata programmazione, si rischierebbe di aumentare eccessivamente l'età media di tale settore, con conseguenti riflessi negativi sull'operatività dello stesso.

Il disegno di legge approvato dal Consiglio dei Ministri il 28 marzo 2003, di cui peraltro non risulta essere ancora iniziato l'esame parlamentare, nell'anticipare la sospensione della leva nel 2005, prevede una serie di disposizioni normative volte a ripianare il sopra indicato *gap*, garantendo alle Forze armate un congruo bacino di volontari in ferma annuale. In particolare, l'espletamento di tale servizio diviene requisito imprescindibile per la successiva partecipazione a vari concorsi pubblici.

Il sopraccitato atto normativo è volto inoltre ad assicurare ai volontari in ferma quadriennale, che terminino con merito la ferma, l'immissione nei ranghi delle Forze armate, o in quelle delle Forze di polizia. Viene altresì previsto un incremento del volume organico dei volontari in servizio permanente, al fine di consentire una più consistente immissione dei vo-

lontari in ferma breve, provenienti sia dai reclutamenti «ordinari»che «straordinari».

Il provvedimento governativo precedentemente citato contempla inoltre specifiche disposizioni finalizzate ad avvicinare il trattamento economico dei volontari delle Forze armate con quello dei pari grado delle Forze di polizia, nonché a snellire le fasi concorsuali, riducendo così i tempi di reclutamento.

L'oratore si sofferma poi sugli sbocchi occupazionali al termine della ferma, evidenziando i nodi problematici ravvisabili allo stato attuale riguardo a tale profilo.

Al momento, infatti, solo il 25 per cento del personale reclutato può essere assorbito nell'ambito delle Forze armate al termine della ferma breve. Tale risultato è stato raggiunto anche attraverso l'introduzione della possibilità per i volontari di accedere ai ruoli superiori, con conseguente disponibilità di quadri con sempre maggiore cognizione delle problematiche della base. Del restante personale circa il 25 per cento transita nelle Forze di polizia mentre il 50 per cento dovrebbe essere congedato, essendo organicamente impossibile un suo assorbimento. Per far fronte a tale situazione è stata prevista in ambito ministeriale un'Agenzia presso la Direzione generale della leva, che sta procedendo alla stipula di convezioni con gli organismi rappresentativi dei principali settori produttivi del Paese, in modo tale da offrire ai volontari congedatisi senza demerito l'opportunità di uno sbocco occupazionale esterno.

Al momento tuttavia l'esigenza di collocare volontari nel mondo del lavoro è circoscritta a poche unità, in quanto le Forze armate, tenuto conto che il ruolo dei volontari in servizio permanente è stato creato solo nel 1996, hanno proceduto al termine della ferma, al transito nel servizio permanente della quasi totalità dei volontari in ferma breve meritevoli. Tale linea d'azione, tuttavia, potrà essere ancora perseguita solo per un limitato numero di anni. Pertanto, a meno che non venga approvato il sopraccitato disegno di legge governativo, nel medio termine circa il 50 per cento del personale reclutato ogni anno dovrebbe lasciare le Forze armate al termine della ferma triennale o quinquennale.

L'oratore si sofferma poi sul trattamento economico del personale militare, evidenziando che lo stesso risulta sostanzialmente inadeguato, soprattutto per il personale dei ruoli di ordine inferiore. La peculiarità della condizione militare è stata riconosciuta dalla normativa recentemente emanata, che introduce il nuovo sistema dei parametri stipendiali per il personale non dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate, conseguendo l'obiettivo della separazione del comparto difesa-sicurezza da quello del pubblico impiego. Peraltro, la rigida griglia economica tra i ruoli, recentemente introdotta, ha prodotto ha divaricato la preesistente «forbice economica» tra i ruoli stessi ed ha mantenuto a livelli bassi i parametri stipendiali iniziali dei sergenti e dei volontari.

Il quadro così delineato appare scarsamente flessibile ed è ulteriormente aggravato per l'Esercito da evidenti sperequazioni rispetto alle altre Forze armate, ravvisabili in particolare con riferimento all'indennità di impiego operativo.

Infatti – prosegue l'oratore – la legge n. 78 del 1983, relativa alla fruizione delle indennità operative, prevede per l'Esercito un trattamento nettamente differenziato e inferiore rispetto a quello corrisposto per l'Aeronautica e per la Marina. Tale disciplina fu emanata in un contesto sociopolitico, attualmente superato, che ancora prefigurava un impiego dell'Esercito all'interno del territorio nazionale e per lo più di tipo «stanziale».

Il generale Ottogalli evidenzia che esistono strette connessioni tra il trattamento economico e la «qualità della vita», prospettando altresì l'opportunità di istituire una indennità di alloggio a favore del personale trasferito d'autorità e non destinatario di alloggio di servizio. Tale indennità risulta ancor più necessaria in quanto, in base alla disciplina sulla cartola-rizzazione degli immobili attualmente occupati da personale militare, una parte di questi verrebbero venduti, con conseguente diminuzione delle risorse disponibili, proprio mentre stanno incrementandosi i fabbisogni per effetto dell'aumento dei destinatari ovvero dei volontari in servizio permanente.

L'oratore fa inoltre presente che l'Esercito, nonostante talune difficoltà, ha sempre operato in maniera efficace, sia in Patria che all'estero. Tali positivi risultati sono anche il frutto di un ciclo addestrativo articolato in funzione di obiettivi formativi prefissati e derivanti dall'esperienza acquisita «sul campo».

Conclude la propria esposizione sottolineando l'indispensabilità e l'urgenza dell'approvazione del citato disegno di legge di origine governativa, auspicando che l'*iter* legislativo in questione si perfezioni entro il primo trimestre 2004, al fine di consentire un margine di tempo adeguato per l'espletamento delle procedure concorsuali volte a colmare il *gap* che si determinerà a partire dal 2005 – data di sospensione del servizio obbligatorio di leva.

Si apre il dibattito.

Interviene il senatore MELELEO, chiedendo informazioni sui progetti e le proposte formulate per incentivare i giovani ad intraprendere la carriera militare, nonché sulle iniziative assunte per ovviare ai disagi dei militari volontari, derivanti dalla lontananza delle caserme dai territori di maggiore reclutamento.

Si sofferma poi sulle tematiche attinenti alla qualità della vita nelle caserme, e in particolare sul vettovagliamento, per il quale ravvisa evidenti profili problematici riguardo all'aspetto quantitativo, qualitativo e a quello igienico-sanitario. La scelta di effettuare una procedura di gara a livello nazionale per la fornitura del servizio di vettovagliamento è risultata inadeguata, in quanto appare evidente che tale impostazione metodologica, pur essendo congrua per altre tipologia di appalti di servizi e forniture, è tuttavia del tutto inidonea ad assicurare una sufficiente qualità e sicurezza delle derrate alimentari.

Il PRESIDENTE prospetta l'opportunità di rimodulare il sistema del *catering* alle Forze armate, optando per un sistema misto, che risulta maggiormente idoneo a soddisfare le esigenze specifiche di tale settore. Sottolinea l'esigenza di approfondire le tematiche attinenti al vettovagliamento alle Forze armate, anche attraverso l'eventuale attivazione di apposita procedura informativa su tale materia.

Il senatore PASCARELLA, dopo aver preliminarmente sottolineato la completezza e la precisione della relazione svolta nella seduta odierna dal generale Ottogalli, si sofferma sui nodi problematici sussistenti riguardo alle infrastrutture dell'amministrazione militare. A tal proposito evidenzia la presenza, soprattutto al Nord Italia, di edifici militari fatiscenti ed obsoleti, non conformi alle prescrizioni del decreto legislativo 626 del 1994.

Inoltre i moduli organizzativi del servizio di vettovagliamento – prosegue l'oratore – sono maggiormente idonei nelle strutture militari site nel mezzogiorno, nelle quali è di sovente adottato il modulo operativo del «catering misto», contrariamente a quanto avviene in numerose articolazioni periferiche dell'amministrazione militare site al Nord, per le quali si registra un diffuso utilizzo del sistema del «catering vincolato», con conseguente sensibile diminuzione degli standard qualitativi del servizio. La gestione dei rapporti contrattuali con le ditte incaricate della fornitura del servizio di vettovagliamento risulta problematica soprattutto per le strutture militari localizzate nel settentrione, atteso che in molti casi gli organismi aggiudicatari dell'appalto valutano economicamente più conveniente assoggettarsi all'applicazione delle penalità contrattuali, piuttosto che adeguarsi al rispetto integrale delle clausole negoziali.

La rimodulazione dell'attuale articolazione dell'apparato militare – prosegue l'oratore – risulta opportuna, in quanto la maggiore concentrazione di strutture militari al nord risulta non più conforme all'attuale scenario strategico internazionale. In ogni caso il trasferimento al sud di reparti operativi delle Forze armate sarebbe un elemento positivo, anche per lo sviluppo dell'economia di tali aree.

In relazione alla questione attinente al trattamento economico del personale militare, le soluzioni individuate risultano incongrue e poco equilibrate, essendo ravvisabile un'ingiustificata compressione della posizione economica dei militari di truppa rispetto a quella dei gradi più elevati.

Anche il problema degli alloggi riveste – a giudizio dell'oratore – una valenza particolarmente pregnante, attesi i frequenti trasferimenti d'ufficio del personale operante in seno all'amministrazione militare.

Conclude evidenziando che le manifestazioni di affetto dell'opinione pubblica nei confronti dei soldati è indice di una crescente fiducia della popolazione nei confronti delle Forze armate, alla quale tuttavia non corrisponde un'adeguata dotazione strumentale e infrastrutturale, necessaria per valorizzare al massimo grado la professionalità di tale categoria.

Il senatore PALOMBO, dopo aver preliminarmente sottolineato il grande prestigio internazionale delle Forze armate italiane, prospetta la necessità di migliorare le infrastrutture dell'amministrazione della Difesa.

Pur essendo migliorati gli *standard* qualitativi dell'equipaggiamento dei militari, risulta tuttavia ancora del tutto inadeguato il servizio di vettovagliamento, in relazione al quale è opportuno evitare una completa esternalizzazione, suscettibile di creare profili problematici in caso di missione all'estero.

L'oratore sottolinea inoltre l'esigenza di reperire risorse straordinarie per il settore militare, necessarie per far fronte alle esigenze riscontrabili in tale ambito. A tal proposito prospetta l'opportunità di ridurre gli sprechi connessi alle varie feste d'arma, la cui portata andrebbe circoscritta, essendo necessario – a giudizio dell'oratore – concentrare i festeggiamenti e il conferimento delle onorificenze alla sola data prevista per la festa della Repubblica, in modo tale da evitare anche che una rilevante parte del personale sia distolta dal proprio servizio istituzionale a seguito di tali manifestazioni.

Il sentore FORCIERI, osserva preliminarmente che il quadro complessivo, risultante dalla esposizione effettuata dal Generale Ottogalli, risulta piuttosto allarmante, emergendo dallo stesso pregnanti elementi di criticità in riferimento alla qualità della vita nelle caserme, spesso inadeguata per il carattere obsoleto e fatiscente delle infrastrutture. Anche la cartolarizzazione del patrimonio immobiliare delle Forze armate, recentemente prefigurata, è suscettibile di creare rilevanti profili problematici per quel che concerne la questione attinente agli alloggi del personale militare.

Si sofferma poi sulla questione del trattamento economico dei militari, che – a giudizio dell'oratore – risulta non pienamente adeguato.

In riferimento alla questione del vettovagliamento, prospetta l'opportunità di procedere all'espletamento delle gare per la fornitura di prodotti alimentari a livello locale, anziché in campo nazionale, in modo tale da accrescere gli *standard* qualitativi del servizio in questione.

Il PRESIDENTE precisa brevemente che è stato utilizzato il modulo organizzativo della gara a livello nazionale nell'ottica della salvaguardia della trasparenza, attesi i nodi problematici ravvisati sotto tale profilo in ordine a pregresse procedure concorsuali espletate in sede locale.

Il senatore FORCIERI ribadisce l'inadeguatezza del modulo operativo incentrato su una procedura di gara condotta a livello nazionale, precisando che tale opzione non ha sortito alcun effetto positivo in ordine all'economicità del servizio di vettovagliamento.

Sottolinea inoltre la necessità di individuare congrue risorse economico-finanziarie, atteso che le aspirazioni politiche prospettate in riferimento al settore in questione comportano necessariamente adeguati stanziamenti.

Esprime, a titolo personale, perplessità sulla rimodulazione della distribuzione dei nuclei operativi sul territorio, proposta dal senatore Pascarella, sottolineando la necessità di articolare le strutture in modo uniforme su tutte le aree.

Il PRESIDENTE precisa brevemente che l'attuale crisi mediorientale è suscettibile di accrescere l'esigenza di una presenza militare soprattutto nei territori del mezzogiorno.

Il senatore FORCIERI sottolinea che nello scenario internazionale i pericoli per la pace rivestono una valenza globale e non quindi territoriale, con conseguente necessità di adottare un equilibrato e uniforme modulo distributivo delle strutture militari.

Il senatore BEDIN rileva, nell'ambito della relazione del generale Ottogalli, una contraddizione tra l'esigenza, prospettata dallo stesso, di una rapida approvazione dell'atto normativo recentemente elaborato dal Governo, volto ad anticipare la sospensione della leva, e le difficoltà ravvisate nella fase di transizione, attualmente in atto, verso l'integrale «professionalizzazione» dell'Esercito.

Riscontra nodi problematici in ordine al trattamento economico dei militari ed alla carenza di alloggi per gli stessi, conseguente al processo di cartolarizzazione recentemente prefigurato, precisando che tali due elementi finiscono per disincentivare i giovani ad intraprendere la carriera militare.

Chiede inoltre chiarimenti in ordine all'attività dell'Agenzia appositamente istituita – citata dal generale Ottogalli durante la sua esposizione – e in particolare in ordine all'esito degli accordi da questa stipulati con le associazioni imprenditoriali.

Prospetta infine l'opportunità di estendere il bacino di reclutamento all'intero territorio europeo, in modo tale da arricchire le esperienze delle Forze armate.

Il generale OTTOGALLI evidenzia che l'ambito di operatività dell'Esercito non è proiettato esclusivamente al di fuori dei confini nazionali
– in particolare nelle missioni all'estero – risultando invece importante anche il ruolo espletato dallo stesso in ambito nazionale, in riferimento al
quale si registrano numerosi interventi di bonifica di territori da ordigni
bellici inesplosi, come pure interventi di soccorso effettuati in occasione
delle calamità dell'Etna, dello Stromboli, del Molise, ed infine – a seguito
dell'emergenza idrica – sulle condutture di Palermo. Anche la cooperazione delle Forze armate con le Forze di polizia nella lotta al terrorismo
risulta importante, essendo impegnati numerosi uomini e mezzi su tale
fronte.

In riferimento alle questioni attinenti al vettovagliamento «outsear-ching», rileva che gli entusiasmi iniziali ingenerati dalla prospettiva della esternalizzazione dei servizi, sottesa a tale modulo organizzativo, sono at-

tualmente destinati a diminuire in relazione ai numerosi inconvenienti e alle difficoltà registratesi, che inducono oggi a privilegiare l'opzione per il sistema misto. Quest'ultimo modulo operativo risulta maggiormente congruo rispetto alla esternalizzazione integrale del servizio di vettovagliamento, attese anche le esigenze specifiche delle Forze armate, spesso impegnate in missioni all'estero. Per la realizzazione del sopraccitato sistema misto – prosegue l'oratore – occorre conseguire preliminarmente l'obiettivo prioritario consistente nell'adeguamento degli impianti di mensa e di refettorio delle caserme.

Per quel che concerne la dislocazione dei reparti, prospetta l'opportunità di procedere ad una distribuzione uniforme degli stessi su tutto il territorio nazionale, atteso che tale opzione risulta maggiormente consona alle strategie emergenti dal nuovo scenario internazionale.

In riferimento al problema delle risorse finanziarie è necessario – a giudizio dell'oratore – adottare moduli operativi incentrati sull'utilizzo di «prefabbricati pesanti», maggiormente consoni ai canoni di economicità. Auspica inoltre l'introduzione di norme procedurali più snelle, in grado di consentire una maggiore celerità dei procedimenti amministrativi di appalto.

Riguardo alla contraddizione, ravvisata dal senatore Bedin, tra l'esigenza di anticipazione della data di sospensione della leva e i problemi connessi alla transizione verso un nuovo modello di esercito professionale, rileva che la figura professionale del «volontario in ferma prefissata di un anno» consentirà un'agevole percorso transitorio, purché la normativa governativa che istituisce tale profilo professionale venga approvata in tempi rapidi.

Per quel che concerne le informazioni in ordine all'attività dell'Agenzia recentemente istituita, fa presente che sono stati siglati dalla stessa diversi protocolli, anche se al momento la valenza dei problemi, alla cui soluzione è preordinata l'attività di tale organo, risulta piuttosto ridotta.

Conclude il proprio intervento, sottolineando la positiva immagine dell'Esercito italiano sul piano internazionale.

Il PRESIDENTE, dopo aver ringraziato il generale Ottogalli per la precisione e la completezza dell'apporto cognitivo fornito alla Commissione, dichiara chiusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

BILANCIO (5^a)

MERCOLEDÌ 2 LUGLIO 2003 334^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario per l'economia e le finanze Vegas.

La seduta inizia alle ore 9,05.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente AZZOLLINI fa presente che, in considerazione dell'andamento dei lavori svolti nella seduta di ieri, ha ritenuto opportuno convocare l'odierna seduta notturna.

Avverte inoltre che, in considerazione dell'urgenza di rendere alcuni pareri richiesti dall'Assemblea, le comunicazioni in merito alla presentazione del DPEF saranno rese nella seduta pomeridiana.

Prende atto la Commissione.

SULLA RICHIESTA DI SVOLGERE IN COMMISSIONE L'INTERROGAZIONE 3-01127

Il senatore CADDEO interviene per segnalare che l'interrogazione n. 3-01127 da lui presentata al Ministro dell'economia e delle finanze, in considerazione del suo contenuto inerente il Quadro comunitario di sostegno 2000-2006, dovrebbe essere svolta presso la Commissione bilancio anzichè presso la Commissione finanze e tesoro cui è stata assegnata. Ne sollecita, pertanto, una diversa assegnazione.

Il presidente AZZOLLINI, preso atto della richiesta avanzata dal senatore Caddeo, preannuncia la propria disponibilità a farsi interprete della questione presso la Presidenza del Senato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2175) Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana SpA, nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mazzuca; Giulietti; Giulietti; Foti; Caparini; Butti ed altri; Pistone ed altri; Cento; Bolognesi ed altri; Caparini ed altri; Collè ed altri; Santori; Lusetti ed altri; Carra ed altri; Maccanico; Soda e Grignaffini; Pezzella ed altri; Rizzo ed altri; Grignaffini ed altri; Burani Procaccini; Fassino ed altri; e del disegno di legge di iniziativa governativa

(Parere alla 8ª Commissione su ulteriore emendamento 25.1000. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore NOCCO riferisce sull'emendamento 25.1000, per quanto di competenza, segnalando che con l'ultimo periodo del comma 6 viene recepita la condizione resa dalla Commissione sul testo del provvedimento in titolo.

Per quanto concerne le altre modifiche contenute nella medesima proposta emendativa in esame, rileva che non vi sono osservazioni da formulare.

Il sottosegretario VEGAS esprime avviso favorevole sull'emendamento 25.1000.

Su proposta del RELATORE, la Commissione esprime, infine, parere non ostativo sull'emendamento 25.1000.

(2254-A) Disposizioni per l'adempimento di obblighi comunitari derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2003, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo, con osservazioni, sul testo; parere in parte non ostativo, in parte non ostativo condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte contrario, ai sensi della medesima norma costituzionale)

Il relatore FERRARA fa presente che si tratta del testo proposto dalla Commissione di merito al disegno di legge riguardante la legge comunitaria 2003, approvato dalla Camera dei deputati, nonché dei relativi emendamenti trasmessi dall'Assemblea.

Per quanto di competenza, non vi sono osservazioni da formulare sul testo.

Per quanto concerne gli emendamenti, occorre valutare la congruità dell'accantonamento di 50 milioni di euro in relazione alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione delle ulteriori direttive introdotte dagli emendamenti 1.All.A.100, 1.All.A.101 e 1.All.A.104. Fa presente che occorre inoltre valutare gli effetti finanziari derivanti dall'emendamento 10.0.100, che potrebbe comportare maggiori oneri per la finanza pubblica in relazione all'obbligo, posto a carico anche delle pubbliche amministra-

zioni, di adeguare ai requisiti di sicurezza di cui all'articolo 36 del decreto legislativo n. 626 del 1994, le attrezzature di lavoro acquisite a partire dal 31 dicembre 1996 anziché dal 5 dicembre 1998 come precedentemente stabilito. In relazione agli emendamenti 13.105, 15.108, 20.100, 20.101, 20.103 e 20.0.100, occorre valutare se dall'attuazione delle misure ivi previste possano derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Segnala l'emendamento 19.0.100, in quanto comporta l'equiparazione, nell'ambito del Dipartimento per le politiche comunitarie della Presidenza del Consiglio dei Ministri, tra il Comitato di coordinamento della struttura di missione ed i relativi Comitati settoriali, e la Commissione per il recepimento delle normative comunitarie, sia per quanto concerne le funzioni che per quanto riguarda le retribuzioni dei componenti tali organismi. Al riguardo, osserva che la clausola di copertura ivi prevista, a valere sui capitoli dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, appare in contrasto con le disposizioni di cui all'articolo 11-ter, comma 3 della legge n. 468 del 1978; la copertura, peraltro, è riferita limitatamente all'anno 2003 mentre i relativi oneri sembrano avere carattere permanente. Segnala, quindi, l'emendamento 19.0.101, che sembra suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri, non quantificati né coperti, in relazione all'istituzione, ivi prevista, di un nuovo Istituto per la promozione e l'assistenza tecnica alle Regioni (IPAR) presso il Dipartimento per le politiche comunitarie della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Ricorda che la Commissione ha espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 13.0.1, e parere non ostativo sull'emendamento 12.2, con la condizione, ai sensi della medesima norma costituzionale, che, dopo le parole «del rumore ambientale,» siano inserite le seguenti «senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica,». Rileva, infine, che non vi sono osservazioni da formulare sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario VEGAS esprime avviso conforme al relatore sul testo. In merito agli emendamenti riferiti agli allegati, ribadisce che la quantificazione delle risorse previste, pari a 50 milioni di euro, è stata determinata sulla base dell'esperienza ultradecennale acquisita in fase di recepimento delle direttive comunitarie. Esprime, altresì, avviso favorevole sui restanti emendamenti, ad eccezione delle proposte 10.0.100, 20.100, 20.101, 20.0.100, 19.0.100 e 19.0.101 sulle quali l'avviso del Governo è contrario. In merito agli emendamenti 13.0.1 e 12.2 esprime avviso conforme a quello già reso dalla Commissione su emendamenti analoghi.

In merito all'emendamento 20.0.100, interviene il senatore MO-RANDO per segnalare che – a suo giudizio – sia le disposizioni contenute nel numero 2 del capoverso *b*), sia quelle contenute nel numero 1 del capoverso *a*) appaiono suscettibili di comportare effetti finanziari per il bilancio dello Stato. In particolare, l'ultimo capoverso segnalato, intervenendo nella definizione di «rifiuto», può determinare effetti sulla finanza decentrata.

Interviene, quindi, il senatore MICHELINI per osservare che il numero 1 del capoverso *a*) dell'emendamento in questione sembra esclusivamente una mera puntualizzazione della definizione di «rifiuto» che non dovrebbe, pertanto, determinare effetti finanziari per la finanza pubblica.

Il presidente AZZOLLINI propone di esprimere avviso favorevole sul testo ribadendo l'osservazione già resa dalla Commissione sullo stesso, nonché avviso contrario sull'emendamento 20.0.100, limitatamente ai capoversi segnalati, fermo restando la possibilità di riesaminare il parere sul numero 1 del capoverso *a)* qualora l'emendamento venga riformulato in modo tale da escludere effetti finanziari negativi per la finanza pubblica. Propone, altresì, di confermare il parere già reso dalla Commissione sugli emendamenti 13.0.1 e 12.2.

Il RELATORE, preso atto degli elementi emersi dal dibattito, formula una proposta di parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti trasmessi, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo, osservando l'esigenza che il Governo, contestualmente alla trasmissione alle Camere degli schemi di decreti legislativi di attuazione delle deleghe di cui agli articoli 12 e 15, presenti la relazione tecnica ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 2, della legge n. 468 del 1978.

Esprime, altresì, parere non ostativo sugli emendamenti, ad eccezione delle proposte 10.0.100, 20.100, 20.101, 20.0.100 (limitatamente al numero 1 del capoverso *a*) ed al numero 2 del capoverso *b*)), 19.0.100, 19.0.101 e 13.0.1, sulle quali il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, nonché della proposta 12.2 per la quale il parere non ostativo è reso a condizione, ai sensi della medesima norma costituzionale, che dopo le parole «alla gestione del rumore ambientale» vengano aggiunte le altre «senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.».

La Commissione approva, infine, la proposta del relatore.

La seduta termina alle ore 9.20.

335^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario per l'economia e le finanze Vegas.

La seduta inizia alle ore 14,15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Comunicazioni del Presidente in merito alla presentazione del Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2004-2006

Il presidente AZZOLLINI informa che non è ancora disponibile la data certa della presentazione del Documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF) relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2004-2006. Ritiene, comunque, opportuno confermare che, indipendentemente dalla data in cui esso verrà presentato, saranno svolte, come negli anni precedenti, le consuete audizioni al fine di acquisire gli elementi conoscitivi necessari per un approfondito esame del documento in questione, garantendo un congruo periodo di tempo per il dibattito.

Il senatore MORANDO, dopo aver richiamato i precedenti relativi alle date di presentazione del DPEF, dichiarando di non voler porre l'accento sul ritardo che presumibilmente sarà registrato questo anno, osserva tuttavia che, a prescindere dalla sua data di presentazione, l'esame del Documento richiederà un congruo periodo di tempo per consentire agli auditi di prendere visione dei contenuti dello stesso, nonché di un tempo ulteriore per il dibattito in Commissione, posto che l'esame in Assemblea usualmente viene svolto in un arco di tempo più limitato. In considerazione del presunto termine dei lavori della Camera dei deputati per la pausa estiva e, corrispondentemente, dei lavori del Senato, ritiene opportuno scongiurare il rischio che i tempi dell'esame del Documento, ove presentato oltre il 20 luglio, vengano limitati a tal punto da impedirne un dibattito approfondito. Rileva, infatti, che essendo trascorsi due anni dall'inizio della legislatura, l'esame del DPEF rappresenterà l'occasione per svolgere un più ampio dibattito sulla politica economica perseguita dal Governo evitando, come avvenuto negli anni scorsi, di ricondurre i risultati attuali agli effetti delle scelte operate dal precedente Governo. Per le forze di maggioranza si potrà dar conto degli orientamenti, ormai stabilizzati da due anni di governo, di politica economica, mentre per quelle di opposizione sarà l'occasione di operare alcune valutazioni sulla base esclusivamente delle scelte riconducibili all'attuale Governo. Inoltre, sottolinea che l'esame del DPEF consentirà di svolgere un approfondito dibattito sul tema della competitività attraverso il confronto con le parti sociali; nella risoluzione al DPEF sarà possibile altresì dar conto degli orientamenti relativi alle auspicabili modifiche delle procedure di bilancio, sottolineando, al contempo, l'opportunità di osservare un maggior rispetto delle norme regolamentari e di contabilità di Stato in vista dell'esame della legge finanziaria, atteso che le iniziative, legislative e regolamentari, non hanno ancora trovato una completa definizione.

Per tali motivi, ritiene legittimo avanzare la richiesta di rappresentare alla Presidenza del Senato l'esigenza di fornire rassicurazioni sull'organizzazione dell'attività parlamentare, prima della pausa estiva, al fine di consentire un congruo periodo di tempo per l'esame del DPEF, indipendentemente dalla data della sua presentazione. Allo scopo, sollecita la formalizzazione delle suddette richieste attraverso una lettera alla Presidenza.

Interviene, quindi, il senatore MICHELINI condividendo le osservazioni del senatore Morando in merito alla rilevanza fondamentale della discussione del Documento ed all'opportunità di rappresentare alla Presidenza del Senato la necessità di un congruo periodo di tempo per l'esame dello stesso. Ritiene, al contempo, altrettanto corretto che vengano rese note al Parlamento le ragioni che hanno impedito, finora, la presentazione del DPEF. Pur riconoscendo possibile la sussistenza di ragioni oggettive sottostanti all'attuale ritardo nella presentazione del DPEF, ritiene necessario che il Governo fornisca un quadro aggiornato dello «stato dell'arte».

Analoghi elementi conoscitivi dovrebbero, a suo giudizio, essere forniti con riferimento al disegno di legge di assestamento e quello del rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio 2002.

Il sottosegretario VEGAS, riservandosi di svolgere ulteriori considerazioni al termine degli interventi dei senatori, segnala al senatore Michelini che la presentazione del disegno di legge di assestamento e di quello del rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio 2002 non ha subito ritardi rispetto ai termini previsti dalla legge, essendo stati entrambi trasmessi al Parlamento.

Interviene, quindi, il senatore FERRARA che, nel condividere la richiesta di un congruo periodo di tempo per l'esame del DPEF, sottolinea come l'attuale ritardo può essere ascritto all'esigenza di acquisire ulteriori indicazioni di carattere macroeconomico sull'andamento dei principali aggregati, in un contesto complessivo caratterizzato da forte incertezza. Peraltro, come dimostra la recente diffusione dei dati positivi sul fabbisogno, alcune informazioni di carattere economico potrebbero essere tuttora in corso di elaborazione.

Il senatore CURTO, dopo aver osservato il cambiamento in corso del clima politico che si sta caratterizzando per un più alto senso di responsabilità istituzionale, ritiene, tuttavia, opportuno evitare che si pervenga a dannosi irrigidimenti delle procedure. Pur condividendo l'esigenza di acquisire chiarimenti dal Governo in merito alle ragioni politiche e tecniche del ritardo nella presentazione del DPEF, rileva che l'esame di tale Documento rappresenti un'occasione di confronto per misurare la capacità propositiva del Governo e delle forze di maggioranza. Ritenendo, comunque, incongruo svolgere un esame sommario del DPEF, conferma la fiducia nel senso di responsabilità che ha sempre caratterizzato i lavori della Commissione.

Il senatore RIPAMONTI, richiamando le osservazioni sui dati sul fabbisogno citati dal senatore Ferrara, rileva che essi non sembrano così

ottimistici in quanto il fabbisogno strutturale non sembra migliorato. Dal lato delle entrate, ove i dati in questione fossero depurati dalle entrate straordinarie relative ai condoni ed dall'effetto dello *swap* effettuato con la Banca d'Italia, si potrebbe osservare una riduzione delle entrate IRPEG. In merito al ritardo nella presentazione del DPEF, ritiene che sussistano ragioni non solo tecniche, ma anche politiche, di cui il Governo dovrebbe dare conto al Parlamento ove sussistesse un rapporto trasparente tra tali istituzioni.

Il sottosegretario VEGAS, intervenendo in replica nel dibattito, dichiara la propria disponibilità a rappresentare al Ministro dell'economia e delle finanze le questioni testé affrontate. Rileva, altresì, che l'attuale ritardo è dovuto ad alcune difficoltà oggettive registrate nella determinazione dei saldi tendenziali di finanza pubblica. Osservando come il DPEF, in quanto documento di programmazione economica, non debba riflettere i problemi politici all'interno delle forze di maggioranza, bensì i dati macroeconomici indispensabili per determinare il quadro di finanza pubblica e la manovra per l'anno 2004, sottolinea, altresì, che il DPEF presenta interessanti novità rispetto alle precedenti versioni. L'indicazione delle infrastrutture incluse nella «legge obiettivo», determina un'estensione dei contenuti e, dunque, una più ampia ed approfondita discussione.

Pur ritenendo altamente improbabile la presentazione del DPEF nei prossimi giorni, dichiara la propria disponibilità a farsi tramite con il Ministro per provvedere, appena possibile, alla trasmissione del Documento.

Il presidente AZZOLLINI, dopo aver dichiarato la propria disponibilità a prendere contatti con la Presidenza del Senato per segnalare l'esigenza di organizzare i lavori del Senato in modo tale da consentire un esame approfondito del DPEF, ribadisce che prenderà tutte le iniziative a tal fine opportune, ivi compresa, se del caso, una lettera. Dichiara, altresì, l'intenzione di prendere preventivamente contatto con la Presidenza del Senato per preannunciare i contenuti dell'odierno dibattito, confermando l'impegno ad aggiornare la Commissione in merito alle iniziative intraprese.

SUL RECENTE AUMENTO STIPENDIALE DEI MAGISTRATI E DEGLI AVVOCATI DELLO STATO

Il senatore MORANDO, richiamandosi ad un recente articolo di stampa, fa presente che, sulla base di un comunicato del Ministero dell'economia e delle finanze, le retribuzioni dei magistrati registreranno un incremento del 12,4 per cento, quale adeguamento alla media degli incrementi delle retribuzioni del restante personale pubblico. A tal fine, chiede chiarimenti al Governo sui criteri di determinazione dell'aumento medio dei dipendenti pubblici nel triennio 2000-2002 adottati, in quanto – a

suo giudizio – appare incongruo il dato rilevato dalla Ragioneria generale dello Stato e dall'ISTAT. Posto che la legislazione vigente prevede di includere nel calcolo dei suddetti incrementi oltre allo stipendio di base anche la retribuzione accessoria, osserva che potrebbero essere stati erroneamente conteggiati anche i premi a risultato. Solamente quest'ultima evenienza giustificherebbe la percentuale elevata del 12,4 per cento di incremento delle retribuzioni medie dei dipendenti pubblici 2000-2002, determinando, tuttavia, un'ingiustificata applicazione della legislazione vigente.

Il presidente AZZOLLINI, dopo aver dato conto del comunicato citato dal senatore Morando, concorda con l'opportunità che il Governo fornisca chiarimenti in merito alla metodologia di calcolo dei suddetti aumenti, al fine di valutare la corretta applicazione della legislazione vigente, tenuto conto del rilievo della questione per la finanza pubblica.

Prende atto la Commissione.

SCONVOCAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il presidente AZZOLLINI comunica che la seduta della Sottocommissione per i pareri, già convocata per oggi alle ore 14,15, non avrà più luogo.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 15.

336^a Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vegas.

La seduta inizia alle ore 20.50.

IN SEDE CONSULTIVA

(848-bis) Delega al Governo in materia di incentivi alla occupazione, di ammortizzatori sociali, di misure sperimentali a sostegno dell'occupazione regolare e delle assunzioni a tempo indeterminato nonché di arbitrato nelle controversie individuali di lavoro, risultante dallo stralcio deliberato dall'Assemblea il 13 giugno 2002 degli articoli 2, 3, 10 e 12 del disegno di legge d'iniziativa governativa

(Parere alla 11ª Commissione su emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio. Seguito e conclusione dell'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4 e di quelli riferiti ad articoli aggiuntivi dopo l'articolo 4. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 24 giugno.

Il presidente AZZOLLINI propone di riprendere l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4 e di quelli riferiti ad articoli aggiuntivi dopo l'articolo 4.

Il sottosegretario VEGAS esprime avviso contrario, nel merito, sugli emendamenti 4.31 e 4.33, nonché avviso contrario, per i profili di competenza della Commissione, sull'emendamento 4.3. Esprime, infine, avviso favorevole sui restanti emendamenti.

Il presidente AZZOLLINI propone di esprimere avviso favorevole sugli emendamenti 4.31 e 4.33. Infatti, le rispettive coperture finanziarie delle proposte indicate risultano essere così sovradimensionate rispetto ai corrispondenti oneri che, anche in assenza di una puntuale indicazione dei profili connessi alla quantificazione, appare incongruo rendere un parere contrario sulle suddette proposte. In merito all'emendamento 4.3, condivide l'avviso espresso dal rappresentante del Governo, mentre sull'emendamento 4.0.100 propone di esprimere avviso favorevole, in quanto esso concorre al recepimento di alcune condizioni poste dalla Commissione sul testo in titolo.

La Commissione esprime, infine, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 4.3, nonché parere non ostativo sui restanti emendamenti.

La seduta termina alle ore 21,05.

FINANZE E TESORO (6a)

MERCOLEDÌ 2 LUGLIO 2003

160^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente PEDRIZZI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Teresa Armosino.

La seduta inizia alle ore 8,40.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente PEDRIZZI, dopo aver ricordato che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, già convocato per ieri alle ore 14,45, non ha potuto avere luogo a causa del prolungarsi dei concomitanti lavori dell'Assemblea, specifica che la Commissione potrebbe svolgere l'esame del disegno di legge n. 2343, di conversione del decreto-legge n. 143 del 2003 nel corso delle sedute della presente settimana, concludendo entro domani la discussione generale, per poi proseguire la settimana prossima.

Per quanto concerne l'esame dei disegni di legge in materia di confidi, ribadisce l'auspicio che il Comitato ristretto possa concludere l'esame del testo unificato prima del periodo di sospensione dei lavori parlamentari.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(2343) Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, recante disposizioni urgenti in tema di versamento e riscossione di tributi, di Fondazioni bancarie e di gare indette dalla Consip S.p.a.

(Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore Paolo FRANCO sottolineando come la finalità del decreto sia quella di rispondere alle attese manifestate

dai contribuenti (articoli 1 e 2) e dagli operatori economici (articoli 3, 4, 5) circa la proroga di determinate disposizioni fiscali.

Passando quindi ad analizzare nel dettaglio le singole disposizioni, ricorda che l'articolo 1 interviene sugli adempimenti tributari di clemenza fiscale previsti dalla legge n. 289 del 2002 (legge finanziaria per il 2003), sostanzialmente prorogando alcuni termini modificati dall'art. 5-bis del decreto-legge n. 282 del 2002, convertito nella legge n. 27 del 21 febbraio 2003: egli ricorda inoltre che il termine del 16 aprile era stato poi ulteriormente prorogato al 16 maggio dal decreto-legge n. 59 del 7 aprile 2003, non convertito nei tempi costituzionalmente previsti.

Il comma 1, nella prima parte, interviene sugli articoli 8, relativo all'integrazione degli imponibili per gli anni pregressi, 9, concernente la definizione automatica per gli anni pregressi, 9-bis, sulla definizione dei ritardati od omessi versamenti e 14, in tema di regolarizzazione delle scritture contabili, consentendo ai soggetti che abbiano già effettuato i versamenti ai sensi degli articoli indicati di presentare entro il 30 giugno 2003
le dichiarazioni telematiche. Inoltre vengono prorogati dal 30 giugno al 30
novembre 2003 i termini di sospensione delle liti fiscali, per la costituzione in giudizio e per la proposizione di ricorsi, secondo quanto previsto
dall'articolo 16 della legge n. 289 del 2002.

Il comma 2 proroga la scadenza del termine per l'adesione alle misure di sanatoria fiscale per i contribuenti che anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto non abbiano ancora effettuato versamenti utili alla definizione degli adempimenti. Oltre agli articoli citati nel comma 1, il secondo comma si applica anche agli articoli 11, sulla definizione agevolata delle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni, sulle donazioni e dell'INVIM, 12, sulla definizione agevolata dei ruoli degli uffici statali ed affidati ai concessionari dei servizi, 15, sulla definizione degli accertamenti degli atti di contestazione, degli avvisi di irrogazione di sanzioni, degli inviti al contraddittorio e dei processi verbali di contestazione, nonché agli articoli 5, sulla chiusura delle partite IVA inattive, e 5-quinquies, sulla tassa automobilistica erariale, della legge n. 27 del 2003. In tali casi la scadenza del termine viene prorogata dal 16 aprile al 16 ottobre 2003.

L'oratore sottolinea che la sanatoria in materia di canone RAI e la definizione automatica dei redditi di impresa e di lavoro autonomo di cui all'articolo 7 della legge n. 289 del 2002 non sono stati riproposti nel provvedimento in esame.

Ritiene sia opportuno prendere in considerazione alcune integrazioni dell'articolo in discorso e, in particolare, giudica necessario chiarire la portata della proroga, esplicitando se siano o meno esclusi dalla riapertura dei termini coloro che abbiano già aderito ad una delle forme di definizione agevolata: per tale questione, auspica che il Governo chiarisca tale dubbio interpretativo, dichiarandosi a favore di un'interpretazione estensiva, dando la possibilità ai contribuenti di aderire ad una qualsiasi delle definizioni laddove non fosse stato già fatto.

Reputa altresì opportuno fare salvi gli effetti prodotti ed i provvedimenti emanati sulla base del decreto-legge n. 59 del 2003 non convertito in legge, e affrontare le conseguenze che comporta la riapertura dei termini delle disposizioni di sanatoria sulle regolarizzazioni contabili ove, per i soggetti deputati, sia stato gia approvato il bilancio dell'esercizio 2002 e liquidate le relative imposte.

Passa quindi ad esaminare l'articolo 2, concernente i termini temporali e le aliquote dovute per la regolarizzazione dei capitali detenuti all'estero, che modifica gli articoli 6, sull'emersione di attività detenute all'estero, 6-bis, sulle attività regolarizzate e successivamente rimpatriate e 6-quater, sulla regolarizzazione degli adempimenti degli intermediari, della legge n. 27 del 2003.

Dopo aver ricordato che le leggi n. 409 del 2001 e n. 73 del 2002 prevedevano che per le operazioni di rientro dei capitali fossero dovute somme pari al 2,5 per cento, se eseguite entro il 16 aprile 2003, e al 4 per cento per quelle effettuate entro il 30 giugno 2003, sottolinea che il comma 1 dell'articolo 2 del provvedimento stabilisce di prorogare i termini per le regolarizzazioni di cui agli articoli 6 e 6-bis sopracitati dal 30 giugno al 30 settembre 2003, e i termini per le regolarizzazioni da parte degli intermediari per gli omessi, ritardati o insufficienti versamenti, di cui agli articoli 6-bis e 6-quater sopracitati, dal 16 aprile al 31 luglio 2003.

Il comma 2 determina il mantenimento dell'aliquota del 2,5 per cento anche per i capitali oggetto di regolarizzazione successivamente al 16 aprile, fino alla scadenza della proroga indicata nel provvedimento.

Il comma 3 prevede la restituzione agli interessati di quanto corrisposto in esubero rispetto all'aliquota del 2,5 per cento e il rimborso dello 0,5 per cento riscosso dall'intermediario per l'effettivo rientro dei capitali successivamente al 16 aprile e fino al termine del 31 luglio. Successivamente a tale scadenza, per il rimpatrio dei capitali sarà nuovamente dovuta la percentuale aggiuntiva dello 0,5 per cento.

Su tale articolo il relatore esprime riserve circa l'equità della disposizione, laddove prevede la riduzione dell'aliquota dovuta per l'adesione alle sanatorie fiscali, relativamente ad un periodo nel quale già era stata fissata in misura pari al 4 per cento. Ricorda che secondo la relazione del Governo, l'articolo 2 non comporta riflessi finanziari, poiché nelle stime originarie non era stato quantificato alcun gettito aggiuntivo dall'applicazione dell'aliquota del 4 per cento. A maggior ragione ritiene quindi non esistano problemi finanziari nel mantenere invariata anche per il prosieguo del periodo agevolato l'aliquota richiesta.

Per quanto concerne l'articolo 3, che provvede ad integrare l'importo assegnato nell'esercizio in corso ai concessionari e commissari governativi del servizio nazionale della riscossione, il relatore ricorda che la legge n. 178 del 2002 prevedeva che la remunerazione dovuta fosse composta da un'indennità fissa (335 milioni di euro per il 2003) e da un'indennità variabile in relazione alla realizzazione degli obiettivi di riscossione e che, successivamente a tale legge, sono intervenute le definizioni agevolate, in-

trodotte dalla legge n. 289 del 2002, che hanno indubbiamente comportato un notevole incremento delle attività dei soggetti concessionari in conseguenza delle quali è stato formulato il presente articolo.

Il comma 1 prevede la corresponsione, per l'anno 2003, ai concessionari e commissari governativi del servizio nazionale della riscossione, quale remunerazione per il servizio svolto, di un importo pari a euro 550 milioni in sostituzione dell'indennità fissa e dell'importo variabile previsti dalle previgenti normative.

Il comma 2 stabilisce che con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro il 30 luglio 2003, l'importo di cui al comma 1 venga ripartito, per una quota pari al 96 per cento, tra i concessionari e i commissari governativi secondo la percentuale con la quale gli stessi hanno usufruito della clausola di salvaguardia e, per la restante quota, tra tutti i commissari governativi e tra i concessionari per i quali vige l'obbligo della redazione bilingue degli atti.

Il comma 3 prevede che gli aggi relativi agli importi anticipati ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del citato decreto-legge n. 138 del 2002, siano corrisposti a titolo definitivo: nella sostanza, considerando l'impossibilità di raggiungere gli obiettivi assegnati con i decreti attuativi del decreto-legge n. 138 del 2002, i compensi relativi agli importi anticipati ai sensi del comma 7 dell'articolo 3 dello stesso decreto-legge n. 138 del 2002 si consolidano.

Il comma 4 prevede l'aumento di 1,6 punti – dal 32 per cento al 33,6 per cento – della percentuale dell'anticipazione che il sistema dei concessionari è tenuto ad effettuare sulle riscossioni erariali conseguite ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, determinando maggiori entrate per l'anno 2003 valutate in 230,5 milioni di euro.

Con il comma 5, una quota di tali maggiori entrate, non superiore a 15.500.000 euro per l'anno 2003, affluisce ad un apposito fondo per essere destinata al finanziamento delle iniziative legislative per il riordino del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. La restante parte, pari a 215 milioni di euro viene utilizzata, ai sensi del comma 6, a copertura del maggiore onere, sempre per l'anno 2003, recato dal comma 1 dell'articolo 3 in esame.

L'articolo 4 interviene sul decreto legislativo n. 153 del 1999, recando, in materia di fondazioni bancarie, modifiche ai termini relativi al regime tributario applicabile alle fondazioni ed operando una distinzione tra «grandi» e «piccole»: per le prime è previsto solamente una slittamento dei termini entro i quali le fondazioni possono dismettere le partecipazioni mantenendo il regime fiscale agevolato, per le seconde le agevolazioni sono mantenute a regime.

In merito al regime giuridico delle fondazioni, ricorda che l'articolo 11 della legge n. 448 del 2001 – legge finanziaria per il 2002 – ha apportato modifiche rilevanti alla disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 153 del 1999, emanato in attuazione della delega di cui alla legge n. 461 del 1998, prevedendo un ampliamento dell'ambito di intervento delle fondazioni bancarie con riferimento a settori caratterizzati da rilevante va-

lenza sociale, l'ampliamento della rappresentanza del territorio nell'ambito dell'organo di indirizzo, i1 rafforzamento delle misure volte ad escludere, negli organi delle fondazioni, le nomine per cooptazione e a migliorare le regole relative alle incompatibilità, nonché una più accentuata separazione tra fondazioni e aziende bancarie, attraverso l'introduzione di modifiche per quanto concerne la nozione di controllo rilevante ai fini della normativa in esame, nonché la possibilità di affidare le partecipazioni detenute nelle aziende bancarie ad una società di gestione del risparmio.

Con il comma 1 viene prorogato sino al 31 dicembre 2004 il termine, indicato nel comma 1 dell'articolo 25 del decreto legislativo n. 153 del 1999, entro il quale le partecipazioni di controllo nelle Società bancarie conferitarie possono continuare ad essere detenute.

Il comma 2 interviene conseguentemente sul regime tributario delle fondazioni di cui all'articolo 12 del citato decreto legislativo n. 153 del 1999. Vengono posposti al 31 dicembre 2004 i termini per beneficiare delle agevolazioni fiscali connesse alle alienazioni delle azioni e per il mantenimento della natura di ente non commerciale.

Il comma 3 proroga le agevolazioni fiscali sulle plusvalenze al 31 dicembre 2004.

Con riferimento alle fondazioni più piccole, con patrimonio netto contabile non superiore a 200 milioni di euro, il comma 4 opera la riformulazione del comma 3-bis dell'articolo 25 del decreto legislativo n. 153 del 1999, eliminando l'obbligo di cessione delle partecipazioni bancarie di controllo, già fissato al 2006.

Dopo aver riepilogato la disciplina in vigore, il relatore ritiene opportuno un chiarimento da parte del rappresentante del Governo in merito ai progetti dello stesso sulla questione delle fondazioni bancarie e sulle motivazioni delle proroghe, affinché vengano salvaguardati i principi conduttori che sono stati perseguiti nella revisione della disciplina posta in essere nella presente legislatura.

Il relatore illustra quindi l'articolo 5, che interviene in materia di gare indette dalla Consip S.p.a., disponendo, in particolare, che per le gare di valore, per ciascun lotto, uguale o superiore a 25 milioni di euro, IVA esclusa, il termine intercorrente tra la data di spedizione del bando all'ufficio pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee e le data di scadenza del termine per la ricezione delle offerte non possa essere inferiore a novanta giorni, precisando che tale disposizione è finalizzata a favorire la concorrenza tra le imprese e che tale differimento si applica anche alle gare in corso alla data del 13 giugno 2003, per le quali non si sia ancora proceduto all'apertura delle buste contenenti l'offerta.

Il relatore ritiene utile valutare attentamente la funzione della Consip S.p.a. tanto in ordine alle problematiche emerse a carico delle piccole aziende fornitrici quanto degli enti locali: sottolinea che, sebbene il principio istitutivo della stessa Consip S.p.a. – il risparmio delle spese correnti nelle Pubbliche Amministrazioni locali – non possa che essere condiviso, in concreto si sono tuttavia manifestate alcune problematiche determinate dalla rigidità delle disposizioni contenute nella legge istitutiva.

Il senatore EUFEMI chiede chiarimenti in ordine ai tempi di esame del provvedimento, auspicando altresì la presenza del rappresentante del Governo.

Il presidente PEDRIZZI, nel condividere tale auspicio, ribadisce quanto dichiarato in apertura di seduta e propone di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti per le ore 13 di venerdì 4 luglio.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9.

161^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente COSTA

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE

(2343) Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, recante disposizioni urgenti in tema di versamento e riscossione di tributi, di Fondazioni bancarie e di gare indette dalla Consip S.p.a.

(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana.

Intervenendo in discussione generale il senatore BONAVITA si sofferma in particolare a commentare criticamente le disposizioni in materia di fondazioni bancarie. In particolare, il comma 4 dell'articolo 4 elimina sostanzialmente l'obbligo di cessione delle partecipazioni bancarie di controllo per le fondazioni con patrimonio netto contabile non superiore a 200 milioni di euro. Si determina in tal modo una condizione particolarmente preoccupante poiché le fondazioni in parola rimangono sostanzialmente proprietarie delle banche, assumendo quindi un ruolo propulsivo importante per lo sviluppo del territorio, ma svincolate da qualsiasi forma di controllo o di indirizzo, che poteva essere invece garantita dalla partecipazione dei rappresentanti degli enti locali negli organismi direttivi. I gruppi dirigenti delle fondazioni, che gestiscono, come è noto, un patrimonio appartenente alla collettività, rischiano di operare con logica autoreferenziale

senza alcun effettivo riferimento con le esigenze del territorio. Tale esito non condivisibile offre peraltro l'occasione per riflettere anche sulle scelte compiute nel passato soprattutto per quanto riguarda il rapporto tra le fondazioni e le realtà locali nelle quali esse operano.

Il senatore CASTELLANI rileva criticamente come il Governo, secondo una prassi quasi incontrastata ma mai abbastanza criticata, ricorra ancora una volta alla decretazione d'urgenza per proporre provvedimenti che non presentano né i requisiti costituzionalmente previsti, di necessità e urgenza, né quelli di omogeneità. D'altro canto l'esito del decreto-legge in materia di privatizzazione degli immobili pubblici sembra testimoniare con chiarezza che tale metodo, oltre a svilire il ruolo del Parlamento, fa emergere anche le divisioni presenti all'interno della maggioranza.

Passando ad esaminare l'articolo 1, dopo aver ricordato che proprio in materia di proroga dei termini per aderire ai provvedimenti di clemenza fiscale il decreto-legge presentato in primavera non è stato convertito nei termini costituzionalmente previsti, l'oratore lamenta l'incertezza determinatasi con la continua emanazione di norme per decreto-legge. A tale critica si aggiunge l'osservazione, fatta propria anche dal relatore, circa la non univoca interpretazione del comma 2 dell'articolo 1. Al di là di tali rilievi, permane il giudizio nettamente critico della propria parte politica sulle misure di sanatoria fiscale. Ulteriori valutazioni negative concernono le disposizioni recate dall'articolo 2: da un lato non si comprendono le motivazioni che hanno indotto il Governo a prorogare per decreto i termini per usufruire del rimpatrio dei capitali illecitamente esportati, dall'altro risulta ancora meno comprensibile la riduzione al 2,5 per cento dell'aliquota del 4 per cento, vigente fino all'emanazione del decreto. Anche in tale caso l'oratore ribadisce le osservazioni critiche già formulate in occasione del varo dei provvedimenti per il rientro dei capitali dall'estero.

In merito alle disposizioni concernenti i compensi per l'attività di riscossione, il Governo fa sostanzialmente marcia indietro, abbandonando il sistema della determinazione della remunerazione dei concessionari in base ad una indennità fissa e di base ad un importo variabile in relazione alla percentuale di realizzazione degli obiettivi di riscossione. Si motiva tale nuovo orientamento con la necessità di tener conto delle conseguenze sull'attività dei concessionari derivanti dall'introduzione delle definizioni agevolate introdotte in materia fiscale con la finanziaria 2003. Nello stesso tempo il Governo, con una misura *una tantum* e che ripropone norme già approvate negli ultimi due anni, incrementa dal 32 per cento al 33,6 per cento la percentuale dei compensi da versare per gli importi anticipati.

L'oratore rileva criticamente che tale percentuale è cresciuta dal 2001 dal 20 al 36,6 per cento. Per quanto riguarda invece le norme in materia di fondazioni bancarie, dopo aver ricordato i contrasti emersi tra il Ministro dell'economia e la realtà delle fondazioni bancarie stesse, osserva come le norme in parola propongano modeste modifiche, certamente non giustificate in termini di necessità ed urgenza, che introducono, oltretutto, un non condivisibile regime differenziato per le fondazioni di piccole dimensioni.

Auspica quindi un intervento chiarificatore del Governo che definisca in via ultimativa l'orientamento su tale delicata materia.

Esprime poi la contrarietà della propria parte politica in merito all'articolo 4, osservando come il sistema di gare per le forniture di beni e servizi alle pubbliche amministrazioni attraverso la Consip S.p.a. si sia dimostrato fallimentare, presentando aspetti di rigidità tali da penalizzare le scelte degli enti locali.

Interviene quindi il senatore EUFEMI, il quale ricorda in premessa il lusinghiero successo in tema di gettito di tutte le misure di clemenza fiscale introdotte dalla legge finanziaria per il 2003. Purtuttavia sottopone all'attenzione del relatore e del rappresentante del Governo l'esigenza di ricomprendere nella definizione agevolata, ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, anche le controversie relative ai mancati adempimenti formali relativi alle agevolazioni tributarie connesse a tali imposte. Ricorda infatti che l'articolo 11 della legge finanziaria per il 2003 consentiva solo la definizione agevolata dei procedimenti di valutazione di valori dichiarati dei beni oggetto degli atti pubblici e delle scritture private registrati entro il primo gennaio 2003. Con le modifiche apportate con il decreto-legge n. 282, da un lato, è stata ampliata la possibilità di definire in via di sanatoria anche le violazioni relative alle agevolazioni tributarie riferite alle imposte indirette, mentre è stata esclusa la possibilità di riduzione delle maggiori imposte, come invece è previsto per le altre misure di sanatoria. Osserva che tale questione inerisce direttamente le agevolazioni previste per l'acquisto della prima casa, per la formazione della piccola proprietà contadina nonché alle agevolazioni del settore delle cooperative. Sempre in merito alla riapertura dei termini delle disposizioni di sanatoria fiscale, alcuni problemi applicativi potrebbero inoltre sorgere per i soggetti che intendono avvalesi della proroga e operare le regolarizzazioni contabili avendo già approvato il bilancio relativo all'esercizio 2002.

Per quanto riguarda invece il rientro dei capitali dall'estero non ritiene opportuno modificare il testo proposto dal Governo. Anche in relazione alle disposizioni di compensi per l'attività di riscossione l'oratore ritiene che si tratti di una disposizione *una tantum* necessaria.

Passando a commentare quindi le norme in materia di fondazioni bancarie, fa presente al senatore Castellani che la Camera dei deputati sta per iniziare l'esame del disegno di legge di riforma organica della materia e che l'urgenza della disposizione proposta dal Governo trova fondamento nella circostanza che il 15 giugno 2003 sono scaduti i termini, previsti dal decreto legislativo n. 153 del 1999, entro i quali le fondazioni avrebbero dovuto dismettere le partecipazioni della società bancaria conferitaria, completare la cessione dei diritti reali sui beni immobili non strumentali e godere quindi dei benefici fiscali sulle plusvalenze realizzate dalle fondazioni stesse dalla cessione delle partecipazioni nella banche conferitarie.

Dopo aver ricordato la legislazione succedutasi dal 1990 in poi in tema di fondazioni bancarie, sottolineando come tale processo abbia creato valore per il sistema bancario garantendone la stabilità, l'oratore fa presente che attualmente solo venti fondazioni su ottantanove abbiano ancora una partecipazione di maggioranza nella quota conferitaria e che la quota di tali fondazioni è pari al 5,5 per cento e le relative banche rappresentano una quota dell'1,8 per cento sul totale attivo del sistema bancario. In dieci anni, quindi, la percentuale delle partecipazioni bancarie sull'attivo è sceso a circa il 41 per cento, mentre circa il 55 per cento è destinato ad attività fruttifere. Risulta poi di particolare rilievo la circostanza che la redditività netta del patrimonio delle fondazioni sia stata nel biennio 2000-2001 superiore al 5 per cento. Dall'incremento della redditività consegue una crescita dell'attività erogative, se si tiene conto che l'importo complessivo destinato all'erogazione del 1993 al 1999 è pari a quello destinato dalle fondazioni alle attività erogative nel biennio 2000-2001. L'analisi dell'attività delle fondazioni bancarie mostra come quasi tutte abbiano destinato ai primi due settori di intervento almeno il 60 per cento delle erogazioni. Inoltre, esse hanno destinato la quasi totalità delle risorse disponibili alla regione o alle province nelle quali esse operano.

Il bilancio del biennio 2000-2001 mostra, inoltre, come le erogazioni siano state destinate al comparto dell'arte e della cultura (34,1 per cento) ai servizi alla persona (34,4 per cento) ed al sostegno al volontariato (10,7 per cento).

Tali dati positivi non debbono far dimenticare l'esigenza di apportare ulteriori correzioni al testo del decreto-legge, innanzitutto per quanto riguarda la cessione dei diritti reali sugli immobili strumentali, nel qual caso auspica che alle fondazioni sia consentita la possibilità di detenere tali immobili, anche se in misura definita, senza ulteriori proroghe. Si tratta di tenere conto infatti sia dell'effettiva utilizzazione delle fondazioni degli immobili non strumentali sia del positivo apporto in termini patrimoniali registrato dalle fondazioni nel settore degli investimenti in immobili, con una diversificazione opportuna del proprio portafoglio. Per quanto riguarda invece i benefici fiscali sulle plusvalenze realizzate dalle fondazioni, la proroga del termine dal 15 giugno al 31 dicembre 2004 non appare adeguata a consentire alle fondazioni di utilizzare al meglio il periodo di tempo loro assegnato per cedere le partecipazioni detenute nella banca conferitaria.

Un'ulteriore questione concerne poi le fondazioni di piccole dimensioni: si tratta di una norma attesa dagli operatori e certamente positiva, che andrebbe eventualmente migliorata con l'indicazione della data da utilizzare per definire il valore del patrimonio quale parametro della identificazione della dimensione stessa.

Da ultimo, l'oratore si sofferma a commentare la disposizione in materia di gare indette dalla Consip S.p.a.. Facendo riferimento alle analisi compiute dalla Corte dei conti sullo strumento innovativo della centralizzazione degli acquisti di beni e servizi nella pubblica amministrazione, osserva che tale meccanismo, originato dalla condivisibile obiettivo di otte-

nere consistenti risparmi sul fronte della spesa corrente, abbia ingenerato un notevole contenzioso tra gli enti locali e la società in questione. Andrebbe quindi individuata una soglia minima di valore delle gare per le quali escludere l'intervento della Consip S.p.a.

Conclude esprimendo un giudizio sostanzialmente positivo del provvedimento, auspicandone alcune modifiche migliorative.

Il senatore PASQUINI esprime un giudizio fortemente critico sul complesso delle disposizioni recate dal provvedimento.

Relativamente all'articolo 1, sottolinea come, prima di procedere mediante decreto-legge, a prorogare i termini delle misure di clemenza fiscale, sarebbe stato opportuno da parte del Governo diffondere dati aggiornati e dettagliati circa l'andamento della finanza pubblica e, in particolare, riguardo il gettito prodotto dai precedenti provvedimenti di condono, nonché sugli effetti finanziari della cosiddetta «legge Tremonti-bis».

Ricorda quindi come la propria parte politica abbia sempre avversato le misure di sanatoria fiscale, poiché esse ledono la neutralità concorrenziale tra imprese, penalizzando quelle che pagano le imposte; inoltre il condono fa perdere significato agli studi di settore, contribuendo ad alimentare un clima di diffusa tolleranza per comportamenti illeciti.

Con riferimento al primo comma, sottolinea come la proroga dei termini ivi previsti costituisca una conseguenza diretta dell'adozione del decreto-legge n. 59 del 2003 – non convertito in legge – sul quale la propria parte politica aveva già espresso un orientamento negativo.

Relativamente al comma 2 esprime analogo atteggiamento critico poiché la riapertura dei termini per taluni condoni, pur caldeggiata da più parti, avrebbe richiesto una valutazione maggiormente approfondita; d'altro canto, la proroga dei termini appare ispirata da un atteggiamento non certo trasparente da parte dell'Amministrazione finanziaria nei confronti dei contribuenti.

Quanto alla problematica relativa all'interpretazione estensiva ovvero restrittiva che deve essere data alla norma che fissa le condizioni e i soggetti che possono usufruire della proroga delle sanatorie fiscali, auspica chiarimenti da parte del Governo.

Passando ad esaminare l'articolo 2, ritiene non condivisibile la giustificazione addotta dalla maggioranza a sostegno di tale disposizione, secondo la quale agevolare le possibilità di rimpatrio dei capitali detenuti all'estero contribuirebbe a favorire lo sviluppo dell'economia nazionale. Reputa al contrario che, essendo comunque consentito ai contribuenti procedere alla regolarizzazione fiscale della propria posizione e continuare a detenere i propri capitali all'estero, tale misura non contribuisca necessariamente a incrementare gli investimenti produttivi.

Sottolinea altresì come l'aliquota relativa alla tassazione dei redditi di capitale sia minore in confronto ad altre categorie di redditi, nonché notevolmente più bassa rispetto a quelle applicate alle rendite finanziarie negli altri Paesi europei, quale la Germania; ritiene pertanto eccessiva la riduzione dal 4 al 2,5 per cento della somma dovuta per la regolarizzazione

del rientro dei capitali illecitamente detenuti all'estero, tenendo anche conto che tale modifica genera incertezza per coloro che abbiano già provveduto al rimpatrio dei capitali secondo la normativa previgente. Ricorda, incidentalmente, che il processo di armonizzazione comunitaria in materia fiscale comporterà necessariamente un'elevazione della misura della tassazione delle rendite finanziarie.

Per quanto concerne l'articolo 3, non condivide la sostituzione del precedente sistema di determinazione dei compensi per l'attività di riscossione, basato sulla sommatoria di un'indennità fissa e di un importo variabile con una somma forfetaria. L'introduzione del nuovo sistema realizza sostanzialmente una clausola di salvaguardia della remunerazione del servizio di riscossione, in diretta conseguenza del ricorso a procedimenti di condono: tale conseguenza mostra ancora una volta i deleteri effetti delle sanatorie tributarie.

Relativamente all'articolo 4, ritiene condivisibile la proroga prevista a favore delle fondazioni bancarie di grandi dimensioni per procedere alla dismissione delle partecipazioni di controllo nelle banche conferitarie, poiché tali fondazioni possono aver incontrato difficoltà oggettive legate ai meccanismi del mercato, che non giustificano la perdita delle agevolazioni fiscali connesse alla conservazione della natura di ente non commerciale.

Al contrario, non condivide la rimozione, per le fondazioni di minori dimensioni, dell'obbligo di cessione delle partecipazioni bancarie di controllo, ritenendo che siffatta misura non favorisca la crescita ed il rafforzamento di quel settore del sistema bancario maggiormente legato all'economia locale.

L'oratore passa quindi ad analizzare l'articolo 5, rilevando come l'ampliamento del termine consentito per la presentazione delle offerte relative a gare indette dalla Consip S.p.a. sia da condividere al fine di assicurare maggiore trasparenza delle procedure selettive ed accentuare la concorrenza tra le imprese. Nota, tuttavia, come l'adozione di interventi di tipo strutturale, non debba essere attuata mediante lo strumento della decretazione d'urgenza, per sua natura deputata a rispondere ad esigenze di natura congiunturale, estendendo tale notazione critica anche alla disposizione dell'articolo 4 relativa alle fondazioni bancarie di piccole dimensioni.

Per quanto concerne, in generale, il ricorso allo strumento della Consip S.p.a., esprime apprezzamento per le osservazioni svolte dal relatore e dal senatore Eufemi e ritiene debba essere individuata una soglia al di sotto della quale ciascuna Amministrazione locale possa acquistare beni o servizi, particolarmente connessi alla struttura produttiva territoriale, senza dover ricorrere all'intermediazione della Consip S.p.a..

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

MODIFICA DELL'ORARIO DELL'INIZIO DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il presidente COSTA in relazione ai numerosi interventi già svolti in discussione generale comunica che la seduta antimeridiana di domani già convocata per le ore 8,30 inizierà alle ore 9.

La seduta termina alle ore 16,20.

ISTRUZIONE (7^{a})

MERCOLEDÌ 2 LUGLIO 2003

217^a Seduta

Presidenza del Presidente ASCIUTTI

Intervengono i sottosegretari di Stato per i rapporti con il Parlamento Ventucci, per l'istruzione, l'università e la ricerca Caldoro e per i beni e le attività culturali Bono.

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE DELIBERANTE

(1682) FALCIER ed altri – Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dello sport per le persone disabili

(2212) Norme per la promozione della pratica dello sport da parte delle persone disabili, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Carli ed altri; Battaglia ed altri

(Seguito e conclusione della discussione congiunta e approvazione del disegno di legge n. 2212. Assorbimento del disegno di legge n. 1682)

Riprende la discussione congiunta, sospesa nella seduta dell'11 giugno scorso.

Il PRESIDENTE dà avvio alla discussione generale.

Il senatore BRIGNONE anzitutto prende atto della recente, quanto rapida, evoluzione del movimento sportivo dei disabili in Italia, che ha fra l'altro condotto alla costituzione di quasi 2 mila società con oltre 15 mila iscritti alla Federazione italiana sport disabili (FISD).

Egli ricorda inoltre che solo con la legge quadro n. 104 del 1992 sono state dettate per la prima volta norme di principio a favore del superamento dell'*handicap*. Peraltro, tale l'approccio innovativo al mondo della disabilità è coinciso con la prima fase del decentramento delle com-

petenze dallo Stato alle regioni, nonché con la costruzione di reti di servizi diversificati sul territorio.

Ricorda altresì che nel corso della scorsa legislatura erano stati presentati, ancorché mai esaminati, due provvedimenti sul tema della disabilità.

Sotto il profilo umano e civile si tratta, ad avviso dell'oratore, di un tema senz'altro condivisibile al quale peraltro il Gruppo Lega Padana ha sempre garantito il proprio sostegno politico. Sottolinea altresì l'importanza di attivare interventi specifici, al fine non solo di incoraggiare la pratica sportiva delle persone disabili, ma anche di creare un'adeguata rete formativa e di aggiornamento degli operatori sportivi che affiancano gli atleti disabili nello svolgimento della pratica sportiva.

Evidenzia indi i principali spunti di riflessione emersi nell'ambito delle Commissioni chiamate, in sede consultiva, ad esprimere il parere sul disegno di legge, nel corso dell'esame del provvedimento in prima lettura presso l'altro ramo del Parlamento. In particolare, la Commissione affari sociali della Camera dei deputati, pur esprimendo parere favorevole, ha rilevato che il testo appariva piuttosto centrato sulla tutela della pratica sportiva a livello agonistico. Tuttavia, osserva il senatore, occorre considerare che nel nostro Paese vi è carenza di strutture atte a consentire la pratica dello sport dilettantistico per i soggetti disabili, nonché di operatori opportunamente formati per seguirli nell'attività sportiva. Secondo la Commissione affari sociali, prosegue il senatore, il provvedimento in esame avrebbe dovuto altresì prevedere norme di principio volte a definire le linee guida per l'attuazione di progetti territoriali per lo sviluppo dell'attività sportiva, ludica ed educativa, anche al fine di favorire la socializzazione delle persone disabili.

Con riferimento alla Commissione affari costituzionali, il senatore menziona il parere favorevole motivato dalla compatibilità costituzionale del provvedimento, che disciplina peraltro una materia la quale rientra nell'ambito della competenza legislativa concorrente.

Il senatore sottolinea altresì l'esigenza che il finanziamento previsto debba senz'altro intendersi aggiuntivo rispetto alle risorse già garantite alla FISD.

Conclude quindi l'intervento esprimendo il proprio compiacimento per la posizione comune sostenuta dai Gruppi sull'opportunità di tale intervento, come peraltro lasciava già intendere la scelta della sede deliberante.

La senatrice SOLIANI sottolinea anzitutto l'importanza dell'attività sportiva nella logica dell'integrazione delle persone diversamente abili, cui deve senz'altro essere riconosciuta pari dignità rispetto agli altri cittadini. Quanto al merito del disegno di legge n. 2212, ella osserva che si tratta di un provvedimento che, promuovendo fra l'altro l'uguaglianza di trattamento degli atleti disabili nei confronti degli atleti normodotati, va nella giusta direzione.

Attorno alle attività sportive, di cui è importante verificare l'effettiva diffusione territoriale nel Paese, secondo la senatrice è peraltro necessario che si creino iniziative culturali e formative.

Il provvedimento rappresenta dunque un rilevante tassello per il perseguimento dell'integrazione sociale, la quale deve rappresentare una priorità strategica delle politiche pubbliche.

A tal fine invita il Governo a promuovere, in sede di Presidenza italiana dell'Unione europea, il tema dell'integrazione delle persone disabili contribuendo ad inserirlo all'interno degli obiettivi delle politiche europee.

Il senatore PIZZINATO, dopo aver espresso apprezzamento per il disegno di legge n. 2212, sottolinea che si tratta di un intervento che contribuisce alla realizzazione di un sistema complessivo volto a garantire a tutti i cittadini l'effettiva uguaglianza dei diritti all'interno della società.

A tal riguardo, egli ricorda le altrettanto significative iniziative a favore dei cittadini disabili sul piano della formazione, nonché del diritto al lavoro.

Secondo il senatore, occorre altresì considerare che l'integrazione dei disabili nella società rappresenta una risorsa per il Paese.

Inoltre, pur ammettendo che le risorse individuate dal disegno di legge non sono del tutto adeguate atteso l'elevato numero dei cittadini disabili, ritiene tuttavia importante che si giunga ad una pronta approvazione del disegno di legge, favorita del resto dal nuovo testo del parere formulato dalla Commissione bilancio.

In conclusione, egli auspica che si giunga altresì all'adozione di una legge quadro, attesa la competenza legislativa concorrente nel settore, la quale renda lo sport un diritto di cittadinanza, che la società deve assicurare alla collettività.

Concluso il dibattito, agli intervenuti replica il relatore BARELLI, il quale registra con favore il consenso trasversale manifestato dalle forze politiche. Ancora una volta si conferma che, quando il Parlamento discute su provvedimenti che mirano alla realizzazione di valori ampiamente condivisi come lo sport e l'integrazione dei soggetti disabili, allora si crea una proficua convergenza politica.

Il disegno di legge n. 2212, prosegue il relatore, si inserisce del resto all'interno di una strategia governativa ben delineata.

Egli ricorda indi che in Italia ci sono oltre 100.000 associazioni che promuovono la pratica sportiva non solo a livello agonistico, ma soprattutto a livello di attività sportiva di base, coinvolgendo milioni di italiani.

Questo provvedimento si caratterizza, in particolare, per il potenziamento della FISD quale Comitato parolimpico, tanto più che essa, ricorda il relatore, si occupa di tutto l'ampio ventaglio di sport che i cittadini disabili possono praticare. A conferma del riconosciuto ruolo svolto per decenni dalla FISD, egli ricorda del resto il favore manifestato nei confronti del provvedimento da parte delle altre federazioni.

Il relatore, ribadendo che attraverso lo sport si può effettivamente contribuire all'integrazione sociale dei disabili, conclude quindi invitando la Commissione ad esprimere il proprio voto favorevole sul testo.

Replica altresì il sottosegretario VENTUCCI, il quale conferma anzitutto la disponibilità del Governo a sostenere il tema della pari dignità dei disabili nelle sedi opportune.

Condivide inoltre l'opportunità, emersa nel corso del dibattito, di promuovere l'adozione di una legge quadro, che – in una materia devoluta nel nuovo assetto costituzionale alla legislazione concorrente – detti principi che le regioni debbano seguire al fine di assicurare la pari dignità dei soggetti disabili.

Si passa quindi all'esame del seguente ordine del giorno, che il senatore COMPAGNA rinuncia ad illustrare:

0/2212/1/7

COMPAGNA

«La 7ª Commissione del Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2212, recante norme per la promozione della pratica dello sport da parte delle persone disabili,

impegna il Governo

a far sì che la Federazione italiana sport disabili riconosca uno specifico ambito ed uno specifico ruolo a Special Olympics Italia quale ente di promozione delle attività sportive mirate ai disabili mentali, adeguandosi anche all'evoluzione in atto presso gli organismi sportivi internazionali«.

Previo parere favorevole del relatore BARELLI, il sottosegretario VENTUCCI dichiara senz'altro di accoglierlo.

Si passa successivamente all'esame dell'articolato del disegno di legge n. 2212, adottato come testo base.

Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, con separate votazioni la Commissione approva gli articoli 1, 2 e 3. La Commissione approva infine il disegno di legge n. 2212 nel suo complesso, nel testo licenziato dalla Camera dei deputati, con assorbimento del disegno di legge n. 1682.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale concernente gli obiettivi della programmazione del sistema universitario per il triennio 2004-2006 (n. 245)

(Parere al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25. Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore GABURRO, il quale richiama brevemente il decreto del Presidente della Repubblica n. 25 del 1998, ai sensi del quale la programmazione universitaria viene triennalmente attuata mediante un'articolata procedura: anzitutto, la determinazione degli obiettivi e la finalizzazione delle relative risorse finanziarie con apposito decreto ministeriale da pubblicare in Gazzetta Ufficiale; indi la presentazione da parte delle singole università delle rispettive proposte, su cui vengono acquisiti i pareri degli organi preposti; infine, l'individuazione delle iniziative effettivamente da realizzare e la determinazione dei criteri di ripartizione delle risorse finanziarie, con successivo decreto ministeriale anch'esso da pubblicare in Gazzetta Ufficiale.

Per quanto riguarda il triennio 2004-2006, il Governo ha pertanto trasmesso alle Camere lo schema di decreto concernente gli obiettivi della programmazione, individuando quattro raggruppamenti di obiettivi prioritari: la razionalizzazione dell'offerta didattica, la riduzione degli squilibri e la qualificazione del sistema universitario; la riduzione degli abbandoni e dei tempi di conseguimento dei titoli di studio, anche mediante il potenziamento delle attività di orientamento; il rafforzamento dell'alta formazione mediante la sperimentazione di scuole per la formazione di secondo livello e il consolidamento di sperimentazioni già avviate con riguardo alle scuole superiori; il processo di internazionalizzazione mediante il sostegno alla costruzione dello spazio europeo dell'istruzione superiore, il cofinanziamento di iniziative nell'ambito del Programma operativo 2004-2006 e il consolidamento di quelle già cofinanziate nell'ambito del Programma precedente.

Rispetto all'ammontare complessivamente disponibile, ai summenzionati obiettivi saranno devolute le seguenti percentuali: 67 per cento al primo gruppo di obiettivi; 3 per cento al secondo; 15 per cento al terzo e 15 per cento al quarto.

Per quanto riguarda l'attività di ricerca universitaria, il relatore sottolinea che essa è compresa nelle iniziative di cui al terzo e al quarto gruppo di obiettivi. Per il relativo sostegno sono attivi specifici canali di cofinanziamento, fra cui il Fondo per il finanziamento dei progetti di ricerca di rilevante interesse nazionale (PRIN) e il Fondo per gli investimenti nella ricerca di base (FIRB): il primo ha peraltro avuto, negli ultimi due anni, un sensibile incremento, tanto da raggiungere per il corrente anno la disponibilità di 120 milioni di euro; il secondo – attraverso il quale le università e gli enti pubblici di ricerca possono attrarre imprese per ricerche mission oriented e far nascere aree scientifiche nuove con progetti di ricerca «di curiosità» – ha una disponibilità per il periodo 2003-2006 pari a 300 milioni di euro.

Il relatore dà indi conto degli stanziamenti previsti dalla legge finanziaria 2003 per la programmazione universitaria 2004-2006, pari a 121 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005. Al riguardo egli comunica che il Governo, in considerazione dell'assoluta necessità di riequilibrare il sistema universitario, conta di prevedere un adeguato incremento dei fondi nel Documento di programmazione economico-finanziaria per il 2004. Qualora i fondi per la programmazione rimanessero invariati e, per il 2006, fosse confermato lo stesso importo degli anni 2004-2005, nel triennio la disponibilità complessiva sarebbe infatti pari a 365 milioni di euro e quindi sia pur di poco inferiore a quella di 371 milioni di euro relativa al triennio 2001-2003.

Il relatore si sofferma poi sui pareri espressi sullo schema di decreto ministeriale dagli organi preposti. In particolare, il Consiglio universitario nazionale (CUN) ha chiesto che l'attuazione del nuovo modello organizzativo dei corsi di studio figuri esplicitamente tra gli obiettivi della programmazione 2004-2006, sottolineando che essa richiede peraltro risorse nettamente superiori a quelle previste; ha rilevato altresì un marcato squilibrio fra gli obiettivi della programmazione e le risorse previste per il loro conseguimento.

Anche la Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI) ha eccepito che le risorse a disposizione sono assolutamente insufficienti, dovendo il sistema universitario perseguire obiettivi di potenziamento qualitativo della didattica e della ricerca in presenza di profondi squilibri.

Il Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU) ha a sua volta sottolineato l'importanza di riequilibrare il sistema universitario, in un contesto di sempre maggiore autonomia.

Avviandosi alla conclusione, il relatore esprime soddisfazione per la tempestiva presentazione alle Camere dello schema di decreto ministeriale e dichiara di condividere gli obiettivi di razionalizzazione, riduzione degli squilibri e qualificazione del sistema.

Ai fini della erogazione dei finanziamenti ritiene peraltro opportuna una griglia di applicazione per la determinazione di criteri-guida omogenei e suggerisce di integrare l'articolo 1, comma 1, lettera a), con i seguenti criteri: le università che richiedono nuove iniziative didattico-scientifiche devono dimostrare di avere già adottato, in passato, delibere di programmazione; le università devono dimostrare altresì di avere la disponibilità di strutture adeguate e adatte alle specifiche finalità; le università devono inoltre dimostrare il possesso di capacità organizzative nell'alta formazione e ricerca mediante la realizzazione di strutture in autonomia; le università devono infine essere individuabili fra gli atenei sovraffollati. Con specifico riferimento alle proposte di istituzione di facoltà di medicina, le università devono altresì produrre una documentazione circa l'attivazione di ricerca in campo medico e la stipula di convenzioni con la regione di riferimento per l'accreditamento di posti letto nell'ambito del Servizio sanitario nazionale.

Nel dibattito interviene il senatore TESSITORE, il quale premette di condividere alcune delle considerazioni della relazione illustrativa all'atto in titolo.

In particolare, conviene che la trasformazione quantitativa del sistema non sia sempre stata accompagnata da una adeguata trasformazione qualitativa. Esprime altresì apprezzamento per la scelta del Ministero di porre, fra gli obiettivi prioritari, l'ampliamento della partecipazione all'istruzione secondaria, contrastandone il carattere sociale selettivo. Si augura tuttavia che ciò sia tradotto in efficaci atti concreti. Concorda infine con la finalità di potenziare l'alta formazione mediante scuole superiori di formazione post-universitaria, che a suo giudizio dovrebbero peraltro assumere la fisionomia di strutture di coordinamento. Al riguardo, invita peraltro il Governo ad accordare preferenza ai consorzi interuniversitari, contrastando la possibile tendenza ad una eccessiva frammentazione.

Rileva invece la mancanza di una adeguata azione di monitoraggio e valutazione e deplora l'inadeguatezza dei fondi a disposizione. Benché la riduzione rispetto al triennio precedente sia limitata, si tratta infatti di un segnale negativo che occorre invertire. Dichiara inoltre di non concordare con la percentuale destinata al terzo gruppo di obiettivi, relativo alla formazione post-universitaria.

Quanto alle considerazioni conclusive del relatore, egli rileva che le proposte di istituzione di nuove facoltà di medicina dovrebbero raccordarsi ad una programmazione non solo locale ma anche nazionale.

Osserva altresì che, al fine di rendere più produttivi gli interventi di programmazione, occorrerebbe procedere ad una revisione del decreto del Presidente della Repubblica n. 25 del 1998, che è precedente all'autonomia universitaria.

Si sofferma infine sul comma 4 dell'articolo 2 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 25 ed in particolare sul ruolo dei comitati regionali di coordinamento, auspicando che essi siano ricondotti all'originaria funzione di coordinamento con le esigenze del territorio e del Paese più che delle singole sedi. A tal fine, si impone peraltro, ancora una volta, una adeguata azione di monitoraggio e di valutazione del sistema.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE DELIBERANTE

(894) Norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico

(1057) ACCIARINI. – Norme sul deposito legale dei documenti di interesse editoriale (Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Riprende la discussione congiunta, sospesa nella seduta dell'11 giugno scorso, nel corso della quale – ricorda il PRESIDENTE – era iniziata l'illustrazione degli emendamenti in attesa del parere delle Commissioni

consultate. Avverte peraltro che sono nel frattempo pervenuti i prescritti pareri e che è pertanto possibile passare alle votazioni.

Il sottosegretario BONO accoglie l'ordine del giorno n. 1, pubblicato nel resoconto della summenzionata seduta dell'11 giugno, come raccomandazione.

Si passa all'esame dell'articolo 1 del testo accolto dalla Commissione in sede referente (pubblicato in allegato al resoconto della seduta del 9 aprile scorso) e degli emendamenti ad esso riferiti, pubblicati in allegato al resoconto della seduta dell'11 giugno.

Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, la Commissione approva l'emendamento 1.4.

Sulla votazione dell'emendamento 1.5, il senatore BEVILACQUA chiede la verifica del numero legale.

Il presidente ASCIUTTI, accertata l'assenza del numero legale, apprezzate le circostanze, rinvia il seguito della discussione congiunta ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 16,05.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8a)

MERCOLEDÌ 2 LUGLIO 2003

231^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente GRILLO

Intervengono il ministro delle comunicazioni Gasparri e il sottosegretario di Stato per lo stesso dicastero Innocenzi.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

- (2175) Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mazzuca; Giulietti; Giulietti; Foti; Caparini; Butti ed altri; Pistone ed altri; Cento; Bolognesi ed altri; Caparini ed altri; Collè ed altri; Santori; Lusetti ed altri; Carra ed altri; Maccanico; Soda e Grignaffini; Pezzella ed altri; Rizzo ed altri; Grignaffini ed altri; Burani Procaccini; Fassino ed altri; e del disegno di legge di iniziativa governativa
- (37) CAMBURSANO. Disposizioni in materia di privatizzazione della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, di abolizione del canone di abbonamento e di revisione dell'entità dei canoni dei concessionari radiotelevisivi
- (504) MONTICONE ed altri. Norme per la tutela dei minori nelle trasmissioni radiotelevisive e via Internet, fatto proprio dai Gruppi parlamentari delle opposizioni, ai sensi degli articoli 53, comma 3, e 79, comma 1, del Regolamento
- (1390) CREMA ed altri. Disposizioni in materia di informazione a mezzo del sistema radiotelevisivo ed estensione dei compiti della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi ai servizi radiotelevisivi realizzati da soggetti privati
- (1391) DEL TURCO ed altri. Disciplina dell'attività radiotelevisiva
- (1516) PASSIGLI ed altri. Modifiche alle modalità di nomina del Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
- (1681) PASSIGLI. Modifiche alle modalità di nomina del consiglio di amministrazione e del presidente della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo
- (1887) GUBERT. Norme per la tutela dei minori nel settore delle comunicazioni

(2042) BOREA. – Abolizione del canone di abbonamento della RAI-Radiotelevisione italiana Spa

(2088) FALOMI ed altri. – Modifiche all'articolo 3 della legge 6 agosto 1990, n. 223, in materia di tutela delle «televisioni di strada»

(2123) DENTAMARO ed altri. - Disciplina del sistema radiotelevisivo

(2170) Tommaso SODANO e MALABARBA. – Norme in materia di tutela delle «televisioni di strada»

(2178) FALOMI. - Disciplina del sistema delle comunicazioni

(2179) ANGIUS ed altri. – Norme in materia di sistema radiotelevisivo e fornitura di servizi della società dell'informazione

(2180) FALOMI. - Disposizioni per l'apertura dei mercati nel settore radiotelevisivo

- e petizione n. 175 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta notturna di ieri.

La Commissione procede all'esame degli emendamenti e dei subemendamenti relativi all'articolo 20.

Il relatore, presidente GRILLO, illustra l'emendamento 20.1000, interamente sostitutivo dell'articolo 20, relativo alla nuova disciplina della società RAI-Radiotelevisione italiana S.p.A.. In particolare, si sofferma sul comma 5 il quale prevede la nomina di un presidente di garanzia che deve essere effettuata dal Consiglio nell'ambito dei suoi membri e che diventa efficace solo dopo l'acquisizione del parere favorevole della Commissione parlamentare di vigilanza RAI, che a tal fine delibera a maggioranza dei due terzi.

Il senatore FALOMI illustra i subemendamenti proposti dal Gruppo dei DS-L'Ulivo all'emendamento 20.1000, rilevando che lo schema previsto per la nomina del Consiglio di amministrazione non è soddisfacente poiché non riesce a coniugare il momento strategico dell'indirizzo politico con le finalità del servizio pubblico. Ritiene che la RAI possa certamente essere partecipata dal capitale privato, pur mantenendo tuttavia la propria missione pubbliche. Osserva poi che, nella formula proposta dal relatore, si assiste ad una regressione della prerogativa parlamentare sulla nomina dei vertici della RAI. L'alternativa proposta dall'emendamento 20.1000/14 configura, invece, un sistema di nomina simile a quello previsto per la nomina dei commissari e del presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Lo scopo è infatti quello di evitare di introdurre una logica di maggioranza nella nomina del Consiglio di amministrazione RAI che contrasti con l'ottica del servizio pubblico e che in un recentis-

simo passato ha prodotto significativi danni all'immagine della concessionaria pubblica.

Il senatore PETRUCCIOLI illustra l'emendamento 20.6 ed evidenzia i problemi scaturenti dal frazionamento della proprietà in mano ad una pluralità di azionisti privati, autorizzati dal disegno di legge in esame a presentare ciascuno una propria lista. A tale riguardo, non ritiene improbabile l'ipotesi in cui il pubblico degli utenti rimanga di fatto sprovvisto di una specifica rappresentanza.

La senatrice DONATI illustra l'emendamento 20.5 che mira a sostituire il testo dell'articolo 20 del disegno di legge in esame e il subemendamento 20.1000/8 che contiene talune previsioni di incompatibilità tra i mandati elettorali e la nomina a consigliere di amministrazione della RAI. Infine procede ad illustrare l'emendamento 20.1000/17 volto a costituire una norma di tutela per i soci di minoranza.

Il relatore, presidente GRILLO, nell'esprimere parere contrario su tutti i subemendamenti riferiti all'emendamento 20.1000 e su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 20, ribadisce le ragioni alla base della scelta effettuata sulle modalità di nomina del Consiglio di amministrazione RAI che mirano ad identificare nella figura del presidente una funzione di garanzia del pluralismo interno.

Il ministro GASPARRI, nel formulare il medesimo parere del relatore su tutti gli emendamenti e i subemendamenti, sottolinea il pregio della proposta avanzata dal presidente relatore, che non è peraltro contraria alla sentenza della Corte costituzionale del 1974 che prescriveva che il Governo non potesse avere un ruolo preponderante nella nomina del Consiglio di amministrazione della RAI. L'emendamento 20.1000 risulta infatti contenere sufficienti elementi di garanzia e di pluralismo.

Si passa di seguito alla votazione dei subemendamenti riferiti all'emendamento 20.1000.

Il senatore FALOMI, in dichiarazione di voto favorevole all'emendamento 20.1000/1, precisa che il subemendamento mira a garantire la presenza dei privati nel servizio pubblico senza squalificare la partecipazione pubblica o sminuire le finalità pubbliche della concessionaria radiotelevisiva.

La senatrice DENTAMARO, in dichiarazione di voto favorevole sul subemendamento 20.1000/1, ribadisce l'importanza della prevalente partecipazione pubblica all'interno della RAI-Radiotelevisione italiana.

Posti separatamente ai voti, i subemendamenti 20.1000/1, 20.1000/2, 20.1000/3, 20.1000/4, 20.1000/5, 20.1000/6, 20.1000/7, 20.000/8, 20.1000/9, 20.1000/10 sono respinti.

Il senatore Paolo BRUTTI, in dichiarazione di voto favorevole sul subemendamento 20.1000/11, richiama l'attenzione del relatore e del rappresentante dl Governo sui requisiti di competenza che devono essere posseduti dai componenti del Consiglio di amministrazione.

Posto ai voti, il subemendamento 20.1000/11 è approvato.

Il senatore FALOMI, in dichiarazione di voto favorevole sul subemendamento 20.1000/12, sottolinea la necessità di adeguare il sistema delle incompatibilità vigente per la nomina di consigliere di amministrazione della RAI.

Posto quindi ai voti, il subemendamento 20.1000/12 è respinto.

Il senatore Paolo BRUTTI, in dichiarazione di voto favorevole sul subemendamento 20.1000/13, rileva un'imprecisione lessicale nell'uso del termine «elezione» che andrebbe sostituito con quello di «nomina».

Posti separatamente ai voti, i subemendamenti 20.1000/13, 20.1000/14, 20.1000/15, 20.1000/16, 20.1000/17 e 20.1000/18 sono di seguito respinti.

Il senatore FALOMI dichiara di ritirare il subemendamento 20.1000/19.

Posti separatamente ai voti, i subemendamenti 20.1000/20, 20.1000/21, 20.1000/22, 20.1000/23, 20.1000/24, 20.1000/25, 20.1000/26 e 20.1000/27 sono infine respinti.

Posto ai voti l'emendamento 20.1000 è approvato con la modifica apportata dal subemendamento 20.1000/11.

Sono pertanto preclusi gli altri emendamenti relativi all'articolo 20.

Il senatore FALOMI, in dichiarazione di voto contrario sull'articolo 20, sottolinea che la formula di nomina del Consiglio di amministrazione RAI, introdotta dall'emendamento 20.1000 proposto dal relatore, lascia prefigurare un servizio pubblico televisivo interamente monopolizzato dal Governo e dalla maggioranza.

La Commissione approva quindi l'articolo 20 con le modifiche apportate.

La senatrice DENTAMARO, in dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 20.0.1, aggiuntivo di articolo a quello appena approvato, illustra i criteri che dovrebbero sovrintendere all'attività di vigilanza sul servizio pubblico radiotelevisivo.

Il senatore Paolo BRUTTI dichiara di sottoscrivere il predetto emendamento della senatrice Dentamaro, esprimendo sullo stesso emendamento la propria dichiarazione di voto favorevole.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 20.0.1 e 20.0.2 sono quindi respinti.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 21.

Il senatore FALOMI illustra la proposta del gruppo DS-L'Ulivo relativa alla privatizzazione della RAI, contenuta nell'emendamento 21.4-bis. Tale ipotesi di privatizzazione è conforme al dettato di una recente sentenza della Corte Costituzionale che nel 2002 si è pronunciata sulla liceità del canone ribadendo l'importanza dei compiti e delle finalità del servizio pubblico ai fini del pluralismo interno. L'emendamento proposto riconosce quindi alla RAI uno status particolare ed un ruolo di strumento pubblico che le modalità di privatizzazione proposte dal presidente relatore vanno inevitabilmente a colpire. Invita pertanto la maggioranza ed il Governo a riflettere sui danni che deriveranno alla RAI dall'ipotesi di smantellamento che il testo dell'articolo 21 del disegno di legge lascia intravedere.

Il presidente RELATORE esprime parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 21.

Il rappresentante del GOVERNO formula sugli emendamenti il medesimo parere del relatore.

Posti separatamente ai voti tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 21 sono respinti.

Si passa pertanto all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 22.

La senatrice DENTAMARO dichiara di ritirare l'emendamento 22.1.

La senatrice DONATI rinuncia ad illustrare l'emendamento 22.2.

Il PRESIDENTE relatore ed il rappresentante del GOVERNO esprimono parere contrario sull'emendamento 22.2 che, posto ai voti, è respinto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

ANTICIPAZIONE DELL'ORARIO DELLA SEDUTA NOTTURNA DI OGGI

Il presidente GRILLO comunica che la seduta notturna già convocata per oggi, 2 luglio 2003, alle ore 21, è anticipata alle ore 20,30.

La seduta termina alle ore 16,50.

232^a Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente GRILLO

Intervengono il ministro delle comunicazioni Gasparri e il sottosegretario di Stato per lo stesso dicastero Innocenzi.

La seduta inizia alle ore 20,40.

IN SEDE REFERENTE

- (2175) Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mazzuca; Giulietti; Giulietti; Foti; Caparini; Butti ed altri; Pistone ed altri; Cento; Bolognesi ed altri; Caparini ed altri; Collè ed altri; Santori; Lusetti ed altri; Carra ed altri; Maccanico; Soda e Grignaffini; Pezzella ed altri; Rizzo ed altri; Grignaffini ed altri; Burani Procaccini; Fassino ed altri; e del disegno di legge di iniziativa governativa
- (37) CAMBURSANO. Disposizioni in materia di privatizzazione della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, di abolizione del canone di abbonamento e di revisione dell'entità dei canoni dei concessionari radiotelevisivi
- (504) MONTICONE ed altri. Norme per la tutela dei minori nelle trasmissioni radiotelevisive e via Internet, fatto proprio dai Gruppi parlamentari delle opposizioni, ai sensi degli articoli 53, comma 3 e 79, comma 1, del Regolamento
- (1390) CREMA ed altri. Disposizioni in materia di informazione a mezzo del sistema radiotelevisivo ed estensione dei compiti della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi ai servizi radiotelevisivi realizzati da soggetti privati
- (1391) DEL TURCO ed altri. Disciplina dell'attività radiotelevisiva
- (1516) PASSIGLI ed altri. Modifiche alle modalità di nomina del Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
- (1681) PASSIGLI. Modifiche alle modalità di nomina del consiglio di amministrazione e del presidente della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo

(1887) GUBERT. - Norme per la tutela dei minori nel settore delle comunicazioni

(2042) BOREA. – Abolizione del canone di abbonamento della RAI-Radiotelevisione italiana Spa

(2088) FALOMI ed altri. – Modifiche all'articolo 3 della legge 6 agosto 1990, n. 223, in materia di tutela delle «televisioni di strada»

(2123) DENTAMARO ed altri. - Disciplina del sistema radiotelevisivo

(2170) Tommaso SODANO e MALABARBA. – Norme in materia di tutela delle «televisioni di strada»

(2178) FALOMI. - Disciplina del sistema delle comunicazioni

(2179) ANGIUS ed altri. – Norme in materia di sistema radiotelevisivo e fornitura di servizi della società dell'informazione

(2180) FALOMI. - Disposizioni per l'apertura dei mercati nel settore radiotelevisivo

- e petizione n. 175 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di oggi.

La Commissione procede quindi all'esame degli emendamenti e dei subemendamenti riferiti all'articolo 23.

Il sottosegretario INNOCENZI illustra l'emendamento 23.18 che mira a risolvere le controversie insorte tra il Ministero delle comunicazioni e quelle emittenti televisive che in passato hanno occupato indebitamente talune frequenze analogiche. Lo scopo dell'emendamento è pertanto quello di recuperare tali frequenze e di destinarle alla sperimentazione della tecnologia di trasmissione in digitale. Fa presente, infine, che la questione non riguarda comunque le attività trasmissive delle televisioni di strada.

Il senatore FALOMI, in sede di illustrazione di alcuni emendamenti del suo Gruppo, dichiara di sottoscrivere l'emendamento 23.1 poiché ritiene che l'attuale formulazione dell'articolo 23 autorizzi chiunque eserciti già l'attività televisiva ad intraprendere la sperimentazione in tecnica digitale avviando poi le relative nuove attività di trasmissione. L'articolo 23 preclude inoltre la possibilità a coloro che attualmente non esercitano l'attività televisiva in via analogica di poter operare, domani, come operatori di rete digitale. Fa riferimento quindi alla direttiva della Comunità europea sulla concessione delle licenze e chiarisce che lo sforzo degli emendamenti proposti dal gruppo DS-L'Ulivo si articola nel senso di correggere queste impostazioni incoerenti della normativa comunitaria attraverso l'imposizione di precisi limiti all'uso della capacità trasmissiva.

Il senatore Paolo BRUTTI, nell'illustrare taluni emendamenti del suo Gruppo, paventa le conseguenze della concreta adozione delle misure previste dal disegno di legge in esame: l'utilizzo improprio dello spettro elet-

tromagnetico e la conseguente inefficiente allocazione delle risorse trasmissive analogiche determinerà sicuramente ulteriori inefficienze anche nell'allocazione delle risorse digitali. La stessa Autorità garante della concorrenza e del mercato ha rilevato nel suo parere come sia reale e consistente il rischio che le posizioni dominanti esistenti oggi nel mercato televisivo analogico si riproducano domani in quello digitale.

La senatrice DONATI illustra l'emendamento 23.3, interamente sostitutivo dell'articolo 23, che prevede le modalità di introduzione delle tecnologie digitali su frequenze terrestri, la regolamentazione dell'attività radiotelevisiva via etere terrestre nonché l'emanazione di un regolamento di attuazione che definisca le misure tecniche, giuridiche e finanziarie idonee a favorire la diffusione di piattaforme comuni di trasmissione e di ricezione dei programmi radiotelevisivi e dei servizi offerti dalle nuove tecnologie. L'emendamento 23.13 prevede poi che ogni eventuale allargamento della capacità trasmissiva conseguente alle nuove tecnologie sia assegnato ai fornitori di contenuti esclusivamente dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. L'emendamento 23.21 attribuisce all'Autorità garante per le garanzie nelle comunicazioni il rilascio della licenza di operatore di rete. L'emendamento 23.23 sopprime, infine, il comma 13 dell'articolo 23 che estende improvvisamente al digitale terrestre la disciplina per la realizzazione delle infrastrutture di trasmissione prevista dal decreto legge n. 198 del 2001, cosiddetto decreto Gasparri.

Il RELATORE esprime parere contrario su tutti gli emendamenti e subemendamenti riferiti all'articolo 23 ad eccezione dell'emendamento 23.18, sul quale formula parere favorevole, e degli emendamenti 23.8, 23.26 e 23.27, per i quali si rimette al parere del rappresentante del Governo.

Il rappresentante del GOVERNO esprime sugli emendamenti il medesimo parere del Relatore. Esprime poi parere contrario sugli emendamenti 23.8, 23.26 e 23.27.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti e dei subemendamenti.

La senatrice DENTAMARO, in dichiarazione di voto favorevole all'emendamento 23.1, fa presente che l'eventuale soppressione dell'articolo 23 non produrrebbe un vuoto normativo, in quanto la transizione al digitale risulta oggi regolata da una apposita delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni che interviene puntualmente su tale materia. Ritiene infatti che le procedure operative del passaggio al digitale vadano regolate con provvedimenti che siano di rango regolamentare e non legislativo. Posti congiuntamente ai voti, poiché di identico contenuto, gli emendamenti 23.1 e 23.2 sono respinti.

Il senatore FALOMI, in dichiarazione di voto favorevole all'emendamento 23.3, ripercorre gli aspetti più innovativi della proposta emendativa.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 23.3 e 23.4 sono respinti.

La senatrice DONATI, in dichiarazione di voto favorevole all'emendamento 23.5, chiarisce che lo stesso emendamento mira a consentire l'autorizzazione a svolgere le attività di sperimentazione delle tecnologie digitali, a soggetti diversi da quelli già operanti a qualunque titolo nell'attività di radiodiffusione.

Il senatore FALOMI, in dichiarazione di voto favorevole all'emendamento 23.5, osserva che il rifiuto della maggioranza di prendere nella giusta considerazione lo stesso emendamento scaturisce dalla filosofia con cui il Governo ha improntato il passaggio al digitale, affidandosi cioè unicamente a forze di mercato prive di qualsiasi regolamentazione.

Posto ai voti l'emendamento 23.5 è respinto.

Il senatore FALOMI formula la propria dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 23.6.

Posti separatamente ai voti gli emendamenti 23.6, 23.7, 23.8, 23.9, 23.10, 23.11 e 23.12 sono respinti.

La senatrice DENTAMARO dichiara di sottoscrivere l'emendamento 23.13 per il quale esprime il proprio voto favorevole, manifestando le proprie perplessità sulle giustificazioni poco esaurienti con le quali il presidente relatore ha espresso parere contrario sullo stesso emendamento.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 23.13, 23.14, 23.15, 23.16 e 23.17 sono quindi respinti.

Posti congiuntamente ai voti, i subemendamenti 23.18/1 e 23.18/2, in quanto di analogo contenuto, sono respinti. È respinto altresì il subemendamento 23.18/3.

Posto ai voti, l'emendamento 23.18 è approvato.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 23.19, 23.20 e 23.21 sono respinti.

Il senatore FALOMI formula la propria dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 23.22. Gli emendamenti 23.22 e 23.23 sono quindi posti ai voti e respinti.

Il senatore FALOMI, in dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 23.23/bis, sottolinea la necessità di offrire, ai soggetti che richiedono la licenza di operatore di rete televisiva in ambito nazionale, un congruo termine – stabilito nei limiti di un anno – per raggiungere la copertura del 50 per cento della popolazione.

Il senatore PELLEGRINO dichiara la propria disponibilità a sottoscrivere l'emendamento 23.23/bis, nel caso in cui venga riformulato, contenendo in sei mesi il termine previsto dal comma 6 dell'articolo 23.

Il senatore FALOMI dichiara di accogliere la modifica proposta e riformula l'emendamento 23.23/bis come segue: «al comma 6, sostituire le parole: "tre mesi" con le seguenti: "sei mesi"».

Sull'emendamento così modificato, il RELATORE ed il rappresentante del GOVERNO esprimono pare favorevole.

Posto ai voti, l'emendamento 23.23/bis è quindi approvato nel nuovo testo.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 23.24, 23.25, 23.26, 23.27, 23.28, 23.29 e 23.30 sono respinti.

La senatrice DONATI, in dichiarazione di voto favorevole all'emendamento 23.31, ricorda le critiche mosse al decreto legge Gasparri e le sollevazioni da parte di numerosi enti locali che, a prescindere dal colore politico delle amministrazioni, hanno manifestato contro il predetto provvedimento.

Posto ai voti, l'emendamento 23.31 è respinto.

La Commissione approva di seguito l'articolo 23 con le modifiche apportate.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 22,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2175

20.1000/1

FALOMI, BRUTTI Paolo, MONTALBANO

All'emendamento 20/1000, sostituire il comma 1 con il seguente: «La concessionaria di cui al precedente comma è costituita da una società per azioni a prevalente partecipazione pubblica».

20.1000/2

FALOMI, BRUTTI Paolo, MONTALBANO

All'emendamento 20/1000, sostituire il comma 2 con il seguente: «La concessione di cui al precedente comma riporta di diritto l'attribuzione alla concessionaria della qualifica di società di interesse nazionale ai sensi dell'articolo 2641 del codice civile. Ai fini dell'osservanza dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 1º novembre 1973, n. 691 nella provincia di Bolzano riveste carattere di interesse nazionale il servizio pubblico radiotelevisivo in ambito provinciale e locale».

20.1000/3

D'Andrea, Veraldi, Lauria

All'emendamento 20/1000, sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Fino alla alienazione della maggioranza della partecipazione azionaria dello Stato, il consiglio di amministrazione della società è composto da nove membri, la cui provenienza è così ripartita: tre eletti dall'Assemblea del Senato della Repubblica e tre eletti dall'Assemblea della Camera dei deputati, con il sistema del voto limitato ad uno; tre nominati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano con voto limitato ad uno. Tra i componenti di nomina parlamentare il consiglio nomina, all'unanimità, il presidente. A maggioranza qualificata il consiglio nomina i direttori dei canali televisivi e radiofonici. Qualora entro il termine di trenta giorni il consiglio non abbia

provveduto alle nomine previste nel presente comma, esso decade dall'incarico».

20.1000/4

D'Andrea, Veraldi, Lauria

All'emendamento 20/1000, sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Fino alla alienazione della maggioranza della partecipazione azionaria dello Stato, il consiglio di amministrazione della società è composto da otto membri, la cui provenienza è così ripartita: quattro eletti dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, con il sistema del voto limitato ad uno; quattro nominati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano con voto limitato ad uno. Il consiglio nomina al suo interno, all'unanimità, il presidente, e a maggioranza qualificata l'amministratore delegato e i direttori dei canali televisivi e radiofonici. Qualora entro il termine di venti giorni il consiglio non abbia provveduto alle nomine previste nel presente comma, esso decade dall'incarico».

20.1000/5

D'Andrea, Veraldi, Lauria

All'emendamento 20/1000, sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Fino alla alienazione della maggioranza della partecipazione azionaria dello Stato, il consiglio di amministrazione della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa è composto da cinque membri, la cui provenienza è così ripartita: quattro eletti dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica con il sistema del voto limitato a uno; uno, che assume le funzioni di Presidente, eletto dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, con la maggioranza dei due terzi dei componenti. Il consiglio di amministrazione nomina il direttore generale e i direttori dei canali televisivi e radiofonici; qualora entro il termine di venti giorni non vi abbia provveduto decade dall'incarico. Le dimissioni del presidente o di tre consiglieri provocano la decadenza dell'intero consiglio di amministrazione. Il consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni e delibera con la presenza di almeno tre dei suoi componenti».

FALOMI, BRUTTI Paolo, MONTALBANO

All'emendamento 20/1000, al comma 3, sopprimere le parole: «è nominato dall'assemblea».

20.1000/7

D'Andrea, Veraldi, Lauria, Scalera, Cambursano

All'emendamento 20/1000, al comma 3, sostituire le parole: «dall'assemblea» con le seguenti: «dalla Commissione Parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi con deliberazione assunta a maggioranza di due terzi dei componenti».

Conseguentemente, sopprimere il comma 6.

20.1000/8

Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

All'emendamento 20/1000, sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. L'appartenenza al Parlamento europeo, al Parlamento nazionale, ai consigli regionali, provinciali e dei comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti, la titolarità di rapporti di interesse o di lavoro con imprese e con società pubbliche e private operanti nel campo della radio-diffussione sonora e televisiva nonchè con società concorrenti della concessionaria o comunque ad essa collegate, ovvero l'appartenenza a consigli di amministrazione di società controllate dalla stessa concessionaria, sono incompatibili con la carica di membro del consiglio di amministrazione. Sono inoltre ineleggibili coloro che, a qualunque titolo, hanno diritto di voto per l'elezione di membri del medesimo consiglio di amministrazione».

20.1000/9

D'Andrea, Veraldi, Lauria, Scalera, Cambursano

All'emendamento 20/1000, al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: «soggetti aventi i requisiti per la nomina a giudice costituzionale ai sensi dell'articolo 135, secondo comma, della Costituzione».

D'Andrea, Veraldi, Lauria, Scalera, Cambursano

All'emendamento 20/1000, al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole da: «o, comunque» fino alla fine del periodo.

20.1000/11

Falomi, Brutti Paolo, Montalbano

All'emendamento 20/1000, al comma 4, dopo la parola: «prestigio» aggiungere le seguenti: «e competenza».

20.1000/12

FALOMI, BRUTTI Paolo, MONTALBANO

All'emendamento 20/1000, al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La carica di membro del Consiglio di amministrazione è incompatibile con l'appartenenza al Parlamento nazionale, ai Consigli, o alle giunte regionali, provinciali e dei comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti, con la titolarità di rapporti di interesse o di lavoro con imprese e società pubbliche e private operanti nel campo della radiodiffusione sonora e televisiva e concorrenti della concessionaria ovvero con l'appartenenza a consigli di amministrazioni di società controllate dalla concessionaria».

20.1000/13

FALOMI, BRUTTI Paolo, MONTALBANO

All'emendamento 20/1000, al comma 5, sostituire le parole: «La nomina» con le seguenti: «L'elezione» e sostituire dalle parole: «nell'ambito dei suoi» fino a: «favorevole della» con: «dalla».

D'Andrea, Veraldi, Lauria, Scalera, Cambursano

All'emendamento 20/1000, al comma 5, sopprimere le parole: «consiglio nell'ambito dei suoi membri e diviene efficace dopo l'acquisizione del parere favorevole della».

20.1000/15

FALOMI, BRUTTI Paolo, MONTALBANO

All'emendamento 20/1000, sopprimere il comma 6.

20.1000/16

Falomi, Brutti Paolo, Montalbano

All'emendamento 20/1000, al comma 6, dopo le parole: «degli amministratori» aggiungere le parole: «che rappresentano i soci privati».

20.1000/17

Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Turroni, Ripamonti, Zancan

All'emendamento 20/1000, al comma 6, dopo le parole: «i quozienti più elevati» aggiungere le seguenti: «fermo restando che tre amministratori devono essere scelti, sulla base del sistema di cui al presente comma, tra i candidati inclusi nelle liste presentate dai soci di minoranza».

20.1000/18

Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Turroni, Ripamonti, Zancan

All'emendamento 20/1000, al comma 6, aggiungere in fine le seguenti parole: «di cui un rappresentante è riservato alle liste di minoranza».

FALOMI BRUTTI Paolo, MONTALBANO

All'emendamento 20/1000, sopprimere il comma 7.

20.1000/20

D'Andrea, Veraldi, Lauria

All'emendamento 20/1000, sostituire il comma 7, con il seguente: «Tale lista è definita per due terzi con determinazione adottata d'intesa dai Presidente del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati e per un terzo con designazione da parte delle regioni. La lista è trasmessa al Ministero dell'economia e delle finanze per l'immediata presentazione».

20.1000/21

FALOMI BRUTTI Paolo, MONTALBANO

All'emendamento 20/1000, sopprimere il comma 8.

20.1000/22

D'Andrea, Veraldi, Lauria, Scalera, Cambursano

All'emendamento 20/1000, al comma 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ed assunta a maggioranza di due terzi dei componenti della Commissione».

20.1000/23

Falomi, Brutti Paolo, Montalbano

All'emendamento 20/1000, sopprimere il comma 9.

FALOMI, BRUTTI Paolo, MONTALBANO

All'emendamento 20/1000, sostituire il comma 10 con il seguente:

«Il Consiglio di amministrazione della società Rai-radiotelevisione Italiana Spa, composto di nove membri è nominato dal Senato della Repubblica e dalla Camera dei deputati che eleggono 4 membri ciascuno, i quali vengono nominato con decreto del Presidente della Repubblica.

Ciascun senatore e ciascun deputato esprime il voto indicando due nominativi.

In caso di dimissioni, di impedimento o di morte di un membro del Consiglio di amministrazione, la Camera competente, procede alla elezione di un nuovo membro che resta in carica fino alla scadenza ordinaria del mandato dei componenti del Consiglio.

Le dimissione della maggioranza dei Consiglieri di amministrazione comporta la immediata decadenza dell'intero Consiglio di amministrazione.

Il Presidente del Consiglio di amministrazione della Rai-Radiotelevisione Italiana Spa è eletta dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi pubblici radiotelevisivi che delibera della maggioranza dei due terzi dei suoi componenti».

20,1000/25

D'Andrea, Veraldi, Lauria

All'emendamento 20/1000, al comma 10, sopprimere le parole: «, tra cui il Presidente,»

Conseguentemente, dopo le parole: «l'elezione del Presidente del consiglio di amministrazione» inserire le parole: «tra i componenti del consiglio di amministrazione».

20.1000/26

D'Andrea, Veraldi, Lauria

All'emendamento 20/1000, al comma 10, sostituire il secondo periodo con il seguente: «In caso di dimissioni o impedimento del presidente o di tre consiglieri decade l'intero consiglio di amministrazione. Il consiglio di amministrazione deve essere rinnovato entro i trenta giorni successivi alla comunicazione delle dimissioni o dell'esistenza dell'impedimento».

D'Andrea, Veraldi, Lauria

All'emendamento 20/1000, dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. Fino alla alienazione della maggioranza della partecipazione azionaria dello Stato, il conto consuntivo, economico e patrimoniale, della RAI Radiotelevisione S.p.a. è allegato, ogni anno, al rendiconto generale dello Stato».

Art. 20.

20/1000

IL RELATORE

L'articolo 20, è sostituito dal seguente:

- «Art. 20. (Disciplina della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa). 1. La concessione del servizio pubblico generale radiotelevisivo è affidata, per la durata di dodici anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla società RAI-Radiotelevisione italiana Spa.
- 2. Per quanto non sia diversamente previsto dalla presente legge la società RAI-Radiotelevisione italiana Spa è assoggettata alla disciplina generale delle società per azioni, anche per quanto concerne l'organizzazione e l'amministrazione.
- 3. Il consiglio di amministrazione della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa, composto da nove membri, è nominato dall'assemblea. Il consiglio, oltre ad essere organo di amministrazione della società, svolge anche funzioni di controllo e di garanzia circa il corretto adempimento delle finalità e degli obblighi del servizio pubblico generale radiotelevisivo.
- 4. Possono essere nominati membri del consiglio di amministrazione i soggetti aventi i requisiti per la nomina a giudice costituzionale ai sensi dell'articolo 135, secondo comma, della Costituzione o, comunque, persone di riconosciuto prestigio professionale e di notoria indipendenza di comportamenti, che si siano distinte in attività economiche, scientifiche, giuridiche, della cultura umanistica o della comunicazione sociale, maturandovi significative esperienze manageriali. Ove siano lavoratori dipendenti vengono, a richiesta, collocati in aspettativa non retribuita per la durata del mandato. Il mandato dei membri del Consiglio di Amministrazione dura tre anni e i membri sono rieleggibili una sola volta.
- 5. La nomina del presidente del consiglio di amministrazione è effettuata dal consiglio nell'ambito dei suoi membri e diviene efficace dopo l'acquisizione del parere favorevole della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, che delibera con la maggioranza di due terzi dei suoi componenti.

- 6. L'elezione degli amministratori avviene mediante voto di lista. A tal fine l'assemblea è convocata con preavviso, da pubblicare ai sensi dell'articolo 2366 del codice civile non meno di trenta giorni prima di quello fissato per l'adunanza; a pena di nullità delle deliberazioni ai sensi dell'articolo 2379 del codice civile, l'ordine del giorno pubblicato deve contenere tutte le materie da trattare, che non possono essere modificate o integrate in sede assembleare; le liste possono essere presentate da soci che rappresentino almeno lo 0,5 per cento delle azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria e sono rese pubbliche, mediante deposito presso la sede sociale e annuncio su tre quotidiani a diffusione nazionale, di cui due economici, rispettivamente, almeno venti giorni e dieci giorni prima dell'adunanza. Salvo quanto previsto dal presente articolo in relazione al numero massimo di candidati della lista presentata dal Ministero dell'economia e delle finanze, ciascuna lista comprende un numero di candidati pari al numero di componenti del consiglio da eleggere. Ciascun socio avente diritto di voto può votare una sola lista. Nel caso in cui siano state presentate più liste, i voti ottenuti da ciascuna lista sono divisi per numeri interi progressivi da uno al numero di candidati da eleggere; i quozienti così ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista nell'ordine dalla stessa previsto e si forma un'unica graduatoria nella quale i candidati sono ordinati sulla base del quoziente ottenuto. Risultano eletti coloro che ottengono i quozienti più elevati. In caso di parità di quoziente, risulta eletto il candidato della lista i cui presentatori detengano la partecipazione azionaria minore. Le procedure di cui al presente comma si applicano anche all'elezione del collegio sindacale.
- 7. Il rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze nell'assemblea, in sede di nomina dei membri del consiglio di amministrazione e fino alla completa alienazione della partecipazione dello Stato, presenta una autonoma lista di candidati, indicando un numero massimo di candidati proporzionale al numero di azioni di cui è titolare lo Stato. Tale lista è definita con determinazione della Commissione Parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, che la trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze per l'immediata presentazione.
- 8. Il rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, nelle assemblee della società concessionaria convocate per l'assunzione di deliberazioni di revoca o che comportino la revoca o la promozione di azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, esprime il voto in conformità alla deliberazione della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi comunicata al Ministero medesimo.
- 9. I commi 3, 5, 6, 7 e 8 del presente articolo entrano in vigore successivamente alla data di chiusura della prima offerta pubblica di vendita effettuata ai sensi dell'articolo 21, comma 3 e, comunque, si applicano alle nomine degli amministratori successive a quella disciplinata dal comma 10.
- 10. In occasione della prima nomina del consiglio di amministrazione della RAI Radiotelevisione italiana Spa successiva all'entrata in vigore della presente legge la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi elegge sette membri del consiglio

di amministrazione con il voto limitato a uno; i restanti due membri, tra cui il Presidente, sono invece nominati dall'assemblea degli azionisti; l'elezione del Presidente del consiglio di amministrazione diviene efficace dopo l'acquisizione del parere favorevole della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, che delibera con la maggioranza di due terzi dei suoi componenti. In caso di dimissioni o impedimento permanente del Presidente o di uno o più membri, i nuovi componenti sono nominati con le medesime procedure del presente comma entro i trenta giorni successivi alla comunicazione formale delle dimissioni presso la medesima Commissione. La nomina di cui al presente comma è regolata dalle norme di cui al comma 4 e comporta l'entrata in vigore della disciplina di cui al comma 2; fino a tale momento rimangono in vigore le norme della legge 14 aprile 1975, n. 103, e della legge 25 giugno 1993, n. 205, in ordine all'amministrazione e alla gestione della società concessionaria e le altre norme che regolano la materia.

11. Con riferimento alle applicazioni di tale legge successive alla prima, disciplinate dai commi da 1 a 8, la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi delibera a maggioranza di due terzi dei suoi componenti le modalità di formazione della lista di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 7 rispettando, comunque, i criteri proporzionali e i principi contenuti nel comma 10».

20.1

D'Andrea, Veraldi, Lauria, Scalera, Cambursano

Sopprimere l'articolo.

20.2

Menardi, Pellegrino

Sostituire l'articolo con i seguenti:

«Art. 20.

(Disciplina della RAI-Radiotelevisione italiana Spa)

1. La concessione del servizio pubblico generale radiotelevisivo è affidata, per la durata di dodici anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla società RAI-Radiotelevisione italiana Spa.

- 2. Per quanto non sia diversamente previsto dalla presente legge la società RAI-Radiotelevisione italiana Spa è assoggettata alla disciplina generale delle società per azioni, anche per quanto concerne l'organizzazione e l'amministrazione.
- 3. Il consiglio di amministrazione della RAI-Radiotelevisione italiana Spa è nominato dall'Assemblea ed è composto da nove membri, salvo quanto disposto, per il periodo successivo alla prima applicazione della presente legge, dal comma 3 dell'articolo 21. Il Consiglio, oltre ad essere organo di amministrazione della società, svolge anche funzioni di controllo e di garanzia circa il corretto adempimento delle finalità e degli obblighi del servizio pubblico generale radiotelevisivo.
- 4. Possono essere nominati membri del consiglio di amministrazione i soggetti aventi i requisiti per la nomina a giudice costituzionale ai sensi dell'articolo 135, secondo comma, della Costituzione o, comunque, persone di riconosciuto prestigio professionale e di notoria indipendenza di comportamenti, che si siano distinte in attività economiche, scientifiche, giuridiche, della cultura umanistica o della comunicazione sociale, maturandovi significative esperienze manageriali. Ove siano lavoratori dipendenti vengono, a richiesta, collocati in aspettativa non retribuita per la durata del mandato.
- 5. L'elezione degli amministratori avviene mediante voto di lista. A tal fine l'assemblea è convocata con preavviso, da pubblicare ai sensi dell'articolo 2366 del codice civile non meno di trenta giorni prima di quello fissato per l'adunanza; a pena di nullità delle deliberazioni ai sensi dell'articolo 2379 del codice civile, l'ordine del giorno pubblicato deve contenere tutte le materie da trattare, che non possono essere modificate o integrate in sede assembleare; le liste possono essere presentate da soci che rappresentino almeno lo 0,5 per cento delle azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria e sono rese pubbliche, mediante deposito presso la sede sociale e annuncio su tre quotidiani a diffusione nazionale, di cui due economici, rispettivamente, almeno venti giorni e dieci giorni prima dell'adunanza. Salvo quanto previsto dal comma 6, in relazione al numero massimo di candidati della lista presentata dal Ministero dell'economia e delle finanze, ciascuna lista comprende un numero di candidati pari al numero di componenti del consiglio da eleggere. Ciascun socio avente diritto di voto può votare una sola lista. Nel caso in cui siano state presentate più liste, i voti ottenuti da ciascuna lista sono divisi per numeri interi progressivi da uno al numero di candidati da eleggere; i quozienti così ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista nell'ordine dalla stessa previsto e si forma un'unica graduatoria nella quale i candidati sono ordinati sulla base del quoziente ottenuto. Risultano eletti coloro che ottengono i quozienti più elevati. In caso di parità di quoziente, risulta eletto il candidato della lista i cui presentatori detengano la partecipazione azionaria minore. Le procedure di cui al presente comma si applicano anche all'elezione del collegio sindacale.

- 6. Il rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze nell'assemblea, in sede di nomina dei membri del consiglio di ammininistrazione e fino alla completa alienazione della partecipazione dello Stato, presenta una autonoma lista di candidati, indicando un numero massimo di candidati proporzionale al numero di azioni di cui è titolare lo Stato. Tale lista è definita, per la parte di sua competenza, con determinazione della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, con le procedure e le modalità indicate dal successivo comma 7, che la trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze per l'immediata presentazione.
- 7. Per la formulazione della lista di cui al comma precedente, in sede di prima applicazione, la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi nomina sette membri con il voto limitato a uno. I restanti due membri, tra cui il Presidente, sono invece nominati dall'assemblea degli azionisti. La nomina del presidente del consiglio di amministrazione è effettuata dal consiglio e diviene efficace dopo l'acquisizione del parere favorevole della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, che delibera con la maggioranza di due terzi dei suoi componenti. Il mandato dei membri del Consiglio di amministrazione dura tre anni. Essi sono rieleggibili una sola volta. In caso di dimissioni o impedimento permanente del Presidente o di uno o più membri, la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi elegge i nuovi componenti con le medesime procedure del presente comma entro i trenta giorni successivi alla comunicazione formale delle dimissioni presso la medesima Commissione.
- 8. Il rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, nelle assemblee della società concessionaria convocate per l'assunzione di deliberazioni di revoca o che comportino la revoca o la promozione di azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, esprime il voto in conformità alla deliberazione della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi votata a maggioranza dei due terzi e comunicata al Ministero medesimo.
- 9. Il presente articolo entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data di chiusura della prima offerta pubblica di vendita effettuata ai sensi dell'articolo 21, comma 3; fino a tale data rimangono in vigore le norme della legge 14 aprile 1975, n. 103, e della legge 25 giugno 1993, n. 206, in ordine all'amministrazione e alla gestione della società concessionaria e le altre norme che regolano la materia. Il giorno di entrata in vigore del presente articolo il consiglio di amministrazione ed il collegio sindacale in carica decadono automaticamente ed il consiglio procede alla convocazione dell'assemblea per la nomina degli amministratori e dei sindaci ai sensi della presente legge, provvedendosi altrimenti ai sensi dell'articolo 2367, secondo comma, del codice civile, anche su richiesta di qualsiasi socio.

Art. 21.

(Dismissione della partecipazione dello Stato nella società RAI-Radiotelevisione italiana Spa)

- 1. Entro il 31 dicembre 2003 è completata la fusione per incorporazione della Società RAI-Radiotelevisione italiana Spa nella società RAI-Holding Spa. Ai fini di tale operazione i termini di cui agli articoli 2501-bis, ultimo comma, 2501-sexies, primo comma, e 2503, primo comma, del codice civile, sono dimezzati. Le licenze, autorizzazioni e concessioni di cui è titolare la società RAI-Radiotelevisione italiana Spa saranno, per effetto della presente legge, trasferite di pieno diritto alla società incorporante, senza necessità di ulteriori provvedimenti.
- 2. Per effetto dell'operazione di fusione di cui al comma 1, la società RAI-Holding Spa assume la denominazione sociale di RAI-Radiotelevisione italiana Spa ed il consiglio di amministrazione della società incorporata assume le funzioni di consiglio di amministrazione della società risultante dalla fusione. Le disposizioni della presente legge relative alla società RAIRadiotelevisione italiana Spa si intenderanno riferite alla società risultante dall'operazione di fusione.
- 3. Entro il 31 gennaio 2004 è avviato il procedimento per la alienazione della partecipazione dello Stato nella società RAI-Radiotelevisione Spa come risultante dall'operazione di fusione di cui al comma 1. Tale alienazione avviene mediante offerta pubblica di vendita, in conformità al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e relativi regolamenti attuativi, e al decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474. Con una o più deliberazioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica sono definiti i tempi, le modalità di presentazione, le condizioni, la rappresentatività in Consiglio delle quote alienate e gli altri elementi dell'offerta o delle offerte pubbliche di vendita di cui al presente comma. Con riferimento alla rappresentatività in Consiglio delle quote alienate, il Comitato interministeriale per la programmazione economica formulerà le offerte pubbliche di vendita successive alla prima applicazione della presente legge e le modalità di rappresentanza dei soci di minoranza sentita la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi che, conseguentemente, con delibera a maggioranza di due terzi, modifica e adatta le modalità con cui formula la lista dei candidati di competenza della quota di azioni detenuta dallo Stato di cui al comma 7 dell'articolo 20, mantenendo i medesimi criteri di designazione.
- 4. Una quota della azioni alienate è riservata agli aderenti all'offerta che dimostrino di essere in regola da almeno un anno con il pagamento del canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive

modificazioni. Tali azioni non possono essere alienate prima di diciotto mesi dalla data di acquisto.

- 5. In considerazione dei rilevanti ed imprescindibili motivi di interesse generale e di ordine pubblico connessi alla concessione del servizio pubblico generale radiotelevisivo affidata alla RAI-Radiotelevisione italiana Spa, è inserita nello statuto della società la clausola di limitazione del possesso azionario prevista dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, prevedendosi il limite massimo del possesso dell'uno per cento delle azioni aventi diritto di veto per tutti i soggetti indicati da tale comma. Sono, inoltre, vietati i patti di sindacato di voto o di blocco, o comunque gli accordi relativi alla modalità di esercizio dei diritti inerenti alle azioni della società RAI-Radiotelevisione Spa, che intercorrano tra soggetti titolari, anche mediante soggetti controllati, controllanti o collegati, di una partecipazione complessiva superiore al limite di possesso azionario del 2 per cento, riferito alle azioni aventi diritto di voto, o la presentazione congiunta di liste da parte di soggetti in tale posizione. Tali clausole sono di diritto inserite nello statuto della società, non sono modificabili e restano efficaci senza limite di tempo.
- 6. Fino al 31 dicembre 2005 è vietata la cessione da parte della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa di rami d'azienda.
- 7. I proventi derivanti dalle operazioni di collocamento sul mercato di azioni ordinarie della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa sono destinati per il 75 per cento al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, di cui alla legge 27 ottobre 1993, n. 432, e successive modificazioni. La restante quota è destinata al finanziamento degli incentivi all'acquisto ed alla locazione finanziaria di cui all'articolo 25, comma 4.».

Conseguentemente l'articolo 21 è soppresso.

20.3 Menardi, Pellegrino

Sostituire l'articolo con i seguenti:

«Art. 20.

(Disciplina della RAI-Radiotelevisione italiana Spa)

- 1. La concessione del servizio pubblico generale radiotelevisivo è affidata, per la durata di dodici anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla società RAI-Radiotelevisione italiana Spa.
- 2. Per quanto non sia diversamente previsto dalla presente legge la società RAI-Radiotelevisione italiana Spa è assoggettata alla disciplina ge-

nerale delle società per azioni, anche per quanto concerne l'organizzazione e l'amministrazione.

- 3. Il consiglio di amministrazione della RAI-Radiotelevisione italiana Spa è nominato dall'Assemblea ed è composto da sei membri, salvo quanto disposto, per il periodo successivo alla prima applicazione della presente legge, dal comma 3 dell'articolo 21. Il consiglio, oltre ad essere organo di amministrazione della società, svolge anche funzioni di controllo e di garanzia circa il corretto adempimento delle finalità e degli obblighi del servizio pubblico generale radiotelevisivo.
- 4. Possono essere nominati membri del consiglio di amministrazione i soggetti aventi i requisiti per la nomina a giudice costituzionale ai sensi dell'articolo 135, secondo comma, della Costituzione o, comunque, persone di riconosciuto prestigio professionale e di notoria indipendenza di comportamenti, che si siano distinte in attività economiche, scientifiche, giuridiche, della cultura umanistica o della comunicazione sociale, maturandovi significative esperienze manageriali. Ove siano lavoratori dipendenti vengono, a richiesta, collocati in aspettativa non retribuita per la durata del mandato.
- 5. L'elezione degli amministratori avviene mediante voto di lista. A tal fine l'assemblea è convocata con preavviso, da pubblicare ai sensi dell'articolo 2366 del codice civile non meno di trenta giorni prima di quello fissato per l'adunanza; a pena di nullità delle deliberazioni ai sensi dell'articolo 2379 del codice civile, l'ordine del giorno pubblicato deve contenere tutte le materie da trattare, che non possono essere modificate o integrate in sede assembleare; le liste possono essere presentate da soci che rappresentino almeno lo 0,5 per cento delle azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria e sono rese pubbliche, mediante deposito presso la sede sociale e annuncio su tre quotidiani a diffusione nazionale, di cui due economici, rispettivamente, almeno venti giorni e dieci giorni prima dell'adunanza. Salvo quanto previsto dal comma 6, in relazione al numero massimo di candidati della lista presentata dal Ministero dell'economia e delle finanze, ciascuna lista comprende un numero di candidati pari al numero di componenti del consiglio da eleggere. Ciascun socio avente diritto di voto può votare una sola lista. Nel caso in cui siano state presentate più liste, i voti ottenuti da ciascuna lista sono divisi per numeri interi progressivi da un numero di candidati da eleggere; i quozienti così ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista nell'ordine dalla stessa previsto e si forma un'unica graduatoria nella quale i candidati sono ordinati sulla base del quoziente ottenuto. Risultano eletti coloro che ottengono i quozienti più elevati. In caso di parità di quoziente, risulta eletto il candidato della lista i cui presentatori detengano la partecipazione azionaria minore. Le procedure di cui al presente comma si applicano anche all'elezione del collegio sindacale, di cui un rappresentante è riservato alle liste di minoranza.
- 6. Il rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze nell'assemblea, in sede di nomina dei membri del consiglio di amministrazione e fino alla completa alienazione della partecipazione dello Stato,

presenta una autonoma lista di candidati, indicando un numero massimo di candidati proporzionale al numero di azioni di cui è titolare lo Stato. Tale lista è definita con determinazione della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, con le procedure e le modalità indicate dal successivo comma 7, che la trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze per l'immediata presentazione.

- 7. In sede di prima applicazione, per la formulazione della lista di cui al comma precedente, la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi nomina cinque membri con il voto limitato a uno; il Presidente, sesto membro del Consiglio di Ammininistrazione, è invece nominato dalla medesima Commissione parlamentare con maggioranza qualificata a due terzi. Qualora la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi non provveda alla nomina del Presidente entro un mese dalla proposta, la stessa è demandata ai cinque membri precedentemente nominati che entro i successivi trenta giorni procedono alla nomina del Presidente con maggioranza a quattro quinti. Decorso inutilmente tale termine, i cinque membri decadono e non sono rieleggibili. Il mandato dei membri del Consiglio di amministrazione dura tre anni. Essi sono rieleggibili una sola volta. In caso di dimissioni o impedimento permanente del Presidente o di uno o più membri, la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi elegge i nuovi componenti con le medesime procedure del presente comma entro i trenta giorni successivi alla comunicazione formale delle dimissioni presso la medesima Commissione.
- 8. Il rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, nelle assemblee della società concessionaria convocate per l'assunzione di deiiberazioni di revoca o che comportino la revoca o la promozione di azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, esprime il voto in conformità alla deliberazione della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi con maggioranza di due terzi e comunicata al Ministero medesimo.
- 9. Il presente articolo entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data di chiusura della prima offerta pubblica di vendita effettuata ai sensi dell'articolo 21, comma 3; fino a tale data rimangono in vigore le norme della legge 14 aprile 1975, n. 103, e della legge 25 giugno 1993, n. 206, in ordine all'ammninistrazione e alla gestione della società concessionaria e le altre norme che regolano la materia. Il giorno di entrata in vigore del presente articolo il consiglio di amministrazione ed il collegio sindacale in carica decadono automaticamente ed il consiglio procede alla convocazione dell'assemblea per la nomina degli amministratori e dei sindaci ai sensi della presente legge, provvedendosi altrimenti ai sensi dell'articolo 2367, secondo comma, del codice civile, anche su richiesta di qualsiasi socio.

Art. 20-bis.

(Dismissione della partecipazione dello Stato nella società RAI-Radiotelevisione italiana Spa)

- 1. Entro il 31 dicembre 2003 è completata la fusione per incorporazione della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa nella società RRI-Holding Spa. Ai fini di tale operazione i termini di cui agli articoli 2501-bis, ultimo comma, 2501-sexies, primo comma, e 2503, primo comma, dei codice civile, sono dimezzati. Le licenze, autorizzazioni e concessioni di cui è titolare la società RAI-Radiotelevisione italiana Spa saranno, per effetto della presente legge, trasferite di pieno diritto alla società incorporante, senza necessità di ulteriori provvedimenti.
- 2. Per effetto dell'operazione di fusione di cui al comma 1, la società RAI-Holding Spa assume la denominazione sociale di RAI-Radiotelevisione italiana Spa ed il consiglio di amministrazione della società incorporata assume le funzioni di consiglio di amministrazione della società risultante dalla fusione. Le disposizioni della presente legge relative alla società RAIRadiotelevisione italiana Spa si intenderanno riferite alla società risultante dall'operazione di fusione.
- 3. Entro il 31 gennaio 2004 è avviato il procedimento per la alienazione della partecipazione dello Stato nella società RAIRadiotelevisione Spa come risultante dall'operazione di fusione di cui al comma 1. Tale alienazione avviene mediante offerta pubblica di vendita, in conformità al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e relativi regolamenti attuativi, e al decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474. Con una o più deliberazioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica sono definiti i tempi, le modalità di presentazione, le condizioni, la rappresentatività in Consiglio delle quote alienate e gli altri elementi dell'offerta o delle offerte pubbliche di vendita di cui al presente comma. Con riferimento alla rappresentatività in Consiglio delle quote alienate, il Comitato interministeriale per la programmazione economica formulerà le offerte pubbliche di vendita successive alla prima applicazione della presente legge e le modalità di rappresentanza dei soci di minoranza sentita la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi che, conseguentemente, con delibera a maggioranza di due terzi, modifica e adatta le modalità con cui formula la lista dei candidati di competenza della quota di azioni detenuta dallo Stato di cui al comma 7 dell'articolo 20, mantenendo i medesimi criteri di designazione.
- 4. Una quota della azioni alienate è riservata agli aderenti all'offerta che dimostrino di essere in regola da almeno un anno con il pagamento del canone di abbonamento di cui al regio decreto-egge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive

modificazioni. Tali azioni non possono essere alienate prima di diciotto mesi dalla data di acquisto.

- 5. In considerazione dei rilevanti ed imprescindibili motivi di interesse generale e di ordine pubblico connessi alla concessione del servizio pubblico generale radiotelevisivo affidata alla RAIRadiotelevisione italiana Spa, è inserita nello statuto della società la clausola di limitazione del possesso azionario prevista dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 1994, n, 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1394, n. 474, prevedendosi il limite massimo del possesso dell'uno per cento delle azioni aventi diritto di voto per tutti i soggetti indicati da tale comma. Sono, inoltre, vietati i patti di sindacato di voto o di blocco, o comunque gli accordi relativi alla modalità di esercizio dei diritti inerenti alle azioni della società RAI-Radiotelevisione Spa, che intercorrano tra soggetti titolari, anche mediante soggetti controllati, controllanti o collegati, di una partecipazione complessiva superiore al limite di possesso azionario del 2 per cento, riferito alle azioni aventi diritto di voto, o la presentazione congiunta di liste da parte di soggetti in tale posizione. Tali clausole sono di diritto inserite nello statuto della società, non sono modificabili e restano efficaci senza limite di tempo.
- 6. Fino al 31 dicembre 2005 è vietata la cessione da parte della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa di rami d'azienda.
- 7. I proventi derivanti dalle operazioni di collocamento sul mercato di azioni ordinarie della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa sono destinati per il 75 per cento al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, di cui alla legge 27 ottobre 1993, n.432, e successive modificazioni. La restante quota è destinata al finanziamento degli incentivi all'acquisto ed alla locazione finanziaria di cui all'articolo 25, comma 4».

Conseguentemente l'articolo 21 è soppresso.

20.4

Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 20. - (Gestione del servizio pubblico radiotelevisivo). – 1. La Fondazione affida la gestione del servizio pubblico radiotelevisivo alla holding RAI-Radiotelevisione italiana, che raggruppa la società operatrice di rete, quella fornitrice di contenuti e dei servizi interattivi ed altri prodotti di editoria elettronica, indipendentemente dalle tecnologie di etere terrestre, cavo o satellite, internet o altro. La holding RAI-radiotelevisione italiana esercita tale attività in concessione secondo le disposizioni della presente legge.

- 2. La Società fornitrice di contenuti RAI-Radiotelevisione italiana si organizza in reti e testate giornalistiche e assimilate che realizzano i propri progetti editoriali attraverso due distinte divisioni televisive e due distinte divisioni radiofoniche di gestione dei fondi destinati rispettivamente ai prodotti ed alle attività di servizio pubblico finanziate con i proventi del canone di abbonamento ed ai prodotti ed alle attività orientate al mercato finanziate con i proventi della pubblicità o altre fonti commerciali.
- 3. I direttori delle reti e delle testate giornalistiche e assimilate propongono all'Amministratore unico il proprio programma editoriale dettagliando i progetti di produzione e di acquisto e distinguendo le richieste di risorse finanziarie e produttive destinate alle attività di servizio pubblico ed alle attività orientate al mercato. L'Amministratore unico, al fine del coordinamento dei palinsesti, della migliore efficienza aziendale, per il migliore impiego delle risorse finanziarie e tecniche e del monitoraggio delle attività, si avvale di un comitato costituito dai direttori di ciascuna divisione e dai direttori delle reti e delle testate giornalistiche e assimilate. Le proposte delle reti e delle testate giornalistiche e assimilate vengono approvate dall'Amministratore unico tenendo conto delle compatibilità complessive, finanziarie e e produttive, verificate dai direttori di divisione per gli ambiti di propria competenza. I direttori di divisione sono responsabili dell'equilibrio complessivo del bilancio di competenza.
- 4. L'attuazione dei progetti editoriali delle reti e delle testate giornalistiche e assimilate avviene attraverso l'erogazione, da parte delle divisioni, delle risorse finanziarie e produttive previste nelle richieste approvate. Qualora i direttori delle divisioni riscontrino, nell'attività delle reti e delle testate, rilevanti scostamenti economici e produttivi, singoli e complessivi, dai progetti approvati, li segnalano all'Amministratore unico che provvede ai necessari interventi correttivi avvalendosi anche del comitato di coordinamento previsto.
- 5. Il Consiglio d'amministrazione della Fondazione nomina e revoca l'Amministratore unico della società concessionaria e di quelle consociate, il cui mandato, rinnovabile, dura tre anni. In particolare l'Amministratore unico è revocato per gravi squilibri della gestione finanziaria o per mancato raggiungimento degli obiettivi indicati nel contratto di servizio. La Fondazione approva il bilancio della Società entro il 31 marzo di ciascun anno; la Fondazione è garante degli equilibri di bilancio, vigila sul corretto uso delle risorse finanziarie della società, valuta la congruità dell'impiego del finanziamento pubblico rispetto all'efficienza aziendale, la produzione dei programmi e il raggiungimento degli obiettivi previsti dal contratto di servizio e degli standard qualitativi e degli ascolti dei programmi.
- 6. Spetta alla fondazione, trascorsi quattro mesi dal suo insediamento, sentita l'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato, proporre all'Amministratore unico della Holding Rai Radiotelevisione l'adeguamento della società alle norme per la concorrenza ed il pluralismo, previste dall'articolo 15. A tal fine, l'amministratore unico comunica, all'Autorità ga-

rante per la concorrenza e il mercato le modalità ed i tempi dell'adeguamento previsti all'articolo 14, comma 1.

- 7. L'amministratore unico nomina i direttori delle divisioni, delle reti radiofoniche, televisive e delle testate giornalistiche e assimilate. L'Amministratore unico garantisce l'autonomia e la professionalità nelle attività della società ed assume i provvedimenti necessari ad assicurare il rispetto dei principi della presente legge, degli indirizzi generali e dei codici deontologici applicabili. All'Amministratore unico è affidata la responsabilità della realizzazione degli obiettivi attuativi degli indirizzi trasmessi dalla Commissione parlamentare di vigilanza alla Fondazione. Nei casi in cui la Commissione parlamentare di vigilanza constata, con voto a maggioranza dei due terzi dei componenti, il mancato perseguimento degli indirizzi, invia una relazione al consiglio d'amministrazione della Fondazione che adotta i conseguenti provvedimenti, ed in caso di particolare gravità, procede alla revoca dell'Amministratore unico.
- 8. La programmazione di servizio pubblico non può essere inferiore al 50 per cento del tempo complessivo di trasmissione e deve essere distribuita in modo equilibrato nelle diverse fasce orarie.
- 9. I criteri per la separazione contabile fra le società facenti parte della holding e le divisioni sono definiti dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che a tal fine propone un modello di schema contabile standard. Trascorsi due anni dall'entrata in vigore della presente legge, la Fondazione trasmette alla Commissione parlamentare di vigilanza e all'Autorità garante delle telecomunicazioni, una relazione sulla funzionalità della modalità di separazione contabile operata dalle divisioni.
- 10. La società RAI-Radiotelevisione italiana può stipulare contratti con pubbliche amministrazioni per la produzione di servizi specifici i cui proventi sono inseriti nella contabilità riservata al servizio pubblico. Nella medesima contabilità sono incorporati i proventi relativi alla commercializzazione dei prodotti della attività di servizio pubblico.
- 11. La società operatrice di rete in tecnologie digitali, terrestri, satellitari e via cavo, facente parte della Holding, può stabilire contratti per l'accesso a fornitori indipendenti di contenuti, servizi interattivi, programmi dati ed editoriali, con priorità ed agevolazioni economiche per quelli operanti senza fine di lucro e per programmi di finalità sociale, secondo le caratteristiche societarie di cui all'articolo 18, e determinati dal raggiungimento di obbiettivi previsti dal contratto di servizio.
- 12. I costi di funzionamento della Fondazione sono posti a carico del canone per l'abbonamento al servizio pubblico radiotelevisivo».

Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Sostituire l'articolo con il seguente:

- «Art. 20. (Riordino della RAI-Radiotelevisione italiana Spa). 1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare, previo parere vincolante delle Commissioni parlamentari competenti e sentita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, un decreto legislativo al fine di istituire una fondazione con personalità giuridica pubblica allo scopo di riordinare l'assetto della RAI-Radiotelevisione italiana Spa e società controllate, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
- a) garantire l'interesse generale e il rispetto del pluralismo sociale, culturale, politico e religioso nell'esercizio del servizio pubblico radiotelevisivo e nell'insieme delle attività editoriali della società concessionaria;
- b) promuovere l'accesso alle nuove tecnologie della comunicazione e della multimedialità anche da parte dei settori sociali territorialmente, culturalmente o economicamente svantaggiati;
- c) contribuire allo sviluppo dell'industria nazionale delle comunicazioni.
- 2. La gestione della *holding* che comprende la RAI-Radiotelevisione italiana e la imprese controllate è affidata alla Fondazione che detiene la maggioranza delle quote azionarie. La Fondazione esercita la gestione della Holding secondo le linee della presente legge e determina inoltre le linee editoriali e strategiche della *holding* RAI-Radiotelevisione italiana Spa sulla base del pieno rispetto dei principi di interesse generale volto ad ampliare la partecipazione dei cittadini e a concorrere allo sviluppo sociale e culturale del Paese in conformità ai principi della libertà e di pluralismo sanciti dalla Costituzione e ai criteri di completezza e imparzialità. La fondazione garantisce, nell'attuazione delle linee gestionali, il pieno rispetto dei suddetti principi nonché dei vincoli derivanti dal contratto di servizio pubblico.
- 3. Gli oneri relativi al funzionamento della fondazione sono finanziati tramite quota parte del canone di abbonamento al servizio pubblico.
- 4. La fondazione nomina, con diritto di revoca, un amministratore delegato della holding RAI-Radiotelevisione italiana Spa, individuato sulla base di riconosciute competenze manageriali, con il compito di realizzare gli indirizzi editoriali e aziendali espressi dal consiglio di amministrazione della fondazione e di esercitare le attività gestionali della società holding. L'amministratore delegato della holding nomina gli amministratori delle società controllate. La fondazione può revocare l'amministratore delegato per la non applicazione, in sede di bilancio annuale consolidato della holding, delle regole dettate dall'Autorità in materia di separazione contabile, di trasparenza nonché di separazione nell'impiego delle risorse tecniche e finanziarie della holding e delle singole società che ne fanno parte. È fa-

coltà dell'amministratore delegato, per lo svolgimento delle proprie mansioni, avvalersi di un direttore generale a lui subordinato. L'amministratore delegato ha incarico triennale.

- 5. Il consiglio di amministrazione della fondazione è composto da nove membri eletti nominati entro 30 giorni dalla costituzione della fondazione, con i seguenti criteri:
- a) cinque eletti dalla Commissione di vigilanza, con voto limitato ad uno:
 - b) due eletti dalla Conferenza unificata Stato-regioni;
- d) uno eletto dal Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (CNEL);
- e) uno eletto dal Consiglio nazionale dei Consumatori e degli utenti.
- 6. I componenti del consiglio di amministrazione durano in carica quattro anni e sono rieleggibili una sola volta.
- 7. Il consiglio di amministrazione elegge al suo interno il presidente. Il consiglio d'amministrazione elegge altresì, tra professionisti e revisori dei conti come previsto dalle norme del codice civile, i tre membri del collegio sindacale che nominano al loro interno un presidente e due supplenti.
- 8. La carica di membro del consiglio di amministrazione della fondazione è incompatibile con l'appartenenza al Parlamento europeo, al Parlamento nazionale, ai consigli regionali, provinciali e dei comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti, con la titolarità di rapporti di interesse o di lavoro con imprese e con società pubbliche e private operanti nel campo dell'editoria radiotelevisiva ed imprese affini, così definite dall'articolo 2 della presente legge, o concorrenti della concessionaria ovvero con l'appartenenza a consigli di amministrazione di società controllate dalla stessa concessionaria. Sono inoltre ineleggibili coloro che, a qualunque titolo, hanno diritto di voto per l'elezione di membri del medesimo consiglio di amministrazione».

20.6

PETRUCCIOLI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 20. - 1. Il servizio pubblico radiotelevisivo ha carattere di preminente interesse generale in quanto volto ad ampliare la partecipazione dei cittadini ed a concorrere allo sviluppo sociale e culturale del Paese in conformità ai principi sanciti dalla Costituzione. È svolto secondo criteri di completezza e imparzialità e si caratterizza per un'offerta globale che tiene conto delle diverse opinioni e tendenze politiche, sociali, cultu-

rali e religiose, anche rappresentando l'immagine e la realtà del Paese oltre i confini nazionali e valorizzando la produzione culturale italiana ed europea. Il contenuto e le modalità di svolgimento del servizio pubblico radiotelevisivo sono definiti e regolati da una convenzione stipulata ogni 10 anni, da un annesso contratto di servizio di durata triennale, nonché dalle convenzioni specifiche stipulate con le competenti amministrazioni dello Stato.

- 2. La convenzione e il contratto di servizio sono stipulati fra la società concessionaria e il Ministero delle comunicazioni. Lo schema della convenzione e del contratto di servizio è proposto al Ministero dalla Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale del servizio pubblico radiotelevisivo esprime parere obbligatorio entro trenta giorni sullo schema di convenzione e di contratto di servizio. I pareri approvati dalla Commissione con il voto dei 2/3 dei componenti sono vincolanti.
- 3. Il servizio pubblico radiotelevisivo è affidato mediante concessione alla RAI-Radiotelevisione italiana società per azioni, considerata azienda di interesse nazionale, ai sensi dell'articolo 2461 del codice civile. Tale società ha per oggetto lo svolgimento di attività nei settori radiotelevisivi, della produzione audiovisiva, della multimedialità e, nei limiti previsti dall'art. 4, comma 5, della legge n. 249 del 1997, delle telecomunicazioni. La concessione del servizio pubblico radiotelevisivo, rilasciata dal Ministero delle comunicazioni, ha durata ventennale.
- 4. La RAI-Radiotelevisione italiana società per azioni, entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge distribuisce le proprie attività in due società separate. La prima manterrà la proprietà delle azioni nelle mani dello Stato, sarà finanziata esclusivamente dalle risorse del canone e diverrà titolare della concessione per l'espletamento del servizio pubblico. La seconda sarà finanziata esclusivamente da risorse raccolte sul mercato, potrà aprirsi a partecipazioni di privati, stipulare accordi e fusioni con privati, fino al completo recesso dello Stato dalla sua proprietà; nel rispetto delle norme antitrust e in base alla esclusiva valutazione degli organi societari.
- 5. Il consiglio di amministrazione della società concessionaria del servizio pubblico è composto da nove membri nominati con decreto del Presidente della Repubblica secondo i seguenti criteri: a) quattro membri eletti dal Parlamento di cui due eletti dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica, con voto limitato a uno; b) due membri eletti dalla Conferenza dei Presidenti delle regioni e dei Presidenti dei Consigli regionali, con voto limitato a uno; c) un membro eletto dal CNEL; d) un membro eletto dalla Conferenza dei rettori delle Università Italiane; e) un membro eletto dal Consiglio Nazionale dei consumatori e degli utenti di cui all'art. 4 della legge 281 del 1998. La carica di membro del consiglio di amministrazione è incompatibile con l'appartenenza al Parlamento Europeo, al Parlamento nazionale, ai Consigli o alle giunte regionali, provinciali e dei Comuni con popolazione superiore a cinquantamila abitanti, con la titolarità di rapporti di interesse o di lavoro con imprese e società

pubbliche e private operanti nel campo della radiodiffusione sonora e televisiva e concorrenti della concessionaria ovvero con l'appartenenza a consigli di amministrazione di società controllate dalla concessionaria. Sono inoltre ineleggibili coloro che, a qualunque titolo, hanno diritto di voto per l'elezione di membri del Consiglio di amministrazione. I membri di cui alle lettere *a*) e *b*) durano in carica tre anni e sono rieleggibili una sola volta. I membri di cui alle lettere *c*) *d*) *e*) durano in carica sei anni e non sono rieleggibili. Alla sostituzione dei membri del consiglio cessati dalla carica si provvede con la medesima procedura prevista per la nomina. I membri del Consiglio che siano lavoratori dipendenti sono, a richiesta, collocati in aspettativa non retribuita per la durata del mandato. Il Consiglio di amministrazione della società concessionaria del servizio pubblico elegge fra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei componenti, il proprio presidente.

6. Per quanto non sia diversamente previsto dalla presente legge la società concessionaria del servizio pubblico è assoggettata alla disciplina generale delle società per azioni, anche per quanto concerne l'organizzazione e l'amministrazione. Il C.d.A delega ad un amministratore le funzioni inerenti alla gestione aziendale e mantiene nelle proprie mani quelle inerenti alla definizione delle linee editoriali e delle scelte strategiche per l'azienda».

20.6-bis

Falomi, Brutti Paolo, Petruccioli, Montalbano, Viserta Costantini

Sostituire l'articolo con il seguente:

- «Art. 20. (Gestione del servizio pubblico radiotelevisivo). -1. La gestione del servizio pubblico radiotelevisivo è affidata dalla Fondazione alla Società RAI-Radiotelevisione italiana, che la esercita in concessione secondo le disposizioni della presente legge.
- 2. La Società RAI-Radiotelevisione italiana si organizza in reti e testate giornalistiche e assimilate che realizzano i propri progetti editoriali attraverso due distinte divisioni televisive e due distinte divisioni radiofoniche di gestione dei fondi destinati rispettivamente ai prodotti ed alle attività di servizio pubblico finanziate con i proventi del canone di abbonamento ed ai prodotti ed alle attività orientate al mercato finanziate con i proventi della pubblicità.
- 3. I direttori delle reti e delle testate giornalistiche e assimilate propongono all'Amministratore unico il proprio programma editoriale dettagliando i progetti di produzione e di acquisto e distinguendo le richieste di risorse finanziarie e produttive destinate alle attività di servizio pubblico ed alle attività orientate al mercato. L'Amministratore unico, al fine del coordinamento dei palinsesti, della migliore efficienza aziendale e del monitoraggio delle attività, si avvale di un comitato costituito dai

direttori di ciascuna divisione e dai direttori delle reti e delle testate giornalistiche e assimilate. Le proposte delle reti e delle testate giornalistiche e assimilate vengono approvate dall'Amministratore unico tenendo conto delle compatibilità complessive, finanziarie e produttive, verificate dai direttori di divisione per gli ambiti di propria competenza. I direttori di divisione sono responsabili dell'equilibrio complessivo del bilancio di competenza.

- 4. L'attuazione dei progetti editoriali delle reti e delle testate giornalistiche e assimilate avviene attraverso l'erogazione, da parte delle divisioni, delle risorse finanziarie e produttive previste nelle richieste approvate. Qualora i direttori delle divisioni riscontrino, nell'attività delle reti e delle testate, rilevanti scostamenti economici e produttivi, singoli e complessivi, dai progetti approvati, li segnalano all'Amministratore unico che provvede ai necessari interventi correttivi avvalendosi anche del comitato di coordinamento previsto.
- 5. Il Comitato direttivo della Fondazione nomina e revoca l'Amministratore unico della società di gestione, il cui mandato, rinnovabile, dura tre anni. In particolare l'Amministratore unico è revocato per gravi squilibri della gestione finanziaria o per mancato raggiungimento degli obiettivi indicati nel contratto di servizio. La Fondazione approva il bilancio della Società entro il 31 marzo di ciascun anno; la Fondazione è garante degli equilibri di bilancio, vigila sul corretto uso delle risorse finanziarie della società, valuta la congruità dell'impiego del finanziamento pubblico rispetto all'efficienza aziendale e alla produzione dei programmi.
- 6. L'amministratore unico nomina i direttori delle divisioni, delle reti radiofoniche, televisive e delle testate giornalistiche e assimilate. L'Amministratore unico garantisce l'autonomia e la professionalità nelle attività della società ed assume i provvedimenti necessari ad assicurare il rispetto dei principi della presente legge, degli indirizzi generali e dei codici deontologici applicabili. All'Amministratore unico è affidata la responsabilità della realizzazione degli obiettivi attuativi degli indirizzi trasmessi dalla Commissione parlamentare di vigilanza alla Fondazione. Nei casi in cui la Commissione parlamentare di vigilanza constata, con voto a maggioranza dei due terzi dei componenti, il mancato perseguimento degli indirizzi, invia una relazione al comitato direttivo della Fondazione che adotta i conseguenti provvedimenti, ed in caso di particolare gravità, procede alla revoca dell'Amministratore unico.
- 7. La programmazione di servizio pubblico non può essere inferiore al 50 per cento del tempo complessivo di trasmissione e deve essere distribuita in modo equilibrato nelle diverse fasce orarie.
- 8. I criteri per la separazione contabile fra le divisioni sono definiti dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Trascorsi due anni dall'entrata in vigore della presente legge, la Fondazione trasmette alla Commissione parlamentare di vigilanza una relazione sulla funzionalità della modalità di separazione contabile operata dalle divisioni, esprimendosi anche sulla opportunità della loro trasformazione in società separate.

9. La società RAI-Radiotelevisione italiana può stipulare contratti con pubbliche amministrazioni per la produzione di servizi specifici i cui proventi sono inseriti nella contabilità riservata al servizio pubblico. Nella medesima contabilità sono incorporati i proventi relativi alla commercializzazione dei prodotti della attività di servizio pubblico».

20.7

DENTAMARO, FABRIS, FILIPPELLI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il servizio pubblico radiotelevisivo è affidato in concessione alla RAI-Radiotelevisione italiana spa. La RAI gestisce con criteri di efficienza e buona gestione le risorse derivanti dal canone e dalla offerta pubbliciaria».

20.8

Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

_	Sopprimere	il	comma	2.		

20.9

Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Sopprimere	il	comma	3.		

20.10

DENTAMARO, FABRIS, FILIPPELLI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. La RAI è presieduta da un consiglio di amministrazione, nominato dalla maggioranza dei due terzi della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, di seguito denominata "Commissione", tra personalità di comprovata indipendenza e professionalità nel campo dell'industria editoriale, della comunicazione, del diritto e della regolamentazione. Il presidente della RAI è nominato

dal consiglio di amministrazione su proposta dei Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

20.11

D'Andrea, Veraldi, Lauria, Scalera, Cambursano

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Il consiglio di amministrazione della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa è composo da cinque membri, la cui provenienza è così ripartita: quattro eletti dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica con il sistema del voto limitato a uno; uno, che assume le funzioni di Presidente, eletto dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, con la maggioranza dei due terzi dei componenti. Il consiglio di amministrazione nomina il diriettore generale e i direttori dei canali televisivi e radiofonici; qualora entro il termine di venti giorni non vi abbia provveduto decade dall'incarico. Le dimissioni del presidente o di tre consiglieri provocano la decadenza dell'intero consiglio di amministrazione. Il consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni e delibera con la presenza di almeno tre dei suoi componenti».

20.12

D'Andrea, Veraldi, Lauria, Scalera, Cambursano

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Il consiglio di amministrazione della società è composto da nove membri, la cui provenienza è così ripartita: tre eletti dall'Assemblea del Senato della Repubblica e tre eletti dall'Assemblea della Camera dei deputati, con il sistema del voto limitato ad uno: tre nominati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano con voto limitato ad uno. Tra i componenti di nomina parlamentare il consiglio nomina, all'unanimità, il presidente. A maggioranza qualificata il consiglio nomina i direttori dei canali televisivi e radiofonici. Qualora entro il termine di trenta giorni il consiglio non abbia provveduto alle nomine previste nel presente comma, esso decade dall'incarico.

D'Andrea, Veraldi, Lauria, Scalera, Cambursano

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Il consiglio di amministrazione della società è composto da otto membri, la cui provenienza è così ripartita: quattro eletti dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, con il sistema del voto limitato ad uno; quattro nominati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano con voto limitato ad uno. Il consiglio nomina, al suo interno, all'unanimità, il presidente, e a maggioranza qualificata l'amministratore delegato e i direttori dei canali televisivi e radiofonici. Qualora entro il termine di venti giorni il consiglia non abbia provveduto alle nomine previste nel presente comma, esso decade dall'incarico.

20.14

DENTAMARO, FABRIS, FILIPPELLI

Sopprimere il comma 4.

20.15

Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Sopprimere	il	comma	4.		
------------	----	-------	----	--	--

20.16

Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. L'appartenenza al Parlamento europeo, al Parlamento nazionale, ai consigli regionali, provinciali e dei comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti, la titolarità di rapporti di interesse o di lavoro con imprese e con società pubbliche e private operanti nel campo della radio-diffussione sonora e televisiva nonchè con società concorrenti della concessionaria o comunque ad essa collegate, ovvero l'appartenenza a consigli di amministrazione di società controllate dalla stessa concessionaria, sono incompatibili con la carica di membro del consiglio di amministra-

zione. Sono inoltre ineleggibili coloro che, a qualunque titolo, hanno diritto di voto per l'elezione di membri del medesimo consiglio di amministrazione».

20.17

DENTAMARO, FABRIS, FILIPPELLI

Sopprimere il comma 5.

20.18

Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Sopprimere il comma 5.

20.19

D'Andrea, Veraldi, Lauria, Scalera, Cambursano

Al comma 5, sopprimere le parole: «sino alla terza votazione. Dalla successiva è sufficiente la maggioranza assoluta».

20.20

Pellegrino

Al comma 5, sopprimere le seguenti parole: «sino alla terza votazione. Dalla successiva è sufficiente la maggioranza assoluta».

20.21

Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 5, sopprimere l'ultimo periodo.

20	22	
21	1. ZZ	

Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Sopprimere il comma 6.

20.23

DENTAMARO, FABRIS, FILIPPELLI

Sopprimere il comma 6.

20.24

DENTAMARO, FABRIS, FILIPPELLI

Sopprimere il comma 7.

20.25

Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Sopprimere il comma 7.

20.26

D'Andrea, Veraldi, Lauria, Scalera, Cambursano

Al comma 7, sostituire il secondo periodo con i seguenti: «Tale lista è definita per due terzi con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti del Senato della Repubblica e dalla Camera dei deputati e per un terzo con designazione da parte delle regioni. La lista è trasmessa al Ministero dell'economia e delle finanze per l'immediata presentazione».

Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole da: «con determinazione adottata» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «per due terzi con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti del Senato della Repubblica e dalla Camera dei deputati e per un terzo con designazione da parte delle regioni. La lista è trasmessa al Ministero dell'economia e delle finanze per l'immediata presentazione».

20.28

DENTAMARO, FABRIS, FILIPPELLI

Sopprimere il comma 8.

20.29

DENTAMARO, FABRIS, FILIPPELLI

Sopprimere il comma 9.

20.0.1

Dentamaro, Fabris, Filippelli

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Attività di vigilanza sul servizio pubblico radiotelevisivo)

- 1. La Commissione approva a maggioranza semplice dei componenti la relazione presentata annualmente dalla RAI, finalizzata alla verifica della corretta attuazione del piano industriale e al controllo del percorso di raggiungimento degli obiettivi di svolgimento del servizio pubblico e di qualità dell'ascolto. La Commissione, se non approva la relazione, può chiedere la decadenza del consiglio di amministrazione per motivate ragioni economico-gestionali o per il mancato soddisfacimento della prestazione di servizio pubblico.
- 2. Sulla base delle valutazioni espresse sulla relazione e sentito il Presidente della RAI, la Commissione approva a maggioranza di due terzi

dei componenti, entro il 31 marzo dell'anno di scadenza del contratto di servizio di cui al comma 5, gli indirizzi generali per l'attività di servizio pubblico, ivi compresi quelli tendenziali di ascolto che devono essere raggiunti dalla programmazione di servizio pubblico. In sede di prima applicazione della presente legge, entro sei mesi dalla data della sua entrata in vigore, la Commissione approva gli indirizzi generali e la scadenza del contratto di servizio vigente è fissata entro i sei mesi successivi.

- 3. Nell'ambito delle sue funzioni di indirizzo, la Commissione approva specifiche direttive generali relative alla qualità della produzione indirizzata al mercato.
- 4. Il Ministero delle comunicazioni rilascia alla RAI la concessione per l'espletamento del servizio pubblico radiotelevisivo.
- 5. Sulla base degli indirizzi adottati dalla Commissione, il Ministero delle comunicazioni predispone lo schema del contratto di servizio con la società concessionaria, della durata di tre anni, che regola gli strumenti per il perseguimento degli obiettivi, ferma la responsabilità professionale della società concessionaria. Il contratto di servizio è approvato dalla Comrnissione a maggioranza di due terzi dei componenti.
- 6. Nel contratto di servizio sono individuati, sulla base degli indirizzi approvati dalla Commissione, tempi e modalità della programmazione destinata alla valorizzazione delle specificità territoriali nelle regioni e nelle province autonome.
- 7. Il controllo sulla corretta attuazione del contratto di servizio viene esercitato con cadenza almeno annuale dalla Commissione, che utilizza anche i rapporti annuali sullo stato del sistema delle comunicazioni inviati dall'Autorità.
- 8. Nei programmi dell'attività di servizio pubblico non possono essere inseriti messaggi pubblicitari. La programmazione orientata al mercato è regolata dalle norme di diritto comune.
- 9. La Corte dei conti esercita il controllo sull'uso delle risorse pubbliche assegnate al servizio pubblico radiotelevisivo come individuate dalla specifica contabilità separata, trasmettendo alla Commissione la propria relazione entro tre mesi dall'approvazione del bilancio consuntivo».

20.0.2

Bonatesta, Micheli

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

1. Ai fini della graduale riduzione del lavoro giornalistico precario e in ottemperanza a quanto stabilito dall'articolo 6 del contratto di alvoro del settore giornalistico, l'azienda RAI individua un bacino di lavoratori giornalisti precari con più di mille giorni di anzianità lavorativa dal quale attingere in via esclusiva per le future assunzioni».

Art. 21.

21.1

D'Andrea, Veraldi, Lauria, Scalera, Cambursano

21.2

DENTAMARO, FABRIS, FILIPPELLI

Sopprimere l'articolo.

Sopprimere l'articolo.

21.3

Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Sopprimere l'articolo.

21.4

CAMBURSANO

Sostituire l'articolo con il seguente:

- «Art. 21. (*Privatizzazione della RAI-Radiotelevisione italiana Spa*). *1*. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad emanare un decreto legislativo recante disposizioni per la privatizzazione parziale della società concessionaria del servizio pubblico televisivo di cui all'articolo 2 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni.
- 2. Nell'emanazione del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo si atterrà ai seguenti principi e criteri direttivi:
- a) predisposizione ed attuazione degli opportuni interventi di riorganizzazione societaria, ivi comprese operazioni di scorporo societario, propedeutici alla privatizzazione della RAI-Radiotelevisione italiana Spa,

con attribuzione di due reti televisive facenti capo alla RAI-Radiotelevisione italiana Spa a due distinte società per azioni;

- b) attribuzione della totalità delle azioni delle società di cui alla lettera a) al Ministero dell'economia e delle finanze, cui spettano gli adempimenti complementari e strumentali delle relative operazioni di scorporo;
- c) mantenimento in capo alla RAI-Radiotelevisione italiana Spa di una rete televisiva di carattere cosiddetto «generalista», per l'assolvimento dei compiti di servizio pubblico radiotelevisivo;
- d) collocamento azionario sul mercato, mediante offerta pubblica di vendita, della totalità della partecipazione azionaria detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze della programmazione economica nelle due società di cui alla lettera a);
- e) collocamento azionario sul mercato, mediante offerta pubblica di vendita, con decisione assunta dalla RAI-Radiotelevisione italiana Spa, della totalità delle azioni delle società consociate RAI *Trade* Spa, Sipra, RAI *Sat*, RAI *Corporation*, RAI *Way* Spa, RAI Cinema, RAI *Net* e Serra Creativa;
- f) indicazione dell'importo minimo del ricavo netto delle operazioni di collocamento azionario di cui alle lettere d) ed e);
- g) soppressione, con decorrenza dal completamento delle operazioni di dismissione di cui al presente articolo, di trasferimenti finanziari a carico del bilancio pubblico a favore della società concessionaria del servizio pubblico televisivo di cui all'articolo 2 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni.
- 3. Lo schema del decreto legislativo di cui al presente articolo è adottato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle comunicazioni, ed è trasmesso per l'acquisizione del parere alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorso il termine di cui al presente comma, il procedimento di emanazione del decreto legislativo prosegue anche in assenza dei pareri richiesti.
- 4. Gli introiti derivanti dalle operazioni di dismissione di cui al presente articolo sono destinati per il 90 per cento al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui alla legge 27 ottobre 1993, n. 432, e successive modificazioni. La restante quota, pari al 10 per cento, è destinata al finanziamento di un programma di investimenti nel settore dell'istruzione scolastica pubblica, finalizzati ad elevare il contenuto tecnologico degli strumenti didattici.
- 5. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1 del presente articolo, è abolito il canone di abbonamento alle radioaudizioni di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni».

21.4-bis

Falomi, Brutti Paolo, Petruccioli, Montalbano, Viserta Costantini

Sostituire l'articolo con il seguente:

- «Art. 21. (Servizio pubblico radiotelevisivo). 1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede ad affidare ad una fondazione, denominata Fondazione per il servizio pubblico radiotelevisivo, il capitale azionario della società RAI-Radiotelevisione italiana. Agli oneri relativi al funzionamento della fondazione di cui al presente comma si provvede tramite il versamento da parte della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo di una quota pari all'uno per cento dei proventi del canone di abbonamento alle radioaudizioni ed alla televisione.
- 2. La Fondazione per il servizio pubblico radiotelevisivo, di seguito denominata "Fondazione", è diretta da un comitato direttivo formato da cinque persone: quattro componenti sono nominati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi con il voto limitato a uno; il presidente è nominato dalla medesima Commissione parlamentare, con maggioranza qualificata dei due terzi.
- 3. In sede di prima attuazione della presente legge, qualora la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi non provveda alla nomina del presidente, di cui al comma 2, entro due mesi dalla data della sua entrata in vigore, la stessa è demandata ai quattro componenti del Comitato direttivo della Fondazione. Decorso inutilmente l'ulteriore termine di un mese, i quattro membri decadono automaticamente dall'incarico e non sono rieleggibili.
- 4. Il mandato dei membri del comitato direttivo della Fondazione dura tre anni. Il termine decorre a partire dal 1 aprile successivo alla nomina ed è rinnovabile per una sola volta. Le dimissioni del presidente non dovute ad impedimento permanente comportano la contestuale decadenza del comitato direttivo. In caso di dimissioni o impedimento di uno dei membri del comitato direttivo, la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi elegge il nuovo componente, con la procedura di cui al comma 2, entro i trenta giorni dall'avvenuta comunicazione. Le dimissioni contestuali di tre membri comportano la decadenza dell'intero comitato, compreso il presidente.
- 5. Il comitato direttivo della Fondazione nomina e revoca l'amministatore unico della società di gestione, il cui mandato, rinnovabile, dura tre anni. In particolare, l'amministratore unico è revocato per gravi squilibri della gestione finanziaria o per mancato raggiungimento degli obiettivi indicati dal contratto di servizio. La fondazione approva il bilancio della società entro il 31 marzo di ciascun anno; la Fondazione è garante degli equilibri di bilancio, vigila sul corretto uso delle risorse finanziarie della società, valuta la congruità dell'impiego del finanziamento pubblico rispetto all'efficienza aziendale e alla produzione dei programmi.

- 6. Il controllo della gestione sociale è effettuato a norma degli articoli 2403 e seguenti del codice civile da un collegio sindacale composto da tre membri, compreso il presidente, e due supplenti, nominati dalla Fondazione e scelti tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti.
- 7. La Fondazione delibera sulle proposte della società concessionaria di costituzione di società controllate o collegate ed indica i nominativi dei rappresentanti nei consigli di amministrazione delle medesime società».

Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 21. *I*. La RAI-Radiotelevisione italiana Spa, concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, è a capitale pubblico al 51 per cento ed è posseduta attraverso la partecipazione del Ministero dell'economia e delle finanze».

21.6

Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Sostituire l'articolo con il seguente:

- «Art. 21. (Servizio pubblico radiotelevisivo). 1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'economia e delle finanze, provvede ad affidare ad una fondazione, denominata Fondazione per il servizio pubblico radiotelevisivo, il capitale azionario della società RAI-Radiotelevisione italiana holding e delle società ad essa collegate. Agli oneri relativi al funzionamento della fondazione di cui al presente comma si provvede tramite il versamento da parte della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo di una quota pari all'uno per cento dei proventi del canone di abbonamento alle radio-audizioni ed alla televisione.
- 2. La Fondazione per il servizio pubblico radiotelevisivo, di seguito denominata «Fondazione», è diretta da un comitato direttivo formato da nove componenti di cui cinque sono nominati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi con il voto limitato a uno; due eletti dalla Conferenza unificata Stato-regioni; uno eletto dal Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti e uno eletto dal CNEL. Il presidente è nominato tra gli eletti a maggioranza.

- 3. Qualora il comitato direttivo delle fondazione non provveda alla nomina del presidente, di cui al comma 2, entro due mesi dalla data della sua entrata in vigore, i membri decadono automaticamente dall'incarico e non sono rieleggibili.
- 4. Il mandato dei membri del comitato direttivo della Fondazione dura tre anni. Il termine decorre a partire dal 1º aprile successivo alla nomina ed è rinnovabile per una sola volta. Le dimissioni del presidente non dovute ad impedimento permanente comportano la contestuale decadenza del comitato direttivo. In caso di dimissioni o impedimento di uno dei membri del comitato direttivo, la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi o gli altri soggetti che hanno eletto tale membro, eleggono il nuovo componente, con la procedura di cui al comma 2, entro i trenta giorni dell'avvenuta comunicazione. Le dimissioni contestuali di tre membri comportano la decadenza dell'intero comitato, compreso il presidente.
- 5. Il comitato direttivo della Fondazione nomina e revoca l'amministratore unico della società di gestione, il cui mandato, rinnovabile, dura tre anni. In particolare, l'amministratore unico è revocato per gravi squilibri della gestione finanziaria o per mancato raggiungimento degli obiettivi indicati dal contratto di servizio. La fondazione approva il bilancio della società entro il 31 marzo di ciascun anno; la Fondazione è garante degli equilibri di bilancio, dell'osservanza dei criteri di separazione societaria, contabile e di bilancio, vigila sul corretto uso delle risorse finanziarie della società, valuta la congruità dell'impiego del finanziamento pubblico prioritariamente rispetto agli obiettivi fissati dal contratto di servizio pubblico.
- 6. Il controllo della gestione sociale è effettuato a norma degli articoli 2403 e seguenti del codice civile da un collegio sindacale composto da tre membri, compreso il presidente, e due supplenti, nominati dalla Fondazione e scelti tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti.
- 7. La Fondazione delibera sulle proposte della società concessionaria di costituzione di società controllate o collegate ed indica i nominativi degli amministratori delegati alla gestione delle medesime società».

DEBENEDETTI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Contestualmente all'operazione di fusione di cui al comma 1, la società Rai *Holding* Spa assume la denominazione di "Servizio pubblico generale radiotelevisivo italiano Spa", di seguito SPGRI».

DEBENEDETTI

Inserire il seguente comma 2-bis):

Entro la data del 28 febbraio 2004 la società «SPGRI» scorpora una società, che assume il nome di Rai SpA, titolare della concessione delle reti attualmente denominate Rai 1 e Rai 2, dei relativi nomi e marchi e a cui vengono conferiti la totalità degli impianti di trasmissione di proprietà dell'attuale RAI Radiotelevisione italiana SpA, nonchè quanto costituente il suo avviamento commerciale, i beni materiali e immateriali attinenti al loro funzionamento e a cui viene trasferito il personale all'uopo necessario.

21.9

Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Sopprimere il comma 3.

21.10

DEBENEDETTI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Entro il 31 aprile 2004 viene deliberata l'alienazione della partecipazione detenuta da SPGRI in Rai SpA come derivante dal comma 2. Tale alienazione avviene mediante offerta pubblica di vendita da effettuarsi entro il 30 giugno 2004 in conformità al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998 numero 58 e successive modificazioni e relative regolamenti attuativi, e al decreto-legge n. 332 del 1994 convertito con modificazioni dalla legge n. 474 del 1994 e successive modificazioni. Una prima OPV riguardante il 40 per cento delle azioni avviene entro il 30 giugno 2004, una seconda per il restante 60 per cento entro e non oltre il 30 giugno 2005 termine entro il quale ogni partecipazione diretta o indiretta dello Stato sarà stata trasferita a soggetti privati».

Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 3, sostituire le parole: «31 gennaio 2004» con le seguenti: «31 gennaio 2013».

21.12

Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 3, sostituire le parole: «31 gennaio 2004» con le seguenti: «31 gennaio 2006», e dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «In ogni caso, il procedimento di alienazione di cui al presente comma può interessare unicamente il 49 per cento delle partecipazioni dello Stato nella RAI-Radiotelevisione italiana Spa, la quale rimane a capitale pubblico al 51 per cento, posseduto attraverso la partecipazione del Ministro dell'economia e delle finanze».

21.13

D'Andrea, Veraldi, Lauria, Scalera, Cambursano

Al comma 3, terzo periodo, prima delle parole: «sono definiti i tempi» inserire le seguenti: «da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge».

21.14

Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: «In ogni caso, la RAI-Radiotelevisione italiana Spa, anche in seguito al procedimento di alienazione di cui al presente comma, rimane a capitale pubblico al 51 per cento, posseduto attraverso la partecipazione del Ministro dell'economia e delle finanze».

Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Sopprimere il comma 4.

21.16

Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Nessun soggetto operante, direttamente o indirettamente, nel sistema integrato delle comunicazioni può possedere quote della concessionaria di servizio pubblico attraverso società partecipate o controllate al fine di non alterare equilibri concorrenziali nell'ambito dello stesso sistema integrato delle comunicazioni».

21.17

D'Andrea, Veraldi, Lauria, Scalera, Cambursano

Sopprimere il comma 5.

21.18

DEBENEDETTI

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Detta alienazione avviene con la clausola di limitazione del possesso azionario prevista dall'articolo 3, comma 1, della legge 30 luglio 1994, n. 474, prevedendosi il limite massimo del possesso dell'1 per cento per i singoli investitori e del 3,5 per cento per gli investotori istituzionali. Sono vietati i patti di sindacato di voto o di blocco o gli accordi relativi alla modalità di esercizio dei diritti inerenti alle azioni della Rai spa, che intercorrano tra soggetti titolari, anche mediante soggetti controllati, controllanti o collegati».

DEBENEDETTI

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. È vietata alla SPGRI la cessione di ulteriori rami di azienda fino al 31 dicembre 2006, salvo diversa determinazione che dovrà essere assunta non prima di tale data».

21.20

Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 6, sopprimere le parole: «Fino al 31 dicembre 2005».

21.21

Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 6, sostituire le parole: «31 dicembre 2005» con le se-guenti: «31 dicembre 2014».

Art. 22.

22.1

Dentamaro, Fabris, Filippelli

Sopprimere l'articolo.

22.2

Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 22. - (Attività radiotelevisiva via etere terrestre). -1. Al fine della salvaguardia del pluralismo e della concorrenza nel sistema radiotelevisivo, ciascun soggetto, direttamente o indirettamente, può essere destinatario di due concessioni per la radiodiffusione televisiva nazionale sulle

frequenze via etere terrestre in tecnica analogica. Tale offerta potrà essere ampliata dalla data in cui i programmi televisivi saranno irradiati esclusivamente con tecniche digitali sulle frequenze terrestri, nel rispetto delle norme sul pluralismo e la concorrenza di cui alla presente legge e alla legge 31 luglio 1997, n. 249, e successive modificazioni, e in ogni caso per un numero di programmi non superiore al 10 per cento di quelli complessivamente disponibili.

- 2. I soggetti privati di cui al comma 1, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, restituiscono allo Stato le frequenze eccedenti, le quali sono riassegnate ai titolari di concessione per la radio-diffusione televisiva in ambito nazionale che non hanno la disponibilità delle relative frequenze, nel rispetto delle norme previste nella legge 31 luglio 1997, n. 249, e successive modificazioni.
- 3. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge la concessionaria del servizio pubblico presenta all'Autorità un piano dettagliato relativo alla cessione di un canale televisivo, comprensivo della valutazione economica dello stesso. Il Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, il Presidente dell'Autorità e il Presidente della Commissione nazionale per la società e la borsa fissano, entro i due mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, anche avvalendosi di un *advisor* di riconosciuta indipendenza, i criteri, anche con riferimento al mantenimento dei livelli occupazionali, le modalità e il prezzo base della gara per la cessione del canale televisivo di cui al presente comma. La gara è espletata dall'Autorità. La stessa Autorità trasferisce il ricavato della gara allo Stato al netto delle spese per l'espletamento della stessa.
- 4. Al soggetto vincitore della gara di cui al comma 10 è rilasciata la relativa concessione. In ogni caso non possono partecipare alla gara società in cui sono presenti, in qualità di azionisti o di amministratori, parenti entro il quarto grado ovvero affini entro il secondo grado dei soggetti titolari delle società destinatarie di concessioni radiotelevisive ovvero dirigenti delle stesse società. Fermo restando quanto previsto dal comma 5, nei quattro anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, la società aggiudicataria della gara di cui al presente comma non può stipulare accordi con le concessionarie di pubblicità controllate dai soggetti di cui al comma 3».

Art. 23.

23.1

Dentamaro, Fabris, Falippelli

Sopprimere l'articolo.

23.2

D'Andrea, Veraldi, Lauria, Scalera, Cambursano

Sopprimere l'articolo.

23.3

Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Sostituire l'articolo 23 con i seguenti.

- Art. 23. (Innovazione tecnologica). 1. Entro l'anno 2010 i programmi televisivi su frequenze terrestri sono irradiati esclusivamente con tecnica digitale. L'attività radiotelevisiva su frequenze terrestri è orientata ad obiettivi di innovazione tecnologica e di convergenza con le altre attività del sistema delle comunicazioni.
- 2. È costituito, secondo le modalità indicate nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 23-ter, un fondo per incentivare la diffusione della tecnologia digitale su frequenze terrestri, anche con riferimento a forme di agevolazione, per l'utenza, all'acquisto di apparecchi per la fruizione dei segnali televisivi in tecnica digitale. Il fondo è finanziato con risorse pubbliche e con una quota parte, pari all'1 per cento, dei proventi derivanti alle emittenti televisive dalla raccolta pubblicitaria. I proventi versati al fondo dalle emittenti costituiscono crediti di imposta esigibili all'atto dell'introduzione a regime della tecnologia digitale televisiva su frequenze terrestri.
- 3. Il regolamento di attuazione di cui all'articolo 23-ter definisce, altresì, le misure tecniche, giuridiche e finanziarie atte a favorire la diffusione di piattaforme comuni di trasmissione e di ricezione dei programmi radiotelevisivi e dei diversi servizi offerti dalle tecnologie delle comunicazioni nonché, per le emittenti nazionali, le misure organizzative e di sostegno all'innovazione tecnologica e alla produzione di prodotti radiotelevi-

sivi, con particolare riferimento ai nuovi linguaggi espressivi e alla digitalizzazione dei prodotti audiovisivi.

- 4. La diffusione delle infrastrutture a banda larga, via cavo e via etere, rappresenta una priorità per lo sviluppo economico e sociale nonché per l'eliminazione del divario esistente tra le diverse aree del Paese. Lo Stato assicura l'adozione di politiche pubbliche e di norme in grado di favorire l'installazione e il potenziamento delle reti anche nelle zone in cui il mercato non assicura investimenti sufficienti. Con il regolamento di attuazione di cui all'articolo 23-ter, per le infrastrutture nazionali, e con legge regionale, per quelle locali, sono definiti i criteri e le modalità di interconnessione alle reti a larga banda.
- Art. 23-bis. (Attività radiotelevisiva via etere terrestre). 1. L'esercizio delle reti trasmissive e degli impianti ovvero del servizio radiotelevisivo via etere terrestre è soggetto a concessione. La fornitura di reti e di impianti deve avvenire in modo aperto e non discriminatorio. I soggetti assegnatari di frequenze per la diffusione radiotelevisiva terrestre hanno titolo a subentrare nei contratti relativi alla fornitura di collegamenti di telecomunicazione sottoscritti dai precedenti esercenti.
- 2. I destinatari di concessione per l'esercizio di un servizio radiotelevisivo via etere terrestre assicurano la completezza e l'imparzialità dell'informazione, operano per valorizzare la cultura italiana ed europea e le realtà e culture territoriali, promuovono la tutela della produzione e del patrimonio audiovisivo nonché l'innovazione tecnologica e industriale, con particolare riguardo ai processi di convergenza multimediale.
- 3. Ciascun soggetto, direttamente o indirettamente, può essere destinatario di due concessioni per la radiodiffusione televisiva nazionale sulle frequenze via etere terrestre in tecnica analogica. Tale offerta potrà essere ampliata dalla data in cui i programmi televisivi saranno irradiati esclusivamente con tecniche digitali sulle frequenze terrestri, nel rispetto delle norme sul pluralismo e la concorrenza di cui alla presente legge e alla legge 31 luglio 1997, n. 249, e successive modificazioni, e in ogni caso per un numero di programmi non superiore al 10 per cento di quelli complessivamente disponibili.
- 4. I destinatari di concessioni televisive nazionali che controllano una quota superiore o uguale al 20 per cento delle risorse del settore televisivo via etere terrestre in chiaro non possono controllare, direttamente o indirettamente, quotidiani ed emittenti radiofoniche.
- 5. I soggetti destinatari di due concessioni per la radiodiffusione televisiva nazionale sulle frequenze via etere terrestre in tecnica analogica non possono controllare, direttamente o indirettamente, società concessionarie di pubblicità televisiva. La dismissione di attività in contrasto con il presente articolo deve avvenire entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
- 6. I soggetti che controllano quotidiani possono essere destinatari di concessioni radiotelevisive.

- 7. Ai fini della individuazione delle posizioni dominanti e delle posizioni di controllo si applicano le disposizioni di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249, e successive modificazioni.
- 8. Le frequenze via etere terrestre utilizzate in tecnica analogica non possono essere impiegate per la diffusione di programmi codificati ovvero a pagamento. Le frequenze rese disponibili dall'attuazione del presente comma sono riservate esclusivamente alla trasmissione di programmi via etere terrestre in tecnica digitale e sono assegnate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, garantendo la pluralità di soggetti operatori e nel rispetto dei principi contenuti nella medesima legge.
- 9. I soggetti privati di cui al comma 3, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, restituiscono allo Stato le frequenze eccedenti, le quali sono riassegnate ai titolari di concessione per la radio-diffusione televisiva in ambito nazionale che non hanno la disponibilità delle relative frequenze, nel rispetto delle norme previste nella legge 31 luglio 1997, n. 249, e successive modificazioni.
- 10. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'articolo 23-ter la Fondazione che gestisce la concessionaria del servizio pubblico presenta all'Autorità un piano dettagliato relativo alla cessione di un canale televisivo, comprensivo della valutazione economica dello stesso. Il Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, il Presidente dell'Autorità e il Presidente della Commissione nazionale per la società e la borsa fissano, entro i due mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, anche avvalendosi di un advisor di riconosciuta indipendenza, i criteri, anche con riferimento al mantenimento dei livelli occupazionali, le modalità e il prezzo base della gara per la cessione del canale televisivo di cui al presente comma. La gara è espletata dall'Autorità. La stessa Autorità trasferisce il ricavato della gara allo Stato al netto delle spese per l'espletamento della stessa.
- 11. Al soggetto vincitore della gara di cui al comma 10 è rilasciata la relativa concessione. In ogni caso non possono partecipare alla gara società in cui sono presenti, in qualità di azionisti o di amministratori, parenti entro il quarto grado ovvero affini entro il secondo grado dei soggetti titolari delle società destinatarie di concessioni radiotelevisive ovvero dirigenti delle stesse società. Fermo restando quanto previsto dal comma 5, nei quattro anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, la società aggiudicataria della gara di cui al presente comma non può stipulare accordi con le concessionarie di pubblicità controllate dai soggetti di cui al comma 3.
- 12. I soggetti destinatari di concessioni televisive via etere terrestre non possono detenere azioni di altre emittenti televisive via etere terrestre.
- 13. Chiunque si ritenga leso da informazioni contenute in programmi radiotelevisivi via etere e ritenute contrarie a verità ha diritto di chiedere che sia trasmessa apposita rettifica ovvero di intervenire personalmente in programmi irradiati nella stessa fascia oraria e con la stessa rilevanza di

quelli in cui sono state trasmesse le informazioni di cui si chiede la rettifica. Il regolamento di attuazione di cui all'articolo 6 definisce le modalità
di valutazione, affidate all'Autorità, delle ragioni ostative al diritto di rettifica. Qualora il diritto di rettifica non sia consentito entro quarantotto ore
e sia stato riconosciuto sussistente dal Garante per la protezione dei dati
personali, è dovuto un diritto di indennizzo nella misura minima di 50
mila euro e massima di 3 milioni di euro. Sono fatte salve le norme penali
vigenti in materia.

Art. 23-ter. - (Regolamento di attuazione). - 1. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le competenti Commissioni parlamentari, è emanato il regolamento di attuazione della presente legge. Restano salvi i termini previsti dall'articolo 24».

23.4

Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, sostituire le parole: «esercenti a qualunque titolo» con le seguenti: «in possesso del titolo concessorio per l'esercizio della».

Conseguentemente al comma 4, sopprimere le parole da: «ovvero per il generale» fino alla fine del comma.

23.5

Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Le sperimentazioni di cui al presente comma possono altresì essere effettuate da soggetti diversi da quelli che già eserciscono a qualunque titolo l'attività di radio-diffusione televisiva in ambito locale o nazionale qualora siano in possesso dei requisiti previsti per ottenere l'abilitazione per la sperimentazione di cui al comma 1 ed a condizione che entro trenta giorni dal rilascio dell'abilitazione presentino richiesta di iscrizione al registro degli operatori di comunicazione di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5 della legge 31 luglio 1997, n. 249, secondo le modalità e con gli obblighi fissati con propria delibera dell'Autorità. Gli stessi soggetti, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono richiedere le licenze e le autorizzazioni per avviare le trasmissioni in tecnica

digitale terrestre, nel rispetto dei termini e limiti di cui al presente comma».

23.6

Falomi, Brutti Paolo, Petruccioli, Montalbano, Viserta Costantini

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Ai soggetti titolari di autorizzazione alla sperimentazione ai sensi del comma precedente si applicano gli obblighi di cui all'articolo 2-bis, comma 1 del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5 convertito in legge 20 maggio 2001, n. 66 nonché di cui all'articolo 34 della deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 435/01/CONS relativi alla capacità trasmissiva all'interno di ciascun blocco di programmi e servizi da riservare a fornitori di contenuto che non siano società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2 commi 17 e 18 della legge 31 luglio 1997, n. 249. Sino alla completa attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze in tecnica digitale, gli stessi obblighi si applicano altresì ai soggetti titolari di licenza di operatore di rete televisiva che siano titolari di più di una concessione televisiva. Ai sensi del presente comma è equiparata alla concessione televisiva qualunque autorizzazione o altro titolo legittimante l'esercizio dell'attività di radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in tecnica analogica».

23.7

Falomi, Brutti Paolo, Petruccioli, Montalbano, Viserta Costantini

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le sperimentazioni di cui al precedente comma possono altresì essere effettuate da soggetti diversi da quelli che già eserciscono a qualunque titolo l'attività di radiodiffusione televisiva in ambito, locale o nazionale qualora siano in possesso dei requisiti previsti per ottenere l'autorizzazione per la sperimentazione di cui al precedente comma ed a condizione che entro 30 giorni dal rilascio dell'abilitazione presentino richiesta di iscrizione nel registro degli operatori di comunicazione di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5 della legge 31 luglio 1997, n. 249, secondo le modalità e con gli obblighi fissati con propria delibera dell'Autorità. Gli stessi soggetti, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono richiedere le licenze e le autorizzazioni per avviare le trasmissioni in tecnica digitale terrestre, nel rispetto dei termini e limiti di cui al precedente comma».

Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 2, sostituire le parole: «La sperimentazione delle trasmissioni in tecnica digitale può essere effettuata sugli impianti» con le seguenti: «Fino all'attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale, le trasmissioni in tecnica digitale terrestre sono effettuate».

23.9

Falomi, Brutti Paolo, Petruccioli, Montalbano, Viserta Costantini

Al comma 2, dopo le parole: «della presente legge» aggiungere le seguenti: «e sugli impianti di cui ai successivi commi 3 e 3-bis».

23.10

Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «e sugli impianti di cui al comma 3 nonché tramite l'utilizzo delle frequenze eventualmente assegnate ai sensi della presente legge».

23.11

Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le reti di cui agli articoli 2, comma 6, e 3, commi 6 e 7, nonché le reti di televendite la cui attività su frequenze terrestri non sia stata prorogata dall'Autorità in attuazione dell'articolo 3, comma 2, del decretolegge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito dalla legge 29 marzo 1999, n. 78, a partire dal 1º gennaio 2004, devono trasmettere esclusivamente da satellite o via cavo. Le frequenze fino al 31 dicembre 2003 utilizzate da dette reti verranno assegnate dall'Autorità, in via prioritaria, alle emittenti nazionali concessionarie e legittimamente operanti che non abbiano la copertura dell'80 per cento del territorio, e per la sperimentazione in tecnica digitale».

Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente.

«2-bis. Al fine di promuovere l'avvio dei mercati delle diffusioni televisive terrestri in tecnica digitale, successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, e sino alla completa cessazione delle trasmissioni televisive in tecnica analogica, sono consentiti i trasferimenti di impianti o di rami di azienda tra concessionari o autorizzati alla diffusione del segnale televisivo su radiofrequenze terrestri in tecnica analogica in ambito locale o nazionale, nonché tra questi ed ogni altro soggetto, pur se non già titolare di concessione, autorizzazione o comunque di altro titolo legittimante l'emittenza televisiva su radiofrequenze terrestre in tecnica analogica, a condizione che tali ultimi soggetti siano in possesso dei requisiti stabiliti dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in un apposito regolamento da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge tenendo conto, in quanto applicabili, degli obblighi previsti per i concessionari per la radiodiffusione in tecnica analogica dalle leggi vigenti nonché dalla delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 78/1998. L'efficacia delle acquisizioni di cui al presente comma sarà subordinata all'effettiva richiesta da parte del soggetto acquirente dell'abilitazione alla sperimentazione o, qualora possibile, di licenza di operatore di rete in tecnica digitale, da presentarsi entro i sessanta giorni successivi al primo atto di acquisizione».

23.13

Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. A partire dalla data di cessazione delle trasmissioni televisive in tecnica analogica le trasmissioni in tecnica digitale saranno effettuate esclusivamente mediante l'utilizzo delle frequenze di emissione assegnate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni sulla base di procedure ispirate ai principi della trasparenza, obiettività, proporzionalità e non discriminazione. Ogni eventuale allargamento della capacità trasmissiva conseguente a nuove tecnologie dovrà essere assegnato a fornitori di contenuti esclusivamente dalla stessa Autorità».

D'Andrea, Veraldi, Lauria, Scalera, Cambursano

Al comma 3, sopprimere le parole: «in ambito nazionale o locale».

23.15

D'Andrea, Veraldi, Lauria, Scalera, Cambursano

Al comma 3, dopo le parole: «in ambito», aggiungere la parola: «internazionale,».

23.16

Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: «L'efficacia delle acquisizioni di cui al presente comma sarà subordinata all'effettivo utilizzo degli impianti o dei rami d'azienda acquisiti per la trasmissione in tecnica digitale terrestre entro i centottanta giorni successivi al trasferimento degli stessi».

23.17

Falomi, Brutti Paolo, Petruccioli, Montalbano, Viserta Costantini

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Fatto salvo quanto specificamente previsto per la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, i soggetti a qualunque titolo legittimati allo svolgimento dell'attività di radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in tecnica analogica in ambito nazionale non possono realizzare direttamente, ovvero ai sensi del precedente comma 2, attraverso società controllanti, controllate o con esso collegate, ai sensi dell'articolo 2, commi 17 e 18, della legge 31 luglio 1997 più di un blocco di diffusione dedicato alle diffusioni, anche in via sperimentale, di programmi televisivi in tecnica digitale su frequenze terrestri.

3-ter. Salvo quanto stabilito al comma precedente, durante la fase di attuazione del Piano di assegnazione delle frequenze in tecnica digitale ogni soggetto abilitato o licenziatario in ambito nazionale potrà realizzare direttamente, ovvero ai sensi del precedente comma 2, attraverso società controllanti, controllate o con esso collegate, ai sensi dell'articolo 2,

commi 17 e 18, della legge 31 luglio 1997, non più di due blocchi di diffusione».

23.18/1

D'ANDREA

All'emendamento 23.18, sostituire il periodo: «In caso di indebita occupazione delle frequenze televisive», con il seguente: «In caso di illegittima occupazione da parte di soggetto privo della relativa concessione o autorizzazione».

23.18/2

FABRIS, FILIPPELLI

All'emendamento 23.18, sostituire le parole: «In caso di indebita occupazione delle frequenze televisive», con le seguenti: «In caso di occupazione da parte di soggetto privo di concessione o autorizzazione delle frequenze televisive».

23.18/3

D'Andrea, Veraldi, Lauria, Scalera, Cambursano

All'emendamento 23.18, sostituire le parole: «si applica quanto previsto», con le seguenti: «si applicano, aumentate fino al triplo, le sanzioni previste».

23.18

IL GOVERNO

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. In caso di indebita occupazione delle frequenze televisive che possono essere utilizzate per la sperimentazione di trasmissioni televisive digitali terrestri e di servizi interattivi ai sensi dell'articolo 41, comma 7, della legge 16 gennaio 2003 n. 3, si applica quanto previsto dall'articolo 195 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della

Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, come sostituito dall'articolo 30 della legge 6 agosto 1990, n. 223 e successive modificazioni».

23.19

Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla data entro la quale i programmi televisivi su frequenze terrestri saranno irradiati esclusivamente con tecnica digitale, i soggetti che controllano oltre il 20 per cento delle risorse economiche del settore televisivo non possono acquistare o controllare società editrici di quotidiani o di emittenti radiofoniche nazionali.

23.20

Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Sopprimere il comma 4.

23.21

Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 4 sostituire le parole da: «su domanda» fino alla fine del comma, con le seguenti: «dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, su domanda, ai soggetti che esercitano legittimamente l'attività di diffusione televisiva, in virtù di titolo concessorio in modo tale da prevedere un'assegnazione delle risorse frequenziali basata su criteri di mercato ed incentivare l'entrata di nuovi soggetti concorrenti completando il necessario processo di liberalizzazione del settore delle telecomunicazioni. In merito all'assegnazione di nuove frequenze, resesi libere, l'Autorità ricorrerà a procedure di selezione eque, ragionevoli, pubbliche e trasparenti, per tutti i soggetti interessati».

Falomi, Brutti Paolo, Petruccioli, Montalbano, Viserta, Costantini

Al comma 4, sostituire le parole da: «su domanda» fino alla fine del comma, con le seguenti: «ai soggetti che ne facciano domanda qualora rispettino gli obblighi previsti dall'articolo 2 comma 1 lettera i) della presente legge per gli operatori di rete in ambito nazionale o gli obblighi previsti dal comma 1 lettera l) del medesimo articolo per gli operatori di rete in ambito locale».

23.23

D'Andrea, Veraldi, Lauria, Scalera, Cambursano

Al comma 4, sopprimere le parole da: «ovvero per il generale assentimento» fino alla fine del periodo.

23.23-bis

Falomi, Brutti Paolo, Petruccioli, Montalbano, Viserta, Costantini

Al comma 6, sostituire le parole da: «a raggiungere» con le seguenti: «a conformarsi, entro 1 anno dalla domanda, agli obblighi di irradiazione di cui all'articolo 2, comma 1 lettera i) della presente legge».

23.24

D'Andrea, Veraldi, Lauria, Scalera, Cambursano

Sopprimere il comma 6.

23.25

Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 6, sostituire le parole: «50 per cento» con le seguenti: «80 per cento».

MENARDI

Al comma 6, aggiungere in fine il seguente periodo: «L'ottenimento di tale licenza di operatore televisivo in ambito nazionale dà diritto a ottenere almeno un'autorizzazione per la fornitura di contenuti in ambito nazionale che consenta di irradiare nel blocco di programmi televisivi numerici di cui alla licenza rilasciata».

23.27

PEDRAZZINI, MORO

All'articolo 23, dopo il comma 6, inserire il seguente comma:

«6-bis. I soggetti legittimamente operanti in ambito locale alla data di entrata in vigore della presente legge, in virtù di titolo concessorio od autorizzativo, che in base ad intese tra loro concordate raggiungano una copertura comunque superiore al 50 per cento della popolazione, possono essere considerati come emittenti nazionali durante il periodo di sperimentazione in tecnica digitale, con il diritto di optare fra la licenza di operatore di rete televisiva in ambito nazionale e le singole licenze di operatore di rete televisiva in ambito locale sino alla cessazione delle trasmissioni in tecnica analogica».

23,28

D'Andrea, Veraldi, Lauria, Scalera, Cambursano

Sopprimere il comma 7.

23.29

Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. L'acquisto di radiofrequenze, come previsto dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, deve essere reso compatibile con il piano di assegnazione delle radiofrequenze in tecnica digitale definito dalla Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.».

Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 9, sostituire le parole: «Il Ministero delle comunicazioni autorizza» con le seguenti: «il Ministero delle comunicazioni, sentite le regioni, autorizzano».

Conseguentemente, al comma 10, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «e alle regioni».

23.31

Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Sopprimere il comma 13.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9a)

MERCOLEDÌ 2 LUGLIO 2003

161^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente RONCONI

La seduta inizia alle ore 8,50.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente RONCONI, apprezzate le circostanze, rinvia l'esame degli argomenti iscritti all'ordine del giorno delle sedute già convocate per la settimana in corso.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9.

162^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente RONCONI

Interviene, ai sensi dell'articolo 46 del Regolamento, il sottosegretario di Stato per la salute, Cursi, in qualità di Commissario straordinario di Governo per l'Anagrafe bovina nazionale.

Interviene il sottosegretario di Stato alle politiche agricole e forestali, Dozzo.

La seduta inizia alle ore 14,40.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione, ai sensi dell'articolo 46 del Regolamento, del sottosegretario di Stato per la salute Cursi, in qualità di Commissario straordinario di Governo per l'Anagrafe bovina nazionale, sul funzionamento dell'anagrafe bovina

Il sottosegretario Cursi ricorda preliminarmente di essere stato nominato Commissario straordinario di Governo per l'Anagrafe bovina nazionale con decreto del Presidente del Consiglio dell'11 dicembre 2002 e che ha avuto prorogato il suo mandato fino al 31 dicembre dell'anno in corso. Nel precisare di aver consegnato i primi di aprile una relazione alla Presidenza del Consiglio sull'attività svolta, consegna una sintesi agli atti della Commissione.

Sottolineato l'impegno profuso per il conseguimento degli obiettivi assegnati, fa rilevare che si è operato per rispondere alle esigenze manifestate da tutti i soggetti coinvolti ed assicurare in modo organico ed efficace le funzioni di indirizzo e di controllo di tutte le iniziative in atto, richiamando come su richiesta del Presidente della Conferenza dei Presidenti delle regioni e province autonome, e dei Ministri della salute e delle politiche agricole e forestali, il Presidente del Consiglio abbia prorogato l'incarico della struttura commissariale al 31 dicembre 2003, al fine di dare una più compiuta finalizzazione al lavoro fin qui impostato.

Precisa quindi che l'attività commissariale sino al momento attuale è stata caratterizzata da interventi di natura normativa e di natura tecnico-organizzativa.

Sotto il primo profilo, rileva che nella prima fase sono state predisposte proposte di modifica ed aggiornamento del decreto ministeriale del 31 gennaio 2002 sulla Banca dati nazionale e del relativo manuale operativo, oltre ad un nuovo testo di provvedimento normativo inerente il sistema sanzionatorio previsto per l'Anagrafe bovina, ed al provvedimento normativo per la gestione del riallineamento della Banca dati nazionale con le effettive situazioni di stalla.

Per quanto riguarda il primo punto, osserva che l'attività commissariale è volta nella direzione di sollecitare la Presidenza del Consiglio, affinché vengano concluse celermente tutte le procedure e le attività da parte delle amministrazioni attive interessate al fine di adottare tutti gli interventi normativi proposti. In riferimento al decreto sulle sanzioni, precisa che l'*iter* procedurale è stato, in un primo momento, bloccato dal parere negativo espresso dalla Conferenza Stato-regioni, informando la Commissione che una seconda bozza di testo normativo, sentito il parere di tutti gli organismi coinvolti, è stata consegnata unitamente alla relazione tecnica.

Lo schema di decreto legislativo sulle sanzioni – osserva l'oratore – (approvato dalla Presidenza del Consiglio a fine maggio) è attualmente al vaglio della Conferenza Stato-regioni, rilevando come l'attività della struttura commissariale sia volta a sollecitare le amministrazioni interessate affinché adottino i provvedimenti necessari.

Con riguardo al decreto sul riallineamento della Banca dati nazionale, informa la Commissione di aver adottato, sentito il parere delle regioni e delle associazioni e delle organizzazioni di categoria, il 19 giugno 2003 una ordinanza affinché venga portata a termine tale attività (che rappresenta il primo atto dell'attività commissariale nell'ambito della proroga), per garantire l'allineamento dell'Anagrafe bovina nazionale con le effettive situazioni di stalla, così come riportate da ogni allevamento nell'apposito registro, stabilendo che nel periodo dal 15 luglio 2003 al 15 novembre 2003, ogni detentore di animali riscontrerà la situazione del proprio allevamento, effettuando gli aggiornamenti del caso, con le risultanze presenti nella Banca dati nazionale.

Precisa inoltre che per l'intero periodo di attuazione dell'ordinanza, la struttura commissariale sarà affiancata da un Comitato tecnico che, sulla base dell'andamento dell'attività di riscontro e certificazione, consentirà al Commissario di adottare provvedimenti integrativi finalizzati al rispetto dei termini stabiliti, permettendo di costituire «l'esatta fotografia» della Banca dati nazionale.

Dal punto di vista tecnico-organizzativo, rileva che la struttura commissariale sta operando una serie di attività di concerto con il Centro Servizi Nazionale di Teramo, affinché venga assicurata una vera e propria «cabina di regia» che possa garantire tutti gli interventi tecnico-procedurali finalizzati al corretto funzionamento del sistema. A questo proposito, sono stati effettuati una serie di incontri nell'ambito di Agea in materia di erogazione di premi comunitari, nonché un incontro con la Regione Piemonte in materia di procedure informatiche di gestione della Banca dati, oltre a svariati incontri con tutte le regioni e province autonome, al fine di definire tutte le procedure tecniche necessarie all'applicazione corretta dell'ordinanza sul riallineamento.

Osserva infine che alla effettuazione di tutte queste attività è legato il corretto funzionamento dell'anagrafe bovina, precisando l'obiettivo di effettuare tali tipi di intervento entro il 31 dicembre 2003. Conclusivamente ribadisce l'impegno per ottenere una definizione precisa sulla consistenza del patrimonio bovino presente sul territorio nazionale, assicurare efficienza ed efficacia nel controllo e nella gestione dei regimi di aiuto comunitario, supportare l'azione di Agea per consentire agli allevatori di ottenere gli attesi premi comunitari, nonché salvaguardare l'intero sistema dalle frodi commerciali e dalle macellazioni clandestine, in modo da garantire la salute dei cittadini e la sicurezza alimentare.

Si apre il dibattito.

Il senatore AGONI, dopo aver ringraziato il sottosegretario Cursi per l'esauriente relazione, auspica che entro la conclusione del suo mandato possano emergere i primi risultati del lavoro svolto.

Con riferimento al problema della sperimentazione, ricorda di aver proposto da lungo tempo l'introduzione ad ampio raggio di sistemi di controllo tramite *microchip*, attualmente sperimentati in alcune regioni quali il Lazio e la Valle d'Aosta. Esprime preoccupazione con riguardo al problema delle frodi commerciali, particolarmente nel settore lattiero-caseario, facendo osservare la necessità di poter disporre di un sistema informativo in grado di indicare con certezza il numero del bestiame disponibile: tale ruolo potrebbe essere svolto egregiamente da un'anagrafe bovina pienamente operativa.

Domanda inoltre se il sottosegretario Cursi possa precisare quanto recentemente esposto dallo stesso Ministro della salute alla Commissione, in ordine al mancato invio di informazioni da parte di alcune regioni sullo stato di attuazione dell'anagrafe bovina.

Ribadisce come tale anagrafe sia indispensabile, quale meccanismo di controllo e di garanzia della genuinità dei prodotti alimentari e anche di contrasto del grave fenomeno del «latte in nero», nella prospettiva del prossimo allargamento del mercato europeo e della necessità di salvaguardare le esigenze della produzione italiana (in particolare dei prodotti di qualità) nei confronti della circolazione del latte in polvere.

La senatrice DE PETRIS, richiamati i molti «annunci» già effettuati circa l'imminente entrata in funzione dell'Anagrafe bovina, domanda al sottosegretario Cursi quando, a suo avviso, essa potrà operare a pieno regime, sia sul piano nazionale che con riferimento alle singole realtà regionali.

Il senatore BASSO ricorda che il comparto produttivo della carne bovina in Italia ha una sua struttura particolare, non sufficientemente coadiuvata dall'attuale sistema di aiuti comunitari, i quali dovrebbero tener conto del carattere intensivo del sistema di produzione nazionale, rispetto alla produzione estensiva diffusa in altri Paesi europei, che da tali aiuti ha tratto vantaggi più consistenti. Sottolinea inoltre come i benefici derivanti dalla nuova ripartizione siano stati piuttosto scarsi in quanto limitati da un sistema di predisposizione delle domande eccessivamente burocratizzato e dalle difficoltà nell'incrocio dei dati.

Osserva che nella riforma di medio termine della PAC è previsto che la quota premio aziendale venga calcolata sulla base storica dei premi incassati nell'ultimo triennio, ritenendo tale meccanismo di quantificazione arbitrario e comunque penalizzante le singole realtà aziendali. Al riguardo, sottolinea l'opportunità che il Governo si adoperi affinché gli allevatori possano incassare i premi dovuti relativamente al biennio 2001-2002, invitandolo altresì a prevedere un'adeguata sanatoria e una procedura per velocizzare gli incroci.

Il senatore BONGIORNO, nel ringraziare il sottosegretario Cursi per l'approfondita relazione, esprime pieno apprezzamento per l'impegno profuso dal Governo in materia, richiamando in particolare i recenti provvedimenti normativi per il settore lattiero-caseario, nonché la delega per il riordino generale del settore agricolo.

Sottolinea peraltro la necessità che il Governo ponga la massima attenzione al funzionamento dell'anagrafe bovina sotto il profilo della garanzia della sicurezza e della salute dei consumatori, con particolare riferimento al grave problema della macellazione clandestina, in relazione alla quale cita ad esempio la complessa situazione della Sicilia.

Fa inoltre osservare che lo «splafonamento» delle quote latte, ormai avviato verso una soluzione a seguito dei provvedimenti del Governo, ha gravemente inciso sul bilancio dello Stato italiano, assorbendo nell'ultima manovra di bilancio, circa il 50 per cento della dotazione finanziaria del MIPAF. Pertanto ribadisce nuovamente l'esigenza di procedere corrispondentemente al ripiano dei debiti pregressi degli agricoltori meridionali, sottolineando l'esigenza di una piena attivazione dell'anagrafe bovina.

Il senatore MURINEDDU, nel riconoscere l'impegno profuso dal Governo, auspica che i primi risultati derivanti dal funzionamento dell'anagrafe possano contribuire a risolvere i problemi sottolineati dal senatore Basso, domandando se il Governo abbia intenzione di istituire delle forme di sanatoria al riguardo.

Sottolinea l'opportunità di sviluppare la sperimentazione nei sistemi di controllo, in quanto un'anagrafe bovina non basata sulla rilevazione tramite *microchip*, non fornirebbe risultati attendibili, anche in considerazione della recente esperienza maturata in ordine all'emergenza per la BSE. Osserva inoltre che un adeguato sistema di controlli di qualità si ripercuoterebbe positivamente anche sul livello qualitativo della produzione del latte, in particolare contro il rischio di contraffazioni attraverso l'uso del latte in polvere.

Domanda infine se, con riguardo alla carne importata, vi siano attualmente adeguati sistemi di controllo dell'origine e della qualità.

Il senatore VICINI domanda quale sia lo stato di attuazione dell'anagrafe bovina nella regione Emilia Romagna, chiedendo altresì quali indicazioni possano essere offerte in materia al settore agricolo di montagna, anche alla luce della revisione di medio termine della PAC.

Il sottosegretario CURSI, con riferimento alla sperimentazione nei sistemi di controllo tramite *microchip*, sottolinea che vi è una generale disponibilità del Governo verso il ricorso a tali strumenti, nonostante gli esiti scientifici non abbiano ancora fornito dei dati definitivi. Il sistema di censimento attraverso il cosiddetto passaporto verrà certamente superato anche se il sistema a *microchip* è ancora oggi solo in fase di studio, anche nella regione Lazio.

Con riguardo al ruolo svolto dalle ASL e dai servizi veterinari, fa osservare come il decentramento recentemente determinato dal nuovo assetto ordinamentale federalista, oltre agli indiscutibili vantaggi, abbia altresì fatto emergere numerose disparità in termini di funzionalità ed efficienza, nelle varie realtà regionali.

Precisa inoltre che la filosofia dominante nel decreto istitutivo del sistema anagrafe, volta a responsabilizzare in prima istanza le figure del detentore e del responsabile del macello, per quanto concerne la corretta e tempestiva alimentazione della banca dati informatizzata ha trovato numerose difficoltà nel tradursi in concreta attività operativa. Sottolinea, al riguardo, che alla data del 31 marzo 2003 su oltre 4 mila *smart card* abilitate ad operare sulla banca dati nazionale per il suo aggiornamento, circa 2 mila non risultano, a tale data, ancora utlizzate. Pur con i limiti ancora persistenti – osserva l'oratore – nel periodo di attuazione del mandato commissariale il quadro complessivo ha presentato comunque un'inversione di tendenza, riuscendo a conseguire alcuni risultati positivi. In particolare, le verifiche circa la rispondenza dei capi inviati «a premio PAC» per la campagna 2002 con quanto registrato nella Banca dati nazionale hanno raggiunto livelli di riscontro positivo per il 76 per cento dei capi, con notevole anticipo rispetto alle campagne precedenti.

Rileva, inoltre, che la stessa verifica dei premi alla macellazione per la campagna 2002, pur se con valori meno incoraggianti, rappresenta un significativo miglioramento rispetto agli analoghi controlli degli anni passati.

Con riferimento al problema sollevato dal senatore Basso, osserva come il sistema dei riallineamenti sia finalizzato alla diffusione di procedure omogenee in tutto il territorio nazionale: pur tuttavia, ciò non sempre è stato possibile, in quanto più volte le varie regioni hanno prospettato esigenze differenti, il che ha determinato un ulteriore elemento di confusione nel sistema, tanto più in quanto molti allevatori si sono rivolti ai Centri di assistenza agricola.

Esprime inoltre preoccupazione per il settore zootecnico in ordine ai rischi derivanti dall'applicazione di normative sul benessere degli animali, in particolare nella fase di trasporto.

Osserva infine che il sistema dell'anagrafe nella regione Emilia-Romagna sembra funzionare egregiamente. Ribadita l'azione svolta per «sburocratizzare» il sistema e per prevedere meccanismi sanzionatori, dichiara, infine, la propria disponibilità a riferire nuovamente in Commissione circa i risultati dell'attuazione dell'anagrafe bovina al termine del proprio incarico.

Il PRESIDENTE, ringraziato il sottosegretario Cursi per la relazione svolta, dichiara chiusa l'odierna procedura informativa.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale concernente ripartizione delle somme iscritte nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali relative ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi per l'esercizio finanziario 2003 (n. 243)

(Parere al Ministro delle politiche agricole e forestali, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 24 giugno scorso.

Il presidente RONCONI, richiamato brevemente l'oggetto del provvedimento in esame, ricorda che è stata già svolta la relazione ed è stato aperto il dibattito.

Nessun altro chiedendo di parlare, il PRESIDENTE, dopo aver verificato la sussistenza del numero legale per deliberare avverte che porrà in votazione il conferimento del mandato al relatore a redigere un parere favorevole, come da lui proposto.

La Commissione conferisce quindi mandato al relatore a trasmettere un parere favorevole.

Schema di regolamento concernente l'individuazione dell'unità dirigenziale del Corpo forestale dello Stato (n. 236)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155 e dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Esame e rinvio)

Il senatore RUVOLO, relatore, osserva che il provvedimento in esame, composto di tre articoli, è stato predisposto in attuazione dell'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, che demanda ad un apposito regolamento l'individuazione dell'unità dirigenziale di livello generale del Corpo forestale dello Stato, competente a presiedere all'amministrazione del relativo personale, individuandone i relativi compiti e funzioni.

Tale schema si colloca in un quadro ordinamentale particolarmente complesso, in quanto il decreto legislativo n. 143 del 1997 prevede il trasferimento alle regioni, da attuarsi con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri dei beni e delle risorse finanziarie, umane e strumentali del Corpo forestale dello Stato non necessari all'esercizio delle funzioni di competenza statale. Ricorda, peraltro, che successivamente i servizi del Corpo forestale dello Stato sono rientrati, sia pure transitoriamente, nell'esercizio della Direzione generale delle risorse forestali – incardinata presso il MIPAF – quale unica unità dirigenziale competente, anche a seguito dell'annullamento da parte del TAR Lazio del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 2001, che operava il trasferimento del Corpo forestale dello Stato al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

Precisa inoltre che lo schema in esame individua, in conformità allo stato di attuazione della normativa vigente, l'unica unità dirigenziale di livello generale del Corpo forestale dello Stato, definendone altresì la struttura, in quanto tale unità comprende in sé, coordinandole, tutte le articolazioni del Corpo forestale dello Stato. Il provvedimento definisce inoltre i compiti e le funzioni svolte dall'unità dirigenziale, sia in via esclusiva che in concorso con le altre istituzioni. Nell'attuale contesto normativo, l'individuazione dell'unica unità dirigenziale generale costituisce un provvedi-

mento prodromico al successivo completamento del programma di definitiva riorganizzazione del Corpo forestale.

In particolare, osserva che l'articolo 1 individua l'ambito della disciplina introdotta dal regolamento, il quale è finalizzato ad individuare l'unica unità di livello dirigenziale generale del Corpo forestale dello Stato, nonché i relativi compiti e funzioni, sottolineando l'opportunità che il regolamento preveda che l'Ispettorato generale del Corpo forestale dello Stato articoli i propri centri operativi antincendi boschivi in unità operative territoriali, da istituirsi con decreto del Dirigente generale del Corpo medesimo. L'articolo 2, al comma 1, istituisce tale unità, denominandola Ispettorato generale del Corpo forestale dello Stato, attribuendole funzioni di direzione, di coordinamento delle attività nonché compiti di amministrazione del personale del Corpo medesimo, mentre il comma 2 prepone all'Ispettorato generale il Dirigente generale Capo del Corpo forestale dello Stato, ponendolo alle dirette dipendenze del Ministro delle politiche agricole e forestali, sino al trasferimento del Corpo forestale al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio. La norma definisce inoltre la struttura organizzativa dell'Ispettorato generale, demandando al Ministro competente e al Capo del Corpo forestale dello Stato l'individuazione degli uffici centrali e periferici, con la determinazione delle relative dipendenze e rapporti gerarchici, nonché dei conseguenti compiti e funzioni, rispettivamente, di livello dirigenziale non generale e di livello non dirigenziale.

Il relatore si sofferma quindi analiticamente sull'articolo 3, che reca la puntuale definizione dei compiti e delle funzioni dell'Ispettorato generale, al quale sono infine attribuite le attività di gestione dei supporti tecnici operativi, di studio e relazione di testi normativi, nonché altre importanti funzioni quali le relazioni con il pubblico, l'attività di informazione e comunicazione istituzionale e gli adempimenti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nel luogo di lavoro.

Il presidente RONCONI, considerato che la Commissione bilancio deve ancora esprimere le proprie osservazioni sul provvedimento in titolo, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta della Commissione, già convocata domani, giovedì 3 luglio alle ore 8,45, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 16.

INDUSTRIA (10^{a})

MERCOLEDÌ 2 LUGLIO 2003

145^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente BASTIANONI

La seduta inizia alle ore 16,25.

IN SEDE REFERENTE

(2284) MUGNAI. – Tutela, valorizzazione e promozione delle attività professionali artistiche delle arti applicate

(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame, sospeso nella seduta del 24 giugno.

Il presidente BASTIANONI riferisce sui pareri resi dalla Commissione affari costituzionali e dalla Commissione per le questioni regionali.

Il relatore MUGNAI ritiene che il contenuto di tali pareri renda necessaria una rivisitazione del testo che tenga conto delle osservazioni concernenti, soprattutto, le competenze dello Stato e delle Regioni in materia. Propone, pertanto, di rinviare l'esame ad altra seduta nella quale presenterà un nuovo testo.

Conviene la Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale concernente ripartizione delle somme iscritte nello stato di previsione del Ministero delle attività produttive relative a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi per l'esercizio finanziario 2003 (n. 241)

(Parere al Ministro delle attività produttive, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non espresso)

Si riprende l'esame dello schema di decreto ministeriale in titolo sospeso nella seduta del 24 giugno. Il presidente BASTIANONI comunica che è pervenuta una missiva del Ministro delle attività produttive nella quale si precisa che è in fase di elaborazione un nuovo schema di decreto destinato a sostituire quello in titolo. Ciò in ragione del fatto che parte delle risorse dovrebbero essere destinate ad altra finalità. Nella missiva si chiede, pertanto, di non dar corso all'espressione del parere.

Propone di accogliere tale richiesta e di concludere l'esame senza formulare alcun parere. La Commissione esaminerà successivamente il nuovo schema quando sarà presentato e assegnato.

Conviene la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,35.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11a)

MERCOLEDÌ 2 LUGLIO 2003

177^a Seduta

Presidenza del Presidente ZANOLETTI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Sacconi.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE REFERENTE

(848-bis) Delega al Governo in materia di incentivi alla occupazione, di ammortizzatori sociali, di misure sperimentali a sostegno dell'occupazione regolare e delle assunzioni a tempo indeterminato nonché di arbitrato nelle controversie individuali di lavoro, risultante dallo stralcio deliberato dall'Assemblea il 13 giugno 2002 degli articoli 2, 3, 10 e 12 del disegno di legge di iniziativa governativa

(514) MANZIONE. – Modifica all'articolo 4 della legge 11 maggio 1990, n. 108, in materia di licenziamenti individuali

(1202) RIPAMONTI. – Modifiche ed integrazioni alla legge 11 maggio 1990, n. 108, in materia di licenziamenti senza giusta causa operati nei confronti dei dipendenti di organizzazioni politiche e sindacali

(2008) DI SIENA ed altri. - Misure per l'estensione dei diritti dei lavoratori

- e petizione n. 449 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 25 giugno scorso.

Il PRESIDENTE ricorda che nella precedente seduta il relatore e il sottosegretario hanno espresso il parere sugli emendamenti riferiti all'articolo 1 del disegno di legge n. 848-bis, già adottato dalla Commissione come testo base. Avverte pertanto che si passerà alla votazione dei medesimi emendamenti.

Il senatore MALABARBA, annuncia il voto favorevole della componente di Rifondazione Comunista del Gruppo misto sull'emendamento 1.3, che, nel proporre la soppressione dell'articolo 1, affronta tra l'altro il tema delicato e controverso del recepimento degli orientamenti espressi dall'Unione Europea in materia di occupabilità, e noti come processo di Lisbona. In tali orientamenti, a suo avviso, si manifesta una discutibile propensione nei confronti della flessibilità e, in ultima analisi, della precarietà dei rapporti di lavoro, propensione diametralmente opposta alla promozione di una vera e buona occupazione, richiamata peraltro in altri documenti della stessa Unione Europea, e che dovrebbe essere caratterizzata in primo luogo dalla stabilità e dalla garanzia dei diritti dei lavoratori, anche nel caso di passaggio da un rapporto di lavoro ad un altro. Occorre pertanto un'inversione di tendenza rispetto agli indirizzi espressi nel processo di Lisbona, assecondati invece dal Governo italiano che, anche nel provvedimento all'esame, è impegnato nel senso di estendere l'area della precarietà nei rapporti di lavoro. Un'altra ipoteca che grava sull'articolo 1 è costituita dalla clausola di invarianza della spesa che, pur rispondendo alle logiche insite nel Patto di stabilità, costituisce una remora insuperabile al perseguimento degli obiettivi enunciati all'articolo 1 del disegno di legge all'esame. Inoltre, l'alinea del comma 1 di tale articolo enuncia obiettivi di basso profilo e poco comprensibili: in particolare, il riferimento alla promozione della mobilità del lavoro ed all'accompagnamento dei processi di delocalizzazione produttiva appare oscuro, a meno che non si intenda, con tali norme, favorire la tendenza delle imprese a privilegiare l'insediamento in aree, dentro e fuori l'Italia, caratterizzate da minori tutele per i lavoratori e da più bassi salari. Si tratta però di scelte pericolose, poiché l'avallo dato ai progetti produttivi delle singole imprese, in assenza di un piano industriale di carattere generale, non può che accelerare la tendenza al declino che investe anche le maggiori realtà produttive del Paese.

Il senatore RIPAMONTI, nell'annunciare il voto favorevole del Gruppo Verdi – l'Ulivo sull'emendamento 1.3, sottolinea l'estrema genericità della delega conferita ai sensi dell'articolo 1 del disegno di legge in titolo e osserva che in essa non si rintraccia una visione di insieme del mondo del lavoro, né l'impegno a promuovere in via prioritaria un'occupazione stabile e di qualità. Manca inoltre un riferimento all'esigenza di procedere nella predisposizione degli atti di esercizio della delega previo confronto con le parti sociali, e la clausola di invarianza della spesa, che peraltro si ripropone negli altri articoli che compongono il disegno di legge, concorre a far ritenere che il provvedimento all'esame produrrà risultati deludenti rispetto ai fini che dichiara di voler perseguire. Occorre peraltro non perdere di vista la complessità della materia all'esame, e proprio per questo motivo altri emendamenti presentati dalla sua parte politica prospettano soluzioni alternative o sostitutive rispetto alle proposte del Governo, tenendo conto della diversa natura ed efficacia dei vari tipi di incentivo, e delle necessità di contemperare il principio dell'automatismo – che ha prodotto effetti positivi, ad esempio, per quanto concerne il credito d'imposta per i nuovi assunti – con le logiche di selezione e differenziazione che sono invece alla base della programmazione negoziata, nella prospettiva di un riordino che operi anche in direzione della semplificazione normativa.

Dopo che il PRESIDENTE ha verificato la sussistenza del numero legale, l'emendamento 1.3 è posto ai voti e respinto.

Il Presidente avverte quindi che la 5ª Commissione permanente ha espresso sul successivo emendamento 1.64 un parere favorevole condizionato alla sostituzione, al comma 5, delle parole «valutato in 1.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005» con le altre: «pari a 1.500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003».

Il senatore BATTAFARANO riformula l'emendamento 1.64, nell'emendamento 1.64 (testo 2) nel senso indicato nella condizione posta dalla 5ª Commissione permanente. Annuncia quindi il voto favorevole del Gruppo Democratici di Sinistra – l'Ulivo su tale proposta emendativa, nel testo riformulato. Essa, infatti, delinea una soluzione alternativa a quella indicata dal Governo, prospettando un riordino in materia di incentivi all'occupazione e all'autoimpiego direttamente precettivo – ed evitando quindi il ricorso alla delega legislativa – più rispettoso delle competenze legislative delle regioni e chiaramente orientato a promuovere l'occupazione stabile, favorendo l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata superiore a dodici mesi.

Il senatore MALABARBA osserva che l'emendamento 1.64 (testo 2) si contrappone in modo efficace alla proposta del Governo, soprattutto nella parte in cui indica inequivocabilmente la priorità da attribuire alla stabilizzazione del rapporto di lavoro. Un tale obiettivo, a suo avviso, è in sintonia anche con il vero ed effettivo interesse delle imprese per un'occupazione di qualità che, come tale, non può non essere caratterizzata anche dalla continuità del rapporto. Per tali motivi, pur non condividendo tutte le proposte avanzate nell'emendamento in votazione, che, peraltro, contempla opportunamente la previsione di oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, il senatore Malabarba annuncia il voto favorevole su di esso della sua parte politica.

Il senatore MONTAGNINO osserva che l'emendamento 1.64 (testo 2) si propone di perseguire prioritariamente l'obiettivo dell'incremento della base occupazionale, attraverso un riordino degli incentivi in grado di assicurare effettive convenienze ai datori di lavoro che intendono procedere a nuove assunzioni e, pertanto, di realizzare condizioni generali di maggiore occupabilità. L'emendamento 1.1 del Governo, interamente sostitutivo dell'articolo 1 del disegno di legge all'esame, pone opportunamente il problema del collegamento tra incentivazione finanziaria dell'occupazione e politiche di sviluppo e riequilibrio territoriale e coniuga cor-

rettamente il riordino degli incentivi medesimi con quello del sistema degli ammortizzatori sociali: lo stesso emendamento presenta però vistose carenze, riscontrabili soprattutto nelle enunciazioni contenute nell'alinea del comma 1. In esso risulta evidente che l'obiettivo primario della delega non è costituito – come invece dovrebbe essere – dall'espansione della base occupazionale, bensì dalla promozione delle capacità di inserimento professionale: questo profilo, però, avrebbe potuto rientrare più congruamente nell'ambito della disciplina sulla formazione professionale o su analoghe materie, ma appare invece eccentrico rispetto alla tematica degli incentivi, riferibile ad altre e differenti condizioni oggettive e soggettive dei lavoratori. L'emendamento 1.64 (testo 2), oltre ad introdurre un apprezzabile elemento di semplificazione normativa per il solo fatto di evitare il ricorso alla delega, pone obiettivi chiari ed espliciti, a partire da quello della stabilizzazione dei rapporti di lavoro; è inoltre rispettoso delle diverse competenze dello Stato e delle regioni e individua in modo efficace gli strumenti maggiormente idonei a determinare un ampliamento della base occupazionale, calibrando gli interventi di incentivazione a seconda della dimensione dell'impresa e delle diversità territoriali, anche per quest'ultimo aspetto differenziandosi dalla proposta del Governo, nella quale manca qualsiasi indicazione sulla priorità da assegnare al Mezzogiorno.

Per tali motivi, ai quali si aggiunge un giudizio fortemente critico sull'eccessiva ampiezza e genericità della delega all'esame che, per questo aspetto, tende in modo preoccupante a ripercorrere la strada già intrapresa dalla recente legge n. 30 del 2003, il Gruppo Margherita-DL – l'Ulivo voterà a favore dell'emendamento 1.64 (testo 2).

Il senatore RIPAMONTI osserva che l'emendamento 1.64 (testo 2), sottoscritto dai rappresentanti di tutti i Gruppi politici che fanno capo all'Ulivo, reca una proposta più organica e puntuale della delega, eccessivamente generica, che figura all'articolo 1 del disegno di legge in titolo. Per tali motivi il Gruppo Verdi – l'Ulivo voterà a favore dell'emendamento in questione che, oltre ad indicare chiaramente gli obiettivi dell'incentivazione all'occupazione, ha anche il pregio di contemplare una modalità innovativa di copertura finanziaria, basata sul parziale utilizzo del maggiore gettito derivante dall'incremento al 18 per cento delle aliquote relative ai redditi da capitale.

Posto ai voti, l'emendamento 1.64 (testo 2) è respinto.

Il PRESIDENTE ricorda che sul successivo subemendamento 1.1/104, nonché sull'emendamento 1.67, la 5ª Commissione permanente ha espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Nel raccomandare l'accoglimento del subemendamento 1.1/104, il senatore MALABARBA fa presente che esso introduce una disposizione volta a vincolare l'esercizio della delega al previo accordo tra le associa-

zioni datoriali e le organizzazioni sindacali, che dovrebbero ricevere il mandato dai lavoratori, tramite consultazione democratica. Con tale emendamento si intende sollevare il problema della rappresentanza e della rappresentatività sindacale che, secondo la sua parte politica, dovrebbe essere disciplinato per via legislativa, in modo da evitare fenomeni di delegittimazione dei sindacati che sottoscrivono patti ed intese, spesso di rilevante impatto sotto il profilo macroeconomico. Peraltro, il Governo sembra ben lontano da una tale prospettiva, e preferisce procedere attraverso accordi limitati alle organizzazioni sindacali che si rendono di volta in volta disponibili. Si tratta di una scelta poco lungimirante, dato che la conclusione di intese con organizzazioni di dubbia rappresentatività, espone tutte le parti contraenti al rischio di un inasprimento delle tensioni sociali.

Il senatore RIPAMONTI annuncia il voto favorevole del Gruppo Verdi – l'Ulivo sul sub-emendamento 1.1/104 che, opportunamente, pone norme relative all'accordo preventivo delle parti sociali ed alla rappresentatività delle organizzazioni stipulanti, introducendo, a tale proposito, il condivisibile principio della consultazione democratica dei lavoratori.

Dopo che il senatore BATTAFARANO ha dichiarato il voto favorevole del Gruppo Democratici di Sinistra – l'Ulivo sul subemendamento 1.1/104, lo stesso è posto ai voti e respinto.

Il senatore RIPAMONTI annuncia quindi il voto favorevole del Gruppo Verdi – l'Ulivo sull'emendamento 1.67. Esso, oltre a prevedere che la delega venga esercitata previo confronto con le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ed a valorizzare il ruolo delle regioni, richiama l'attenzione sull'esigenza di disporre l'impiego di risorse aggiuntive a carico della finanza pubblica, per pervenire ad un effettivo ed efficace riordino del sistema degli incentivi all'occupazione.

La senatrice PILONI annuncia il voto favorevole del Gruppo Democratici di Sinistra - l'Ulivo sull'emendamento 1.67, sottoscritto da tutti i Gruppi politici che fanno capo all'Ulivo. Le modifiche in esso proposte, infatti, sopprimono opportunamente gli ambigui e non condivisibili riferimenti alla promozione della mobilità del lavoro e all'accompagnamento dei processi di delocalizzazione produttiva, contenuti nell'emendamento 1.1 del Governo e, inoltre, introducono importanti novità, relative al confronto con le organizzazioni sindacali e all'accordo con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, entrambi preliminari all'esercizio della delega, nonché alla previsione di risorse pubbliche aggiuntive, senza le quali è impensabile pervenire ad un effettivo riordino degli incentivi all'occupazione.

Pur esprimendo perplessità sul riferimento agli obiettivi indicati dagli orientamenti annuali dell'Unione Europea in materia di occupabilità, il senatore MALABARBA auspica, a nome della sua parte politica, l'accoglimento dell'emendamento 1.67.

Il senatore MONTAGNINO annuncia quindi il voto favorevole del Gruppo Margherita-DL – l'Ulivo sull'emendamento 1.67 che, posto ai voti, è respinto.

Il senatore VANZO ritira il sub-emendamento 1.1/105.

Il senatore RIPAMONTI raccomanda quindi l'accoglimento del subemendamento 1.1/23 che, contrariamente a quanto si potrebbe ritenere, non si limita ad introdurre una precisazione meramente terminologica, ma intende porre il problema, prioritario ai fini di un effettivo riordino, di una verifica dell'efficacia dei singoli incentivi. A titolo esemplificativo, sottolinea come l'istituto del credito d'imposta per i nuovi assunti si sia rivelato fortemente idoneo a perseguire l'obiettivo dell'estensione della base occupazionale e della sua stabilizzazione anche se, purtroppo, con l'ultima legge finanziaria sono state introdotte pastoie burocratiche e ridotte contestualmente le risorse disponibili, in modo tale da rendere inservibile ed inefficace tale strumento.

Posto ai voti, il subemendamento 1.1/23 è quindi respinto.

Nell'auspicare l'accoglimento dell'emendamento 1.4, il senatore RI-PAMONTI osserva che esso propone una formulazione molto più precisa di quella contenuta all'articolo 1 del disegno di legge in titolo.

Il senatore MONTAGNINO annuncia il voto favorevole del Gruppo Margherita-DL – l'Ulivo sull'emendamento 1.4, che propone una formulazione del testo all'esame più coerente anche rispetto alle finalità che il Governo dichiara di voler perseguire con il riordino degli incentivi all'occupazione.

Anche il senatore MALABARBA dichiara che voterà a favore dell'e-mendamento 1.4.

Posti separatamente ai voti, sono quindi respinti gli emendamenti 1.4 e 1.5.

Con distinte votazioni, sono quindi accolti gli emendamenti 1.6 e 1.7.

Il PRESIDENTE osserva che, ai fini di una più chiara formulazione del testo che verrà trasmesso all'Assemblea, i due emendamenti potrebbe essere rifusi in una unica formulazione, del seguente tenore: «con particolare riguardo ai giovani e alle donne».

Conviene la Commissione.

Vengono quindi respinti l'emendamento 1.8 e, dopo una dichiarazione di voto favorevole del senatore RIPAMONTI, l'emendamento 1.9.

È quindi accolto il subemendamento 1.1/13, e respinto l'emendamento 1.10.

Il PRESIDENTE osserva che, ai fini di una maggiore chiarezza del testo, il subemendamento 1.1/117 dovrebbe essere riformulato nel senso di inserire, dopo la parola «promuovere» le altre «la semplificazione normativa sul mercato del lavoro, nonché».

Il senatore VANZO accoglie il suggerimento del Presidente e riformula conseguentemente il subemendamento 1.1/117 nel subemendamento 1.1/117 (testo 2).

La senatrice PILONI osserva quindi che il parere favorevole espresso dal Relatore e dal rappresentante del Governo sul subemendamento 1.1/117 (testo 2) del senatore Vanzo sembra essere motivato più dall'intento di dare soddisfazione ad una delle componenti politiche della maggioranza che da una valutazione di merito. Infatti, il riferimento alla semplificazione normativa sul mercato del lavoro, di cui alla predetta proposta emendativa, risulta estraneo alla materia di cui si occupa l'articolo 1 del disegno di legge n. 848-bis, tanto più se si considera che, proprio sul riordino del mercato del lavoro, è intervenuta recentemente la legge n. 30 del 2003. Pertanto, il Gruppo Democratici di Sinistra – l'Ulivo voterà contro il subemendamento 1.1/117 (testo 2).

Il senatore MONTAGNINO dichiara di condividere i rilievi testè esposti dalla senatrice Piloni, e annuncia che anche il Gruppo Margherita-DL – l'Ulivo voterà contro il sub-emendamento 1.1/117 (testo 2).

Anche il senatore MALABARBA annuncia il suo voto contrario sul sub-emendamento 1.1/117 (testo 2): a suo avviso, esso, oltre ad introdurre un profilo già trattato dalla già citata legge n. 30, si pone in rapporto di diretta connessione con il successivo sub-emendamento 1.1/116, volto a promuovere la libera pattuizione individuale del rapporto di lavoro, in una prospettiva di totale deregolazione del mercato del lavoro e di superamento della contrattazione collettiva, del tutto in linea con gli indirizzi generali del Governo in materia di politica del lavoro.

Il senatore VANZO si duole che la senatrice Piloni abbia ricondotto ad un poco edificante episodio di scambio politico il parere favorevole espresso dal relatore e dal rappresentante del Governo sul sub-emendamento in votazione. Chiede pertanto che esso venga valutato per il suo contenuto, e sottolinea come l'intento di perseguire l'obiettivo della sem-

plificazione normativa sia del tutto estraneo a quello, richiamato nell'intervento del senatore Malabarba, del superamento della contrattazione collettiva.

La senatrice PILONI chiarisce che il suo intervento aveva ad oggetto il contenuto del sub-emendamento in votazione e non voleva certamente essere irriguardoso nei confronti del senatore Vanzo.

Il subemendamento 1.1/117 (testo 2) è quindi posto ai voti e accolto.

Posti separatamente ai voti, sono quindi respinti i subemendamenti 1.1/116 e 1.1/46.

Il senatore RIPAMONTI raccomanda quindi l'accoglimento del subemendamento 1.1/12, sottolineando come il riferimento alla promozione della mobilità del lavoro, nel testo dell'emendamento 1.1 del Governo, risulti eccessivamente generico e suscettibile di dare luogo ad applicazioni discutibili, ove non si precisi che la mobilità medesima deve essere contrattata e mirata all'ampliamento della base produttiva e all'elevamento della qualità del lavoro.

Posto ai voti, il subemendamento 1.1/12 è respinto.

Stante l'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, il PRESIDENTE rinvia quindi il seguito dell'esame congiunto.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 848-BIS

Art. 1.

1.3 Sodano Tommaso, Malabarba Sopprimere l'articolo.

1.64

Treu, Battafarano, Ripamonti, Montagnino, Piloni, Dato, Viviani, Gruosso, Di Siena

Sostituire l'articolo con il seguente:

- «Art. 1. (Disposizioni in materia di incentivi all'occupazione e all'autoimpiego). 1. Per le finalità di promozione dell'occupazione stabile e regolare, lo Stato e le regioni, nell'esercizio delle rispettive potestà legislative e regolamentari, possono riconoscere ai datori di lavoro e ai lavoratori apposite incentivazioni all'espansione occupazionale e all'autoimpiego, sotto forma di sgravi contributivi, finanziamenti agevolati, crediti d'imposta, forme d'imposizione negativa sul reddito, prestazioni di garanzie per l'accesso al credito, deduzioni dal reddito imponibile.
- 2. Gli incentivi e le agevolazioni di cui al comma 1 devono essere prioritariamente orientati a favorire:
- a) l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata superiore a dodici mesi, con persone in situazione di difficoltà occupazionale, quali in particolare inoccupati e disoccupati da più di un anno, inoccupati di età inferiore a 26 anni, disoccupati di età superiore a 45 anni, inoccupati e disoccupati precedentemente impegnati in lavoro di cura di familiari, disabili gravi o minori di anni 12 o per gravi motivi di famiglia, immigrati regolari, disabili gravi;
- b) l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato con finalità formativa;
- c) l'emersione del lavoro non dichiarato o irregolare, inerente sia a datori di lavoro non dichiarati, sia a rapporti di lavoro non dichiarati o irregolari, ma instaurati con datori di lavoro dichiarati;

- d) l'intrapresa di attività di lavoro autonomo o di attività imprenditoriali;
- e) la continuità operativa e gestionale delle piccole e medie imprese, attraverso forme di apprendistato o tirocinio idonee ad agevolare il subentro di familiari o collaboratori nell'esercizio dell'impresa;
- f) il ricorso a prestazioni di lavoro a tempo parziale su base volontaria, con particolare riferimento alle ipotesi di espansione della base occupazionale dell'impresa o di impiego di giovani impegnati in percorsi di istruzione e formazione, di genitori con figli minori, di lavoratori con età superiore a 55 anni, nonché la trasformazione a tempo parziale di contratti a tempo pieno che intervenga in alternativa all'avvio di procedure di riduzione di personale.
- 3. Fatte salve le competenze delle regioni in materia di previdenza integrativa e complementare, nonché quelle attinenti a tributi propri delle stesse regioni, con riferimento alle misure di incentivazione consistenti in agevolazioni di carattere previdenziale o tributario, le disposizioni legislative adottate a tal fine dallo Stato devono prevedere, attraverso specifiche norme di coordinamento:
- *a)* l'integrazione del sistema di incentivi statale con le politiche locali di sviluppo e di incentivazione dell'occupazione;
- b) il collegamento con la disciplina della verifica dello stato di inoccupazione o disoccupazione e con la disciplina delle relative sanzioni;
- c) il collegamento con le misure di tutela attiva del lavoro e del reddito di cui all'articolo 2, e con le disposizioni legislative inerenti i diritti di sicurezza sociale in materia di sostegno e integrazione del reddito, in quanto orientate a favorire la tutela attiva del lavoro.
- 4. Le disposizioni di incentivazione all'occupazione e allo sviluppo adottate con leggi e regolamenti regionali, nell'ambito della potestà concorrente di cui all'articolo 117 della Costituzione, sono determinate nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti o desumibili dalla legislazione statale vigente, delle competenze legislative statali in materia di immigrazione, tutela della concorrenza, perequazione delle risorse finanziarie, nonché nel rispetto dei vincoli posti dall'articolo 120 della Costituzione.
- 5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 1.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, si provvede mediante parziale utilizzo del gettito derivante dall'incremento al 18 per cento delle aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
 - 1) articolo 26, DPR 29 settembre 1973, n. 600;
 - 2) articolo 26-ter, DPR 29 settembre 1973, n. 600;
 - 3) articolo 27, DPR 29 settembre 1973, n. 600;
- 4) articolo 5, decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
 - 5) articolo 2, decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;

- 6) articolo 1, decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;
 - 7) articolo 13, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;
 - 8) articolo 9, legge 23 marzo 1983, n. 77;
 - 9) articolo 14, decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
- 10) articolo 11-bis, decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertiito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
 - 11) articolo 7, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;
 - 12) articolo 5, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.64 (Testo 2)

Treu, Battafarano, Ripamonti, Montagnino, Piloni, Dato, Viviani, Gruosso, Di Siena

Sostituire l'articolo con il seguente:

- «Art. 1. (Disposizioni in materia di incentivi all'occupazione e all'autoimpiego). 1. Per le finalità di promozione dell'occupazione stabile e regolare, lo Stato e le regioni, nell'esercizio delle rispettive potestà legislative e regolamentari, possono riconoscere ai datori di lavoro e ai lavoratori apposite incentivazioni all'espansione occupazionale e all'autoimpiego, sotto forma di sgravi contributivi, finanziamenti agevolati, crediti d'imposta, forme d'imposizione negativa sul reddito, prestazioni di garanzie per l'accesso al credito, deduzioni dal reddito imponibile.
- 2. Gli incentivi e le agevolazioni di cui al comma 1 devono essere prioritariamente orientati a favorire:
- a) l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata superiore a dodici mesi, con persone in situazione di difficoltà occupazionale, quali in particolare inoccupati e disoccupati da più di un anno, inoccupati di età inferiore a 26 anni, disoccupati di età superiore a 45 anni, inoccupati e disoccupati precedentemente impegnati in lavoro di cura di familiari, disabili gravi o minori di anni 12 o per gravi motivi di famiglia, immigrati regolari, disabili gravi;
- b) l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato con finalità formativa;
- c) l'emersione del lavoro non dichiarato o irregolare, inerente sia a datori di lavoro non dichiarati, sia a rapporti di lavoro non dichiarati o irregolari, ma instaurati con datori di lavoro dichiarati;
- d) l'intrapresa di attività di lavoro autonomo o di attività imprenditoriali:
- *e)* la continuità operativa e gestionale delle piccole e medie imprese, attraverso forme di apprendistato o tirocinio idonee ad agevolare il subentro di familiari o collaboratori nell'esercizio dell'impresa;

- f) il ricorso a prestazioni di lavoro a tempo parziale su base volontaria, con particolare riferimento alle ipotesi di espansione della base occupazionale dell'impresa o di impiego di giovani impegnati in percorsi di istruzione e formazione, di genitori con figli minori, di lavoratori con età superiore a 55 anni, nonché la trasformazione a tempo parziale di contratti a tempo pieno che intervenga in alternativa all'avvio di procedure di riduzione di personale.
- 3. Fatte salve le competenze delle regioni in materia di previdenza integrativa e complementare, nonché quelle attinenti a tributi propri delle stesse regioni, con riferimento alle misure di incentivazione consistenti in agevolazioni di carattere previdenziale o tributario, le disposizioni legislative adottate a tal fine dallo Stato devono prevedere, attraverso specifiche norme di coordinamento:
- *a)* l'integrazione del sistema di incentivi statale con le politiche locali di sviluppo e di incentivazione dell'occupazione;
- b) il collegamento con la disciplina della verifica dello stato di inoccupazione o disoccupazione e con la disciplina delle relative sanzioni;
- c) il collegamento con le misure di tutela attiva del lavoro e del reddito di cui all'articolo 2, e con le disposizioni legislative inerenti i diritti di sicurezza sociale in materia di sostegno e integrazione del reddito, in quanto orientate a favorire la tutela attiva del lavoro.
- 4. Le disposizioni di incentivazione all'occupazione e allo sviluppo adottate con leggi e regolamenti regionali, nell'ambito della potestà concorrente di cui all'articolo 117 della Costituzione, sono determinate nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti o desumibili dalla legislazione statale vigente, delle competenze legislative statali in materia di immigrazione, tutela della concorrenza, perequazione delle risorse finanziarie, nonché nel rispetto dei vincoli posti dall'articolo 120 della Costituzione.
- 5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 1.500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante parziale utilizzo del gettito derivante dall'incremento al 18 per cento delle aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
 - 1) articolo 26, DPR 29 settembre 1973, n. 600;
 - 2) articolo 26-ter, DPR 29 settembre 1973, n. 600;
 - 3) articolo 27, DPR 29 settembre 1973, n. 600;
- 4) articolo 5, decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
 - 5) articolo 2, decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;
- 6) articolo 1, decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;
 - 7) articolo 13, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;
 - 8) articolo 9, legge 23 marzo 1983, n. 77;
 - 9) articolo 14, decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
- 10) articolo 11-bis, decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertiito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

- 11) articolo 7, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;
- 12) articolo 5, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.1/104

Sodano Tommaso, Malabarba

All'emendamento 1.1, al comma 1, sostituire l'alinea con la seguente:

«1. Allo scopo di realizare un sistema organico di misure volte a favorire le capacità di inserimento professionale dei soggetti privi di occupazione, dei disoccupati di lungo periodo e di tutti i soggetti a rischio di esclusione sociale o comunque aventi una occupazione di carattere precario e a bassa qualità, il Governo è delegato ad emanare sulla base di accordi tra le associazioni datoriali e le organizazioni sindacali che ricevono mandato dai lavoratori tramite consultazione democratica entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge uno o più decreti legislativi diretti a stabilire i principi fondamentali in materia di incentivi alla occupazione nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:».

1.67

RIPAMONTI, MONTAGNINO, TREU, BATTAFARANO, DATO, PILONI, VIVIANI, GRUOSSO, DI SIENA

Al comma 1, le parole da: «Allo scopo di realizzare» fino a: «principi e criteri direttivi» sono sostituite dalle seguenti: «Allo scopo di realizzare un sistema organico di misure volte a favorire le capacità di inserimento professionale dei soggetti privi di occupazione, dei disoccupati di lungo periodo ovvero a rischio di esclusione sociale o comunque aventi una occupazione di carattere precario e a bassa qualità, il Governo è delegato a emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo confronto con le organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori, e previo accordo con la conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, inteso a definire gli specifici ambiti di competenza dello Stato e delle Regioni nella materia di cui al presente articolo, in conformità a quanto stabilito nell'articolo 117 della Costituzione, uno o più decreti legisaltivi diretti a stabilire, in coerenza con gli obiettivi indicati dagli orientamenti annuali dell'Unione europea in materia di occupabilità, i principi fondamentali in materia di incentivi finanziari alla occupazione, ivi compresi quelli relativi alla autoimprenditorialità e all'autoimpiego, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:».

1.1/105

Vanzo

All'emendamento 1.1, al comma 1, dopo le parole: «di realizzare» aggiungere le seguenti: «anche nell'ottica di una transizione verso un assetto federalista anche in materia di lavoro,».

1.1/23

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

All'emendamento 1.1, al comma 1, dopo le parole: «realizzare un sistema» aggiungere la seguente: «efficace,».

1.4

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sostituire le parole da: «di misure volte a favorire» fino a: «e a bassa qualità» con le seguenti: «ed efficace di strumenti intesi a favorire l'inserimento al lavoro ovvero la ricollocazione di soggetti rimasti privi di occupazione,».

1.5

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere le parole: «dei soggetti privi di occupazione».

1.6

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, dopo le parole: «privi di occupazione» inserire le seguenti: «con particolare riguardo ai giovani».

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, dopo le parole: «privi di occupazione» inserire le se-guenti: «con particolare riguardo alle donne».

1.8

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere le parole: «di lungo periodo».

1.9

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere le parole: «di carattere precario e».

1.1/13

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

All'emendamento 1.1, al comma 1, dopo le parole: «di carattere precario» sostituire la parola: «e» con la seguente: «o».

1.10

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere le parole: «e a bassa qualità».

1.1/117

Vanzo

All'emendamento 1.1, al comma 1, dopo le parole: «bassa qualità» aggiungere le seguenti: «a promuovere la semplificazione normativa sul mercato del lavoro».

1.1/117 (Testo 2)

Vanzo

All'emendamento 1.1, al comma 1, dopo la parola: «promuovere» aggiungere le seguenti: «la semplificazione normativa sul mercato del lavoro, nonché».

1.1/116

Vanzo

All'emendamento 1.1, al comma 1, dopo le parole: «a bassa qualità» aggiungere le seguenti: «a favorire l'incontro efficace fra domande ed offerte di lavoro e la libera pattuizione individuale».

1.1/46

BATTAFARANO, PILONI, VIVIANI, DI SIENA, GRUOSSO

All'emendamento 1.1, al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «a promuovere la mobilità del lavoro, e ad accompagnare i processi di delocalizzazione produttiva».

1.1/12

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

All'emendamento 1.1, al comma 1, sopprimere le parole: «a promuovere la mobilità del lavoro,».

1.1

Il Governo

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Art. 1.

(Delega al Governo in materia di incentivi alla occupazione)

- 1. Allo scopo di realizzare un sistema organico e coerente di misure volte a favorire le capacità di inserimento professionale dei soggetti privi di occupazione, dei disoccupati di lungo periodo e di tutti i soggetti a rischio di esclusione sociale o comunque aventi una occupazione di carattere precario e a bassa qualità, a promuovere la mobilità del lavoro, e ad accompagnare i processi di delocalizzazione produttiva, il Governo è delegato a emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge uno o più decreti legislativi diretti a stabilire, nel rispetto delle competenze affidate alle regioni in materia di tutela e sicurezza del lavoro dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, e in coerenza con gli obiettivi indicati dagli orientamenti annuali dell'Unione europea in materia di occupabilità, i principi fondamentali in materia di incentivi alla occupazione, ivi compresi quelli relativi alla autoimprenditorialità e all'autoimpiego, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
- a) razionalizzazione degli schemi di incentivazione finanziaria o di altra natura in caso di nuova assunzione, con previsione di un regime generale avente al suo interno articolazioni e graduazioni in connessione con le caratteristiche soggettive degli interessati, con particolare riferimento ai disoccupati di lungo periodo, alle categorie a rischio di esclusione sociale e ai prestatori di lavoro coinvolti in processi di riemersione, nonché con il grado di svantaggio occupazionale delle diverse aree territoriali;
- b) articolazione e semplificazione delle misure di incentivazione finanziaria, anche in relazione alla natura a tempo determinato o indeterminato del rapporto di lavoro e alla eventuale trasformazione a tempo indeterminato del contratto inizialmente posto in essere a tempo determinato, ovvero in relazione alla trasformazione dei tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, in rapporti di lavoro subordinato, al fine di favorire la stabilizzazione delle prestazioni di lavoro;
- c) previsione di un sistema di incentivi al ricorso a prestazioni di lavoro a tempo parziale su base volontaria, anche attraverso forme di incentivazione economica erogate direttamente al prestatore di lavoro, con particolare riferimento alle assunzioni connesse a ipotesi di espansione della base occupazionale dell'impresa ovvero in caso di impiego di giovani impegnati in percorsi di istruzione e formazione, di genitori con figli minori di sei armi conviventi, di lavoratori con età superiore ai 55 anni, di

lavoratrici precedentemente occupate che rientrano nel mercato del lavoro dopo almeno due anni di inattività nonché per la trasformazione a tempo parziale di contratti a tempo pieno in relazione a procedure di riduzione di personale;

- d) collegamento delle misure di incentivazione finanziaria con le politiche di sviluppo e riequilibrio territoriale, anche al fine di accompagnare i processi di localizzazione produttiva;
- e) coordinamento con la disciplina sulla verifica dello stato di disoccupazione e delle relative sanzioni, nonché con quella sugli ammortizzatori sociali, al fine di favorire l'inserimento dei beneficiari di questi ultimi nel mondo del lavoro;
- f) introduzione di meccanismi automatici di incentivazione a favore dei datori di lavoro e dei lavoratori che investano in attività di formazione continua, anche attraverso l'utilizzo del contributo dello 0,30 per cento di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, purché essa sia certificata dagli organismi pubblici o dagli organismi bilaterali».

IGIENE E SANITÀ (12a)

MERCOLEDÌ 2 LUGLIO 2003

146^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente TOMASSINI

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Cursi.

La seduta inizia alle ore 8,30.

IN SEDE REFERENTE

- (58) EUFEMI ed altri. Disciplina della ricerca e della sperimentazione biogenetica e istituzione di una Commissione parlamentare sulla bioetica
- (112) TOMASSINI. Norme in materia di procreazione assistita
- (197) ASCIUTTI. Tutela degli embrioni
- (282) PEDRIZZI ed altri. Norme per la tutela dell'embrione e la dignità della procreazione assistita
- (501) CALVI ed altri. Modifiche all'articolo 235 e all'articolo 263 del codice civile in tema di disconoscimento di paternità in relazione alla procreazione medico-assistita
- (961) RONCONI. Disposizioni in materia di fecondazione medicalmente assistita
- (1264) ALBERTI CASELLATI ed altri. Norme in tema di procreazione assistita
- (1313) TREDESE ed altri. Norme in materia di procreazione assistita
- (1514) Norme in materia di procreazione medicalmente assistita, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Giancarlo Giorgetti; Cè ed altri; Burani Procaccini; Cima; Mussolini; Molinari; Lucchese ed altri; Martinat ed altri; Angela Napoli; Serena; Maura Cossutta ed altri; Bolognesi e Battaglia; Palumbo ed altri; Deiana ed altri; Patria e Crosetto; Di Teodoro
- (1521) Vittoria FRANCO ed altri. Norme sulle tecniche di procreazione medicalmente assistita
- (1715) D'AMICO ed altri. Norme in materia di clonazione terapeutica e procreazione medicalmente assistita

(1837) TONINI ed altri. - Norme in materia di procreazione medicalmente assistita

(2004) GABURRO ed altri. – Norme in materia di procreazione medicalmente assistita (Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta pomeridiana del 25 giugno 2003 con il seguito della trattazione degli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 1514, pubblicati in allegato al resoconto nella seduta stessa.

Il sottosegretario CURSI esprime parere conforme al relatore sugli emendamenti relativi agli articoli 16, 17 e 18 e sugli emendamenti Tit. 1 e Tit. 2.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti all'articolo 16.

Posti ai voti, gli emendamenti 16.1, 16.2, 16.3, 16.4, 16.5 e 16.6, non sono approvati.

Sull'emendamento 16.7 interviene per dichiarazione di voto favorevole il senatore DI GIROLAMO, il quale ritiene inopportuno riconoscere il diritto all'obiezione di coscienza rispetto alle tecniche di procreazione medicalmente assistita. Afferma che se l'obiezione di coscienza può essere ritenuta ragionevole nel caso della legge sull'interruzione volontaria di gravidanza, lo stesso non può dirsi relativamente alla materia oggetto del disegno di legge, in quanto questa consiste in un'attività terapeutica. Afferma infine che la previsione dell'obiezione di coscienza può dare luogo a comportamenti di natura opportunistica.

Posto ai voti, l'emendamento 16.7 non è approvato.

Sull'emendamento 16.8 interviene per dichiarazione di voto favorevole il senatore DI GIROLAMO, affermando che questo limita gli effetti negativi dell'articolo 16 approvato dalla Camera dei deputati, nel senso di permettere ai cittadini di servirsi delle strutture autorizzate anche se in queste vi è presenza di obiettori di coscienza. Sottolinea la necessità di approvare l'emendamento 16.8, poiché i centri autorizzati a praticare la fecondazione medicalmente assistita saranno prevedibilmente pochi e scarse sono le possibilità di successo di questo tipo di tecniche: pertanto considera opportuno far sì che l'obiezione di coscienza non costituisca un ulteriore ostacolo al ricorso alla procreazione assistita, mediante un emendamento che non stravolge il testo in esame.

Posto ai voti, l'emendamento 16.8 non è approvato.

Sull'emendamento 16.0.1 interviene per dichiarazione di voto favorevole il senatore DEL PENNINO, ricordando che, come affermato dal Garante per la *privacy*, la riservatezza non è sufficientemente tutelata dalle disposizioni contenute nel disegno di legge. Ritiene che l'emendamento, pur non perfetto nella formulazione, contenga l'affermazione di un principio importante come la tutela dei dati dei fruitori delle tecniche di fecondazione medicalmente assistita nonché dei soggetti nati a seguito dell'adozione di tali tecniche. Avverte infine che se l'emendamento non dovesse essere approvato, la legge risultante andrà incontro alla censura del Garante.

Sull'emendamento 16.0.1 interviene per dichiarazione di voto favorevole la senatrice BETTONI BRANDANI, la quale mette in evidenza il fatto che l'emendamento sia innanzitutto teso a garantire in modo rigoroso tanto i dati sanitari, quanto i dati personali dei fruitori così come dei nati a seguito dell'applicazione delle tecniche di fecondazione assistita. Rileva quindi la necessità, in casi eccezionali di grave pericolo per la salute del nato, di rivelare l'identità del donatore, affidando l'apprezzamento delle relative circostanze all'autorità giudiziaria.

Posto ai voti, l'emendamento 16.0.1, non è approvato.

Sull'emendamento 17.1 interviene per dichiarazione di voto favorevole il senatore DI GIROLAMO, il quale osserva che i centri e le strutture in cui già viene praticata la fecondazione medicalmente assistita, stando a quanto previsto nel disegno di legge, saranno autorizzati a continuare la propria attività entro nove mesi dall'entrata in vigore della legge, mentre si prevede che le modalità definite con decreto dei Ministri della giustizia e della salute per l'espressione della volontà dei soggetti interessati siano formulate entro tre mesi dalla data di entrata in vigore. Ritiene pertanto che si possa creare una sfasatura temporale tale da rendere la legge inapplicabile. Circa il comma 3 dell'articolo 17, giudica inutile pretendere dall'Istituto superiore di sanità la definizione di modalità di conservazione degli embrioni quando è previsto il divieto alla crioconservazione.

Sull'emendamento 17.1 interviene per dichiarazione di voto favorevole il senatore DEL PENNINO, dichiarando che di fronte all'atteggiamento di chiusura mostrato in Commissione dalla maggioranza anche di fronte agli emendamenti più moderati, sia opportuno cambiare atteggiamento, sostenendo gli emendamenti soppressivi. Il testo di legge in esame, a suo giudizio, è inapplicabile a causa della violazione del principio di riservatezza, che costringerà, in seguito ad un prevedibile intervento del garante per la *privacy*, a modificare la legge stessa, mentre la previsione contenuta nel comma 3 dell'articolo 17 è destinata a rimanere inapplicabile se non verrà trovata una tecnica di conservazione alternativa alla crioconservazione entro il termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge. Osserva infine che anche la mancata concessione dei necessari provvedimenti di autorizzazione alle strutture entro i nove mesi dall'entrata in vigore renderebbe la legge inapplicabile.

Sull'emendamento 17.2 interviene per dichiarazione di voto favorevole il senatore CARELLA, affermando di non comprendere le ragioni per cui il termine previsto dal comma 1 dell'articolo 17 sia di nove mesi e di ritenere incoerente il comma 2 che, pur richiamando il rispetto delle disposizioni vigenti sulla tutela della riservatezza, consente la trasmissione dei dati riguardanti le persone le quali hanno fatto ricorso alla procreazione medicalmente assistita. Riguardo al comma 3, osserva come questo riguardi la conservazione degli embrioni prodotti prima dell'entrata in vigore del disegno di legge, senza che venga chiarito come ciò sia possibile, essendone esclusa la crioconservazione.

Posto ai voti, l'emendamento 17.1, di contenuto identico agli emendamenti 17.2 e 17.3, non è approvato.

Sull'emendamento 17.4 interviene il senatore DEL PENNINO. Rilevato che l'emendamento è migliorativo rispetto al testo approvato dalla Camera, egli nota la presenza di un errore di formulazione, consistente nel riferimento all'articolo 6 del disegno di legge stesso, quando il riferimento dovrebbe essere piuttosto all'articolo 7. Nota inoltre che l'emendamento non garantisce dal rischio dell'inapplicabilità della legge, in quanto così come le regioni, anche il Ministero può concedere i necessari provvedimenti autorizzativi alle strutture oltre il termine previsto. Conclude annunciando che non intende partecipare alla votazione.

Sull'emendamento 17.4 interviene per dichiarazione di voto favorevole il senatore LONGHI, dopo avere sollecitato una risposta alle sue interrogazioni. Ritiene inutile dedicare tanto tempo ad un testo legislativo inapplicabile quando ogni tentativo di migliorarlo si rivela inutile. Aggiunge che, una volta portato a termine il progetto di devoluzione, ogni regione adotterà una propria legislazione nella materia oggetto del disegno di legge in esame, con il risultato di provocare frequenti spostamenti di cittadini da una regione all'altra.

Posto ai voti l'emendamento 17.4 non è approvato.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore MASCIONI, rilevato che sono in via di superamento le difficoltà riguardanti l'approvazione del disegno di legge sulle attività trasfusionali, chiede che si svolga un confronto informale con rappresentanti delle associazioni AVIS e CIVIS al fine di delineare eventuali modifiche migliorative del testo.

Il presidente TOMASSINI concorda sulla proposta.

La seduta termina alle ore 9,25.

147^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente TOMASSINI

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Cursi.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE REFERENTE

- (58) EUFEMI ed altri. Disciplina della ricerca e della sperimentazione biogenetica e istituzione di una Commissione parlamentare sulla bioetica
- (112) TOMASSINI. Norme in materia di procreazione assistita
- (197) ASCIUTTI. Tutela degli embrioni
- (282) PEDRIZZI ed altri. Norme per la tutela dell'embrione e la dignità della procreazione assistita
- (501) CALVI ed altri. Modifiche all'articolo 235 e all'articolo 263 del codice civile in tema di disconoscimento di paternità in relazione alla procreazione medico-assistita
- (961) RONCONI. Disposizioni in materia di fecondazione medicalmente assistita
- (1264) ALBERTI CASELLATI ed altri. Norme in tema di procreazione assistita
- (1313) TREDESE ed altri. Norme in materia di procreazione assistita
- (1514) Norme in materia di procreazione medicalmente assistita, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Giancarlo Giorgetti; Cè ed altri; Burani Procaccini; Cima; Mussolini; Molinari; Lucchese ed altri; Martinat ed altri; Angela Napoli; Serena; Maura Cossutta ed altri; Bolognesi e Battaglia; Palumbo ed altri; Deiana ed altri; Patria e Crosetto; Di Teodoro
- (1521) Vittoria FRANCO ed altri. Norme sulle tecniche di procreazione medicalmente assistita.
- (1715) D'AMICO ed altri. Norme in materia di clonazione terapeutica e procreazione medicalmente assistita
- (1837) TONINI ed altri. Norme in materia di procreazione medicalmente assistita
- (2004) GABURRO ed altri. Norme in materia di procreazione medicalmente assistita (Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta antimeridiana di oggi con il seguito della trattazione degli emendamenti al disegno di legge 1514.

Sull'emendamento 17.5 interviene il senatore DEL PENNINO, rilevando come prevedere l'invio di richieste di autorizzazione per i centri in cui si pratica la fecondazione medicalmente assistita da parte delle regioni o delle province autonome non risolva il blocco di attività che deriverebbe dalla mancata concessione della necessaria autorizzazione, così come previsto dal comma 1 dell'articolo 17. Non ci sarebbe infatti, a suo giudizio, alcuna certezza in merito al comportamento delle regioni e delle province autonome sulle quali gli estensori dell'emendamento sembrano fare affidamento. Annuncia quindi che non parteciperà alla votazione.

Posto ai voti, l'emendamento 17.5 non è approvato.

Sull'emendamento 17.6 interviene per dichiarazione di voto favorevole il senatore DEL PENNINO, richiamando la necessità di fornire certezze ai cittadini e agli operatori, attraverso la possibilità di praticare la fecondazione medicalmente assistita fino a che le Regioni o le province autonome non abbiano rilasciato il provvedimento di autorizzazione o non l'abbiano motivatamente negato. Ritiene infatti che la mancata concessione, entro i nove mesi previsti, delle necessarie autorizzazioni alle strutture mediche interessate, lascerebbe queste in una situazione di incertezza che frustrerebbe i loro sforzi economici e organizzativi.

Posto ai voti, l'emendamento 17.7, di contenuto identico all'emendamento 17.8, non è approvato.

Sull'emendamento 17.9 interviene per dichiarazione di voto favorevole la senatrice BETTONI BRANDANI, la quale osserva che l'indicazione numerica degli embrioni prodotti, prevista dal comma 2 dall'articolo 17, può essere utile ai fini di un censimento conoscitivo sulla situazione preesistente all'entrata in vigore della legge, mentre afferma che l'indicazione nominativa prevista nello stesso comma è priva di motivazioni scientifiche e costituisce di fatto una violazione della *privacy*. Aggiunge quindi di considerare dubbie l'utilità del decreto ministeriale di cui al comma 3, dal momento che la conservazione degli embrioni è considerata lecita dal disegno di legge solamente in casi eccezionali.

Sull'emendamento 17.9 interviene per dichiarazione di voto favorevole il senatore DEL PENNINO, il quale constata che il comma 2 dispone obblighi diversi quali la trasmissione al Ministero della salute dell'elenco contenente l'indicazione numerica degli embrioni prodotti e l'indicazione nominativa di coloro che hanno fatto ricorso alle tecniche di fecondazione medicalmente assistita, nonché il rispetto delle norme sulla riservatezza. Ritiene quindi che non sia chiaro contro quale violazione sia specificatamente diretta la sanzione prevista dal comma stesso. Aggiunge che il comma 3 è da considerare una deroga al divieto posto dal disegno di legge alla crioconservazione degli embrioni, tale da contraddire la logica che ispira il testo.

Sull'emendamento 17.9 interviene per dichiarazione di voto favorevole il senatore CARELLA, osservando che l'obbligo dell'indicazione nominativa previsto dal comma 2 è incompatibile con i rispetto della normativa sulla *privacy* e che non è possibile comprendere quale sia di preciso la violazione soggetta alla sanzione prevista dal comma stesso. Ritiene inoltre, a questo proposito, che l'unica sanzione efficace a carico dei centri medici sia la revoca dell'autorizzazione. Si interroga infine sull'utilità dell'intervento ministeriale di cui al comma 3, rilevando che l'unica tecnica utilizzata per conservare gli embrioni prodotti prima dell'entrata in vigore dalla legge in esame è necessariamente la crioconservazione; esprime quindi il dubbio che vi sia l'intenzione di introdurre l'ipotesi dell'adozione dell'embrione già prevista in un testo discusso alla Camera dei deputati nella scorsa legislatura.

Posto ai voti, l'emendamento 17.9 non è approvato.

Sull'emendamento 17.10 interviene per dichiarazione di voto favorevole il senatore DEL PENNINO, il quale, richiamando l'audizione del Presidente dell'autorità garante per la *privacy*, nota che il comma 2 dell'articolo 17 viola di fatto le norme sulla tutela della riservatezza dei dati personali, potendo anche originare fenomeni di discriminazione e di condanna morale nei confronti dei soggetti i cui dati siano stati trasmessi. Rileva quindi l'importanza di difendere, attraverso un emendamento correttivo, un principio unanimemente condiviso quale la tutela della riservatezza. Dal punto di vista della tecnica legislativa, osserva che in forza dell'emendamento, la sanzione già prevista sarebbe riferita a un comportamento individuato in maniera precisa.

Sull'emendamento 17.10 interviene per dichiarazione di voto favorevole la senatrice BETTONI BRANDANI, che, pur preferendo la soppressione totale del comma 2, ritiene comunque importante cancellare la previsione dell'elenco nominativo, attraverso il quale l'articolo 17 nega di fatto le disposizioni al cui rispetto richiama.

Posto ai voti, l'emendamento 17.10 non è approvato.

Sull'emendamento 17.11 interviene il senatore DEL PENNINO, il quale, richiamando quanto in precedenza espresso dal senatore Carella, ritiene che non sia possibile nel nostro ordinamento intervenire in una materia quale l'adozione con un semplice decreto ministeriale. Osserva inoltre che la previsione delle modalità di conservazione degli embrioni da affidare al Ministro della salute rappresenti una deroga al generale divieto alla pratica della crioconservazione, per cui sarebbe erroneo sopprimere il solo comma 3. Annuncia pertanto la propria astensione.

Sull'emendamento 17.11 interviene per dichiarazione di voto favorevole il senatore CARELLA, il quale ritiene necessario che sia il legislatore a disciplinare la materia della conservazione degli embrioni, che, secondo i dati disponibili, riguarda in Italia dai venti ai trentamila casi.

Sull'emendamento 17.11 interviene per dichiarazione di voto favorevole la senatrice BETTONI BRANDANI, rilevando che il Parlamento ha il dovere di colmare il vuoto legislativo in materia di conservazione degli embrioni, i quali sono conservati attualmente presso centri privati. Osservato che le modalità di conservazione non sono in realtà liberamente determinabili, come si evincerebbe dal comma 3, ritiene che la sorte degli embrioni prodotti in assenza di disciplina legislativa sia probabilmente la distruzione e rileva quindi una disparità di trattamento rispetto a quanto previsto dal disegno di legge per gli embrioni prodotti successivamente all'entrata in vigore del testo, i quali sono equiparati a soggetti già nati.

Posto ai voti, l'emendamento 17.11 di contenuto identico all'emendamento 17.12, non è approvato.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione

Il sottosegretario CURSI risponde all'interrogazione n. 3-00615 della senatrice Bettoni Brandani ed altri, rilevando in primo luogo che le malattie rare sono attualmente definite come affezioni caratterizzate da una prevalenza non superiore a cinque casi su diecimila individui, una delle più rilevanti problematiche da esse ingenerate è costituita dalla difficoltà connessa al reperimento dei farmaci efficaci per la terapia. Per fronteggiare tale situazione sono stati individuati taluni incentivi destinati all'industria farmaceutica per la ricerca dei farmaci denominati «orfani».

Sulle modalità di erogazione e le possibilità di attivare sperimentazioni cliniche, la decisione è rimessa alla competente Direzione generale del Ministero per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza.

Per quanto riguarda la terapia farmacologica sperimentale della «Glicogenesi di tipo 2», il rappresentante del Governo segnala che importanti gruppi di ricerca nazionali stanno concentrando le loro risorse per poter sviluppare la sperimentazione di terapie enzimatiche utili anche ai pazienti affetti da glicogenesi di tipo 2.

Per quanto riguarda l'enzima alfa-gliconidasi prodotto dall'azienda farmaceutica «Genzyme», esso è un farmaco non registrato, attualmente in corso di sperimentazione. La ditta produttrice ha assicurato l'impegno a sviluppare ricerche cliniche con tale enzima, ma ha segnalato, al momento attuale, l'indisponibilità alla fornitura del prodotto per uso nominale, perché la produzione è particolarmente complessa ed i limitati quantitativi disponibili vengono impiegati esclusivamente nei percorsi speri-

mentali. Auspica infine che ulteriori quantitativi potranno forse essere disponibili per settembre o ottobre.

La senatrice BETTONI BRANDANI, dopo aver ringraziato il sottosegretario Cursi per avere fornito risposta alla propria interrogazione, dichiara di condividerne i contenuti, anche se questi non possono essere giudicati positivi. Se infatti è più facile per coloro che hanno dimestichezza con il mondo sanitario comprendere le difficoltà di sperimentazione di un farmaco quale quello in questione, le famiglie o i malati stessi non sono altrettanto attrezzati per comprendere tutte le difficoltà del percorso.

Di fronte alla possibilità negata ad alcuni e concessa ad altri di usufruire anche se in via solo sperimentale di terapie enzimatiche che potrebbero giovare al miglioramento del quadro clinico determinato dall'affezione da glicogenesi di tipo 2, sorge un problema etico sul che fare. Chiede pertanto un intervento del Ministero della sanità per seguire con attenzione la sperimentazione in corso da parte dell'azienda farmaceutica «Genzyme», allo scopo di far rispettare i tempi previsti e garantire almeno l'uso compassionevole del farmaco. In particolare riterrebbe utile che il ministro Sirchia o lo stesso sottosegretario Cursi si facessero promotori di un incontro con le famiglie dei malati, in modo da dare una dimostrazione tangibile della vicinanza delle istituzioni.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore MASCIONI chiede che si a convocata una riunione dell'Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei gruppi per valutare, una volta approvato il disegno di legge in tema di procreazione assistita, le priorità da porre all'ordine del giorno. In particolare, ritiene utile segnalare il prosieguo dell'esame dei disegni di legge sulle malattie rare, nonché due provvedimenti, uno d'iniziativa del presidente Tomassini, l'altro d'iniziativa della senatrice Bettoni Brandani, concernenti l'istituzione degli ordini professionali.

Il presidente TOMASSINI concorda con tale proposta e assicura che un Ufficio di Presidenza sarà convocato prima possibile.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente TOMASSINI, accogliendo l'invito rivoltogli dal senatore TATÒ e in considerazione dell'andamento dei lavori, avverte che la seduta della Commissione, già convocata per domani mattina alle ore 8,30, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 16,05.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1514

Art. 16.

16.1
Bettoni Brandani, Franco Vittoria, Di Girolamo, Acciarini, Pagano Piloni, Rotondo
Sopprimere l'articolo.
16.2
Carella, Boco, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamont Turroni, Zancan
Sopprimere l'articolo.
16.3
Franco Vittoria, Bettoni Brandani, Di Girolamo, Acciarini, Pagano Piloni, Rotondo
Sopprimere il comma 1.
16.4
Malabarba, Sodano Tommaso
Sopprimere l'articolo.

16.5

DEL PENNINO, CONTESTABILE, CRINÒ, CARRARA

Al comma 1, premettere le seguenti parole: «Fatto salvo l'obbligo delle strutture sanitarie autorizzate di garantire il servizio,».

16.6

Dато, **D**' **A**місо

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. La struttura è tenuta in ogni caso a garantire la prestazione del servizio previsto dalla presente legge».

16.7

Bettoni Brandani, Franco Vittoria, Di Girolamo, Acciarini, Pagano, Piloni, Rotondo

Sopprimere i	l comma 2.
--------------	------------

16.8

Franco Vittoria, Bettoni Brandani, Di Girolamo, Acciarini, Pagano, Piloni, Rotondo

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3-bis. La struttura sanitaria è comunque tenuta a garantire l'accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita tramite il ricorso alla sostituzione del personale sanitario che si sia avvalso della facoltà di cui al comma 1».

16.0.1

TONINI, MASCIONI

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

«Art. 16-bis.

(Tutela della riservatezza)

- 1. I dati relativi alle persone che utilizzano le tecniche di fecondazione medicalmente assistita previste dalla presente legge e quelli riguardanti i nati a seguito dell'applicazione delle medesime tecniche sono riservati.
- 2. La documentazione relativa all'espressione del consenso informato di cui all'articolo 6, deve essere conservata presso le strutture autorizzate ai sensi della presente legge, con rispetto dell'obbligo di riservatezza dei dati ivi annotati, salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 1.
- 3. Le operazioni relative alle tecniche di fecondazione medicalmente assistita devono essere registrate in apposite cartelle cliniche presso le strutture autorizzate ai sensi della presente legge, con rispetto dell'obbligo di riservatezza dei dati ivi annotati.
- 4. In deroga a quanto previsto dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni, l'identità del donatore può esere rivelata, su autorizzazione dell'autorità giudiziaria, qualora ricorrano circostanze che comportino un grave e comprovato pericolo per la salute del nato. A tal fine i centri sono tenuti a conservare un campione biologico del donatore».

Art. 17.

17 1

Franco Vittoria, Bettoni Brandani, Di Girolamo, Acciarini, Pagano, Piloni, Rotondo

Sopprimere	i articolo.	

17.2

CARELLA, BOCO, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Sopprimere l'articolo.

17.3

Malabarba, Sodano Tommaso

Sopprimere l'articolo.

17.4

Malabarba, Sodano Tommaso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 17. - (Disposizioni transitorie). - 1. Le strutture e i centri iscritti nell'elenco predisposto presso l'Istituto superiore di sanità ai sensi dell'ordinanza del Ministro della sanità del 5 marzo 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 1997, sono autorizzati ad applicare le tecniche di fecondazione assistita, nel rispetto delle disposizioni della presente legge, fino al sesto mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro della salute di cui all'articolo 6, comma 1.

17.5

Malabarba, Sodano Tommaso

Sostituire le parole da: «ai sensi» fino a: «7 marzo 1997», alla fine del comma aggiungere le seguenti: «Entro tale data le strutture di cui sopra, nonchè le équipes medico-scientifiche che intendono aprire nuovi centri e provviste dei requisiti richiesti, devono inviare alle Regioni di competenza o alle Province autonome di Trento e Bolzano, la richiesta di autorizzazione secondo le modalità che saranno definite ai sensi dell'articolo 10, comma 2, punto e).

17.6

DEL PENNINO, CRINÒ

Al comma 1, sostituire le parole: «al nono mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge» con le seguenti: «a che le regioni o le province autonome di Trento e Bolzano, sulla base dei requisiti dalle stesse definiti, abbiano rilasciato il provvedimento d'autorizzazione previsto dall'articolo 10, ovvero l'abbiano motivatamente negato».

17.7 Tonini, Mascioni			
Sopprimere il comma 2.			
17.8			
Malabarba, Sodano Tommaso			
Sopprimere il comma 2.			
17.9			
Bettoni Brandani, Franco Vittoria, Di Girolamo, Acciarini, Pagano, Piloni, Rotondo			
Sopprimere i commi 2 e 3.			
17.10 Del Pennino, Crinò, Contestabile, Carrara			
Al comma 2, sopprimere le parole: «nonchè nel rispetto delle vigenti disposizioni sulla tutela della riservatezza dei dati personali, l'indicazione nominativa di coloro che hanno fatto ricorso alle tecniche medesime a seguito delle quali sono stati formati gli embrioni».			
17.11 Malabarba, Sodano Tommaso			
Sopprimere il comma 3.			
17.12			
Tonini, Mascioni			
Sopprimere il comma 3.			

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13a)

MERCOLEDÌ 2 LUGLIO 2003

232^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente NOVI

La seduta inizia alle ore 8,40.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore GIOVANELLI fa presente che il calendario dei lavori dell'Assemblea prevede nella corrente settimana il seguito dell'esame dei disegni di legge nn. 553, 658, 1712 e 1749, volti a modificare l'articolo 9 della Costituzione nel senso di introdurvi espressamente la tutela ambientale. In ordine a tali disegni di legge appare singolare che proprio la Commissione ambiente non abbia espresso un parere su provvedimenti che investono profili attinenti alla sua competenza; a ciò deve poi aggiungersi che vi è stata anche una legittima accelerazione dell'esame da parte dell'Assemblea che però ha reso di fatto impossibile un approfondimento sui temi della tutela ambientale e di come essa deve trovare espressione anche nella Carta costituzionale. Invita, pertanto, il presidente Novi ad attivarsi presso la Presidenza del Senato affinché si valuti l'opportunità di rinviare alla Commissione di merito i disegni di legge menzionati - con conseguente riapertura dei termini per la presentazione degli emendamenti, scaduti lo scorso 26 giugno – verificando altresì l'esistenza di eventuali spazi regolamentari che permettano alla Commissione ambiente di esprimere un parere sul testo delle proposte presentate.

Il senatore TURRONI, associandosi alle richieste formulate dal senatore Giovanelli, ricorda che egli è primo firmatario di un disegno di legge che, insieme ad altri, si propone la modifica dell'articolo 9 della Costituzione al fine di introdurre espressamente la tutela ambientale. Si tratta, peraltro, di proposte sulle quali vi è un generale consenso da parte dei vari Gruppi che avrebbe dovuto indurre ad affrontare in maniera più approfondita i contenuti dei disegni di legge presentati. Invece, non solo nell'istruttoria legislativa risulta essere assente il contributo della Commissione am-

biente, ma lo stesso esame in Assemblea è stato avviato in modo del tutto frammentario ed insoddisfacente, dando per letta la relazione introduttiva.

Il senatore SPECCHIA, dopo aver ricordato di aver sottoscritto, insieme ad altri senatori del proprio Gruppo, il disegno di legge n. 553, relativo alle modifiche dell'articolo 9 della Costituzione, fa presente che è stato proprio il Gruppo di Alleanza nazionale ad aver sollecitato l'esame dei disegni di legge in argomento da parte della Commissione di merito. Pur comprendendo alcuni dei rilievi espressi dai senatori finora intervenuti, tuttavia ritiene che debba riflettersi sul fatto che il tema fondamentale della tutela costituzionale dell'ambiente non incontra opposizione alcuna tant'è vero che sarebbe in via di predisposizione presso la Camera dei deputati un progetto di legge, al quale concorrerebbero i vari schieramenti politici, avente le stesse finalità. Tuttavia, proprio dopo aver appreso della possibilità di questa ulteriore iniziativa che si sarebbe incardinata presso l'altro ramo del Parlamento, ha ritenuto di dover informare della questione il Presidente del Senato, sostenendo la necessità che il Senato licenziasse al più presto i disegni di legge che nel frattempo avevano iniziato il proprio iter presso la Commissione affari costituzionali, prevedendo una rapida calendarizzazione degli stessi in Assemblea, cosa che poi è accaduta. Resta tuttavia il fatto che la Commissione ambiente non ha avuto la possibilità di esprimere un parere sui disegni di legge ricordati; tuttavia, ciò non giustifica la richiesta di un rinvio dei disegni di legge alla Commissione di merito che di fatto si tradurrebbe in un rallentamento dell'iter di tali proposte anche in considerazione della vicinanza della chiusura dei lavori per la pausa estiva. Se, invece, l'obiettivo è quello di consentire un ampio dibattito sulle questioni fondamentali della tutela costituzionale dell'ambiente, allora più concretamente, si dovrebbe vagliare la soluzione volta ad una riapertura del termine per la presentazione degli emendamenti, fermo restando, visto l'interesse manifestato da tutte le parti politiche, che il Senato dovrebbe approvare il più rapidamente possibile i disegni di legge di cui si discute.

Il senatore DETTORI concorda con le posizioni espresse dal senatore Specchia soprattutto con riferimento alla necessità che il Senato concluda il più rapidamente possibile l'esame dei disegni di legge aventi ad oggetto la tutela costituzionale dell'ambiente. Non si può che sottolineare peraltro la mancanza del contributo nell'istruttoria legislativa da parte della Commissione ambiente, che però potrebbe essere in qualche modo recuperato, assicurando, magari attraverso la riapertura del termine della presentazione degli emendamenti in Assemblea, la possibilità di svolgere una discussione più approfondita su questi argomenti.

Il senatore RIZZI aderisce alle argomentazioni svolte dal senatore Specchia.

Il presidente NOVI ritiene che la mancata espressione del parere della Commissione ambiente sui disegni di legge menzionati è dipesa dall'assenza di un impulso da parte dei suoi stessi componenti. Tuttavia, bisogna prendere atto che i disegni di legge sono ora all'attenzione dell'Assemblea ed un loro eventuale rinvio presso la Commissione di merito si
tradurrebbe in un rallentamento del loro *iter*. Pertanto, sembra preferibile
la soluzione di consentire la riapertura del termine per la presentazione degli emendamenti in Assemblea.

Il senatore GIOVANELLI condivide le preoccupazioni avanzate dal senatore Specchia vista la possibile concorrenza di un ulteriore disegno di legge che sul medesimo argomento starebbe per essere presentato presso la Camera dei deputati. Tuttavia, l'altro ramo del Parlamento dovrebbe in ogni caso attendere che il Senato licenzi i disegni di legge attualmente al suo esame; pertanto, questa impostazione non dovrebbe essere pregiudicata dal fatto che ora si chiede un ulteriore approfondimento sui temi connessi alle proposte legislative ricordate. Inoltre, bisognerebbe evitare un ulteriore pericolo, cioè quello che il Senato approvi in maniera eccessivamente rapida i disegni di legge aventi ad oggetto la tutela costituzionale dell'ambiente, mentre la Camera in seconda lettura potrebbe aprire sugli stessi una discussione ben più ampia. Quindi, il problema sostanziale è quello di garantire una riflessione meditata sulla questione della tutela ambientale anche in considerazione del fatto che la stessa non soltanto riguarda le Costituzioni nazionali ma anche il progetto di Costituzione europea. Il Senato dovrebbe essere messo nelle condizioni di sviluppare un dibattito con la solennità e la risonanza che meritano gli argomenti richiamati.

Il senatore SPECCHIA, pur condividendo le valutazioni espresse dal senatore Giovanelli e concordando sul fatto che è mancato un impulso da parte degli stessi componenti della Commissione ambiente affinché fosse espresso il parere sui disegni di legge ricordati, tiene a precisare che nessuno nega la possibilità che in Assemblea si apra una discussione adeguata, anche perché sui disegni di legge nn. 553 e connessi sembra profilarsi un'ampia convergenza da parte dei vari schieramenti politici. Ma proprio per tale ragione l'eventuale rinvio degli stessi presso la Commissione di merito rischierebbe di ritardare a dismisura l'*iter* nonostante tutti convengano sulla importanza dell'obiettivo di introdurre la tutela ambientale nella Carta costituzionale.

Il senatore TURRONI, pur prendendo atto delle precisazioni fatte dal senatore Specchia, invita proprio a porre l'accento sul fatto che tanto la maggioranza quanto l'opposizione si prefiggono lo stesso obiettivo, cioè quello di rafforzare la tutela dell'ambiente, prevedendo un espresso riferimento nella Costituzione. Ciò non toglie però che il Senato dovrebbe affrontare queste tematiche, conferendo alle stesse la solennità e la centralità che meritano.

Il presidente NOVI, riassumendo i termini del dibattito, ritiene che l'unica soluzione praticabile allo stato sia quella di chiedere alla Presidenza del Senato un'eventuale riapertura del termine di presentazione degli emendamenti ai disegni di legge nn. 553 e connessi. In tal modo, si riuscirebbero a salvaguardare sia l'esigenza di garantire un *iter* il più rapido possibile di tali proposte legislative, sia anche l'esigenza relativa ad una discussione approfondita degli stessi.

Il senatore GIOVANELLI, apprezzando la soluzione prospettata dal presidente Novi, ritiene tuttavia che la Commissione ambiente dovrebbe avere la possibilità di affrontare le tematiche concernenti la tutela dell'ambiente nella Costituzione europea e nelle Costituzioni nazionali. Infatti, tale iniziativa avrebbe anche il merito di consentire all'Assemblea di sviluppare la discussione sui disegni di legge nn. 553 e connessi con maggiore cognizione di causa.

Il presidente NOVI fa presente al senatore Giovanelli che tale ultima richiesta potrebbe essere eventualmente considerata sulla base di quanto previsto dall'articolo 34, comma 1 del Regolamento, in materia di assegnazione di affari alle Commissioni.

IN SEDE REFERENTE

(2161) NOVI. – Interventi per la riqualificazione ambientale del comune di Pescaglia (Esame e rinvio)

Il presidente NOVI, in qualità di relatore, illustra il disegno di legge in titolo avente ad oggetto la riqualificazione ambientale del comune di Pescaglia tramite interventi diretti a dotare i centri abitati di un'idonea rete fognaria oltre che di un impianto di depurazione. L'obiettivo è infatti quello di preservare tale territorio da pericoli di dissesto idrogeologico, consentendo l'esecuzione di alcune opere, come nuovi collettori che permettano di raccogliere gli scarichi domestici o come nuove condotte fognarie.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,40.

233^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente NOVI

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE REFERENTE

- (470) LAURO ed altri. Interventi per lo sviluppo delle isole minori
- (813) PACE ed altri. Norme quadro per lo sviluppo delle isole minori
- (1222) BONGIORNO ed altri. Interventi straordinari per lo sviluppo della rete delle isole minori, fatto proprio dal Gruppo parlamentare di Alleanza Nazionale, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento
- (1446) ROTONDO ed altri. Norme quadro per uno sviluppo sostenibile delle isole minori
- (1450) DETTORI ed altri. Legge quadro per la salvaguardia ambientale delle isole minori

- e petizione n. 135 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta pomeridiana del 5 ottobre scorso.

Il presidente NOVI, non essendo ancora pervenuti i pareri della Commissione bilancio sul testo e sugli emendamenti presentati, rinvia ad una prossima seduta il seguito dell'esame dei disegni di legge in titolo.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore GIOVANELLI invita il presidente Novi a far sì che il Ministro dell'ambiente riferisca alla Commissione in merito alle linee programmatiche del Governo in materia ambientale, in vista del semestre di Presidenza italiana dell'Unione Europea.

Il presidente NOVI assicura il senatore Giovanelli che si farà prontamente interprete di tale richiesta presso il ministro Matteoli.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di riparto delle somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio relative a contributi ad enti, associazioni, fondazioni ed altri organismi per l'esercizio finanziario 2003 (n. 246)

(Parere al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n 448. Esame e rinvio)

Il senatore GIOVANELLI fa presente che i senatori del Gruppo dei Democratici di sinistra hanno garantito la presenza del numero legale necessario per aprire la seduta. Auspica, tuttavia, che il rappresentante del Governo intervenga nel corso dell'esame dello schema di riparto in titolo.

Il relatore, senatore ZAPPACOSTA, riferisce sullo schema di riparto in esame, con il quale si provvede alla ripartizione delle risorse da assegnare ai parchi nazionali, agli istituti, alle associazioni e agli altri organismi, pari ad un importo di 53.779.000 di euro. In ordine all'importo indicato, bisogna fare presente che per effetto del programma di razionalizzazione della spesa pubblica, nel triennio 2001-2003 le disponibilità finanziarie hanno subito una contrazione corrispondente al 15 per cento. Tuttavia, il Ministro ha già rappresentato l'esigenza di potersi avvalere di uno stanziamento pari ad almeno 77 milioni di euro per garantire la copertura effettiva delle spese correnti, nonché il rispetto di accordi assunti con organismi internazionali. Lo stanziamento indicato nell'attuale schema di riparto è dunque sufficiente soltanto per coprire le spese di gestione del personale e i costi di funzionamento degli enti; di conseguenza, risulta problematico, da parte soprattutto degli enti parco, impostare con le risorse disponibili investimenti di lungo periodo, salvo la possibilità di disporre di forme di finanziamento autonome.

Del resto, sempre con riferimento ai parchi nazionali, si denuncia una cronica incapacità di gestione delle risorse assegnate come le giacenze di cassa – che alla data del 5 maggio 2003 ammontavano a 144 milioni di euro – stanno a confermare. Inoltre, appare preoccupante la situazione finanziaria del parco nazionale dell'Abruzzo nel quale si ravvisa un *deficit* che ammonta a circa 10 milioni di euro. Le giacenze di cassa ricordate dipendono da interventi sul territorio affidati dai parchi alle realtà comunali, le quali, però, non hanno provveduto a dare corso alle attività. Per fronteggiare tale stato di crisi si potrà in alcuni casi prevedere la nomina di un commissario *ad acta*, salvo la possibilità di una revoca dei finanziamenti e di una loro successiva riassegnazione sulla base di progetti esecutivi certificati. Le considerazioni esposte inducono comunque a ritenere necessario nel futuro incrementare l'attuale stanziamento anche con un intervento in occasione della prossima manovra finanziaria.

Con riferimento ai criteri che sono stati adottati per effettuare la ripartizione si precisa che sono confermate le due diverse componenti del contributo proposto – quella fissa, relativa ai costi di funzionamento, nonché quella variabile, relativa alla capacità di spesa degli enti – le indicazioni contenute nel parere che la Commissione ambiente rese in occasione dell'esame dello schema di riparto per il 2001 e i costi di funzionamento di base degli enti, associazioni ed istituti. In particolare, si segnala che nello schema di riparto in titolo si propone l'assegnazione all'ICRAM di uno stanziamento pari a 6.100.000 euro, mentre per le riserve naturali dello Stato è assegnato un contributo di circa 2.800.000 euro. Della difficile situazione finanziaria sono stati peraltro informati i vertici dei parchi nazionali affinché si provvedesse a una riduzione dei bilanci di previsione nella misura del 10 per cento. Complessivamente ai singoli parchi sono assegnate risorse pari a circa 41 milioni di euro; da un confronto rispetto all'anno precedente risulta che solo per i parchi della Sila, dell'Appennino-Tosco Emiliano e del Vesuvio, vi è stata la possibilità di aumentare le risorse assegnate. Inoltre, ai parchi nazionali sono state assegnate risorse da parte di leggi di altra natura, non considerate comunque nell'ambito dello schema di riparto in titolo.

In conclusione, fermo restando la propria disponibilità a recepire le indicazioni che emergessero nel corso della discussione, fa presente che il sistema dei parchi nazionali dovrebbe essere attento all'osservanza di alcune linee guida, a partire dalla elaborazione dei propri bilanci in termini contabili corretti; gli stessi documenti inoltre potrebbero essere trasmessi ai comitati regionali di controllo, permettendo così alle regioni di verificare in che modo i parchi nazionali sono gestiti. Ulteriori elementi da rafforzare sono legati agli investimenti nel breve e lungo periodo, alla operatività dei piani dei parchi, nonché al recupero delle giacenze di cassa ai fini di una loro utilizzazione per i compiti istituzionali.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Relazione per l'individuazione delle disponibilità del Fondo per gli investimenti per la difesa del suolo e la tutela ambientale dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per l'anno 2003 (n. 247)

(Parere al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, ai sensi dell'articolo 46 della legge 28 dicembre 2001, n 448. Esame e rinvio)

Il relatore, senatore SCOTTI, fa presente che la relazione in esame si fonda, come riferimento normativo, sull'articolo 46 della legge n. 448 del 2001, come modificato dalla legge n. 289 del 2002, che stabilisce nello stato di previsione della spesa di ciascun Ministero è istituito un Fondo per gli investimenti e che i Ministri competenti presentano annualmente al Parlamento una relazione che dà conto della individuazione delle destinazioni indicate nel Fondo stesso. In particolare, il fondo per gli investimenti per la difesa del suolo e della tutela ambientale risulta essere collocato nell'unità previsionale di base 1.2.3.6, capitolo 7090 della tabella 9 relativa al Ministero dell'ambiente. In esso sono confluiti tutti gli stanziamenti del 2003, destinati a precedenti strumenti di programmazione che risalgono alla parte conclusiva della scorsa legislatura. Nella relazione, il Ministro dell'ambiente, afferma che avrebbe potuto procedere ad una re-

voca delle programmazioni di spesa già assunte in precedenza, ma che ha ritenuto preferibile una loro conferma, garantendo le aspettative di amministrazioni locali ed enti. Pertanto, una serie di ragioni di opportunità che impedivano il diverso utilizzo di risorse di ammontare pari a circa i due terzi delle risorse a disposizione del Ministero - hanno di fatto condotto ad una conferma delle indicazioni già programmate negli anni scorsi concernenti la copertura di spese per emergenze ambientali singolarmente individuate o il finanziamento di piani di spesa complessi e già definiti attraverso la concertazione in sedi internazionali. Nel merito, il Fondo in esame prevede uno stanziamento di competenza e di cassa per l'anno 2003 pari, rispettivamente, a circa 900 mila euro e a circa 800 mila euro, all'interno del quale le percentuali più significative riguardano la direzione per la difesa del territorio, la direzione per la gestione dei rifiuti e delle bonifiche e la direzione per la tutela delle acque, mentre al gabinetto del Ministro dell'ambiente sono assegnati circa 11 milioni di euro. Infine, segnala l'assegnazione di 2 milioni di euro per interventi di bonifica e di risanamento ambientale dell'area di Pioltello e Rodano, attualmente interessata da una grave situazione di inquinamento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

COMMISSIONE STRAORDINARIA

per la tutela e la promozione dei diritti umani

MERCOLEDÌ 2 LUGLIO 2003

46^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente Patrizia TOIA

Interviene, ai sensi dell'articolo 46, comma 1 del Regolamento, il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Margherita Boniver.

La seduta inizia alle ore 13,30.

PROCEDURE INFORMATIVE

Dibattito sulle comunicazioni, rese nella seduta del 25 giugno, dal sottosegretario di Stato per gli affari esteri Margherita Boniver in merito ai programmi del Governo per i diritti umani nel corso del semestre di Presidenza italiana dell'Unione europea

In apertura di seduta il presidente Patrizia TOIA ricorda che nella seduta della scorsa settimana il sottosegretario Margherita Boniver ha svolto un'ampia ed articolata relazione sugli impegni del Governo italiano in materia di diritti umani nel corso del semestre di Presidenza italiana dell'Unione Europea. Il testo è stato distribuito a tutti i membri della Commissione. Si è ritenuto, d'intesa con la stessa rappresentante del Governo, di effettuare il dibattito nella seduta di oggi in modo da dare a tutti modo di intervenire su punti poco chiari o di fare osservazioni.

Il senatore PICCIONI sottolinea come la relazione sia stata davvero ampia ed abbia dato adeguatamente ed esaustivamente conto degli impegni che il Governo intende portare avanti in materia di diritti umani nel corso dei prossimi sei mesi.

Il senatore MARTONE, pur apprezzando la relazione, sottolinea come non appaia del tutto soddisfacente la parte che si riferisce al Tribunale penale internazionale, sul quale decisamente maggiore impegno andrebbe assicurato dal Governo. Il Governo giustamente intende portare avanti un lavoro serio per la difesa dei bambini, in particolare per i diritti dei minori nei conflitti armati, mentre occorre che l'Esecutivo precisi meglio quanto intende fare per giungere all'abolizione della pena capitale nel mondo per impedire che ciò si riduca ad un impegno di circostanza. Occorre inoltre che lo sforzo per i diritti umani nel suo insieme segua linee di completezza e coerenza, interessando ogni paese ed ogni area del mondo in cui manca o è carente la tutela dei diritti fondamentali della persona: allarmano in questo senso le voci di violazione dei diritti umani nella base di Guantanamo ed addirittura di istituzione nell'isola di un braccio della morte.

Il senatore BASILE esprime vivo interesse per quanto ha dichiarato il sottosegretario Margherita BONIVER, mettendo in evidenza come il lavoro del Governo sia in linea con quanto la Commissione per i diritti umani del Senato ha fatto in questi mesi; positivo appare inoltre il riferimento al ruolo che hanno e sempre più dovranno avere le organizzazioni non governative.

Il senatore IOVENE sottolinea l'estrema importanza di far valere la necessità di dare piena tutela ai diritti umani ovunque nel mondo, anche quando appaia scomodo, come è nel caso dei prigionieri di guerra detenuti nella base di Guantanamo. Maggiore impegno inoltre si rende necessario con riguardo all'effettivo funzionamento della Corte penale internazionale. Chiede che il seminario sui diritti umani, annunciato dal Sottosegretario per il prossimo mese di dicembre, al quale dovrebbero partecipare esperti cinesi fra gli altri, rappresenti l'occasione per riproporre all'attenzione della pubblica opinione la questione tibetana. Va senz'altro condiviso l'atteggiamento del Governo nei confronti delle ONG, teso a valorizzarne il ruolo; tuttavia alle parole debbono seguire i fatti perché resta inspiegabile come mai siano stati distolti nel bilancio proprio i fondi che erano stati stanziati per le organizzazioni non governative.

La senatrice DE ZULUETA, mentre condivide l'analisi condotta dalla rappresentante del Governo, analisi che è evidentemente alla base dell'impegno del Governo per i diritti umani, si interroga su quali siano in concreto le scelte in termini di *policy* che il Governo stesso intende portare avanti. È necessario infatti che la linea del cosiddetto «dialogo costruttivo» non porti a compromessi al ribasso. Ad esempio, nell'affrontare il problema del rispetto dei diritti umani in Cina è indispensabile un comportamento molto chiaro. Quanto alla Conferenza sull'attuazione della dimensione umana dell'OSCE, prevista a Varsavia dal 6 al 17 ottobre, va ricordato che l'Italia non ha istituito una autorità indipendente contro il razzismo e la discriminazione; si è dato vita ad uno sportello contro il razzismo ad opera del Ministero per le pari opportunità, che è un organo del potere esecutivo. Positiva appare l'intenzione di procedere alla firma e alla ratifica del Protocollo addizionale alla Convenzione contro la tortura e di seguire l'approvazione del disegno di legge sull'introduzione del reato di

tortura nel nostro ordinamento, tuttavia non può non essere registrato negativamente il fatto che il disegno di legge da ormai quasi due anni giace alla Commissione giustizia della Camera e rischia l'insabbiamento. Occorre inoltre che il Governo si impegni attivamente per l'approvazione di una legge organica sul diritto d'asilo.

Il presidente Patrizia TOIA registra con soddisfazione come il dibattito sia stato ricco di spunti e di contenuti e, mentre lamenta che sulla questione della Corte penale internazionale l'atteggiamento del Governo sembra generico, sottolinea come l'impegno dell'Esecutivo a seguire l'approvazione in Parlamento di leggi importanti come quella sulla tortura debba essere valutato positivamente; semmai occorre che il Governo precisi un'agenda di impegni precisi in questo senso stabilendo delle priorità. Così è per il disegno di legge sull'introduzione del reato di tortura nel nostro ordinamento, per una legge organica sul diritto d'asilo o sulla Convenzione per i diritti dei migranti.

Il sottosegretario Margherita BONIVER ringrazia tutti i senatori che hanno voluto dare il loro contributo al dibattito assicurando che a tutti darà risposta. Sulla Corte penale internazionale l'impegno del Governo è pieno e costante e, del resto, si muove in linea con le iniziative dello stesso Senato della Repubblica. Basti pensare che proprio in Senato, nella Sala dei Presidenti, il prossimo 18 luglio verrà celebrato il quinto anno dalla firma del Trattato per l'istituzione della Corte.

Quanto ai diritti dei fanciulli nel corso dei conflitti armati, il sottosegretario Margherita BONIVER informa di avere definito a breve un incontro con il Rappresentante speciale del Segretario generale delle Nazioni Unite per i bambini ed i conflitti armati per stabilire un'agenda di impegni precisi.

Sul problema dei rapporti bilaterali con riferimento ai diritti umani va messa in evidenza la grande difficoltà che si incontra nel definire posizioni comuni alla comunità internazionale che riguardino uno specifico paese: vale per tutti l'esempio di Cuba contro cui, all'indomani delle fucilazioni di dissidenti politici che tanto hanno turbato l'opinione pubblica, non è stato possibile adottare una posizione comune realmente forte ed incisiva.

Quanto al problema della protezione dei diritti umani a Guantanamo il Governo da sempre sottolinea l'esigenza di non considerare la lotta al terrorismo come un obiettivo che confligge con la tutela dei diritti fondamentali della persona.

La Birmania è al centro delle preoccupazioni dell'Esecutivo e si sta immaginando di promuovere una conferenza internazionale sul problema della difesa dei diritti umani in quel paese, tenuto conto del fatto che le sanzioni economiche non hanno sortito alcun effetto.

Sulle organizzazioni non governative l'orientamento è da sempre di cercare di valorizzarne il ruolo attraverso una costante consultazione, e

di finanziarne l'attività compatibilmente con la disponibilità complessiva di risorse.

Sulla definizione di priorità negli argomenti da portare avanti in Parlamento proprio l'attività della Commissione e degli stessi parlamentari potrà essere utile e fecondo stimolo. Ciò vale per l'introduzione del reato di tortura nel nostro ordinamento, per la legge contro la tratta degli esseri umani, e, tenendo conto della complessità della materia, per il diritto d'asilo. Quanto infine alla Convenzione per i diritti dei migranti deve essere ricordato che essa non è stata firmata da alcun paese europeo.

Il presidente Patrizia TOIA ringrazia nuovamente il sottosegretario Margherita Boniver per le sue dichiarazioni e dichiara conclusa la procedura informativa.

La seduta termina alle ore 15.

GIUNTA per gli affari delle Comunità europee

MERCOLEDÌ 2 LUGLIO 2003

90^a Seduta

Presidenza del Presidente GRECO

La seduta inizia alle ore 8.30.

IN SEDE CONSULTIVA

(2298) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri da una parte, e la ex Repubblica jugoslava di Macedonia dall'altra, con Allegati, cinque Protocolli, atto finale e dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 9 aprile 2001, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e conclusione: parere favorevole alla 3ª Commissione)

Il Presidente relatore GRECO introduce l'esame del provvedimento in titolo che mira a ratificare e rendere esecutivo l'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le comunità europee ed i loro Stati membri da una parte, e la ex Repubblica jugoslava di Macedonia dall'altra, fatto a Lussemburgo il 9 aprile 2001. La ratifica da parte dei singoli Stati membri delle Comunità rientra nella prassi che configura tali accordi come misti.

L'Accordo è finalizzato ad integrare la Macedonia nel contesto politico e sociale europeo, in una prospettiva di futura candidatura all'ingresso nell'Unione. Esso fa parte del processo di stabilizzazione ed associazione comprendente cinque paesi dell'Europa sud-occidentale – Bosnia-Erzegovina, Croazia, Repubblica federale di Jugoslavia (ora, Unione Serbia-Montenegro), Albania e, appunto, ex Repubblica jugoslava di Macedonia – previsto dalla Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo del 26 maggio 1999. La Comunicazione contribuisce alla definizione della strategia comune dell'Unione nei confronti dell'Europa sud-orientale e costituirà il quadro delle relazioni tra l'Unione europea e la regione. Già nel 1996 l'approccio regionale definiva un contesto per le relazioni con i cinque paesi della regione. Gli obiettivi dell'approccio regionale, fissati nel 1996, erano il sostegno all'attuazione degli accordi di pace di Dayton/Parigi e di Erdut e la creazione di una zona di stabilità

politica e di prosperità economica, grazie al ripristino e alla difesa della democrazia e dello Stato di diritto, al rispetto delle minoranze e dei diritti dell'uomo, al rilancio dell'attività economica. La comunicazione propone un nuovo approccio nei confronti dell'Europa sud-orientale. Questo approccio implica un processo di stabilizzazione e di associazione che presuppone l'elaborazione di accordi in tal senso, nella prospettiva di un'adesione all'Unione europea, non appena saranno rispettati i criteri di Copenhagen, lo sviluppo delle relazioni economiche e commerciali con la regione e al suo interno, lo sviluppo degli aiuti economici e finanziari già disponibili, l'aiuto al processo di democratizzazione, alla società civile, all'istruzione e allo sviluppo istituzionale, la cooperazione nel settore della giustizia e degli affari interni, lo sviluppo del dialogo politico.

Si sofferma poi sui singoli articoli del disegno di legge.

L'articolo 1 autorizza il Presidente della Repubblica a ratificare l'Accordo. Gli obiettivi dell'Accordo di stabilizzazione ed associazione, secondo quanto previsto nell'articolo 1 di esso, sono: fornire un contesto adeguato per il dialogo politico, che consenta lo sviluppo di strette relazioni politiche tra le Parti; sostenere gli sforzi della ex Repubblica jugoslava di Macedonia volti a sviluppare la cooperazione economica e internazionale, anche attraverso il ravvicinamento della legislazione a quella comunitaria; promuovere relazioni economiche armoniose tra le Parti ed instaurare progressivamente una zona di libero scambio tra la Comunità e la Macedonia; promuovere la cooperazione regionale in tutti i settori contemplati dall'Accordo. Il testo dell'Accordo, dopo aver enunciato i principi generali, tratta del dialogo politico, della cooperazione regionale, della libera circolazione delle merci (relativa ai prodotti industriali, all'agricoltura e alla pesca), della circolazione dei lavoratori, del diritto stabilimento, della prestazione di servizi, delle circolazione dei capitali, del ravvicinamento delle legislazioni, di giustizia e affari interni, delle politiche di cooperazione, anche di natura finanziaria. Sono dettate disposizioni istituzionali sugli organi, in particolare relativamente al Consiglio di stabilizzazione e associazione, incaricato di sorvegliare l'applicazione e l'attuazione dell'Accordo.

L'articolo 2 contiene l'ordine di esecuzione dell'Accordo.

L'articolo 3 contiene le autorizzazioni di spesa.

L'articolo 4 concerne l'entrata in vigore.

Dopo aver rilevato come il provvedimento in esame non presenti profili di incompatibilità con la normativa comunitaria, il Presidente relatore ne evidenzia una connotazione politica di estremo rilievo, in quanto si inserisce nel disegno di determinazione ad appoggiare appieno ed efficacemente la prospettiva europea dei paesi dei Balcani occidentali, i quali diverranno parte integrante dell'Unione una volta soddisfatti i criteri stabiliti. Tale prospettiva, inquadrabile nel processo previsto dalla Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo del 26 maggio 1999, è stata formulata anche nei Consigli europei di Copenaghen del dicembre 2002 e di Bruxelles del marzo 2003 ed è stata ulteriormente ribadita dal Consiglio europeo di Salonicco del 19 e 20 giugno 2003, non-

ché condivisa ed incoraggiata dal Presidente del Consiglio dei Ministri italiano nelle sue comunicazioni al Senato effettuate giovedì 26 giugno 2003.

Propone quindi alla Giunta di esprimersi favorevolmente sul disegno di legge.

Il senatore BEDIN, preannunciando il proprio voto favorevole, osserva come nel parere andrebbe inserito l'auspicio di una ratifica in tempi rapidi da parte del Parlamento italiano, in modo da sottolineare il ruolo di primo piano svolto dall'Italia nell'area. Condivide, inoltre, la prospettiva di una estensione graduale dei principi e dei valori comunitari, evidenziando come, dopo il successo dell'allargamento relativo ai dieci paesi di Laeken, il traguardo successivo sia proprio l'ulteriore allargamento dell'Unione ai paesi dell'area balcanica. Rimarca anche la specificità della ex Repubblica jugoslava di Macedonia, ove opera una forza di intervento rapido dell'Unione, volta a contribuire alla creazione di un contesto di stabilità e sicurezza.

Il senatore MURINEDDU, preannunciando il proprio voto favorevole, si sofferma sulla necessità di strumenti adeguati per permettere un'effettiva e piena integrazione dei paesi dell'area balcanica, rilevando altresì come vadano affrontati con metodo i problemi posti dall'immigrazione.

Il Presidente GRECO concorda con il rilievo formulato dal senatore Murineddu, ma ritiene che i problemi dell'immigrazione possano essere risolti procedendo con ulteriori allargamenti, in modo da integrare direttamente le popolazioni interessate nell'ambito comunitario.

Il senatore BASILE evidenzia come la prospettiva di un eventuale allargamento ai paesi dell'area balcanica sia stata sottolineata dal Presidente Berlusconi nelle comunicazioni al Senato di giovedì scorso.

Accertato il prescritto numero di senatori, la Giunta, all'unanimità, dà mandato al relatore a redigere parere favorevole sul disegno di legge in titolo, secondo quanto emerso dal dibattito.

(2175) Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e conclusione: parere favorevole, con osservazioni, all'8^a Commissione)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 12 giugno 2003.

Il relatore CHIRILLI, dopo aver brevemente comunicato gli ultimi sviluppi dell'esame del provvedimento in 8^a Commissione, illustra la seguente proposta di parere: «La Giunta per gli affari delle Comunità euro-

pee, ritenendo essenziale la realizzazione di un effettivo pluralismo nel sistema dell'informazione, così come ricordato dal Presidente della Repubblica nel messaggio del 23 luglio 2002; considerato che l'articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea prescrive che la libertà dei media ed il loro pluralismo debbano essere rispettati; considerato che l'articolo 6, comma 2, del Trattato sull'Unione europea impone il rispetto della libertà d'espressione, compresa nell'elenco dei diritti fondamentali garantiti dalla Convenzione europea sui diritti dell'uomo; sottolineando la necessità di recepire entro il 25 luglio 2003 la direttiva 2002/21/CE, direttiva quadro che istituisce un panorama normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione, la direttiva 2002/19/CE, relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse collegate, la direttiva 2002/20/CE, relativa alle procedure di autorizzazione per le reti e per i servizi di comunicazione elettronica, e la direttiva 2002/22/CE, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica, tutte costituenti la prima parte del codice delle comunicazioni; sottolineando la necessità di attuare la delega contenuta nell'articolo 41 della legge 1 agosto 2002, n. 166, relativa alla seconda parte del codice delle comunicazioni; evidenziando come appaia opportuno dettare una disciplina di transizione per il passaggio dal sistema di trasmissione in tecnica analogica a quello in tecnica digitale; considerando che il disegno di legge in esame rappresenta un importante passaggio in un'evoluzione che deve essere graduale e continua, per consentire il raggiungimento di nuovi standard negli assetti dell'informazione più funzionali e plurisettoriali; ritenendo utile che uno Stato che proceda alla privatizzazione di una società pubblica possa, a limitate condizioni, continuare a detenere una partecipazione nella predetta società, formula, per i profili di competenza, parere favorevole, osservando, tuttavia, che potrebbe essere valutata la possibilità di inserire, all'articolo 21 del decreto, un limite quantitativo alla dismissione della partecipazione dello Stato nella RAI – Radiotelevisione italiana Spa, in ogni modo garantendo l'azionariato diffuso; che siano adeguatamente valorizzate le culture e le tradizioni regionali e locali, come indicato dall'articolo 7, che riserva un terzo della capacità trasmissiva alla diffusione regionale e locale; che vengano rafforzate le norme a tutela dei minori, inasprendo la disciplina sanzionatoria, insieme con l'introduzione di specifici obblighi di tutela e garanzia dei minori in capo alle emittenti radiotelevisive.

Il Presidente GRECO condivide la proposta di parere illustrata dal relatore, la quale tiene conto dei contributi di tutti i componenti della Giunta.

Il senatore MANZELLA, preannunciando il proprio voto contrario sulla proposta di parere, osserva come il valore del pluralismo sia ripreso anche dall'articolo 2 del progetto di Trattato costituzionale elaborato dalla Convenzione europea.

La senatrice DE ZULUETA annuncia il proprio voto contrario.

Il senatore BEDIN, richiamando i suoi precedenti interventi, evidenzia come il provvedimento in esame sia incompatibile con la normativa comunitaria. Esprime, quindi, il proprio voto contrario.

Accertato il prescritto numero di senatori, la Giunta, a maggioranza, approva la proposta di parere illustrata dal relatore.

(2343) Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, recante disposizioni urgenti in tema di versamento e riscossione di tributi, di Fondazioni bancarie e di gare indette dalla Consip S.p.A.

(Esame e conclusione: parere favorevole alla 6ª Commissione)

Il relatore CICCANTI introduce l'esame del disegno di legge in titolo, che mira a convertire in legge il decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, recante disposizioni urgenti in tema di versamento e riscossione di tributi, di Fondazioni bancarie e di gare indette dalla Consip S.p.A.. I presupposti di necessità e di urgenza sono stati valutati dalla 1ª Commissione, che si è espressa favorevolmente.

Si sofferma poi sui singoli articoli del disegno di legge.

L'articolo 1 del decreto legge riguarda la definizione degli adempimenti e degli obblighi tributari di cui agli articoli 8, 9, 9-bis e 14 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria per il 2003). Secondo il comma 1 dell'articolo, i soggetti che abbiano già effettuato versamenti utili nel periodo intercorrente tra il 17 aprile 2003 e la data di entrata in vigore del decreto-legge possono presentare entro il 30 giugno 2003 le relative dichiarazioni telematiche all'Agenzia delle entrate. Sono in particolare le dichiarazioni telematiche relative alla integrazione degli imponibili per gli anni pregressi (articolo 8), alla definizione automatica per gli anni pregressi (articolo 9), alla definizione dei ritardati od omessi versamenti (articolo 9-bis) ed alla regolarizzazione delle scritture contabili (articolo 14). Sempre con il comma 1, vengono differiti al 30 novembre 2003 il termine di sospensione delle liti fiscali che possono essere definite in base alle disposizioni dell'articolo 16 della legge n. 289 del 2002 (chiusura delle liti fiscali pendenti), nonché i termini per la proposizione di ricorsi, appelli, controdeduzioni, ricorsi per cassazione, controricorsi e ricorsi in riassunzione, compresi i termini per la costituzione in giudizio. Secondo il comma 2, i contribuenti che non abbiano effettuato, anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto, versamenti utili per la definizione degli adempimenti e degli obblighi tributari previsti dalle disposizioni degli articoli della legge 289/2002, relative alla integrazione degli imponibili per gli anni pregressi (articolo 8), alla definizione automatica per gli anni pregressi (articolo 9), alla definizione dei ritardati od omessi versamenti (articolo 9-bis), alla definizione agevolata ai fini delle imposte indirette (articolo 11) alla definizione dei ruoli per gli anni pregressi (articolo 12), alla regolarizzazione delle scritture contabili (articolo 14), alla definizione degli accertamenti ed altri atti dell'amministrazione (articolo 15) ed alla chiusura delle liti fiscali pendenti (articolo 16) possono provvedervi entro il 16 ottobre 2003. La stessa estensione del termine è accordate con riferimento alla chiusura delle partite IVA inattive ed alla definizione della tassa automobilistica erariale. Si prevede anche che, con decreti ministeriali, si rideterminino alcuni termini connessi con le disposizioni sopra richiamate.

L'articolo 2 apporta modifiche al decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282 e prevede che prevede che per tutte le operazioni di rimpatrio e di regolarizzazione effettuate entro il 30 settembre 2003 è dovuta esclusivamente la somma pari al 2,5 per cento dell'importo relativo alle attività indicate nella dichiarazione riservata. Con ciò è stata soppressa la previsione di un'aliquota differenziata a seconda della data in cui si concludono le operazioni di rimpatrio e di regolarizzazione. Era, infatti, previsto che per le operazioni effettuate entro il 16 aprile 2003 fosse dovuta la somma del 2,5 per cento e per quelle effettuate dal 17 aprile al 30 giugno 2003 fosse dovuta la somma del 4 per cento. È stato, inoltre prorogato al 31 luglio 2003 il termine entro il quale è possibile effettuare gratuitamente le operazioni di rimpatrio di attività finanziarie precedentemente regolarizzate.

L'articolo 3 concerne la rimodulazione dei compensi per l'attività di riscossione. Tali compensi erano costituiti da una indennità fissa e da un importo variabile in relazione alla percentuale di realizzazione degli obiettivi di riscossione assegnati. Tuttavia, la legge finanziaria per il 2003, con le sue previsioni di definizione agevolata, ha determinato consistenti effetti sull'attività di riscossione dei concessionari. L'articolo in questione, quindi, attribuisce ai concessionari e ai commissari governativi della riscossione, quale remunerazione per il servizio svolto un importo complessivo forfetario pari a 550 milioni di euro. Lo stesso articolo 3 prevede però un aumento – dal 32 per cento al 33,6 per cento - dell'anticipazione che il sistema dei concessionari è tenuto ad effettuare ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140.

L'articolo 4 riguarda le Fondazioni bancarie. Per le fondazioni che detengono il controllo delle società bancarie conferitarie, si proroga al 31 dicembre 2004 il termine per la dismissione della partecipazione di controllo nelle banche conferitarie, così come le agevolazioni fiscali connesse all'alienazione. Per le fondazioni piccole, l'obbligo di cessione delle partecipazioni bancarie di controllo, fissato al 2006, viene rimosso.

L'articolo 5 concerne le gare indette dalla Consip S.p.A.. Al fine di favorire la concorrenza tra le imprese, per le gare indette dalla Consip S.p.A., di valore, per ciascun lotto, uguale o superiore a 25 milioni di euro IVA esclusa, il termine intercorrente tra la data di spedizione del bando all'ufficio pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee e la data di scadenza del termine per la ricezione delle offerte non può essere inferiore a novanta giorni. Tale termine si applica anche alle gare in corso

alla data del 13 giugno 2003, per le quali non si sia ancora proceduto all'apertura delle buste contenenti l'offerta.

L'articolo 6 riguarda l'entrata in vigore.

Dopo aver rilevato come il provvedimento in esame non presenti particolari profili di incompatibilità con la normativa comunitaria, formula una proposta di parere favorevole.

Il senatore BEDIN annuncia il proprio voto favorevole.

Accertato il prescritto numero di senatori, la Giunta, all'unanimità, dà mandato al relatore a redigere parere favorevole sul disegno di legge in titolo.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE SULLA MISSIONE A BUDAPEST DAL 9 AL 12 APRILE 2003 E SULLA MISSIONE A NICOSIA DAL 17 AL 19 GIUGNO 2003

Il Presidente GRECO riferisce che nelle giornate dal 9 al 12 aprile 2003 una delegazione congiunta della Giunta per gli affari delle Comunità europee del Senato e della XIV Commissione Politiche dell'Unione europea della Camera si è recata in missione a Budapest. Per la Giunta del Senato, la delegazione era composta, oltre che da lui stesso, dai Vicepresidenti Franco Girfatti e Andrea Manzella e dai senatori Tino Bedin e Amedeo Ciccanti; per la XIV Commissione della Camera la delegazione era composta dal Presidente Giacomo Stucchi, dal Vicepresidente Nino Strano e dai deputati Rosella Ottone, Gabriele Frigato ed Enrico Nan.

Finalità della missione era quella di acquisire elementi conoscitivi in merito all'andamento dei dibattiti nazionali sul futuro dell'Europa in corso in Ungheria, anche in considerazione del referendum di adesione previsto in tale paese nella giornata di sabato 12 aprile, nonché di approfondire le interrelazioni tra processo di allargamento e processo di riforma dell'Unione, con particolare riferimento ai lavori della Convenzione.

La delegazione – che per tutta la durata della missione è stata assistita dall'Ambasciata d'Italia a Budapest, e in particolare dall'Ambasciatore Giovan Battista Verderame, al quale vanno i ringraziamenti della Giunta – ha avuto una serie di colloqui ufficiali con autorità del Parlamento e del Governo della Repubblica ungherese.

In primo luogo la delegazione si è recata presso la sede del Parlamento ungherese dove, dopo avere incontrato i responsabili dell'Archivio parlamentare dei documenti relativi alle politiche dell'Unione europea, ha preso parte ad una seduta del Parlamento ungherese dedicata alle questioni relative all'entrata nell'Unione dell'Ungheria. Nel corso della seduta è intervenuto, tra gli altri, il Presidente della Repubblica di Ungheria Ferenc Màdl che ha sottolineato, in particolare, l'importanza e l'unicità dell'attuale momento storico che vede l'Ungheria entrare nell'Unione europea, ricordando le difficoltà storiche che tale paese ha superato e gli sforzi effettuati per arrivare a tale traguardo. Ha evidenziato quindi come, dopo

anni di divisione l'Europa possa dare all'Ungheria un'occasione irripetibile per il suo rilancio e per il pieno sviluppo. Il Presidente della Repubblica ha quindi fatto presente che l'auspicato risultato positivo del referendum del 12 aprile potrà consentire all'Ungheria di essere parte di un'Europa fondata non solo sui principi del mercato, ma anche sui principi di libertà, di giustizia, di umanità e solidarietà. Ha infine ricordato come per raggiungere tali obiettivi occorrerà sempre una politica attiva da parte dell'Ungheria.

La delegazione ha quindi incontrato il Vice Presidente del Parlamento ungherese, László Mandur, che ha preliminarmente sottolineato come con l'entrata nell'Unione europea si apre un nuovo e fondamentale capitolo per la storia dell'Ungheria. Nel ringraziare il Parlamento italiano per il supporto e l'aiuto finora dato, ha sottolineato la forte unità che ha sempre caratterizzato i rapporti tra i due paesi. Si è quindi soffermato sui prossimi appuntamenti che attendono l'Ungheria: il referendum sull'adesione, di cui auspica un esito positivo con robuste maggioranze, e la ratifica del trattato. Infine, ha ricordato come nel corso del prossimo autunno sia previsto lo svolgimento di una Conferenza – di cui ha sottolineato l'importanza – con i rappresentanti del Parlamento europeo per approfondire le principali questioni connesse al processo di ratifica del trattato.

È quindi intervenuto il Presidente Stucchi, che ha sottolineato i positivi risultati raggiunti dall'Ungheria per il recepimento dell'acquis comunitario. Ha quindi espresso l'auspicio di portare avanti con sempre maggiore vigore gli interscambi ed i rapporti finora molto forti tra Italia ed Ungheria. Il Presidente Stucchi ha quindi espresso il pieno apprezzamento per l'elevato livello di informazione dato ai cittadini ungheresi sull'entrata nell'Unione europea, come emerge dalla piena consapevolezza della popolazione sui benefici che ne derivano.

Il Presidente Greco ricorda di essere poi intervenuto e di aver evidenziato come da parte dell'Italia sia stata da sempre prestata una particolare attenzione ai temi dell'allargamento e delle riforme istituzionali quanto mai necessarie in un'Europa a venticinque. Ricorda di aver anche richiamato alcune delle principali questioni affrontate dalla Convenzione europea, quali il ruolo dei Parlamenti nazionali, l'attribuzione della personalità giuridica all'Unione ed il riconoscimento esplicito dei principi e dei valori comuni.

Sono seguiti gli interventi del Vice Presidente Strano, che ha richiamato, in particolare, i temi del riconoscimento delle autonomie locali e degli aiuti finanziari da tempo attivati in favore di alcuni settori produttivi dell'Ungheria.

Il Vice Presidente László Mandur ha quindi sottolineato l'importanza di mantenere sempre la priorità sull'obiettivo di avere un'Unione unita ed in grado di assicurare una qualità della vita sempre maggiore, evitando che queste priorità possano essere messe in pericolo dall'emergere di posizioni particolari legate agli interessi dei singoli paesi. Ha quindi ribadito l'importanza di una riunificazione europea che veda le popolazioni unite in un sistema di libera circolazione di persone e di merci. Infine, ha richia-

mato l'importanza di rafforzare il ruolo dei Parlamenti nazionali nell'ambito del principio di sussidiarietà.

La delegazione ha successivamente incontrato il Sottosegretario per l'integrazione europea, Peter Gottfried, che ha preliminarmente ricordato i contenuti della risoluzione sull'allargamento approvata dal Parlamento europeo il 9 aprile 2003 e l'ormai prossimo appuntamento del referendum in Ungheria previsto per il 12 aprile 2003.

Il Presidente Stucchi ha quindi richiamato i temi connessi ai lavori della Convenzione europea, con particolare riferimento alla questione dei tempi di svolgimento della Conferenza intergovernativa che sarà convocata per l'elaborazione del futuro trattato costituzionale.

Il Sottosegretario Gottfried ha fatto presente che le perplessità dei paesi aderenti in merito alla loro effettiva partecipazione all'elaborazione della Carta Costituzionale europea sembrano essere ormai superate. Ha inoltre evidenziato come per i paesi aderenti sia importante che la Conferenza intergovernativa abbia inizio dopo la conclusione dei referendum in tutti i paesi – in modo da consentire loro di partecipare a pieno titolo ai lavori della Conferenza – e che essa si concluda dopo l'entrata nell'Unione di tali paesi. Ha quindi richiamato alcuni dei temi all'esame della Convenzione quale, in particolare, quello della occupazione della futura Commissione europea soffermandosi altresì sulle questioni relative ai fondi strutturali ed alla politica agricola comune.

Il Presidente Greco riferisce di aver fatto presente che da parte dell'Italia sarà fatto il possibile per consentire la piena partecipazione dei nuovi Stati membri all'elaborazione del futuro trattato costituzionale europeo. Ha rimarcato come da parte italiana sia molto sentita l'esigenza di unitarietà nella gestione comune dell'Unione.

È successivamente intervenuto il Vice Presidente Manzella che ha sottolineato la necessità di mantenere un «parallelismo» tra processo di adesione e processo di riforma istituzionale che consenta di concludere l'elaborazione delle riforme in tempi brevi. Si è quindi soffermato sulle questioni inerenti all'assetto delle istituzioni dell'Unione europea con particolare riferimento al tema della rotazione semestrale della Presidenza.

L'Ambasciatore Verderame ha poi ricordato come il Primo Ministro ungherese, in occasione dell'incontro con il Vicepresidente del Consiglio Fini, ha sottolineato come l'Italia assuma la Presidenza dell'Unione al momento opportuno. L'Ambasciatore ha quindi sottolineato l'importanza – anche in considerazione della disponibilità manifestata dai paesi aderenti e, in particolare, dall'Ungheria in ordine alla possibilità di avviare con tempestività i lavori della Conferenza intergovernativa – di concentrare nei prossimi mesi la parte centrale del lavoro per l'elaborazione del trattato costituzionale europeo.

Sono quindi seguiti gli interventi del deputato Nan, che ha sottolineato come a suo avviso vi sia la necessità di superare l'attuale meccanismo di Presidenza a rotazione tramite uno sforzo verso scelte comuni, così da dare più valore all'Unione; del deputato Frigato che si è soffermato sui benefici dell'entrata nell'Unione e su come questi siano percepiti dai cit-

tadini ungheresi e del Vice Presidente Strano che ha richiamato alcune questioni relative all'attuale fase internazionale ed al ruolo dell'Unione, oltre che ai cosiddetti «decreti Benes». Il Sottosegretario Gottfried ha infine concordato sulla importanza che riveste la scansione temporale degli adempimenti previsti nell'ambito del processo di riforma dell'Unione europea in atto.

La delegazione ha quindi incontrato il Presidente della Commissione per l'integrazione nell'Unione europea del Parlamento ungherese, Szeuk Ivaaji. Dopo gli interventi introduttivi svolti da lui stesso, in particolare per quanto riguarda il ruolo della COSAC, e dal Presidente Stucchi, è intervenuto il Vice Presidente Girfatti che si è soffermato sugli aspetti relativi alle aspettative dei cittadini ungheresi rispetto all'entrata nell'Unione ed il senatore Bedin, che ha richiamato il tema del ruolo dell'Unione europea come portatrice di stabilità anche nei paesi vicini e le questioni inerenti al ruolo della PESC e della PESD. Infine, è intervenuta il deputato Ottone che ha richiamato l'importanza di arrivare nei prossimi mesi ad una politica estera comune.

Il Presidente della Commissione per l'integrazione europea si è quindi soffermato su alcune tematiche che il Parlamento ungherese dovrà risolvere con l'entrata nell'Unione quale quella dell'introduzione di una disciplina più rigida per i controlli sugli alimenti. Quindi, ha sottolineato l'importanza di consentire ai nuovi paesi di partecipare pienamente all'elaborazione del futuro trattato. Ha infine richiamato il significato che assume per i cittadini ungheresi – da un punto di vista politico, economico e simbolico – l'entrata nell'Unione e il ruolo che dovrà assumere nei prossimi mesi l'Unione europea con una politica estera quanto più possibile unitaria e coesa, nel rispetto dell'alleanza transatlantica.

Sono infine intervenuti alcuni parlamentari ungheresi membri della Commissione per l'integrazione europea che hanno ricordato come il tema più controverso per l'Ungheria in vista dell'entrata nell'Unione europea sia stato quello dell'agricoltura, rilevando comunque come le principali questioni siano state ormai superate e come il referendum del 12 aprile costituisca un momento fondamentale in cui la popolazione darà il proprio contributo all'entrata nell'Unione europea.

Infine, nella giornata di sabato 12 aprile la delegazione si è recata presso gli uffici elettorali di Budapest per assistere allo svolgimento del referendum sull'adesione all'Unione europea, dove ha incontrato il Segretario di Stato dell'Ungheria per gli affari interni.

Il Presidente Greco passa quindi a riferire che nelle giornate dal 17 al 19 giugno 2003 una delegazione congiunta della Giunta per gli affari delle Comunità europee del Senato e della XIV Commissione Politiche per l'Unione europea della Camera si è recata in missione a Nicosia. La delegazione della Giunta per gli affari delle Comunità europee era composta, oltre che da lui stesso, dai senatori Tana De Zulueta, Euprepio Curto, Tino Bedin e Calogero Sodano; la XIV Commissione della Camera era invece rappresentata dal Presidente Giacomo Stucchi.

Finalità della missione era quella di acquisire elementi conoscitivi in merito al processo di integrazione comunitaria e alla questione cipriota, tenuto conto della delicata situazione che caratterizza la vita politica del paese.

Per tutta la durata della missione la delegazione è stata assistita dall'Ambasciatore italiano Gherardo La Francesca, il quale si è contraddistinto per le eccellenti qualità dimostrate.

In occasione del primo incontro, la delegazione si è recata presso la sede del Parlamento cipriota dove ha incontrato il Presidente della Camera dei Rappresentanti, Demetris Christofias, il quale, dopo aver sottolineato gli ottimi e duraturi rapporti intercorrenti tra Cipro e l'Italia, testimoniati anche dai precedenti incontri avvenuti con i Presidenti della Camera e del Senato, ha espresso il suo pensiero in merito a due questioni di estrema attualità nel paese: la ratifica del Parlamento nazionale sul trattato di adesione all'Unione europea ed il problema politico rappresentato dai delicati rapporti con la parte turco-cipriota. Christofias ha riconosciuto gli sforzi del Segretario Generale dell'ONU, ma ha ammesso che la posizione turco-cipriota è ancora attestata su una prospettiva di due stati sovrani e separati, che sembrerebbe lasciare ipotizzare una soluzione confederale o, al più, federale. Ha espresso comunque soddisfazione per la decisione dell'Unione di accettare l'adesione di Cipro prima di una sua riunificazione, anche se ha dichiarato che sarà compiuto ogni sforzo per permettere a Cipro di entrare unita il 1º maggio 2004. Il Presidente Christofias si è poi soffermato sulla posizione della Turchia, anche se ha dichiarato che da parte greco-cipriota non ci saranno opposizioni a un'eventuale adesione di quest'ultima all'Unione europea. Nel ricordare gli scontri del passato e le persistenti differenze tra le condizioni di vita tra le popolazioni, ha infine sottolineato che il timore di conflitti è oggi quasi svanito, anche grazie agli sforzi di paesi quali l'Italia, vicini dal punto di vista economico, politico e culturale e attivamente partecipi nel lungo e difficile cammino che è stato intrapreso da Cipro. Il Presidente ha però auspicato che l'Unione proceda gradualmente nell'innovazione, soprattutto alla luce del recente allargamento e delle difficoltà che incontrano i paesi aderenti, e che trovi soluzioni adeguate in ambiti quali la politica estera, il deficit democratico nonché sul nuovo assetto istituzionale.

È quindi intervenuto il Presidente Stucchi, che ha ricordato come l'Italia abbia sostenuto il piano del Segretario Generale dell'ONU, Kofi Annan, quale passaggio fondamentale nell'evoluzione storica del paese ed ha espresso la propria convinzione che l'apertura dei passaggi tra la parte Nord e Sud e l'assenza di scontri testimonino la volontà comune di raggiungere una unificazione ed una pace duratura. Ha rammentato l'importante funzione rivestita dall'Unione quale portatrice di pace e possibile luogo per eventuali mediazioni finalizzate a risolvere diplomaticamente la questione turco-cipriota.

Il Presidente Greco rammenta di aver sottolineato la storicità dell'allargamento e l'importanza delle riforme istituzionali, auspicando la soluzione dei problemi ciprioti attraverso gli strumenti diplomatici. Ricorda di essersi poi soffermato sulla questione della ratifica, sul costante impegno italiano per valorizzare il ruolo dei Parlamenti nazionali, specialmente attraverso il meccanismo degli *early warnings*, e sulla risoluzione della Giunta dell'8 maggio 2003, che sottolineava la crescente importanza delle regioni euromediterranee quale contraltare alle nuove spinte verso l'Est.

La delegazione si è quindi recata presso la Camera del Commercio e dell'Industria di Cipro (CCCI), dove ha incontrato il Presidente Vasilis Rologis, che ha evidenziato l'importante funzione della CCCI nel processo di miglioramento dell'economia cipriota, ricordandone il ruolo centrale nell'elevazione del tenore di vita del paese ed il prezioso servizio di consulenza fornito prima ai britannici e successivamente al Presidente della Repubblica. Rologis ha rimarcato le difficoltà che Cipro dovrà affrontare con l'ingresso nell'Unione, sottolineando però una serie di vantaggi che potrebbero essere conseguiti in funzione dell'adesione. Successivamente, ha proseguito ad indicare le sue aspettative nei confronti dell'Italia, investita della Presidenza europea: una politica indirizzata alla soluzione delle controversie tra Cipro e la Turchia, un maggiore impegno per attuare un'efficace politica mediterranea ed una maggiore collaborazione nel settore del commercio e degli scambi con Cipro, che rappresenta un importante punto di contatto con molti paesi del Medio Oriente. Rologis ha inoltre colto l'occasione per ringraziare l'Ambasciatore La Francesca per l'intensa ed efficace attività svolta nello svolgimento delle sue funzioni.

Il Presidente Greco rammenta di aver poi preso la parola per associarsi al giudizio positivo sull'Ambasciatore italiano e per auspicare un intervento italiano durante il semestre di Presidenza in merito all'unificazione, ricordando inoltre l'importanza di una effettiva valorizzazione del corridoio 8, nonché l'impegno del Ministro Frattini al Senato per intensificare il dialogo tra i paesi euromediterranei e per permettere la creazione di una Banca Euromediterranea, richiamata anche dalla risoluzione dell'8 maggio 2003.

Negli interventi successivi, dopo che il Presidente Stucchi si è detto favorevole a valorizzare le opportunità di effettuare investimenti di capitali italiani a Cipro, l'onorevole Curto ha rilevato la necessità di effettuare un intervento sui cosiddetti paradisi fiscali e sul problema del riciclaggio di denaro. Ha inoltre evidenziato come il prodotto interno lordo del paese sia costituito per oltre il 70 percento dalla voce servizi.

Il Presidente della CCCI ha confermato la stima, affermando come Cipro rappresenti il paese con la più alta percentuale in Europa di cittadini laureati e in possesso di un titolo post-universitario, situazione che giustifica la presenza di così tanti consulenti e una così consistente voce nel computo del prodotto interno lordo. Proseguendo, Rologis ha ricordato che Cipro Sud, conseguentemente all'apertura di filiali di banche cipriote negli Stati Uniti, nel Regno Unito ed in Grecia, ha concluso degli accordi bilaterali per permettere un effettivo controllo sui movimenti di denaro e per risolvere il problema del riciclaggio internazionale.

Durante il successivo incontro la delegazione ha incontrato, presso la sede del Parlamento cipriota, Nicos Cleanthous, Presidente della Commissione parlamentare per gli Affari Europei, assieme ad alcuni membri della Commissione da lui presieduta. Cleanthous si è soffermato sugli aspetti principali collegati alla ratifica del Trattato, sul rafforzamento dei rapporti tra l'Italia e Cipro e sull'importante ruolo che il suo paese potrà rivestire sulla scena euromediterranea. Cleanthous ha poi risposto alla domanda del Presidente Stucchi relativa al diverso *modus operandi* della Commissione connesso all'innesto della normativa comunitaria nell'ordinamento interno ed ha affermato la necessità di porre il diritto comunitario vicino ai cittadini, facendo conoscere a questi ultimi i vantaggi derivanti dall'adesione all'Unione.

Successivamente, l'onorevole Androula Vassiliou, membro della Commissione parlamentare e della Convenzione, ha dichiarato di avere potuto apprezzare, proprio in qualità di membro della Convenzione, il pregevole contributo dei delegati italiani in materie quali i diritti dei consumatori, la parità tra uomo e donna, l'ambiente e le autonomie locali. L'onorevole Vassiliou ha inoltre affermato di avere potuto notare un progressivo coinvolgimento nei lavori della Convenzione dei dieci paesi candidati all'adesione.

Il Presidente Greco riferisce di essere quindi intervenuto sul ruolo centrale rivestito dai dibattiti in seno ai Parlamenti nazionali sul futuro dell'Unione e di aver evidenziato l'accresciuta importanza delle Assemblee legislative grazie al nuovo progetto costituzionale, chiedendo inoltre all'onorevole Vassiliou quale fosse la sua posizione in merito all'ampliamento delle ipotesi di voto a maggioranza.

La rappresentante cipriota alla Convenzione ha risposto definendo apprezzabile il Protocollo sul ruolo dei Parlamenti nazionali, in particolare per quanto riguarda il ruolo della COSAC, dichiarandosi inoltre favorevole all'utilizzo della votazione a maggioranza anche in questioni rientranti nell'ambito della politica estera e di sicurezza comune.

Infine, il Presidente Cleanthous, appoggiato nella sua posizione anche dall'onorevole Evagorou, ha sottolineato l'importanza del piano Annan, da utilizzare quale base per ulteriori negoziati, e ha ricordato come la maggioranza sia dei turco-ciprioti che dei greco-ciprioti desiderino la riunificazione del paese. Questa volontà è stata fatta palese anche dal fatto che l'eliminazione della cosiddetta «linea verde» non ha determinato fenomeni di intolleranza reciproca. Cleanthous ha infine richiamato gli sforzi compiuti dal Governo cipriota e dall'Unione per giungere ad un pacchetto di misure favorevoli anche ai turco-ciprioti, auspicando quindi una soluzione definitiva alla questione cipriota entro il 1º maggio 2004.

La delegazione italiana si è successivamente recata presso il Ministero per gli Affari Esteri, dove ha incontrato il Ministro George Iacovou, il quale ha esternato il suo compiacimento per l'interesse italiano nei confronti di Cipro, a testimonianza degli stretti rapporti tra i due paesi. Il Ministro ha poi evidenziato come Cipro abbia avuto negli ultimi anni due obiettivi principali: la soluzione del problema delle relazioni tra Cipro Nord e Cipro Sud e l'adesione all'Unione. Ricordando come egli auspichi il raggiungimento del primo obiettivo prima dell'adesione del 2004, il Mi-

nistro ha manifestato comunque la propria soddisfazione nel rammentare che Cipro è passata da un'economia prevalentemente basata sull'agricoltura ad una economia che la accomuna ai maggiori paesi civilizzati. Ha proseguito evidenziando i notevoli disagi sofferti dalla popolazione cipriota in seguito all'occupazione turca e la posizione intransigente mantenuta dai turco-ciprioti in merito ad una possibile soluzione delle controversie, rigidità che ha comportato anche il primo rifiuto di una eventuale adesione di Cipro all'Unione. Ha manifestato in ogni caso la disponibilità dei greco-ciprioti a favorire la ripresa dei negoziati.

Il Presidente Greco riferisce di aver sottolineato che i rapporti tra l'Italia e Cipro, come testimoniato dai numerosi incontri diplomatici avvenuti negli ultimi tempi, sono caratterizzati da uno stretto livello di cooperazione e di aver auspicato che durante il semestre di Presidenza italiano sia possibile risolvere la questione cipriota; ricorda anche di essersi soffermato sulla necessità o meno del referendum in merito all'adesione.

Il Presidente Stucchi è intervenuto evidenziando la necessità di uno sforzo diplomatico ancora maggiore delle parti in causa, tenendo in debita considerazione la tutela dei diritti umani e rispettando il desiderio delle popolazioni di evitare fratture e divisioni.

In risposta il Ministro Iacovou ha ammesso che il piano del Segretario Generale dell'ONU Kofi Annan sia il documento più completo che sia disponibile al momento, ma ha ribadito che il reale problema alla base delle discordie attuali sia costituito dall'incertezza relativa al diritto di proprietà, su cui si sofferma l'articolo 10 del piano Annan, vantato dai coloni turchi sui beni immobili degli ex-abitanti greco-ciprioti, e al conseguente problema del pagamento degli indennizzi. Nel concludere, il Ministro ha tenuto a precisare come Cipro abbia dimostrato ormai di essere un paese, sebbene piccolo, altamente affidabile.

Nel suo ultimo incontro la delegazione si è recata al Palazzo presidenziale, dove ha incontrato il Presidente della Repubblica di Cipro, Tassos Papadopoulos, il quale ha sottolineato gli ottimi rapporti commerciali, politici e culturali tra l'Italia e Cipro e ha sostenuto l'importanza per la sicurezza nel Mediterraneo degli accordi volti a limitare l'afflusso di immigrati.

Il Presidente Greco ricorda di essere successivamente intervenuto, affermando come sembri necessario garantire la libertà di movimento, di insediamento ed il rispetto del diritto di proprietà nella futura ed eventuale riunificazione di Cipro, sottolineando come ad oggi solo la libertà di movimento venga effettivamente riconosciuta, e formulando l'auspicio che entrambe le parti compiano un ulteriore sforzo per proseguire efficacemente nella soluzione della questione cipriota.

Papadopoulos ha sostenuto che il rispetto delle libertà e dei diritti menzionati dal Presidente Greco sia un primo passo per una soluzione finale e definitiva ai problemi che affliggono Cipro, esprimendo poi la propria persuasione che la parte turco-cipriota abbia un impostazione di base che predilige due Stati, federati, ma separati; la sua posizione è, invece, impostata su uno Stato unico, con eventuali differenziazioni locali. In me-

rito al problema del diritto di proprietà, Papadopoulos ha sottolineato come il valore delle proprietà lasciate dalla parte turco-cipriota sia inferiore al valore di quelle lasciate dalla parte greco-cipriota. Ritiene quindi necessarie soluzioni ponderate ed eque. Papadopoulos ha evidenziato, inoltre, come gli indennizzi dovrebbero essere seguiti anche da altre misure volte a ricreare un ordinato vivere civile tra le due popolazioni.

È successivamente intervenuto il Presidente Stucchi il quale ha auspicato che le posizioni della parte Nord possano presto essere in linea con quelle della parte greco-cipriota, con la finalità di giungere celermente ad una soluzione della controversia.

Il Presidente Papadopoulos ha, tuttavia, evidenziato che sarà faticoso giungere ad una effettiva e duratura soluzione, in ragione delle diversità di posizioni ancora sussistenti tra le due parti. Ha auspicato peraltro un possibile dialogo per il tramite delle Nazioni Unite per dare nuovo stimolo ai negoziati, relativamente ai quali manifesta la sua disponibilità.

La seduta termina alle ore 9,25.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA

sull'anagrafe tributaria

MERCOLEDÌ 2 LUGLIO 2003

Presidenza del Presidente Tommaso FOTI

La seduta inizia alle ore 14,20.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sull'armonizzazione dei sistemi di gestione dell'anagrafe tributaria – Audizione del Vice Ministro dell'economia e delle finanze, professore Mario Baldassarri

(Svolgimento e conclusione)

Il deputato Tommaso FOTI, *presidente*, propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Ricorda che la Commissione è convocata per lo svolgimento dell'audizione del Vice Ministro dell'economia e delle finanze, professore Mario Baldassarri, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sull'armonizzazione dei sistemi di gestione dell'anagrafe tributaria. Introduce, quindi, i temi oggetto dell'audizione.

Il professore Mario BALDASSARRI, *Vice Ministro dell'economia e delle finanze*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre domande ed osservazioni, il presidente Tommaso FOTI, a più riprese, il deputato Aldo CENNAMO (DS-U), il senatore Paolo FRANCO (LP) ed il deputato Giulio SANTAGATA (MARGH-U).

Risponde, fornendo ulteriori elementi di valutazione e osservazioni, il professore Mario BALDASSARRI, *Vice Ministro dell'economia e delle finanze*.

Il deputato Tommaso FOTI, *presidente*, ringrazia il rappresentante del Governo, e dichiara, quindi, conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15,10.

COMMISSIONE PARLAMENTARE per la riforma amministrativa

MERCOLEDÌ 2 LUGLIO 2003

27^a seduta

Presidenza del Presidente CIRAMI

La seduta inizia alle ore14,40.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante rideterminazione delle risorse finanziarie da trasferire alle regioni ed agli enti locali per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di salute umana e sanità veterinaria (n. 244)

(Parere ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137. Esame. Parere favorevole subordinato a emendamenti)

Il presidente CIRAMI, in sostituzione del relatore designato, onorevole Migliori, che aveva preannunciato l'impossibilità di essere presente all'odierna seduta, riferisce favorevolmente sullo schema di decreto in titolo. In conclusione egli ritiene tuttavia indispensabile modificare quanto previsto dall'articolo 5, comma 3, dello schema in esame, sopprimendo l'ultima virgola del predetto comma, poiché essa potrebbe dar luogo a errate interpretazioni circa l'effettivo termine di pagamento delle somme dovute dal Dicastero; in secondo luogo appare indispensabile sostituire le parole «entro la data del 30 giugno 2003» con una locuzione che faccia riferimento a un periodo certo, ad esempio 60 giorni, ma decorrente dalla data di pubblicazione del DPCM sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

La Commissione unanime, infine, approva la proposta del Presidente.

La seduta termina alle ore 15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA sull'affare Telekom-Serbia

MERCOLEDÌ 2 LUGLIO 2003

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 13,40 alle ore 13,50.

COMMISSIONE PLENARIA

Presidenza del Presidente Enzo TRANTINO

La seduta inizia alle ore 13,55.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Enzo TRANTINO, *presidente*, comunica che la Commissione ha acquisito i seguenti atti riservati:

due documenti elaborati dai magistrati consulenti a tempo pieno della Commissione, concernenti osservazioni e suggerimenti investigativi, acquisiti agli atti rispettivamente in data 25 giugno e 1º luglio 2003;

una lettera del signor Gianfrancesco Vitali, pervenuta in data 27 giugno 2003;

un documento elaborato dal tenente colonnello Giuseppe Nucci, consulente a tempo pieno della Commissione, concernente accertamenti su prestazioni sanitarie ricevute dal signor Igor Marini, acquisito agli atti in data 2 luglio 2003.

La Commissione prende atto.

Propone, come convenuto nell'odierna riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, che la Commissione deliberi di richiedere alla procura della Repubblica presso il tribunale di Reggio Calabria, sulla base del principio di leale collaborazione tra poteri dello Stato, copia della sentenza passata in giudicato pronunciata a carico di Pintus Curio e di altri per fatti di riciclaggio di denaro di provenienza illecita e copia dei rapporti di polizia giudiziaria inviati a quella procura della Repubblica riguardanti la cosiddetta «operazione Hidros» compiuta dalla Guardia di finanza di Reggio Calabria nel 2002.

Prende atto che non vi sono obiezioni e che, pertanto, la Commissione concorda su tale richiesta di acquisizione documentale.

Propone, come convenuto nell'odierna riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, che la Commissione deliberi altresì di richiedere alla procura della Repubblica presso il tribunale di Roma, sulla base del principio di leale collaborazione tra poteri dello Stato, informazioni in ordine allo stato del procedimento n. 57562/2000 R.G. n.r. (P.M. dott.ssa Caputo), scaturito dalla denuncia presentata da Barsalini Paolo nei confronti di Fabrizio Paoletti il 22 novembre 2000, nonchè copia degli atti del suddetto procedimento, nell'ambito del quale Igor Marini ha reso al P.M. una serie di dichiarazioni riguardanti Paoletti.

Prende atto che non vi sono obiezioni e che, pertanto, la Commissione concorda su tale richiesta di acquisizione documentale.

Propone, come convenuto nell'odierna riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, che la Commissione deliberi altresì di richiedere alla procura della Repubblica presso il tribunale di Torino, sulla base del principio di leale collaborazione tra poteri dello Stato, copia della relazione datata 21 maggio 2003 della Guardia di finanza di Milano, fondata su informazioni acquisite da fonte confidenziale, nella quale si riferisce di «tangenti» pagate nella vicenda Telekom-Serbia, grazie a sovraffatturazioni operate sulle forniture e sugli investimenti effettuati dopo l'acquisizione della quota della società telefonica serba, e di copia della segnalazione del Nucleo di Polizia valutaria di alcune movimentazioni di denaro effettuate nel maggio 2003 dalla moglie di Dimitrijevic.

Prende atto che non vi sono obiezioni e che, pertanto, la Commissione concorda su tale richiesta di acquisizione documentale.

Propone, come convenuto nell'odierna riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, che la Commissione deliberi altresì di richiedere a TIM s.p.a. il tabulato delle chiamate telefoniche in entrata relative all'utenza intestata a Igor Marini, per il periodo 9-14 aprile 2003.

Prende atto che non vi sono obiezioni e che, pertanto, la Commissione concorda su tale richiesta di acquisizione documentale.

Ricorda che, dopo la seduta odierna, la Commissione, come comunicato nella seduta dell'11 giugno 2003, sarà nuovamente convocata mercoledì 9 luglio 2003 per procedere alle audizioni del dottor Mario Agliata e del dottor Francesco Righetti.

La Commissione prende atto.

Enzo TRANTINO, *presidente*, comunica, che, a seguito dell'odierna riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi,

è stato predisposto il seguente calendario dei lavori della Commissione fino alla sospensione estiva dei lavori parlamentari, salva la concessione della proroga del termine di conclusione dei lavori:

Mercoledì 16 luglio 2003:

- esame testimoniale del maresciallo Giuseppe Quaresima;
- esame testimoniale del maresciallo Francesco Rocco;
- audizione del colonnello Alberto Manenti.

Mercoledì 23 luglio 2003:

- audizione del dottor Tomaso Tommasi di Vignano.

Mercoledì 30 luglio 2003:

- audizione dell'ingegner Giuseppe Gerarduzzi.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, gli ha conferito mandato ad apportare le eventuali variazioni al calendario che si rendessero successivamente necessarie per tener conto delle disponibilità degli interessati o per esigenze organizzative.

La Commissione prende atto.

Enzo TRANTINO, presidente, conclude informando che, in relazione alla nota vicenda che ha visto coinvolti due parlamentari nonchè due funzionari di polizia ed un magistrato consulenti della Commissione, l'autorità elvetica ha deciso di non dare seguito al procedimento penale a loro carico. Essi, quindi, vengono restituiti al loro onore, alla loro dignità ed anche alla loro libertà, ma crede che ciò giovi soprattutto al giudizio del corretto comportamento della Commissione. Tale circostanza incide enormemente sul buon andamento dei rapporti con la Confederazione elvetica di cui vi è bisogno per far sì che le rogatorie intraprese vadano a buon fine.

A nome della Commissione, desidera quindi felicitarsi con i colleghi e con i consulenti che sono usciti da questa angosciosa situazione e ritiene che, in tal modo ristabilite le condizioni di serenità, ciò non possa che giovare alla qualità del lavoro da svolgere.

La Commissione concorda.

Seguito dell'audizione del dottor Massimo Masini

(Seguito dello svolgimento e conclusione)

Enzo TRANTINO, *presidente*, dopo aver ricordato che l'audizione del dottor Masini è iniziata nella seduta del 25 giugno 2003, fa presente che sono ancora iscritti a parlare il senatore Consolo e l'onorevole Vito e propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assi-

curata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito).

Alle domande di Enzo TRANTINO, *presidente*, del deputato Alfredo VITO (FI) e dei senatori Giuseppe CONSOLO (AN), Giampiero CANTONI (FI), Aldo SCARABOSIO (FI) e Roberto CALDEROLI (LNP) risponde Massimo MASINI.

Enzo TRANTINO, *presidente*, ringrazia il dottor Masini, i colleghi intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

Audizione del dottor Vittorio Nola

(Svolgimento e conclusione)

Enzo TRANTINO, *presidente*, propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito).

Alle domande di Enzo TRANTINO, *presidente*, del deputato Alfredo VITO (FI) e del senatore Giuseppe CONSOLO (AN) risponde il dottor Vittorio NOLA.

Enzo TRANTINO, *presidente*, ringrazia il dottor Nola, i colleghi intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

Audizione del dottor Massimo Gentili

(Rinvio dello svolgimento)

Enzo TRANTINO, *presidente*, tenuto conto del protrarsi delle audizioni precedenti, rinvia l'audizione del dottor Gentili, che dichiara la propria disponibilità in tal senso, alla seduta di mercoledì 9 luglio 2003.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore Giuseppe CONSOLO (AN), in relazione all'audizione odierna del dottor Masini, sottolinea come si sia acquisita prova documentale di una falsa attestazione in quanto nei verbali del consiglio d'amministrazione di STET International Netherlands del 5 e 6 giugno 1997 risulta presente il dottor De Sario (circostanza che anche il dottor Masini ha detto di ricordare) che invece, da un controllo effettuato sui registri

della polizia di frontiera, dal 4 al 9 giugno 1997 risulta essere stato a Belgrado. Si tratta di un fatto grave su cui bisogna urgentemente fare luce.

Inoltre, sempre nel corso dell'audizione del dottor Masini, si è avuta prova di false appostazioni di bilancio in una società pubblica. Crede che anche i colleghi dell'opposizione non possano che concordare sulla necessità di fare chiarezza al riguardo, altrimenti il lavoro di una Commissione politica come questa perderebbe senso. Chiede quindi che del caso specifico venga informata la Corte dei conti.

Enzo TRANTINO, *presidente*, se i colleghi sono d'accordo, ritiene che la richiesta di trasmissione alla Corte dei conti, ad integrazione della documentazione precedentemente trasmessa, possa essere esaudita immediatamente inviando alla stessa il resoconto stenografico della seduta odierna con una lettera d'accompagnamento. A tal fine, prega il senatore Consolo di fornire elementi ulteriori che potranno essere inseriti in tale lettera.

Quanto alla circostanza relativa alla presenza del dottor De Sario a Roma alle riunioni del consiglio d'amministrazione di STET International Netherlands ed a Belgrado, ritiene che si possa convocare come testimone il dottor De Sario e quindi procedere successivamente ad un confronto tra quest'ultimo ed il dottor Masini in modo tale che gli stessi, sotto giuramento, diranno se intendano confermare o correggere le loro precedenti dichiarazioni. Poichè è opportuno che tale confronto avvenga prima dell'audizione del dottor Tommasi di Vignano, ritiene che esso possa aver luogo nel corso di una seduta convocata *ad hoc* per martedì 15 luglio 2003, successivamente all'esame testimoniale del dottor De Sario. Dichiara quindi conclusa la seduta.

La seduta termina alle ore 16,05.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA

-233 -

concernente il *«Dossier* Mitrokhin» e l'attività d'*Intelligence* italiana

MERCOLEDÌ 2 LUGLIO 2003

33^a Seduta

Presidenza del Presidente Paolo GUZZANTI

La seduta inizia alle ore 14.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso e che sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il PRESIDENTE comunica che sono pervenuti ulteriori documenti, il cui elenco è in distribuzione, che sono stati acquisiti agli atti dell'inchiesta.

In relazione ad un documento trasmesso dal deputato Fragalà e acquisito agli atti della Commissione, prende la parola il senatore MARINO, il quale rileva l'assenza nel suddetto documento di indicazioni formali che ne attestino la provenienza dall'ente originatore e chiede al deputato Fragalà di chiarire le modalità con le quali ne è venuto in possesso.

Sulla questione sollevata dal senatore Marino intervengono i deputati FRAGALÀ, PAPINI e BIELLI e i senatori ZANCAN, ANDREOTTI, NIEDDU e GARRAFFA.

Il PRESIDENTE assicura che svolgerà gli opportuni approfondimenti e riferirà gli esiti degli stessi quanto prima alla Commissione.

Informa quindi che l'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi ha deliberato di procedere all'audizione del generale Sergio Siracusa martedì 8 luglio 2003, alle ore 13,30, con eventuale prosecuzione nella giornata successiva, e di ascoltare, sempre nella forma della libera audizione, l'ammiraglio Gianfranco Battelli martedì 15 luglio, alle ore 13,30, anche in questo caso con eventuale prosecuzione nella giornata successiva.

Audizione dell'ammiraglio Osvaldo Toschi

La Commissione procede all'audizione dell'ammiraglio Osvaldo Toschi.

Il PRESIDENTE ringrazia l'ammiraglio per la disponibilità dimostrata e ricorda che i lavori si svolgono in forma pubblica e che è dunque attivato, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del Regolamento interno, l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Qualora se ne presentasse l'eventualità, in relazione ad argomenti che si vogliono mantenere riservati, disattiverà l'impianto per il tempo necessario.

Intervengono quindi per porre domande i deputati FALLICA, FRA-GALÀ e BIELLI, il senatore NIEDDU e il PRESIDENTE.

Risponde ai quesiti formulati l'ammiraglio TOSCHI.

(Nel corso dell'audizione ha luogo un passaggio in seduta segreta).

Il PRESIDENTE ringrazia l'ammiraglio Toschi per il contributo fornito ai lavori della Commissione e dichiara conclusa l'audizione. Avverte che la Commissione tornerà a riunirsi martedì 8 luglio 2003, alle ore 13,30, per procedere all'audizione del generale Sergio Siracusa.

La seduta termina alle ore 16,15.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 2 LUGLIO 2003

135^a seduta

Presidenza del Presidente PASTORE

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Gagliardi e Ventucci.

La seduta inizia alle ore 14,15.

(2254-A) Disposizioni per l'adempimento di obblighi comunitari derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2003, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere su emendamenti all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BASILE osserva che l'emendamento 19.0.101, che istituisce e disciplina l'Istituto per la promozione e l'assistenza tecnica alle Regioni presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento delle politiche comunitarie, potrebbe suscitare qualche perplessità in relazione all'assetto delle competenze stabilito dalla Costituzione. Tuttavia, si tratta di integrare un'attività già esistente per promuovere e supportare le amministrazioni regionali, in merito alla quale queste hanno manifestato un generale apprezzamento.

Propone, pertanto, di esprimere su tutti gli emendamenti un parere non ostativo.

Il senatore EUFEMI sottolinea che l'Istituto per la promozione e l'assistenza tecnica alle Regioni rappresenta uno strumento di ausilio all'atti-

vità delle Regioni e, pertanto, appare pienamente compatibile con il dettato costituzionale.

La Sottocommissione approva quindi il parere non ostativo proposto dal relatore.

(2298) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri da una parte, e la ex Repubblica jugoslava di Macedonia dall'altra, con Allegati, cinque Protocolli, atto finale e dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 9 aprile 2001, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore BASILE ricorda l'iniziativa, richiamata dal Presidente del Consiglio in occasione del dibattito parlamentare sul semestre di presidenza italiana, volta a promuovere l'adesione di ulteriori Paesi dopo l'allargamento dell'Unione europea in corso.

Propone, quindi, l'espressione di un parere favorevole sul provvedimento in titolo.

Conviene la Sottocommissione.

(2284) MUGNAI. – Tutela, valorizzazione e promozione delle attività professionali artistiche delle arti applicate

(Parere alla 10^a Commissione. Esame. Parere favorevole condizionato e con osservazioni)

Il relatore FALCIER ricorda che il disegno di legge si propone di stabilire i principi fondamentali in materia di tutela, valorizzazione e promozione di quelle che vengono definite «attività artistiche», nel presupposto evidente che si tratti di materia di legislazione concorrente, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

Poiché le materie di legislazione concorrente costituiscono un numero chiuso, definito dall'elenco dello stesso terzo comma, la materia in questione, non identificata come tale nella disposizione costituzionale, a suo avviso, dovrebbe essere ricondotta, per assimilazione, analogia o connessione, a una di quelle positivamente enumerate. Una soluzione potrebbe essere quella di includere la materia nella valorizzazione dei beni culturali e nella promozione di attività culturali, ma il contenuto normativo del disegno di legge appare prevalentemente orientato a regolare, incentivare, tutelare e promuovere attività di natura produttiva e commerciale, anche se realizzate in un contesto peculiare. In sostanza, il nucleo normativo più esteso del testo riguarda l'esercizio di attività artigianali e commerciali, in forma professionale o di impresa, per realizzare opere o fare prodotti di pregio ornamentale o artistico, e per offrirli in vendita.

Valutandone la collocazione nel sistema delle fonti normative, con particolare riguardo alla delimitazione di attribuzioni legislative tra Stato e Regioni, la proposta, a suo giudizio, ha dunque un prevalente contenuto di competenza esclusiva delle Regioni: essa comporta, infatti, varie misure di sostegno, tutela e promozione di attività artigiane e commerciali e iniziative connesse e strumentali, pure di competenza esclusiva regionale, come la formazione professionale e la pianificazione urbanistica in tema di dislocazione di quelle attività nel contesto comunale.

Propone, pertanto, di esprimere un parere favorevole, a condizione che il testo del disegno di legge sia ridotto alle sole disposizioni proprie della competenza legislativa statale e cioè gli articoli 7 e 8, eventualmente integrati dalla indicazione dei requisiti per l'accesso ai contributi finanziari, da individuare nelle qualità di pregio delle attività e dei manufatti, secondo le definizioni già contenute nell'articolo 2. Quanto allo stesso articolo 2, propone di osservare che l'intesa deve essere conseguita non «con» la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, ma in sede di Conferenza.

La Sottocommissione approva il parere favorevole condizionato e con osservazioni proposto dal relatore.

(848-bis) Delega al Governo in materia di incentivi alla occupazione, di ammortizzatori sociali, di misure sperimentali a sostegno dell'occupazione regolare e delle assunzioni a tempo indeterminato nonché di arbitrato nelle controversie individuali di lavoro, risultante dallo stralcio deliberato dall'Assemblea il 13 gennaio 2002 degli articoli 2, 3, 10 e 12 del disegno di legge d'iniziativa governativa

(Parere su emendamenti alla 11ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Su proposta del relatore FALCIER, la Sottocommissione esprime un parere di nulla osta su tutti gli emendamenti riferiti agli articoli 3 e 4.

(397) ALBERTI CASELLATI ed altri. – Abrogazione del comma 4 dell'articolo 15-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, inerente l'irreversibilità della scelta del medico in ordine all'esclusività del rapporto di lavoro

(Parere su emendamenti alla 12ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Su proposta del relatore MALAN, la Sottocommissione approva un parere non ostativo su tutti gli emendamenti trasmessi.

(2161) *NOVI. – Interventi per la riqualificazione ambientale del comune di Pescaglia* (Parere alla 13ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore MAFFIOLI illustra il disegno di legge in titolo e propone un parere di nulla osta.

Conviene la Sottocommissione.

La seduta termina alle ore 14,25.

BILANCIO (5^a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 2 LUGLIO 2003 215^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vegas.

La seduta inizia alle ore 9,20.

(2318) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 103, recante disposizioni urgenti relative alla sindrome respiratoria acuta severa (SARS), approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea su emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore NOCCO segnala che si tratta degli emendamenti 1.100 e 1.101, trasmessi dall'Assemblea, riferiti al disegno di legge in titolo, rilevando, per quanto di competenza, che occorre valutare se dalle misure ivi previste possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in relazione all'eventuale partecipazione di enti pubblici nella proprietà dei soggetti che gestiscono gli scali portuali ed aeroportuali.

Il sottosegretario VEGAS esprime avviso contrario sull'emendamento 1.101, in quanto ritenuto suscettibile di comportare maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con riferimento ai casi di partecipazione di enti pubblici nella proprietà dei soggetti cui è affidata la gestione degli scali portuali ed aeroportuali. Non ha, invece, osservazioni da formulare sull'emendamento 1.100.

La Sottocommissione, su proposta del Presidente, conferisce pertanto mandato al relatore ad esprimere parere non ostativo sull'emendamento 1.100 e parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 1.101.

(2325) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, recante disposizioni urgenti per le università e gli enti di ricerca, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea su emendamenti. Esame. Parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore FERRARA fa presente che si tratta degli emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, gli emendamenti 1-bis.9, 2.1, 2.2, 2.3, 2.200 e 3-bis.0.1, in quanto identici o analoghi ad emendamenti sui quali la Commissione ha già reso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rileva, infine, che non vi sono osservazioni da formulare sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario VEGAS concorda con le osservazioni del relatore.

La Sottocommissione, su proposta del PRESIDENTE, conferisce pertanto mandato al relatore a formulare un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti trasmessi, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, ad eccezione delle proposte 1-bis.9, 2.1, 2.2, 2.3, 2.200 e 3-bis.0.1, sulle quali il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.».

(2354) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 maggio 2003, n. 112, recante modifiche urgenti alla disciplina degli esami di abilitazione alla professione forense, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore NOCCO, riferendo per quanto di competenza sul disegno di legge in titolo, fa presente che non vi sono osservazioni da formulare.

Il sottosegretario VEGAS esprime avviso conforme al relatore.

La Sottocommissione, pertanto, esprime parere non ostativo.

(1690) Disposizioni finalizzate alla prevenzione del gozzo endemico e di altre patologie da carenza iodica

(Parere all'Assemblea su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore NOCCO illustra, per quanto di competenza, gli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando che non vi sono osservazioni da formulare.

Il sottosegretario VEGAS, associandosi alle osservazioni del relatore, esprime avviso favorevole sugli emendamenti richiamati.

La Sottocommissione, su proposta del RELATORE, esprime parere non ostativo sugli emendamenti riferiti al provvedimento in titolo.

La seduta termina alle ore 9,30.

216^a Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente AZZOLLINI

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Vegas e per le politiche agricole e forestali Delfino.

La seduta inizia alle ore 21,05.

(2293) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Uzbekistan sulla mutua assistenza amministrativa in materie doganali, con allegato, fatto a Roma il 21 novembre 2000, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta di martedì 24 giugno.

Il presidente AZZOLLINI, richiamando le considerazioni già svolte dal relatore sul provvedimento in titolo, e le repliche fornite del Governo, invita il relatore a formulare una proposta di parere.

Il relatore FERRARA propone, quindi, di esprimere un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, premesso che dal dibattito è emerso che le funzioni di interpretariato e traduzione di cui all'articolo 19 dell'Accordo vengono svolte dai funzionari dell'Agenzia delle dogane che partecipano alle riunioni e non determinano, quindi, nuovi o maggiori oneri; considerato, tuttavia, che il medesimo articolo prevede anche l'eventualità che, ove tali attività non vengano svolte da funzionari dello Stato, gli oneri connessi siano posti a carico delle Amministrazioni doganali richiedenti; per quanto di propria competenza, esprime parere non ostativo osservando l'opportunità di migliorare la corrispondenza tra le

previsioni normative ed i contenuti della prescritta relazione tecnica, sia per quanto attiene ai profili di quantificazione che a quelli di copertura.».

Il senatore CADDEO, non condividendo l'avviso del relatore in quanto – a suo giudizio – le spese di interpretariato e traduzione risultano prive della necessaria copertura finanziaria, preannuncia il voto contrario sulla proposta testé formulata.

La Sottocommissione approva, a maggioranza, la proposta del relatore.

(2296) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica slovacca sulla mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, investigazione e repressione delle infrazioni doganali, con Allegato, fatto a Bratislava il 25 ottobre 2000, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il relatore FERRARA illustra, per quanto di competenza, il provvedimento in titolo, rilevando che occorre valutare se possano determinarsi nuovi e maggiori oneri per il bilancio dello Stato in relazione alle spese di interpretariato e di traduzione indicate nell'articolo 17 dell'Accordo. Infine, segnala che mentre la relazione tecnica e la corrispondente copertura finanziaria prevedono che gli oneri connessi agli incontri della Commissione mista siano commisurati ad eventi organizzati annualmente, l'articolo 18, comma 3, dell'Accordo prevede che il Comitato misto «si riunisca quando se ne ravvisi la necessità». Ritiene, quindi, necessario, acquisire chiarimenti in merito.

Il sottosegretario VEGAS, in relazione al sostenimento dei costi di interpretariato e traduzione di cui all'articolo 17 dell'Accordo, chiarisce che, come riscontrato in occasione di analoghi e precedenti accordi, tali prestazioni non comportano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, in quanto vengono svolte non da personale privato, bensì da funzionari dello Stato, dotati, nel caso specifico, della necessaria capacità professionale. In relazione alla prevista riunione della Commissione mista di cui all'articolo 18, comma 3, fa presente che essa ha cadenza annuale, secondo le intese raggiunte con la parte contraente e in relazione alle esigenze operative dell'Accordo. Ogni ulteriore iniziativa (vale a dire, la convocazione di eventuali riunioni) va comunque ricompresa nell'ambito degli oneri già quantificati nel provvedimento in esame, che sono da intendersi quale limite massimo di spesa.

Il presidente AZZOLLINI, sulla base dei chiarimenti forniti dal Governo e ravvisando l'analogia delle questioni testé sollevate rispetto a quelle già emerse nell'esame del provvedimento precedente, propone di conferire mandato al relatore a formulare un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il di-

segno di legge in titolo, premesso che dal dibattito è emerso che le funzioni di interpretariato e traduzione di cui all'articolo 17 dell'Accordo vengono svolte dai funzionari dell'Agenzia delle dogane che partecipano alle riunioni e non determinano, quindi, nuovi o maggiori oneri; considerato, tuttavia, che il medesimo articolo prevede anche l'eventualità che, ove tali attività non vengano svolte da funzionari dello Stato, gli oneri connessi siano posti a carico delle Amministrazioni doganali richiedenti; per quanto di propria competenza, esprime parere non ostativo osservando l'opportunità di migliorare la corrispondenza tra le previsioni normative ed i contenuti della prescritta relazione tecnica, sia per quanto attiene ai profili di quantificazione che a quelli di copertura.».

Il senatore CADDEO, per gli stessi rilievi formulati sul precedente provvedimento del tutto analogo a quello in esame, preannuncia il proprio voto contrario alla proposta testé formulata.

La Sottocommissione approva, a maggioranza, la proposta del Presidente.

(2298) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri da una parte, e la ex Repubblica jugoslava di Macedonia dall'altra, con Allegati, cinque Protocolli, atto finale e dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 9 aprile 2001, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore TAROLLI riferisce, per quanto di competenza, sul disegno di legge in titolo, rilevando che non vi sono osservazioni da formulare.

Il sottosegretario VEGAS esprime avviso conforme al relatore.

La Sottocommissione, pertanto esprime parere non ostativo.

Schema di decreto legislativo recante: «Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, in materia di disciplina della trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale, a norma dell'articolo 3, comma 1 della legge 14 novembre 2000, n. 331» (n. 242)

(Osservazioni alla 4ª Commissione. Esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

Il relatore GRILLLOTTI illustra, per quanto di competenza, lo schema in titolo, rilevando che occorre valutare l'opportunità di acquisire una quantificazione verificata degli oneri derivanti dalle misure di cui all'articolo 1, comma 1, che prevede la proroga dal 1º gennaio 2004 al 1º gennaio 2006 del termine per il collocamento in ausiliaria del personale militare in eccedenza rispetto alle dotazioni organiche, non transitato nei ruoli civili. In particolare, occorre valutare se la permanenza in servizio effettivo del suddetto personale per ulteriori due anni possa avere effetti sulla progressiva riduzione dell'organico delle Forze armate e sulla corre-

lativa distribuzione degli oneri, prevista dall'articolo 3, comma 1 della legge n. 331 del 2000, in attuazione della trasformazione dell'Esercito in strumento professionale. Ritiene, infine, necessario valutare gli eventuali effetti finanziari derivanti dall'articolo 5, comma 1, capoverso 4-ter, in relazione allo status e ai tempi con cui accedono alle carriere iniziali dell'esercito i volontari in ferma breve vincitori dei concorsi ivi previsti.

Il sottosegretario VEGAS, con riferimento ai chiarimenti richiesti dal relatore, illustra una nota tecnica riguardante il provvedimento, facendo presente che l'articolo 1, comma 1, concernente la proroga dal 1º gennaio 2004 al 1º gennaio 2006 del termine per il collocamento in ausiliaria del personale militare in eccedenza rispetto alle dotazioni organiche, non comporta oneri aggiuntivi, in quanto il suddetto personale è comunque ricompreso nelle consistenze massime annue del personale in servizio fissato dal decreto interministeriale di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 215 del 2001, che viene adottato nel rispetto del vincolo di spesa stabilito dalla legge n. 331 del 2000. Per quanto concerne, invece, l'ampliamento del numero di coloro che accedono ai concorsi di cui all'articolo 5, comma 1, capoverso 4-ter, osserva che tale ampliamento non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, in quanto l'accesso stesso è sempre limitato sulla base delle effettive posizioni disponibili, essendo, peraltro, i concorsi stessi banditi di concerto tra il Ministero della difesa ed il Ministero dell'economia e delle finanze.

Il senatore CADDEO rileva che le risposte del Governo non risultano esaurienti, osservando che la permanenza in servizio per altri due anni del personale militare collocato in ausiliaria appare suscettibile di comportare maggiori oneri a carico del bilancio statale. Chiede, pertanto, al Governo di fornire ulteriori chiarimenti in merito.

Il sottosegretario VEGAS precisa che nella nota tecnica è allegata l'indicazione puntuale di tutte le variazioni delle consistenze organiche legate al differimento nella collocazione del personale in ausiliaria, suddivise per numero e qualifica dei soggetti interessati, da cui si può evincere l'effettiva invarianza degli oneri.

Il presidente AZZOLLINI, apprezzati i chiarimenti forniti dal Governo, propone di conferire mandato al relatore a formulare un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, osservazioni favorevoli nel presupposto che il differimento al 1º gennaio 2006 del collocamento in ausiliaria del personale militare in eccedenza alle dotazioni organiche, di cui all'articolo 1, comma 1, è comunque ricompreso nelle consistenze massime annue del personale in servizio fissato dal decreto interministeriale di cui all'articolo 2, comma

3, del decreto legislativo n. 215 del 2001, adottato nel rispetto del vincolo di spesa stabilito dalla legge n. 331 del 2000.».

La Sottocommissione approva la proposta del Presidente.

(1660) MANFREDI ed altri. – Modifica dell'articolo 4, comma primo, lettera c), della legge 14 aprile 1957, n. 277, recante Istituzione in Roma di un Museo storico della Liberazione

(Parere alla 4ª Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il relatore NOCCO, riferendo per quanto di competenza sul provvedimento in titolo, osserva che occorre acquisire elementi in merito ai compensi attualmente riconosciuti al Comitato di cui all'articolo 4 della legge n. 277 del 1957, per valutare se l'ampliamento dei rappresentanti del Comitato del Museo sia suscettibile di comportare maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Ricorda, infine, che su un analogo disegno di legge, nella XIII legislatura, la Commissione ha espresso parere non ostativo.

Il sottosegretario VEGAS esprime avviso favorevole sul provvedimento in titolo, precisando che la partecipazione dei membri aggiuntivi del Comitato del Museo di cui all'articolo 4 della legge n. 277 del 1957 non comporta maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Il presidente AZZOLLINI, sulla base delle precisazioni del Governo, propone di conferire mandato al relatore a esprimere un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo nel presupposto che l'ampliamento del numero dei componenti del Comitato, di cui all'articolo 4 della legge n. 277 del 1957, non comporti maggiori oneri per il bilancio dello Stato.».

La Sottocommissione approva, infine, la proposta del Presidente.

(1192) CIRAMI ed altri. – Istituzione della giornata celebrativa della ricorrenza storica del settecentesimo anniversario del trattato che sancì la «pace di Caltabellotta»

(Parere alla 7ª Commissione. Esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore FERRARA riferisce, per quanto di competenza, sul disegno di legge in titolo, segnalando che, in conformità con le norme di contabilità di Stato, la decorrenza dell'onere di cui all'articolo 3 dovrebbe essere differita all'anno 2003, rendendosi altresì necessaria una riformulazione della clausola di copertura finanziaria prevista dall'articolo 4, riferendola al triennio 2003-2005 anziché a quello 2002-2004.

Il sottosegretario VEGAS esprime avviso conforme al relatore.

Il presidente AZZOLLINI propone, quindi, di conferire mandato al relatore a esprimere un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che nell'articolo 3 la parola: "2002" venga sostituita dall'altra: "2003" e che, alla medesima condizione, il comma 1 dell'articolo 4 venga sostituito dal seguente: »1. Agli oneri recati dall'articolo 3, pari a euro 258.228 per l'anno 2003, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

La Sottocommissione approva la proposta del Presidente.

(2161) *NOVI. – Interventi per la riqualificazione ambientale del comune di Pescaglia* (Parere alla 13ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore NOCCO riferisce, per quanto di competenza, sul provvedimento in titolo, precisando che non ha osservazioni da formulare.

Il sottosegretario VEGAS concorda con le osservazioni del relatore.

La Sottocommissione esprime, pertanto, parere non ostativo.

(1973) *Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Molinari; Volonté ed altri; Misuraca e Amato; Losurdo ed altri; De Ghislanzoni Cardoli ed altri; Pecoraro Scanio ed altri; Marini ed altri

(Parere alla 9ª Commissione su testo ed emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del testo sospeso nella seduta pomeridiana del 26 giugno.

Il presidente AZZOLLINI richiama la proposta di parere sul testo del provvedimento in titolo, illustrata nella precedente seduta, preannunciando che il Governo intende fornire alcune precisazioni in merito.

Il sottosegretario VEGAS comunica che, contrariamente a quanto precedentemente indicato, a seguito di una successiva ricognizione, si è riscontrato che le autorizzazioni di spesa di cui ai decreti legislativi n. 227 e 228 del 2001, richiamati dall'articolo 4, comma 6, presentano le necessarie disponibilità, e possono pertanto essere utilizzate per far fronte al maggiore onere ivi previsto.

In relazione allo schema di parere proposto dal relatore, ne condivide i contenuti, proponendo alcune integrazioni. In particolare, all'articolo 4, comma 4, alla fine del primo periodo, osserva l'opportunità che vengano aggiunte le seguenti parole: «con oneri a carico degli stessi Enti»; ciò consente di assicurare che gli eventuali effetti di spesa derivanti dalla gestione delle riserve naturali siano a carico degli Enti a cui la stessa gestione è affidata, con esclusione, quindi, di oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato. All'articolo 4, comma 6, propone invece che il secondo ed il terzo periodo siano sostituiti dal seguente: «La dotazione organica del Corpo forestale dello Stato è conseguentemente ridotta in misura corrispondente alle unità di personale che esercitano la facoltà prevista dal presente comma.»; con tale modifica si ripristina la previsione già contenuta nell'articolo 4, comma 7, dell'atto Camera n. 559 e connessi, concernente la riduzione della dotazione organica del Corpo forestale dello Stato in misura corrispondente alle unità di personale che transitano nei servizi tecnici forestali regionali. Il limite di spesa indicato nel secondo periodo del suddetto comma 6, infatti, non è sufficiente ad evitare le insorgenze di ulteriori oneri, tenuto conto che le previsioni ivi contenute consentirebbero comunque il mantenimento della suddetta dotazione organica anche nell'eventualità in cui le domande di trasferimento del personale interessato dovessero in concreto comportare effetti di spesa maggiori. Richiama, quindi, l'opportunità di sopprimere il comma 8 dell'articolo 4, in quanto le disposizioni recate da tale comma, volte a prevedere il trasferimento alle Regioni di risorse finanziarie, comportano l'insorgere di oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato in assenza di un corrispondente trasferimento di funzioni.

Per quanto concerne l'articolo 5, comma 1, rileva la necessità di aggiungere in fine il seguente periodo: «Ai componenti dell'organismo di coordinamento non compete alcuna indennità o compenso né rimborso spese.»; la modifica mira ad assicurare che l'istituzione dell'organismo di coordinamento previsto dal suddetto comma non comporti oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, in analogia a quanto già disposto dall'articolo 4, comma 2, con riferimento ai componenti del Comitato ivi indicato.

Il relatore FERRARA, al fine di tenere conto delle indicazioni testé fornite dal Governo, propone di riformulare lo schema di parere precedentemente illustrato dal relatore nel modo seguente: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti trasmessi, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo, alle seguenti condizioni rese, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione:

a) che, al comma 6 dell'articolo 3, le parole: «nei limiti delle dotazioni organiche complessive», siano sostituite con le altre: «nei limiti delle dotazioni organiche effettivamente in servizio alla data di entrata

in vigore della presente legge e senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;

- b) che dopo il comma 3 dell'articolo 4 venga aggiunto il seguente: «3-bis. Lo schema di decreto, corredato di idonea relazione tecnica ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, è trasmesso alle Camere per l'acquisizione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, da rendere entro trenta giorni. Le Commissioni possono chiedere ai Presidenti delle Camere una proroga di venti giorni per l'espressione del parere, qualora ciò si renda necessario. Qualora sia concessa, ai sensi del presente comma, la proroga del termine per l'espressione del parere, i termini per l'adozione del decreto sono prorogati di venti giorni. Decorso il termine di trenta giorni, ovvero quello prorogato ai sensi del periodo precedente, senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, il decreto può comunque essere adottato. Il decreto è adottato con il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze e deve conformarsi ai pareri delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario nelle parti in cui esse formulano identiche condizioni.»;
- c) che al comma 4, dell'articolo 4, alla fine del primo periodo siano aggiunte le seguenti parole: «con oneri a carico degli stessi Enti»;
- d) che il primo periodo del comma 6 dell'articolo 4 venga sostituito con l'altro: «Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale del Corpo forestale dello Stato può chiedere di transitare, ove consentito dalle singole normative regionali e comunque nell'ambito di un contingente di unità il cui onere corrispondente sia non superiore a 10 milioni di euro annui a regime, nei ruoli dei servizi tecnici forestali della regione ove presta servizio.»;
- e) che al comma 6, dell'articolo 4, il secondo ed il terzo periodo siano sostituiti dal seguente: «La dotazione organica del Corpo forestale dello Stato è conseguentemente ridotta in misura corrispondente alle unità di personale che esercitano la facoltà prevista dal presente comma»;
- f) che, nel comma 7 dell'articolo 4, le parole: «entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» vengano aggiunte, in fine, le altre: «con il decreto di cui al comma 3 e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.»
- g) che, nel comma 1 dell'articolo 5 sia aggiunto in fine il seguente periodo: «Ai componenti dell'organismo di coordinamento non compete alcuna indennità o compenso né rimborso spese».

Osserva, infine, che il parere non ostativo sul comma 4 dell'articolo 4 è reso nel presupposto che, a legislazione vigente, gli Enti parco provvedono alla gestione delle riserve naturali con proprie disponibilità di bilancio.».

Il senatore CADDEO preannuncia il proprio voto contrario sulla proposta di parere testé formulata, in quanto inadeguata a dare soluzione ai molti problemi sollevati dal provvedimento in esame, che, in modo caotico e contraddittorio, intende ritrasferire allo Stato la gestione del Corpo forestale che, con altre norme, si era precedentemente attribuita alle Regioni, lasciando tuttavia la facoltà, per il personale interessato, di transitare definitivamente alle dipendenze regionali. Sottolinea che tale normativa, ove approvata, porterà di fatto alla creazione di una pluralità di Corpi forestali di livello statale e regionale, comportando gravi conseguenze sia dal punto di vista finanziario che istituzionale. Sottolinea pertanto l'esigenza che la Commissione valuti fin da ora, in sede di esame della legge delega, la congruità e la sostenibilità finanziaria di tali operazioni di trasferimento di funzioni, richiedendo la predisposizione della necessaria relazione tecnica, senza attendere l'adozione dei decreti di attuazione per verificarne i suddetti profili, in quanto, a tale data, potrebbe essere compromessa la possibilità di assumere le opportune azioni correttive.

Richiama poi l'incongruenza del meccanismo di controllo successivo prefigurato dalla lettera b) della proposta di parere, secondo il quale il Governo, nell'adozione dei decreti legislativi, è tenuto ad adeguarsi, per gli aspetti di carattere finanziario, al parere delle Commissioni bilancio del Parlamento solo nel caso in cui esse si pronuncino in modo conforme. Considerate le inevitabili differenze di valutazione che possono talvolta prodursi tra i due rami del Parlamento, ritiene infatti che tale meccanismo, in questo come in altri casi analoghi, rappresenti in realtà un espediente per consentire al Governo di aggirare surrettiziamente il controllo parlamentare, secondo una prassi che sembra ormai sempre più frequente. Infine, esprime insoddisfazione anche nei confronti delle altre condizioni indicate nella proposta al fine di garantire l'invarianza finanziaria del provvedimento, che ritiene prive di reale efficacia; in particolare per quanto riguarda il limite delle dotazioni organiche per il trasferimento del personale del Corpo forestale dello Stato e quello delle risorse disponibili degli Enti parco per la gestione delle riserve naturali.

Al di là delle considerazioni connesse specificamente al disegno di legge in esame, invita comunque la Commissione ad una riflessione più generale sui temi richiamati, in particolare su quello del trasferimento di competenze dal livello centrale a quello periferico, che, nell'esperienza storica del nostro Paese, ha sempre comportato un aumento dei costi per la finanza pubblica, al quale si è però spesso accompagnato, anziché un miglioramento, uno scadimento nell'efficienza e nell'efficacia dei servizi pubblici, con grave danno per i cittadini e le imprese. Cita, al riguardo, il recente caso del trasferimento delle funzioni catastali ai Comuni, i cui oneri sono notevolmente aumentati, a fronte di un generalizzato peggioramento nella qualità dei servizi. Sottolinea che un simile rischio si porrà, certamente, anche in relazione al più ampio progetto di decentramento contenuto nel cosiddetto «provvedimento La Loggia», che prefigura un trasferimento di competenze alle Regioni di tipo caotico, senza quantificare adeguatamente i relativi oneri e senza prevedere le necessarie risorse. Tale modello, oltre a determinare forti squilibri della finanza pubblica, apre la strada alla creazione di sperequazioni e differenze tra le Regioni, posto che solo quelle più ricche potranno garantire un adeguato livello di prestazioni ai cittadini, mentre quelle dotate di minori capacità fiscali non saranno in grado di fare altrettanto. Ciò, a suo avviso, rappresenta una grave violazione del fondamentale principio di uguaglianza sancito dalla nostra Carta costituzionale.

Dopo aver sollevato una vibrata protesta nei confronti dell'inadeguata attenzione posta dalla Commissione sulla questione testé sollevata, dichiara la ferma volontà di ribadire la propria assoluta contrarietà.

Il senatore VANZO si dichiara contrario allo schema di parere proposto, in quanto ritiene che il provvedimento in esame costituisca un improvvido tentativo di riaccentramento da parte dello Stato delle competenze in materia di servizi forestali, che sono, invece, di pertinenza delle Regioni e degli Enti locali. Sottolinea altresì che tale atteggiamento, oltre a porsi in contrasto con la nuova ripartizione delle funzioni delineata dal Titolo V della Costituzione, è suscettibile di determinare una sovrapposizione e duplicazione di competenze tra Stato e Regioni, con la conseguenza di porre ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presidente AZZOLLINI osserva che il provvedimento in esame, e le relative modifiche indicate nello schema di parere testé illustrato, mirano a predisporre opportuni presidi e cautele sia per garantire l'effettiva invarianza finanziaria delle disposizioni ivi previste, sia per evitare l'insorgere di quelle sovrapposizioni e problematiche che sono emerse nel corso del dibattito.

In merito alle osservazioni avanzate dal senatore Caddeo e, per altri versi, dal senatore Vanzo circa i problemi più generali attinenti al decentramento delle competenze tra Stato e Regioni e alle relative conseguenze di carattere finanziario e sostanziale, condivide la necessità di un'approfondita riflessione, sottolineando, tuttavia, l'opportunità che essa si svolga in una sede più appropriata, quale potrebbe essere l'indagine conoscitiva concernente i riflessi sugli strumenti della politica di bilancio della riforma dello Stato in senso federale, per la quale ricorda essere già stata ottenuta la necessaria autorizzazione da parte della Presidenza del Senato.

Il senatore NOCCO si associa alle considerazioni del Presidente circa l'opportunità di affrontare tali questioni in altra sede, e dichiara il proprio voto favorevole allo schema di parere proposto, sottolineando che esso contiene misure idonee ad evitare inutili duplicazioni di funzioni tra Stato e Regioni e, soprattutto, a garantire i necessari equilibri di finanza pubblica.

Il presidente AZZOLLINI, apprezzate le circostanze ed in considerazione del protrarsi dei lavori, propone di rinviare l'esame del provvedimento ad una successiva seduta.

La Sottocommissione conviene con la proposta del Presidente ed il seguito dell'esame viene, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 22.

ISTRUZIONE (7^a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 2 LUGLIO 2003

44^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Bevilacqua, ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 2^a Commissione:

(2354) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 maggio 2003, n. 112, recante modifiche urgenti alla disciplina degli esami di abilitazione alla professione forense, approvato dalla Camera dei deputati: rinvio dell'emissione del parere;

alla 3ª Commissione:

(2298) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri da una parte, e la ex Repubblica jugoslava di Macedonia dall'altra, con Allegati, cinque Protocolli, atto finale e dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 9 aprile 2001, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole;

alla 12^a Commissione:

(396) CALDEROLI ed altri. – Disciplina del riscontro diagnostico sulle vittime della sindrome della morte improvvisa del lattante (SIDS) e di morte inaspettata del feto: parere favorevole.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13a) Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 2 LUGLIO 2003

27^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Specchia, ha adottato la seguente deliberazione sui disegni di legge deferiti:

alla 3^a Commissione:

(2298) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri da una parte, e la ex Repubblica jugoslava di Macedonia dall'altra, con Allegati, cinque Protocolli, atto finale e dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 9 aprile 2001, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole;

alla 10^a Commissione:

(2284) MUGNAI. – Tutela, valorizzazione e promozione delle attività professionali artistiche delle arti applicate: parere favorevole.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

GIUSTIZIA (2^a)

Giovedì 3 luglio 2003, ore 14,30

- I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e disposizioni in materia di organico della Corte di cassazione e di conferimento delle funzioni di legittimità (1296).
- MARINO ed altri. Modifica alle circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari della corte d'appello di Genova e della corte d'appello di Firenze (104).
- PEDRIZZI ed altri. Istituzione in Latina di una sezione distaccata della corte di appello di Roma (279).
- PEDRIZZI. Istituzione del tribunale di Gaeta (280).
- BATTAFARANO ed altri. Istituzione delle corti d'appello di Sassari, Taranto e Bolzano (344).
- MARINI. Istituzione in Cosenza di una sezione distaccata della corte di appello di Catanzaro, di una sezione in funzione di corte d'assise di appello e di una sezione distaccata del tribunale amministrativo regionale della Calabria (347).
- VALDITARA. Istituzione di nuovo tribunale in Legnano (382).
- SEMERARO ed altri. Istituzione della corte d'appello di Taranto (385).
- GIULIANO. Istituzione del tribunale di Aversa (454).
- GIULIANO. Istituzione in Caserta degli uffici giudiziari della corte di appello, della corte di assise di appello e del tribunale per i minorenni (456).

- VIVIANI. Istituzione di una sede di corte d'appello, di una sede di corte di assise d'appello e di un tribunale dei minori a Verona (502).
- FASOLINO. Delega al Governo per l'istituzione del tribunale di Mercato San Severino (578).
- CALDEROLI. Istituzione della corte d'appello di Lucca (740).
- VISERTA COSTANTINI. Istituzione in Pescara di una sezione distaccata della corte d'appello di L'Aquila (752).
- PASTORE ed altri. Istituzione in Pescara di una sezione distaccata della corte d'appello de L'Aquila (771).
- MARINI ed altri. Delega al Governo in materia di diversificazione dei ruoli nella magistratura (955).
- FILIPPELLI. Istituzione della corte di assise presso il tribunale di Crotone (970).
- MARINI ed altri. Norme in materia di reclutamento e formazione dei magistrati e valutazione della professionalità (1050).
- FEDERICI ed altri. Istituzione della corte d'appello di Sassari (1051).
- FASSONE ed altri. Distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti (1226).
- COSSIGA. Delega al Governo in materia di giudici e pubblici ministeri: ruoli, funzioni, carriere (1258).
- COSSIGA. Delega al Governo per la istituzione della Scuola superiore delle professioni legali (1259).
- COSSIGA. Delega al Governo in materia di carriere dei giudici e dei pubblici ministeri, qualificazioni professionali dei magistrati, temporaneità degli uffici giudiziari direttivi nonché di composizione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura (1260).
- COSSIGA. Delega al Governo in materia di adozione di un codice etico dei giudici e dei pubblici ministeri e relativa disciplina e incompatibilità (1261).
- IERVOLINO ed altri. Accorpamento delle città di Lauro, Domicella, Taurano, Marzano di Nola, Moschiano e Pago del Vallo di Lauro, nel circondario del tribunale di Nola (1279).
- CICCANTI. Modifica alla tabella A allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354, con riferimento alla sede dell'ufficio di sorveglianza per adulti di Macerata (1300).
- FASSONE ed altri. Norme in materia di funzioni dei magistrati e valutazioni di professionalità (1367).
- FASSONE. Delega al Governo per la revisione e la razionalizzazione delle sedi e degli uffici giudiziari (1411).

- CALVI ed altri. Norme in materia di istituzione di un centro superiore di studi giuridici per la formazione professionale dei magistrati, in materia di tirocinio, di distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti, di funzioni dei magistrati e valutazioni di professionalità e norme in materia di responsabilità disciplinare dei magistrati ordinari, di incompatibilità e di incarichi estranei ai compiti di ufficio e di temporaneità degli incarichi direttivi (1426).
- CIRAMI ed altri. Istituzione in Agrigento di una sezione distaccata della corte d'appello e della corte d'assise d'appello di Palermo (1468).
- Antonino CARUSO e PELLICINI. Delega al Governo per l'istituzione della corte d'appello di Busto Arsizio e del tribunale di Legnano e per la revisione dei distretti delle corti d'appello di Milano e Torino (1493).
- CALLEGARO. Accorpamento dei comuni di Aiello del Friuli, Aquileia, Campolongo al Torre, Cervignano del Friuli, Chiopris, Viscone, Fiumicello, Ruda, San Vito al Torre, Tapogliano, Terzo d'Aquileia, Villa Vicentina e Visco, nel circondario del tribunale di Gorizia (1519).
- CALDEROLI. Istituzione della corte d'appello di Novara (1555).
- CICCANTI. Modifica della Tabella A, allegata al decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, con riferimento ai tribunali di Ascoli Piceno e di Fermo (1632).
- ALBERTI CASELLATI ed altri. Separazione delle carriere dei magistrati (1536).
- CURTO. Istituzione in Brindisi di una sezione distaccata della corte di appello e della corte di assise di appello di Lecce (1668).
- GUASTI. Istituzione in Parma di una sezione distaccata della Corte d'appello di Bologna (1710).
- CAVALLARO. Istituzione del tribunale di Caserta (1731).
- CUTRUFO e TOFANI. Istituzione in Frosinone di una sezione distaccata della Corte di appello di Roma e della Corte di assise d'appello di Roma (1765).
- MONTAGNINO ed altri. Ampliamento del distretto della Corte d'appello di Caltanissetta (1843).
- DETTORI. Istituzione della Corte d'appello di Sassari (2172).
- II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- NANIA ed altri. Disciplina delle professioni intellettuali (691).
- PASTORE ed altri. Disciplina delle professioni intellettuali (804).
- BATTISTI ed altri. Legge quadro sulle professioni intellettuali (1478).

- CALVI. Disciplina delle società tra professionisti (1597).
- PASQUINI ed altri. Riforma delle professioni intellettuali (2204).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- VERALDI ed altri. Modifiche all'articolo 81, comma 2, lettera c), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, in materia di formazione dell'elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato (1752).
- Deputato PECORELLA. Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (1912) (Approvato dalla Camera dei deputati).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- RIPAMONTI. Concessione di indulto e provvedimenti in materia di misure alternative alla detenzione (1018).
- BOREA. Concessione di amnistia ed indulto (1509).
- GRECO ed altri. Concessione di indulto revocabile (1831).
- FASSONE e MARITATI. Concessione di indulto incondizionato. Sostegno al reinserimento sociale dei detenuti scarcerati (1847).
- CALVI ed altri. Concessione di indulto (1849).
- e della petizione n. 440 ad essi attinente.

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MEDURI ed altri. Norme per contrastare la manipolazione psicologica (800).
- ALBERTI CASELLATI. Disposizioni concernenti il reato di manipolazione mentale (1777).
- e della petizione n. 105 ad essi attinente.

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- PASTORE ed altri. Modifiche alla normativa in materia di condominio negli edifici (622).
- MANFREDI ed altri. Modifiche al codice civile in materia di condominio (1659).
- BUCCIERO ed altri. Modifica agli articoli 1117, 1120, 1124, 1129, 1130, 1137 e 1138 del codice civile, agli articoli 63, 64, 66, 67, 70 e 71 delle disposizioni di attuazione del codice civile nonchè all'articolo

- 7 del codice di procedura civile circa la disciplina del condominio negli edifici (1708).
- e delle petizioni nn. 9, 356 e 407 ad essi attinenti.

VII. Esame dei disegni di legge:

- Modifiche urgenti al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, recante disciplina del fallimento (1243).
- BUCCIERO ed altri. Nuove norme in materia di compravendita di immobili destinati ad essere adibiti come case di prima abitazione (684).
- e del voto regionale n. 80 ad esso attinente.
- MACONI ed altri. Disposizioni in materia di tutela degli acquirenti di immobili destinati ad uso abitativo (1185).
- MONTI ed altri. Norme per la tutela degli acquirenti di immobili destinati ad essere adibiti come casa di prima abitazione (1453).
- Deputati DUILIO ed altri. Delega al Governo per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire (2195) (Approvato dalla Camera dei deputati).
- Deputato COLA. Modifica dell'articolo 165 del codice di procedura civile, in materia di costituzione dell'attore (995) (Approvato dalla Camera dei deputati).
- CALVI. Modifiche al codice penale in materia di sospensione condizionale della pena e di termini per la riabilitazione del condannato (1880).
- GUBETTI ed altri. Modifica all'articolo 52 del codice penale in materia di diritto all'autotutela in un privato domicilio (1899) (Fatto proprio dal Gruppo parlamentare di Forza Italia, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento).

VIII. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 maggio 2003, n. 112, recante modifiche urgenti alla disciplina degli esami di abilitazione alla professione forense (2354) (Approvato dalla Camera dei deputati).
- GUBETTI ed altri. Tutela del diritto dei detenuti ad una giusta pena (534).
- GIULIANO ed altri. Modifica delle norme sul numero delle sedi notarili e di alcune funzioni svolte dai notai e dagli avvocati (817).
- MEDURI ed altri. Delega al Governo per la disciplina dell'ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria (1184) (Fatto proprio

- dal Gruppo parlamentare di Alleanza Nazionale, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento).
- Soppressione dei tribunali regionali e del Tribunale superiore delle acque pubbliche (1727).
- BETTAMIO ed altri. Disciplina della professione di investigatore privato (490).
- MANZIONE. Norme in tema di uso dei dati contenuti nei registri immobiliari (512) (Fatto proprio dal Gruppo parlamentare della Margherita-DL-L'Ulivo, ai sensi degli articoli 53, comma 3 e 79, comma 1, del Regolamento).
- Luigi BOBBIO ed altri. Modifiche al codice di procedura penale in materia di utilizzazione delle denunce anonime (1769) (Fatto proprio dal Gruppo parlamentare di Alleanza Nazionale, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento).

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Antonino CARUSO e SEMERARO. - Modifica dell'articolo 291 del codice civile, in materia di adozione di persone maggiori di età, dell'articolo 32 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404 e dell'articolo 38 delle disposizioni di attuazione del codice civile, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, in materia di competenza del tribunale dei minorenni (1611).

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- BUCCIERO e Antonino CARUSO. Modifiche alle disposizioni di attuazione del codice civile in materia di condominio (78).
- MONTI. Modifica dell'articolo 70 delle disposizioni di attuazione del codice civile (528).

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Giovedì 3 luglio 2003, ore 14,15

- I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- Ratifica ed esecuzione dei Protocolli di attuazione della Convenzione internazionale per la protezione delle Alpi, con annessi, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991 (1842) (Approvato dalla Camera dei deputati).
- DONATI ed altri. Ratifica ed esecuzione dei Protocolli alla Convenzione per la protezione delle Alpi, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991 (1157).
- II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:
- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica araba siriana sulla promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il 20 febbraio 2002 (2297) (Approvato dalla Camera dei deputati).
- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Albania, con Allegato, fatto a Tirana il 10 maggio 2002 (2019).
- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica della Turchia sulla mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, la ricerca e la repressione delle infrazioni doganali, con allegato, fatto a Roma il 10 settembre 2001 (2098) (Approvato dalla Camera dei deputati).
- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica slovacca sulla mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, investigazione e repressione delle infrazioni doganali, con Allegato, fatto a Bratislava il 25 ottobre 2000 (2296) (Approvato dalla Camera dei deputati).
- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Uzbekistan sulla mutua assistenza amministrativa in materie doganali, con allegato, fatto a Roma il 21 novembre 2000 (2293) (Approvato dalla Camera dei deputati).
- Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica democratica federale di Etiopia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul red-

dito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma l'8 aprile 1997, e del relativo Scambio di Note correttivo fatto a Roma il 26 ottobre e l'11 novembre 1999 (2099) (Approvato dalla Camera dei deputati).

III. Esame del disegno di legge:

 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri da una parte, e la ex Repubblica jugoslava di Macedonia dall'altra, con Allegati, cinque Protocolli, atto finale e dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 9 aprile 2001 (2298) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sul Patto di stabilità per l'Europa del sud-est: audizione del sottosegretario di Stato per gli Affari esteri Antonione.

BILANCIO (5^a)

Giovedì 3 luglio 2003, ore 9 e 14,30

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- AZZOLLINI ed altri. Modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468, relativamente alla denominazione e al contenuto della legge finanziaria.
 Delega al Governo in materia di conti pubblici (1492) (Rinviato dall'Assemblea in Commissione nella seduta del 17 settembre 2002).
- MORANDO ed altri. Modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, relativamente al Titolo I, IV e V, in tema di riforma delle norme di contabilità pubblica (1548) (Rinviato dall'Assemblea in Commissione nella seduta del 17 settembre 2002).
- EUFEMI. Modifiche ed integrazioni alla legge 5 agosto 1978, n. 468,
 e successive modificazioni, in materia di contabilità di Stato (1979).

IN SEDE CONSULTIVA

- I. Seguito dell'esame degli emendamenti al disegno di legge:
- Delega al Governo in materia di incentivi alla occupazione, di ammortizzatori sociali, di misure sperimentali a sostegno dell'occupazione regolare e delle assunzioni a tempo indeterminato nonché di arbitrato nelle controversie individuali di lavoro (848-bis) (Risultante dallo stralcio deliberato dall'Assemblea il 13 giugno 2002 degli articoli 2, 3, 10 e 12 del disegno di legge d'iniziativa governativa).
- II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge e dei relativi emendamenti:
- MUZIO ed altri. Estensione delle prestazioni previste per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ai soggetti danneggiati dall'esposizione all'amianto (229).
- MUZIO ed altri. Modifica all'articolo 13 della legge 27 marzo 1992,
 n. 257, in materia di pensionamento anticipato dei lavoratori esposti all'amianto (230).
- Tommaso SODANO ed altri. Norme per il riconoscimento degli infortuni, delle malattie professionali e delle esposizioni da amianto (330).
- BATTAFARANO ed altri. Integrazioni alla normativa in materia di benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto, realizzazione di un programma di sorveglianza sanitaria e istituzione del Fondo nazionale per le vittime dell'amianto (349).
- CARELLA ed altri. Disciplina della sorveglianza sanitaria a tutela dei lavoratori esposti all'amianto (540).
- BETTONI BRANDANI ed altri. Modifiche alla normativa in materia di benefici in favore dei lavoratori esposti all'amianto (590).
- FORCIERI ed altri. Modifica dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, in materia di pensionamento anticipato dei lavoratori esposti all'amianto (760).
- Tommaso SODANO ed altri. Norme per l'epidemiologia delle patologie asbestocorrelate, per l'interpretazione autentica dell'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, per la sorveglianza sanitaria dei cittadini esposti ed ex esposti all'amianto, per l'informazione sui diritti e sugli obblighi dei cittadini e dei lavoratori esposti ed ex esposti e degli operatori sanitari coinvolti (977).
- RIPAMONTI. Nuove norme in materia di benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto ed istituzione del Fondo di solidarietà per le vittime dell'amianto (1240).

GABURRO ed altri. – Nuove norme in materia di prestazioni previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto e modifica all'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257 (1253).

FINANZE E TESORO (6^a)

Giovedì 3 luglio 2003, ore 9 e 15

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

 Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, recante disposizioni urgenti in tema di versamento e riscossione di tributi, di Fondazioni bancarie e di gare indette dalla Consip S.p.a. (2343).

ISTRUZIONE (7^a)

Giovedì 3 luglio 2003, ore 14,30

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto ministeriale concernente gli obiettivi della programmazione del sistema universitario per il triennio 2004-2006 (n. 245).

- I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:
- Disciplina dell'insegnamento del restauro dei beni culturali (1955).
- GIRFATTI ed altri. Delega al Governo per il recupero e il rilancio dell'area vesuviana di Ercolano-Pompei (1167).
- CIRAMI ed altri. Istituzione della giornata celebrativa della ricorrenza storica del settecentesimo anniversario del trattato che sancì la «pace di Caltabellotta» (1192).

- II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- ACCIARINI. Modifiche alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante «Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati» (240).
- ASCIUTTI. Modifica alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, in materia di istituzioni di alta cultura (2216).

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- Norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico (894).
- ACCIARINI. Norme sul deposito legale dei documenti di interesse editoriale (1057).

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Giovedì 3 luglio 2003, ore 8,30

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

Schema di decreto legislativo concernente il recepimento della direttiva 2001/12/CE relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie, della direttiva 2001/13/CE relativa alle licenze alle imprese ferroviarie, e della direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, alla imposizione dei diritti per l'utilizzo della infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza (n. 215).

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

 Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione (2175) (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione

- dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mazzuca; Giulietti; Giulietti; Foti; Caparini; Butti ed altri; Pistone ed altri; Cento; Bolognesi ed altri; Caparini ed altri; Collè ed altri; Santori; Lusetti ed altri; Carra ed altri; Maccanico; Soda e Grignaffini; Pezzella ed altri; Rizzo ed altri; Grignaffini ed altri; Burani Procaccini; Fassino ed altri; e del disegno di legge di iniziativa governativa).
- CAMBURSANO. Disposizioni in materia di privatizzazione della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, di abolizione del canone di abbonamento e di revisione dell'entità dei canoni dei concessionari radiotelevisivi (37).
- MONTICONE ed altri. Norme per la tutela dei minori nelle trasmissioni radiotelevisive e via Internet (504) (Fatto proprio dai Gruppi parlamentari delle opposizioni, ai sensi degli articoli 53, comma 3, e 79, comma 1, del Regolamento).
- CREMA ed altri. Disposizioni in materia di informazione a mezzo del sistema radiotelevisivo ed estensione dei compiti della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi ai servizi radiotelevisivi realizzati da soggetti privati (1390).
- DEL TURCO ed altri. Disciplina dell'attività radiotelevisiva (1391).
- PASSIGLI ed altri. Modifiche alle modalità di nomina del Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (1516).
- PASSIGLI. Modifiche alle modalità di nomina del consiglio di amministrazione e del presidente della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo (1681).
- GUBERT. Norme per la tutela dei minori nel settore delle comunicazioni (1887).
- BOREA. Abolizione del canone di abbonamento della RAI-Radiotelevisione italiana Spa (2042).
- FALOMI ed altri. Modifiche all'articolo 3 della legge 6 agosto 1990,
 n. 223, in materia di tutela delle «televisioni di strada» (2088).
- DENTAMARO ed altri. Disciplina del sistema radiotelevisivo (2123).
- Tommaso SODANO e MALABARBA. Norme in materia di tutela delle «televisioni di strada» (2170).
- FALOMI. Disciplina del sistema delle comunicazioni (2178).
- ANGIUS ed altri. Norme in materia di sistema radiotelevisivo e fornitura di servizi della società dell'informazione (2179).
- FALOMI. Disposizioni per l'apertura dei mercati nel settore radiotelevisivo (2180).
- e della petizione n. 175 ad essi attinente.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11a)

Giovedì 3 luglio 2003, ore 14

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento, del Commissario Straordinario dell'INPS, sui profili relativi all'impatto finanziario dello schema di testo unificato dei disegni di legge n. 229 e connessi, recante norme in materia di previdenza per i lavoratori già esposti all'amianto.

- I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- Modifiche all'articolo 70 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di indennità di maternità per le libere professioniste (2303) (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mantini; Siniscalchi; Costa; Benedetti Valentini; Gazzara).
- BOREA ed altri. Modifiche urgenti in tema di indennità di maternità alle libere professioniste (1335).
- MAGNALBÒ. Modifiche all'articolo 70 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in tema di indennità di maternità alle libere professioniste (1361).
- BUCCIERO. Modifiche urgenti in tema di indennità di maternità alle libere professioniste (1895).
- II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- Delega al Governo in materia di incentivi alla occupazione, di ammortizzatori sociali, di misure sperimentali a sostegno dell'occupazione regolare e delle assunzioni a tempo indeterminato nonché di arbitrato nelle controversie individuali di lavoro (848-bis) (Risultante dallo stralcio deliberato dall'Assemblea il 13 giugno 2002 degli articoli 2, 3, 10 e 12 del disegno di legge d'iniziativa governativa).
- MANZIONE. Modifica all'articolo 4 della legge 11 maggio 1990, n. 108, in materia di licenziamenti individuali (514).
- RIPAMONTI. Modifiche ed integrazioni alla legge 11 maggio 1990,
 n. 108, in materia di licenziamenti senza giusta causa operati nei confronti dei dipendenti di organizzazioni politiche o sindacali (1202).

- DI SIENA ed altri. Misure per l'estensione dei diritti dei lavoratori (2008).
- e della petizione n. 449 ad essi attinente.

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MUZIO ed altri. Estensione delle prestazioni previste per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ai soggetti danneggiati dall'esposizione all'amianto (229).
- MUZIO ed altri. Modifica all'articolo 13 della legge 27 marzo 1992,
 n. 257, in materia di pensionamento anticipato dei lavoratori esposti all'amianto (230).
- Tommaso SODANO ed altri. Norme per il riconoscimento degli infortuni, delle malattie professionali e delle esposizioni da amianto (330).
- BATTAFARANO ed altri. Integrazioni alla normativa in materia di benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto, realizzazione di un programma di sorveglianza sanitaria e istituzione del Fondo nazionale per le vittime dell'amianto (349).
- CARELLA ed altri. Disciplina della sorveglianza sanitaria a tutela dei lavoratori esposti all'amianto (540).
- BETTONI BRANDANI ed altri. Modifiche alla normativa in materia di benefici in favore dei lavoratori esposti all'amianto (590).
- FORCIERI ed altri. Modifica dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, in materia di pensionamento anticipato dei lavoratori esposti all'amianto (760).
- Tommaso SODANO ed altri. Norme per l'epidemiologia delle patologie asbestocorrelate, per l'interpretazione autentica dell'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, per la sorveglianza sanitaria dei cittadini esposti ed ex esposti all'amianto, per l'informazione sui diritti e sugli obblighi dei cittadini e dei lavoratori esposti ed ex esposti e degli operatori sanitari coinvolti (977).
- RIPAMONTI. Nuove norme in materia di benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto ed istituzione del Fondo di solidarietà per le vittime dell'amianto (1240).
- GABURRO ed altri. Nuove norme in materia di prestazioni previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto e modifica all'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257 (1253).
- e delle petizioni nn. 401 e 424 ad essi attinenti.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13a)

Giovedì 3 luglio 2003, ore 14,30

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sul dissesto idrogeologico di alcune regioni del Mezzogiorno e sui danni provocati dagli eventi meteorologici del gennaio 2003: audizione di un componente della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi.

IN SEDE REFERENTE

- I. Seguito dell'esame del disegno di legge:
- NOVI. Interventi per la riqualificazione ambientale del comune di Pescaglia (2161).
- II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- LAURO ed altri. Interventi per lo sviluppo delle isole minori (470).
- PACE ed altri. Norme quadro per lo sviluppo delle isole minori (813).
- BONGIORNO ed altri. Interventi straordinari per lo sviluppo della rete delle isole minori (1222) (Fatto proprio dal Gruppo di Alleanza Nazionale, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento).
- ROTONDO ed altri. Norme quadro per uno sviluppo sostenibile delle isole minori (1446).
- DETTORI ed altri. Legge quadro per la salvaguardia ambientale delle isole minori (1450).
- e della petizione n. 135 ad essi attinente.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, degli atti:

Schema di riparto delle somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio relative a contributi ad enti, associazioni, fondazioni ed altri organismi per l'esercizio finanziario 2003 (n. 246).

Relazione per l'individuazione delle disponibilità del Fondo per gli investimenti per la difesa del suolo e la tutela ambientale dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per l'anno 2003 (n. 247).

COMITATO PARLAMENTARE per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato

Giovedì 3 luglio 2003, ore 13,30

Comunicazioni	del	Presidente.	